



IL PENSIERO
DEI PADRI
COSTITUENTI
BRUNO
LEONI

di Antonio Masala

IL SOLE 24 ORE

BRUNO LEONI

di Antonio Masala

Ai miei genitori

Il Sole 24 ORE
IL PENSIERO DEI PADRI COSTITUENTI

Volume 23: *Il liberalismo di Bruno Leoni di Antonio Masala*
© 2003 Rubbettino Editore

Edizione speciale per Il Sole 24 Ore pubblicata su licenza di Rubbettino Editore S.r.l. - www.rubbettinoeditore.it

È vietata la riproduzione dell'opera o di parte di essa, con qualsiasi mezzo, compresa stampa, copia fotostatica, microfilm e memorizzazione elettronica, se non espressamente autorizzata dall'editore.

Tutti i diritti di copyright sono riservati.

Ogni violazione sarà perseguita a termini di legge

Il presente volume deve essere venduto esclusivamente in abbinamento al quotidiano "Il Sole 24 ORE".

Il Sole 24 ORE collection
Direttore responsabile: Roberto Napoletano
Il Sole 24 ORE S.p.A.
Via Monte Rosa, 91 20149 Milano
Registrazione Tribunale di Milano numero 78 del 22-02-2010
Settimanale. N. 27/2013

Responsabile della collana: Francesca Tozzi
Direttore marketing Editrice e Digital: Filippo Gramigna

I numeri arretrati possono essere richiesti direttamente al proprio edicolante di fiducia al prezzo di copertina.

Bruno Leoni

Introduzione

Da oltre un decennio si assiste a un risveglio di attenzione per il pensiero e gli scritti di Bruno Leoni, se ne apprezzano le originali intuizioni, se ne studia l'influenza su alcuni importanti esponenti del liberalismo contemporaneo, quali i Premi Nobel Friedrich A. von Hayek e James M. Buchanan. Un dato, quello del suo essere voce ascoltata e stimata all'estero, tanto più notevole se si pensa che Leoni visse in un'epoca nella quale sembrava che il nostro paese fosse ormai relegato ai margini dei dibattiti più interessanti e fecondi della teoria liberale contemporanea. Oggi il pensiero di Leoni è studiato da più parti, sia con l'intento di collocarlo nel più ampio quadro della filosofia del diritto e della filosofia politica, sia per valutare la tenuta delle sue tesi all'interno della tradizione liberale contemporanea. Inoltre, e anche da parte di fautori di posizioni non assimilabili a un liberalismo radicale come quello di Leoni, si è ritenuto che le sue tesi possano essere almeno parzialmente recuperate in nuove e diverse concezioni della politica e del diritto.

A fronte di questo rinnovato interesse, manca tuttavia una ricostruzione organica del percorso intellettuale di Leoni. Questo lavoro nasce perciò con l'intento di ripercorrerne la vicenda intellettuale e scientifica, attraverso l'analisi dei suoi scritti, fornendo poi dei ragguagli sulle loro interpretazioni.

Sono state così prese in esame, dividendole per argomenti e procedendo, ove possibile, con un criterio cronologico, le più importanti opere, scritte tra il 1938 e il 1967, e alcuni articoli divulgativi apparsi su quotidiani e periodici. Si è tentato di individuare le tematiche più ricorrenti, i momenti di svolta e gli autori che li hanno stimolati, la continuità e l'evoluzione del suo pensiero.

È così emerso come Leoni, sin dai suoi primi studi, fosse orientato a cercare una spiegazione degli aspetti “irrazionali”, o non progettati, del diritto e della politica, nel tentativo di elaborare una teoria in grado di spiegare la capacità umana di fare previsioni rispetto ai comportamenti altrui, capacità considerata fondamento della convivenza civile. Inizialmente la sua attenzione si concentra su autori appartenenti, pur in forme diverse, alla tradizione della Scuola Storica del diritto inaugurata da Friedrich Carl von Savigny, analizzando in particolare il tema della presenza nel diritto di aspetti non deliberatamente progettati dalla ragione umana.

L'analisi leoniana si estende poi ad autori classici che avevano tentato di ricondurre il diritto alle previsioni degli individui e a un senso di giustizia condiviso da tutti. In questa prospettiva egli studia le concezioni di Cournot, Daniele Pascal, Bernoulli e Leibniz, e, nei corsi di Filosofia del diritto, rimarca le notevoli differenze tra la concezione giuridica dei Greci e quella dei Romani. Contemporaneamente, nello studio sul concetto di pubblica opinione contrapposto a quello di maggioranza, si possono ritrovare le prime riflessioni sulla natura dell'obbligazione politica.

Se già in questi primi scritti sono presenti molti dei temi trattati successivamente, i metodi e le implicazioni della ricerca si chiariscono a Leoni solo col tempo. Una tappa fondamentale la si raggiunge sul finire degli anni '40, quando la scoperta della metodologia weberiana e del marginalismo austriaco lo condussero a prospettare un'indagine della “materia politica” condotta con criteri scientifici, e a indicare nei progressi conseguiti dal metodo della scienza economica un modello da seguire per lo studio dei fenomeni politici e sociali.

L'“avalutatività”, il problema dell'adeguatezza mezzi-fini, l'individualismo metodologico, la genesi inintenzionale di molte istituzioni sociali, la suddivisione della conoscenza e gli altri temi connessi, diventano in questo modo i principi guida di tutta la sua riflessione. Negli anni, egli applica in maniera innovativa tali strumenti metodologici a vari campi del sapere, come la scienza economica e la scienza delle finanze, la sociologia, lo studio del

pensiero politico, la critica del fisicismo e del nominalismo. Quegli stessi strumenti vengono anche messi a frutto nell'analisi di questioni concrete e legate all'attualità, come dimostrano gli articoli scritti per “24 Ore” e i saggi sul federalismo, sul diritto di sciopero, sull'assistenza sanitaria e altro ancora.

Dall'intento di affrontare in modo scientifico lo studio della politica, riconducendo a unità anche lo studio dell'economia e del diritto, nacque la rivista “Il Politico”. Coerentemente con quell'obiettivo, Leoni impostò la sua riflessione concependo lo studio scientifico della politica e delle altre attività umane come tentativo di spiegare in che modo si possano raggiungere i fini che ci si propone, con quali mezzi e a quali costi, mostrando cosa comporti realmente una determinata scelta o un determinato valore.

Acquisiti tali strumenti metodologici, Leoni si concentra sullo studio del diritto nel mondo classico e sull'analisi della metodologia della scienza economica, per poi giungere a confrontarsi prevalentemente con la cultura liberale angloamericana, quando questa attraversava una stagione intellettuale di straordinaria fioritura. Entrato a contatto con quel mondo, ne verrà influenzato, e a sua volta influenzerà, con la sua originalità di pensiero, alcuni tra i più importanti esponenti del pensiero liberale contemporaneo, come oltre ai già citati Hayek e Buchanan, anche Ludwig von Mises, Milton Friedman e Murray N. Rothbard. Tenterà di introdurne opere e riflessioni in Italia, ma con risultati modesti, giacché il dibattito culturale pareva allora essersi arenato nelle secche della distinzione crociana tra liberismo e liberalismo, del positivismo giuridico di stampo kelseniano e nelle troppe reminiscenze e rivisitazioni della filosofia idealistica e storicista. Senza dire poi dell'interesse che suscitavano la sociologia e il marxismo e dei tentativi di fonderli con la tradizione filosofica italiana.

In costante e diretto dialogo con l'ambiente culturale angloamericano, Leoni elabora le sue prime definizioni di quelli che reputa i concetti chiave della scienza politica: *potere* (possibilità di far corrispondere al nostro desiderio i comportamenti altrui), *decisioni politiche* (decisioni di gruppo raggiunte attraverso pro-

cedere in qualche misura coercitive), *potere politico* (possibilità di far coincidere le proprie scelte con le decisioni del gruppo) e *stato* (situazione dei poteri che risultano dalle decisioni politiche). Indaga poi la possibilità di utilizzare quello che chiama un approccio “economistico” dello studio delle scelte politiche, scontrandosi con quella che, in un primo momento, considera la caratteristica ineliminabile di queste ultime: la coercizione.

L’opera di Leoni evolve poi verso una sempre maggiore originalità di pensiero, che lo conduce a elaborare un modello teorico di ordine sociale, imperniato sul concetto di scambio.

All’insoddisfazione per le decisioni di gruppo, procedurali, coercitive e “irrazionali” per la minoranza che non le vorrebbe adottare, subentrano altre considerazioni. Si passa a una visione del *potere* inteso come possibilità di ottenere il rispetto per la propria persona e per i propri beni, e quindi come capacità di impedire agli altri di modificare la nostra situazione senza il nostro consenso. Questo potere, che essenzialmente coincide con la libertà negativa, con il non impedimento e con l’assenza di costrizione, diventa allora la possibilità di ottenere rispetto dei beni considerati essenziali: *potere politico*.

Si tratta di un potere che, ad avviso di Leoni, è diversamente *diffuso nella società*; tant’è che tutti gli individui se ne scambiano parti: anzitutto scambiano l’uno con l’altro il potere di farsi rispettare, e di far rispettare l’integrità dei propri beni. L’azione politica si configura così essenzialmente come *scambio di poteri*, e la scienza politica ne è l’interpretazione. Ma non basta, poiché lo scambio di poteri si pone come condizione di ogni altro tipo di scambio – a cominciare da quello economico e da quello giuridico – e la scienza politica allarga i suoi interessi allo studio delle premesse dell’attività economica e giuridica. Infine, dallo scambio del potere nasce lo *stato*: la “situazione per eccellenza”, la “situazione delle situazioni”, che implica l’esistenza di una costellazione di poteri complementari. Anche il concetto di diritto è quindi imperniato sull’idea di scambio.

La critica dell’insufficienza del formalismo giuridico è la premessa sulla quale Leoni costruisce una sua originale teoria del di-

ritto. Poiché, a suo avviso nella concezione kelseniana il significato della parola “diritto” non corrisponde al significato che tale parola ha nel linguaggio comune, egli, sempre sull’esempio della scienza economica, procede in modo opposto: ricerca il “*minimo significato comune*” del termine diritto, e lo individua nel concetto di *pretesa*. Facendo riferimento al linguaggio ordinario Leoni cerca così di spiegare gli schemi previsionali degli uomini, ossia quegli schemi che consentono di interpretare il comportamento umano e di ricondurre il diritto a tale capacità previsionale: «il “diritto” è ciò che la gente pensa essere il “diritto”».

Proprio perché questa teoria guarda non alle norme, ma ai comportamenti effettivi degli individui, Leoni guarda alla “sociologia comprendente” di Max Weber, che però sviluppa nella direzione della considerazione delle idee che ogni individuo ha dei singoli fenomeni giuridici, idee considerate capaci di influire sull’ordinamento giuridico e, dunque, di “*determinarlo*”. Si tratterebbe dello stesso meccanismo che si verifica nel mercato, ove le singole operazioni di compravendita contribuiscono a determinare il prezzo dei beni. In questo modo, facendo tesoro dell’insegnamento della Scuola Austriaca, Leoni sviluppa la teoria weberiana in senso ancor più individualistico, inserendo, con il concetto di *pretesa*, un fattore soggettivo determinante per la formazione del diritto.

Nella “*pretesa*” leoniana è così insita anche la capacità di “determinare” i comportamenti altrui: chi rivendica un diritto pretende il verificarsi di un comportamento e lo ritiene determinabile, nel caso questo non avvenga spontaneamente, con un qualche tipo di intervento. Dopo aver distinto (con l’*id quod plerumque accidit*, e con quella che definisce “probabilità oggettiva”), le pretese legittime da quelle illegittime, Leoni mostra come ogni individuo abbia la capacità di determinare il verificarsi delle sue previsioni quando queste sono legittime. Tutti esercitano pretese (si potrebbe anche dire che tutti si *scambiano* pretese), quindi tutti partecipano alla formazione del sistema giuridico; il processo è analogo a quello che in economia porta all’incontro tra domanda e offerta (prezzo di mercato) e in politica porta alla nascita dello stato (tramite lo scambio di poteri).

D'altro canto però, Leoni è consapevole che il sistema di ordine sociale negli ultimi due secoli è profondamente mutato, e messo in crisi dal dilagare delle scelte collettive. A tale mutamento egli contrappone, una teoria dell'ordine politico e della convivenza civile basata sullo scambio di poteri e quindi sulla libertà individuale che, negli ultimi scritti, riterrà incompatibile con le scelte collettive. Nella sua opera più nota, *Freedom and the Law*, del 1961, Leoni cerca perciò di dare anche delle precise indicazioni su come tornare a un sistema di "scoperta" del diritto, analogo a quello che, a partire dalla civiltà romana, ha funzionato per vari secoli, e che egli intende come antitetico a quello della produzione del diritto per via legislativa.

Freedom and the Law potrebbe essere allora letta come una sorta di "ramificazione pratica" di quella concezione teorica che concepisce il *diritto come pretesa* e la *politica come scambio*. Se nel "modello teorico" si riflette l'insoddisfazione per le decisioni collettive, coercitive e "irrazionali" per la minoranza, nel "modello pratico" si ritrova l'insoddisfazione per il mito della rappresentanza, anch'essa coercitiva, irrazionale per gli individui che dovrebbero essere rappresentati, e suscettibile di quelle stesse critiche, a esempio sul problema della divisione della conoscenza, che gli Austriaci hanno rivolto alla pianificazione economica. Se nel "modello teorico" si trova la critica del normativismo, ritenuto incapace di spiegare la vera origine individualistica del diritto, nel "modello pratico" si ha la critica della legislazione, ritenuta incapace di risolvere i veri problemi degli individui, di dare certezza alle loro azioni, e anch'essa suscettibile delle stesse obiezioni che sono state rivolte alla pianificazione.

Quello che è possibile chiamare il "modello Leoni" mira a consentire agli individui il maggior grado di libertà, riducendo le scelte collettive ai casi in cui sono veramente indispensabili, e lasciando libero corso a quello scambio di poteri-libertà che hanno nella massima confuciana ed evangelica: "non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te", il loro ideale principio regolativo. In alternativa alle decisioni collettive Leoni propone dunque la riva-

lutazione della *volontà comune*, ossia di quella «volontà che emerge dalla collaborazione di tutte le persone interessate, senza ricorso alle decisioni di gruppo e ai gruppi di decisione», dunque senza che *nessuno sia costretto coercitivamente ad accettare una certa decisione*.

Tale modello è costruito sviluppando sino alle estreme conseguenze e applicando al diritto e alla politica il concetto di processo sociale spontaneo, delineato dalla Scuola Austriaca. Seguendone la teoria dell'individualismo metodologico, Leoni riconduce così il diritto e la politica ai loro elementi ultimi: la pretesa di un comportamento ritenuto doveroso e il potere che ognuno ha di tutelare i beni che ritiene fondamentali. Tali pretese e tali poteri, incardinati sul concetto di scambio, delineano un modello di società in cui le decisioni di gruppo, e quindi la coercizione, non rivestono più un ruolo primario.

Come già avevano fatto Carl Menger e Mises, Leoni sostiene che la teoria dell'azione umana (quella che Mises aveva chiamato "prasseologia") è unica e che essa vale per la politica e per il diritto come per l'economia, poiché è basata sullo scambio, e dunque sulla complementarità dell'agire individuale. Di modo che, così come nel mercato gli individui si scambiano beni e servizi, allo stesso modo nella vita politica essi si scambiano i propri poteri politici, che sono innanzitutto la capacità di tutelare i beni che ognuno ritiene fondamentali. In tal modo, protagonisti delle definizioni dei concetti politici non sono più i gruppi, ma i singoli, e tutto viene ricostruito a partire dallo scambio tra i poteri individuali.

Elaborando le teorie del *diritto come pretesa* e della *politica come scambio*, Leoni rivede l'intera impalcatura della concezione della politica e della società. a essere determinante, nel diritto come nella politica, non è tanto l'elemento competitivo o coercitivo, ma quello cooperativo: gli uomini si *scambiano* beni (economia), pretese (diritto), poteri (politica). Da questi scambi scaturiscono degli assetti, delle situazioni, che sono poi delle "costellazioni" composte dagli infiniti contributi individuali.

Leoni, che in un primo momento proponeva analisi di tipo eminentemente politologico, si muove ora sul piano della filoso-

fia politica. Infatti, quella che egli prospetta negli ultimi scritti è una spiegazione su come sia possibile la formazione di un ordine sociale complesso senza fare ricorso alla coercizione, ma partendo dagli individui e dai loro liberi scambi, volti a soddisfare bisogni e a rendere prevedibili i comportamenti e le azioni umane. Si delinea così una risposta alla domanda classica su come sia possibile l'ordine sociale, domanda che precede logicamente lo stesso concetto di stato, il quale si configura allora come una delle risultanti, seppure la più importante, dello svolgersi degli scambi individuali.

Leoni non poté portare a compimento queste riflessioni in maniera sistematica, o almeno non poté riproporle in maniera organica, perché morì proprio quando egli stesso si rese conto di muoversi ormai sul piano della filosofia politica. Tuttavia, le tante e innovative idee contenute nei suoi scritti, costituiscono un importante tassello nella tradizione del *Classical Liberalism*, e per alcuni versi un'anticipazione di quella corrente di pensiero che nega l'esistenza di beni pubblici, la necessità di scelte collettive per individuarli e produrli e quindi l'utilità dello stato: il *Libertarianism*.

Numerose sono le persone che devono essere ringraziate per aver consentito a questo libro di venire alla luce, pur con tutti i limiti che vanno naturalmente ed esclusivamente addebitati a chi lo ha scritto. In primo luogo ringrazio il professor Raimondo Cubeddu, senza i cui suggerimenti e incoraggiamento l'idea di un libro su Bruno Leoni forse non sarebbe neanche nata. Un sentito ringraziamento va ad Alberto Mingardi, Flavia Monceri e Alberto Vannucci, che mi sono stati vicini con i loro numerosi e apprezzati consigli. Nel ricostruire la vicenda umana e scientifica di Bruno Leoni devo molto all'aiuto e alle notizie fornitemi da Silvana e Didi Leoni, e dal successore di Leoni alla direzione de "Il Politico", il professor Pasquale Scaramozzino. Mi è anche doveroso ricordare la figura del professor Mario Stoppino, il cui apprezzamento per una iniziale versione di questo lavoro è stato per me uno straordinario incoraggiamento.

Ringrazio poi il Ludwig von Mises Institute (Auburn, Alabama), ove ho svolto soggiorni di studio che mi hanno consentito un più preciso orientamento sulle varie correnti del liberalismo contemporaneo, e la Hoover Institution (Stanford, California), ove è stato possibile consultare la fitta corrispondenza tra Leoni e Hayek.

La mia gratitudine va anche al Cidas di Torino, dove è conservata la biblioteca personale di Bruno Leoni, che è stata catalogata e resa consultabile.

Un ringraziamento di tipo diverso e un augurio tutto speciale vanno poi a Josephine Westberg, per il suo sorriso e per i suoi undici anni.

Cenni biografici

Bruno Leoni nacque ad Ancona il 26 aprile 1913¹. La sua vita si svolse tra Torino, dove visse ed esercitò parte importante della sua attività culturale, Pavia, nella cui Università insegnò dal 1945 sino alla tragica scomparsa nel novembre 1967, e la Sardegna, regione con cui ebbe profondi legami familiari e affettivi.

Nel novembre del 1935 concluse gli studi alla Facoltà di Giurisprudenza di Torino, laureandosi con una tesi di filosofia del diritto discussa con Gioele Solari, di cui divenne assistente volontario. Dopo aver insegnato storia e filosofia nei licei divenne, nel dicembre 1942, professore straordinario di Dottrina dello Stato alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Pavia.

Durante la guerra appartenne alla *A Force*, l'organizzazione segreta alleata per il recupero dei prigionieri, compiendo numerose missioni e contribuendo a salvare molti soldati alleati².

Nel 1945 cominciò l'attività accademica all'Università di Pavia, in cui fu anche nominato professore incaricato di Filosofia del diritto nella Facoltà di Giurisprudenza, e mantenne anche questo insegnamento sino alla morte. Fu, dal 1948 al 1960, preside della Facoltà di Scienze Politiche e, dal 1948 al 1967, direttore dell'Istituto di Scienze Politiche.

Nel maggio del 1950 fondò, pensandola come continuazione degli "Annali di Scienze Politiche", la rivista "Il Politico", destinata a rivestire un ruolo di spicco nel panorama scientifico internazionale.

Leoni coltivò nella vita vastissimi interessi: esercitò la professione di avvocato, fu architetto e musicista dilettante, appassionato di arte (anche orientale) e letteratura, conoscitore e studioso di

molte lingue straniere. Svolse un'incessante attività di conferenziere, spesso all'estero, e di opinionista, soprattutto sulle pagine del quotidiano "24 Ore". Fu soprattutto un appassionato animatore di dibattiti e discussioni, partecipando da protagonista alla vita culturale italiana e internazionale³.

Nel 1960 divenne segretario della Mont Pélerin Society, l'autorevole associazione di pensatori liberali fondata da Hayek, in un momento particolarmente difficile e caratterizzato da duri contrasti interni, occupando un ruolo di primo piano nella cultura internazionale. Ne fu nominato presidente, nel settembre del 1967, pochi mesi prima della morte, lasciando un profondo ricordo e un'eredità intellettuale considerata ancora oggi preziosa⁴.

Nell'anno accademico 1949-50 entrò tra i membri effettivi del Centro di studi Metodologici di Torino, uno dei più fecondi istituti italiani di cultura scientifica, divenendone presto, con Norberto Bobbio ed Eugenio Frola, una delle figure dominanti. Dopo averne assunto la presidenza nel 1952, fu il principale organizzatore del congresso di studi metodologici, svoltosi a Torino nel dicembre dello stesso anno. Ricoprì ancora la carica di presidente nel 1958-59, l'anno di maggiore attività del Centro, dedicato agli studi sul tema della dimostrazione scientifica.

Fu tra i più attivi collaboratori del Centro Luigi Einaudi e della sua rivista, "Biblioteca della libertà", membro fondatore dell'Institut international de philosophie politique, membro effettivo dell'Associazione italiana di scienze politiche e sociali, dell'International Political Science Association, dell'"Institute for Humane Studies".

Introdusse in Italia molte delle più importanti tematiche della scienza politica e del liberalismo contemporaneo, in particolare del mondo angloamericano. Svolse parte importante della sua attività scientifica all'estero, confrontandosi con alcune delle più eminenti figure intellettuali di questo secolo, come Hayek, Mises, Buchanan e Friedman, proponendo riflessioni e idee la cui importanza è reale e riconosciuta nella cultura scientifica anglosassone, e delle quali avviene oggi una riscoperta anche in Italia.

Bruno Leoni scomparve tragicamente la sera del 21 novembre del 1967, a soli 54 anni, senza avere il tempo di sviluppare appieno le sue più originali teorie e le innumerevoli suggestioni presenti nei suoi ultimi scritti, i quali anticipano per molti versi alcuni dei più recenti sviluppi del pensiero politico contemporaneo.

Capitolo I

Razionalità del diritto e pubblica opinione

1. Il problema della scientificità del diritto nelle prime opere di Bruno Leoni

I primi scritti di Leoni, che fu allievo di Gioele Solarì a Torino, apparsi tra il 1938 e il 1942¹, consistono in un' articolata ricostruzione delle risposte date, in Germania e in Italia dalla metà dell'Ottocento sino agli anni in cui egli scrive, al problema della "scientificità" o meno della giurisprudenza e quindi della "razionabilità" della "materia giuridica". Questi lavori sono incentrati su un "dilemma epistemologico": si può ricondurre a una teoria razionale tutto il campo di cui la giurisprudenza si occupa, e così considerare questa disciplina una scienza, ovvero si deve riconoscere che esiste una sfera ineluttabilmente irrazionale nel mondo giuridico, e cercare un nuovo approccio metodologico al suo studio? Leoni si schiera decisamente a favore della seconda ipotesi, ma se la critica delle teorie a favore della scientificità della giurisprudenza può dirsi completa, non altrettanto è possibile dire del suo intento di delineare una nuova direzione di ricerca. Infatti, quando Leoni alla fine della guerra riprese i suoi studi, la sua attenzione fu catturata da nuovi filoni di ricerca che gli fecero vedere "il problema della scienza giuridica" sotto una nuova luce. Anche se questi studi giovanili non si trovano quasi mai citati negli scritti successivi, per alcuni versi si può sostenere che le sue idee sulla *teoria del diritto come pretesa individuale* vanno a collocarsi proprio in quella "sfera pre-razionale" (ossia non deliberatamente progettata da una mente umana) del diritto che già allora egli aveva indicato come il terreno di indagine per uno studio efficace della materia giuridica.

Interessante, per i fini di questo lavoro, è l'analisi del pensiero di Julius Herman von Kirchmann², il quale scrisse nel 1847 un celebre discorso dal titolo *Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft*³, che rappresenta il punto di partenza degli studi di Leoni. Kirchmann, secondo Leoni, riprese con maggiore incisività temi classici della Scuola Storica del Savigny, tra cui la «rivendicazione di un diritto del popolo contro la legge positiva»⁴, dimostrando l'incapacità della giurisprudenza di raggiungere, in sede metodologica, risultati stabili e influenti efficaci sulla vita dei popoli, e spiegando come essa sia, sul piano epistemologico, una disciplina sostanzialmente ascientifica. Tali limiti della giurisprudenza hanno origine nella natura del suo oggetto che, essendo in progressivo e incessante sviluppo, non consente alla scienza giuridica di adattarsi con sufficiente tempestività ai cangianti rapporti sociali che il diritto dovrebbe rispecchiare. È inoltre idea di Kirchmann che vi sia nel diritto una fase pre-scientifica, corrispondente al “sapere del popolo” e appartenente alle “oscure ragioni del sentimento”, la quale non si presta a uno studio scientifico, che egli riteneva proprio solo delle scienze naturali⁵.

Kirchmann critica il diritto positivo perché inevitabilmente “incompleto”, e a esso contrappone il

diritto naturale (cioè – non si dimentichi – delle istituzioni sorte spontaneamente presso un popolo)[...]. La legge positiva – afferma il K. anticipando i più caratteristici argomenti della scuola del diritto libero – è rigida; il diritto si evolve; perciò anche la verità della legge si trasforma, col tempo, in errore. Ne basta: la legge positiva è *astratta* e la sua necessaria semplicità distrugge la ricchezza delle formazioni individuali [...]. Infine la legge positiva è, *nella sua determinatezza, mero arbitrio*⁶.

La conseguenza è che «lo schematismo, la rigidità della legge positiva si trasferiscono nella scienza [giuridica], ed essa è costretta a disprezzare la ricca individualità delle formazioni spontanee»⁷. La conclusione di Leoni è che bisognerebbe perciò conferire maggior libertà al giudice «nella ponderazione degli interessi e nel conseguimento degli scopi dell'ordinamento giuridico» e «affrancare la scienza del

diritto dall'asservimento alla casualità di un sistema legislativo»⁸. Considerando che questi scritti risalgono proprio agli anni in cui in Italia si varava il nuovo codice civile, il quale andava nella direzione opposta, si tratta di affermazioni controcorrente, che hanno come bersaglio polemico anche la legislazione prodotta per via politica, cui si contrappone un diritto naturale (o “diritto del popolo”) che, pur non essendo qualcosa di chiaramente definito, ha comunque come fondamentale obbiettivo di restringere la legge a pochi fondamentali principi; oggetto della giurisprudenza sarà dunque «il complesso di rapporti che sorgono, si sviluppano spontaneamente nel popolo e si realizzano nella sfera di ogni singolo come “diritto naturale”»⁹.

Nel suo studio su Kirchmann, Leoni affrontava temi – in larga parte gli stessi della Scuola Storica del Savigny¹⁰ – che si ritroveranno costantemente nelle sue opere successive. Si sono sopra riportate, scegliendole all'interno di un'analisi assai più articolata di quanto qui non appaia, citazioni riguardanti “istituzioni sorte spontaneamente”, rigidità e “dannosità della legge positiva”, “casualità del diritto positivo”, concetti che verranno ampiamente ripresi da Leoni negli anni '50 e '60. Il Leoni maturo – conoscitore della Scuola Austriaca – tratterà questi temi in relazione alla tutela della libertà individuale, e vedrà nelle istituzioni sorte spontaneamente un suo importante aspetto; finalizzando la critica della legge positiva alla sua inconciliabilità con una società libera e, partendo dai limiti delle definizioni del diritto sino allora formulate, prenderà le mosse la sua *teoria del diritto come pretesa*. In questi scritti giovanili Leoni – attento alla lezione della Scuola Storica del Savigny e riflettendo su di essa – tratta queste tematiche soprattutto per la relazione che esse hanno con il problema della conoscenza scientifica dell'oggetto del diritto, e dell'incapacità della scienza di studiare la multiformità della realtà facendo riferimento alla legge positiva. Tuttavia, nonostante il suo pensiero successivo si sviluppi in straordinaria coerenza con questi temi, egli sembra ancora lontano dal porli in relazione con il problema della libertà individuale, anche se i riferimenti a una rivalutazione di quello che egli chiama diritto naturale sembrerebbero già spingerlo in quella direzione.

Nel suo primo libro, *Il problema della scienza giuridica*¹¹, l'argomento affrontato è sempre quello della scientificità della giurisprudenza e della possibilità di una conoscenza scientifica del diritto, e vi si trovano articolate e complesse analisi dei vari tentativi di risposta a questa domanda, nell'ambito della cultura tedesca. In questa, come nelle altre opere giovanili, Leoni esprime forti dubbi sulla possibilità di ricondurre tutto il diritto a una logica razionale e quindi, in ultima analisi, sulla possibilità di considerare la giurisprudenza come una vera e propria scienza.

A riprova di ciò si può vedere come vengono trattate le due più famose risposte positive date alla questione della giurisprudenza come scienza: da una parte vi è la corrente che fonda la fiducia nel carattere scientifico della disciplina sulla «riducibilità del contenuto della conoscenza giuridica a un sistema di astrazioni»; dall'altra vi sono i filosofi neo-kantiani che postulano la «possibilità, anzi la necessità, di organizzare la materia del diritto entro un sistema di forme». Entrambe vengono criticate perché assumono «senza darne dimostrazione, la razionalità, intesa come ragionabilità, o assumibilità in forme razionali, del contenuto della conoscenza giuridica»¹². L'idea di Leoni, che ha sempre come punto di riferimento il Kirchmann, è che il diritto sia qualcosa in continuo mutamento e facente capo alle «oscuire ragioni del sentimento» delle persone che si trovano a dover risolvere una qualche controversia. In tal senso la scienza giuridica, a differenza delle scienze naturali, va incontro a molte difficoltà per il suo non avere un oggetto e una base stabile su cui edificare la propria teoria, ma soprattutto sembra compiere un errore decisivo quando tenta di assumere come unico oggetto di studio la legge positiva, la quale è in realtà solo il tentativo di fondare coattivamente il diritto sull'arbitrio degli uomini.

In continuità con questi intenti si pone la sua opera successiva, *Per una teoria dell'irrazionale nel diritto*¹³, nella quale lo sguardo viene esteso alla «dottrina italiana», analizzando soprattutto i contributi che Widar Cesarini Sforza, Ermanno Cammarata e Giorgio Del Vecchio hanno dato al tentativo, secondo Leoni ancora privo di realizzazione, di rendere scientifico lo studio del diritto. Ampio spazio è anche riservato a Benedetto Croce e ai presupposti filosofici

della sua concezione del diritto, nei confronti della quale Leoni è rispettosamente ma fermamente critico.

Ciò che in generale contraddistingue la riflessione giovanile di Leoni è da una parte la consapevolezza della validità di alcune critiche al diritto naturale e dall'altra una profonda insoddisfazione per le alternative proposte a tale concezione. La convinzione di Leoni è che il diritto naturale sia in crisi a causa del suo essere «entrato nella storia», coniugandosi con il diritto positivo. La moderna crisi del diritto naturale è anche la causa della crisi della filosofia del diritto e della scienza giuridica, divenute incapaci di porsi come forme di sapere autonomo. Egli si mostra particolarmente critico verso lo storicismo (che conosceva però solo nella versione crociana) e verso il normativismo di stampo kelseniano, che critica soprattutto sulla base di argomenti sviluppati da Eugen Ehrlich¹⁴. Se Leoni mostra di non avere ancora chiara la via da percorrere per impostare una nuova teoria del diritto, appare assai interessante una nota sulla contrapposizione tra il «principio costitutivo» e il «principio regolativo» del diritto.

Tutto lo sviluppo contemporaneo della speculazione filosofica intorno al diritto può essere ricondotto all'avvento del principio *costitutivo* in luogo del tramontato principio *regolativo* dell'esperienza giuridica. E in realtà la storia delle idee si delinea con grande chiarezza mediante l'uso di questo canone d'interpretazione, che distingue in particolare presso di noi, il pensiero recente del Cesarini-Sforza [...]. Ma chi scrive riterrebbe opportuno proporre una modificazione di quel canone: intendendo cioè la speculazione contemporanea come un continuo sforzo di sostituire all'antico principio, *costitutivo e regolativo a un tempo*, il *semplice principio costitutivo* del diritto. Sforzo che continua tuttora, poiché la sostituzione all'antico principio è in realtà rimasta aperta¹⁵.

Questa riflessione potrebbe per alcuni aspetti essere vista come un'anticipazione della futura critica al processo legislativo e alla scarsa attenzione dedicata dagli studiosi di diritto al modo in cui si è rivoluzionato, negli ultimi due secoli, il modo millenario di concepire l'origine e la funzione del diritto¹⁶. La produzione matura di Leoni

consisterà appunto nella rivalutazione di quello che allora chiamava il “principio regolativo” del diritto.

Il libro *Per una teoria dell'irrazionale nel diritto*, che Leoni terminò nel 1942 dopo essere già stato richiamato in guerra, sarebbe dovuto essere il primo volume di una più vasta opera, volta appunto a presentare una teoria dell'irrazionale nel diritto. Ma di questo primo volume – che appare come la parte *destruens* del progetto – non esiste continuazione, non esiste cioè la formulazione della preannunciata nuova teoria del diritto. Inoltre, se in queste prime opere Leoni mostra di avere assai chiaro quale approccio metodologico intendesse criticare e quale concezione dell'oggetto della scienza giuridica egli non trovasse convincente, non si può dire che avesse altrettanto chiaro quale alternativa metodologica si potesse proporre per lo studio del diritto e, in ultima analisi, quale potesse essere quella nuova teoria dell'irrazionale nel diritto che egli dichiarava di voler elaborare.

L'attenzione di Leoni fu presto catturata da nuovi interessi, come la scienza politica, la sociologia e lo studio del metodo della scienza economica, che lo indussero a cercare nuove vie per la soluzione di quegli interrogativi giovanili. Egli inoltre cominciò a mostrare sempre più interesse per la cultura anglosassone e, fatta eccezione per Max Weber, abbandonò quasi del tutto lo studio delle tematiche della cultura giuridica tedesca oggetto dei suoi primi scritti. Tramite esse Leoni aveva però cominciato a porsi alcuni interrogativi sui limiti delle prevalenti teorie del diritto e, pur muovendosi sempre all'interno delle coordinate canoniche dell'approccio allo studio della scienza giuridica in quel periodo, a guardare con preoccupazione il fenomeno della legislazione.

2. Una nuova visione del diritto: i concetti di previsione, speranza e probabilità

Dopo la pubblicazione di *Per una teoria dell'irrazionale nel diritto*, Leoni scrisse due articoli, anch'essi riguardanti i problemi di metodo della scienza giuridica: *Norma previsione e “speranza” nel mondo stori-*

*co*¹⁷, e *Probabilità e diritto nel pensiero di Leibniz*¹⁸, nei quali indaga le implicazioni che il concetto di speranza matematica può avere per il metodo delle scienze giuridiche e come un tale problema sia stato proposto da Cournot, Daniele Bernoulli, Pascal, Leibniz, pensatori non trattati negli studi precedenti. Viene ora analizzato il concetto di *aspettativa*, e il modo in cui da un suo possibile calcolo possa scaturire una definizione di norma giuridica. Leoni introduce per la prima volta considerazioni di ordine economico e accenna all'idea che un ordine giuridico abbia bisogno di un sistema di libera concorrenza per consentire agli uomini di nutrire speranze “attendibili”, fare calcoli e così essere in grado di fare programmi per il proprio futuro. In tali scritti dunque, più che nelle opere precedenti, sono presenti *in nuce* gli sviluppi successivi dell'opera di Leoni riguardo alla teoria del diritto.

È difficile dire se questi articoli rappresentino un primo abbozzo di quella teoria dell'irrazionale nel diritto che egli si era proposto come compito sin dai suoi primi scritti. Più semplicemente si può forse dire che egli avesse sin da allora un programma di ricerca ben definito (studiare il diritto a partire “dall'oscuro sentimento” degli individui), e che con il tempo gli si sia prima “affacciata” l'idea di una relazione tra economia e diritto, e poi, anche grazie ai legami culturali con i più autorevoli esponenti del pensiero liberale, la possibilità di ridefinire il diritto e la politica a partire dagli individui, dai loro poteri e dalle loro pretese legittime¹⁹.

Indagando la possibile applicazione del concetto di “speranza” matematica al mondo giuridico Leoni constata come per rendere utilizzabile in senso scientifico tale concetto, e cercare così di applicarlo alle scienze umane, lo si debba rendere in qualche modo calcolabile. Un tentativo in questo senso è stato fatto da quei matematici e filosofi, come Pascal, Bernoulli, Leibniz e Cournot, che, dal XVII secolo in poi, si occuparono del calcolo delle probabilità. L'analisi inizia con la definizione di speranza matematica come «il prodotto del valore economico (espresso in unità monetarie) di un bene sperato per la probabilità di ottenerlo. [...] La speranza matematica risulta essere dunque il valore economico attribuito all'aspettativa

di un bene, la cui acquisizione ha, per un determinato individuo, un grado di probabilità calcolabile»²⁰. Tuttavia, poiché non è possibile individuare con il solo calcolo matematico il valore di un bene, questa definizione puramente matematica è di scarsa utilità per chi voglia applicare al mondo umano il concetto di speranza.

Cournot introdusse il concetto di “*chances*”, ossia di probabilità di acquisto di un oggetto che debba essere assegnato con un sistema come quello della lotteria. Per queste *chances* sarà possibile individuare un prezzo, determinabile con lo stesso processo con il quale viene fissato il prezzo delle cose in commercio: la legge della domanda e dell’offerta. È questo un passaggio di grande importanza perché consente di ridefinire il concetto di speranza superandone la natura matematica, tramite appunto la determinazione del suo valore economico. Ma per poter determinare un tale valore, per poter calcolare la speranza come si calcolano i prezzi, si deve necessariamente essere in un *regime economico di libera concorrenza*, l’unico che consente una tale prevedibilità.

Nell’interpretazione di Leoni, Cournot va anche oltre, affermando che il prezzo determinato dalla libera concorrenza di domanda e offerta è anche il “giusto prezzo” e che quindi la speranza matematica sarà il giusto prezzo delle *chances*, superando così un’interpretazione meramente economica con l’introduzione dei concetti di giustizia ed equità. Ecco dunque che la legge del libero mercato delle *chances* si identifica «con la *norma* che *deve* dominare questo mercato, se questo ha da essere equo. Così l’apparente concetto matematico, rivelata la sua natura di legge “storica” particolare [quella della libera concorrenza], si scopre infine come una *generale previsione normativa* nel caso che vi siano delle *chances* da vendere o da comperare sul mercato»²¹.

L’argomentazione esposta è di grande rilevanza poiché tratta, seppure in modo ancora incompleto, quella possibile *relazione tra diritto e libera concorrenza*, che tanta importanza avrà nello sviluppo successivo delle idee di Leoni²². Col parlare per la prima volta di libera concorrenza, intesa qui come “legge storica” la cui validità si dispiega anche sui fenomeni giuridici, Leoni si affaccia per la prima

volta al tema della libertà individuale. Per quanto la trattazione del problema sia soltanto accennata, egli già indica nella libertà economica, che conduce alla determinazione del “giusto prezzo” di un bene, un ideale regolativo che può valere, entro certi limiti, anche in ambito giuridico. Anche se la spiegazione di come ciò possa avvenire non è ancora approfondita, e non vengono esplorate le implicazioni di una tale ipotesi, bisogna riconoscere a Leoni di aver individuato, scoprendoli in grandi pensatori del passato, temi importanti della riflessione contemporanea.

Dopo aver analizzato Cournot, Leoni si occupa di altri due pensatori che si accorsero delle implicazioni che lo studio della teoria delle probabilità può avere per la comprensione dei fatti del mondo umano: Pascal e Bernoulli. Il primo intuì come il calcolo delle probabilità potesse essere una via per tentare di risolvere problemi giuridici indipendentemente dall’esperienza. A rivelarlo è il suo costante interesse per la possibilità di risolvere il problema della ripartizione della posta di un gioco d’azzardo interrotto con l’applicazione della regola della speranza matematica. Ma una tale applicazione non era sufficiente, da sola, a fondare una previsione normativa e purtroppo Pascal, come è noto, interruppe la sua ricerca a causa del sopraggiungere di una crisi religiosa. In ogni modo egli non teneva conto di un problema che invece appariva assai chiaro a Bernoulli, il quale, col suo celebre “paradosso di Pietroburgo”²³, rilevava come nel calcolo dell’*aspettativa individuale* non si possa prescindere dalla situazione personale dell’interessato. Stando così le cose, per poter utilizzare il concetto di speranza matematica è necessario affiancargli quello di “valore relativo” che un bene ha per il suo possessore, cioè tenere conto della sua situazione patrimoniale. Questo nuovo tipo di speranza è chiamata da Bernoulli “speranza morale”.

Giunto a questo punto Leoni indica la teoria di Bernoulli come una anticipazione della teoria dell’utilità marginale e menziona, oltre che William S. Jevons e Léon Walras, anche il fondatore della Scuola Austriaca Carl Menger²⁴, ma non si sofferma su di essi. Soltanto dopo alcuni anni gli si chiariranno le implicazioni che quella teoria poteva avere per la comprensione dei fenomeni delle scienze uma-

ne. Tuttavia tale richiamo, pur così scarno, è sicuramente indicativo dell'ambito di ricerca che già da allora interessava il giovane studioso.

Riprendendo l'indagine sulla possibile efficacia normativa del calcolo delle probabilità, Leoni mette in luce come per Bernoulli i due tipi di speranza, quella matematica e quella morale, non fossero in verità intercambiabili. A impedire a Bernoulli di riconoscere efficacia normativa anche alla speranza morale era quella esigenza, propria del giusnaturalismo moderno, secondo cui la norma, una volta individuata, non deve più essere in alcun modo vincolata al contingente. Essa deve invece operare come una formula matematica, e perché ciò possa avvenire deve "obbiettivare" tutte le situazioni dei destinatari. Mentre la speranza matematica di Pascal rispettava queste condizioni, la speranza morale di Bernoulli, implicando il calcolo del valore storicamente e individualmente relativo di un bene, inevitabilmente sembrava allontanarsene. Se dunque la speranza morale pone in luce i limiti della speranza matematica, la prima non pare utilizzabile se non al prezzo di "storicizzare" la norma. Il paragone tra la regola di Pascal e quella di Bernoulli «mostra, in modo particolarmente chiaro, come nessuna norma (anche se in apparenza semplice e ovvia, e ricavabile come una formula matematica) possa sottrarsi al dilemma: o valere come tale, rinunciando ad adeguarsi a quella realtà storica da cui sorge e su cui tende a dominare; o tentare questa adeguazione, cessando per ciò stesso di valere sul piano normativo»²⁵.

A questo punto Leoni, invertendo il procedimento sinora seguito (considerare norme le regole della speranza) ricerca all'interno delle norme il concetto di *speranza*, prima analizzato solo nell'ambito molto ristretto dei giochi d'azzardo. La speranza, essendo il valore dell'aspettativa di un bene, si fonda sulla valutazione economica del bene stesso nonché sulla determinazione, attuata col calcolo, della probabilità matematica di ottenere tale bene. Il principale problema da superare è che molte valutazioni non hanno carattere economico, così come molti giudizi sulla probabilità di un evento non sono suscettibili di espressione numerica. Ma, nonostante ciò, tutti gli individui quotidianamente valutano e comparano le varie possibilità di guadagnare

o perdere beni non suscettibili di valutazione economica, infatti, «in base alle valutazioni di tutti i beni che speriamo di ottenere, o che temiamo di perdere, e delle probabilità relative a tali eventi, noi determiniamo il valore delle nostre speranze, cioè la somma di sacrifici e sforzi che esse ci impongono; così che [...] il vivere non sarà, per ognuno di noi, che un pagare il prezzo delle proprie speranze»²⁶.

Il punto centrale sembra essere che «l'acquisto o la perdita di una gran parte dei beni della nostra vita dipende dalla condotta dei nostri simili; e le previsioni inerenti a una tale condotta sono quindi strettamente necessarie alla determinazione di quel prezzo»²⁷. Il fatto che la previsione assuma un ruolo così centrale nella guida della nostra vita, consente a Leoni di proporre una sua definizione di norma, la quale, avendo come presupposto la previsione del comportamento degli altri, potrà «essere definita, forse, come il "tipo" della previsione comune a un determinato ambito storico, la *schematizzazione* di cui abbisogna ogni partecipe di quell'ambito, per anticipare con giudizio di probabilità l'operato dei suoi simili, e valutare infine, in tal modo, il prezzo delle proprie speranze»²⁸. Dunque, tutto è incentrato sulla previsione, che consente di valutare il prezzo delle proprie speranze. Lo strumento che comunemente viene utilizzato per ritenere un comportamento più probabile di un altro sarà la prova dei fatti, ossia l'esperienza.

Leoni conclude il ragionamento notando che la norma non si limita a prevedere la probabilità di un comportamento, ma, determinando quest'ultimo, ne determina sempre, in qualche modo, le condizioni, ossia i comportamenti degli altri. Se è così, la norma "tipizza", oltre che le previsioni degli altri, anche le previsioni di ciò che noi dobbiamo fare perché gli altri agiscano nel modo voluto: «La nostra condotta, se conforme alla norma, non sarà dunque che il prezzo della nostra speranza: variabile secondo gli ambiti storici cui apparteniamo, e non valutabile secondo unità monetarie; ma prezzo tuttavia, e più largo *genus* di quel prezzo particolare, che un Pascal imponeva, o un Daniele Bernoulli consigliava, ai "cavalieri della fortuna"»²⁹.

Da questa conclusione si può notare come nel pensiero di Le-

oni continui a delinarsi chiaramente una concezione radicalmente “irrazionalistica” del diritto. Manca, e bisognerà aspettare alcuni anni per vederla, una riflessione su come tali concezioni del diritto possano operare nella realtà, ossia una riflessione su quale tipo di ordine politico possa scaturire da un tale concetto di diritto. Tuttavia queste idee, sviluppate ulteriormente nella seconda metà degli anni Cinquanta, costituiranno il cardine della sua teoria del *diritto come pretesa individuale*.

Nel saggio *Probabilità e diritto nel pensiero di Leibniz*³⁰, l'indagine è volta ancora al concetto di probabilità e ai rapporti che esso può avere con le scienze umane. Dopo avere, nel saggio precedente, fornito una sua definizione di norma, Leoni riprende la ricostruzione storica del concetto di probabilità dedicandosi questa volta agli studi del Leibniz, pensatore che a suo giudizio ha orizzonti più ampi degli altri in precedenza studiati. La sua importanza è dovuta non tanto ai contributi dati allo studio del calcolo delle probabilità, quanto alle possibili applicazioni di questo per le scienze umane. Leibniz ha ben presenti le implicazioni normative che il calcolo delle probabilità acquisisce nei giochi d'azzardo, inoltre studiando “l'argomento del pari” di Pascal ne estende la portata al punto da prefigurare

l'esigenza di una logica delle probabilità, in base alla quale si possano risolvere, nella misura del possibile, tutte le dispute relative ad argomenti in cui né l'esperienza, né il calcolo, né ogni altra risorsa della logica generale ci soccorrano per il raggiungimento di conclusioni sicure. [...] [Leibniz] osò pensare [...] a una *logica delle probabilità* mediante la quale si potesse, nelle più difficili questioni di diritto, di politica, di teologia e di metafisica, giungere al trovamento della verità³¹.

Leoni si mostra convinto assertore della bontà del metodo di Leibniz per individuare il grado di probabilità di una conclusione teorica. Egli ritiene questo concetto assai attuale, tanto da sostenere che esso è presente anche nella moderna scienza economica. Leibniz, consapevole dei limiti del sistema metrico del calcolo, era alla ricerca di una *logica generale* che fosse condotta col metodo matematico, ma non

identificabile con la matematica stessa, che ne doveva essere solo una particolare applicazione. Così Leibniz si pone come precursore degli

odierni studi del Keynes o del Jeffrey [...], mediante i quali si tenta di dare assetto razionale e scientifico a tutti i giudizi di probabilità, [...] [e che] hanno certamente nell'ideale del Leibniz il loro antico modello. [...] Una delle preoccupazioni che sembrano ricorrere più spesso nella mente di Leibniz e quasi ossessionarla è quella di trovare un mezzo che ponesse finalmente un termine alle dispute, e riducesse al silenzio i contendenti, sostituendo un calcolo infallibile ai loro inutili clamori [...]. [Sul] fondamento di questo ideale Leibniz [...] costruì, durante tutta la sua vita, i suoi progetti [...] di quella *logica generale* ch'egli vagheggiava come strumento di pace nell'Europa civile. La logica delle probabilità doveva essere – nella mente di Leibniz – il coronamento stesso di quel programma, l'estrema risorsa di quell'arte di trovare la verità, con cui egli identificava la logica generale: là dove non fosse possibile stabilire conclusioni sicure, la logica delle probabilità avrebbe infatti assunto la sua funzione decisiva, accertando il grado di verosimiglianza delle conclusioni possibili, e determinando in modo sicuro e necessario la scelta della conclusione più probabile³².

Purtroppo la “logica generale” rimase un progetto mai attuato, anche se rimangono interessanti osservazioni, per esempio su come si sarebbe potuto sviluppare il concetto di probabilità a posteriori. A giudizio di Leibniz trovare verità certe in morale, diritto e politica è solo questione di metodo, e Leoni ricorda la grande ammirazione nutrita da Leibniz per i giureconsulti romani, che a suo dire procedevano con veri e propri metodi matematici e nei quali egli vedeva un punto di partenza per la sua logica. Secondo Leibniz, il processo giudiziario è il miglior modo per razionalizzare le controversie nelle materie opinabili e nello studio del contingente. La ragione va ricercata nel fatto che la logica giuridica è “logica del probabile”; bisogna allora perfezionare tale logica così da poterla utilizzare negli altri campi della contingenza. Affinché ciò possa avvenire, il concetto di probabilità deve essere oggettivo e non deve avere alcun principio estraneo alla logica:

nei *Nouveaux Essais* (iv, xx, 12) egli rivela espressamente come la probabilità sia qualche cosa di oggettivo, che noi seguiamo nella nostra azione ogni qualvolta si tratti del nostro bene o del nostro male, e ci è dato fare un esame sereno delle circostanze; e avverte in più luoghi che sebbene le conclusioni con cui perveniamo nei giudizi di probabilità non abbiano, per la loro stessa natura, valore necessario, tuttavia, il modo in cui perveniamo a quelle conclusioni è perfettamente rigoroso e dimostrativo, cioè ci conduce necessariamente – dai dati da cui partiamo – alla conclusione stessa³³.

Queste idee riprendono, per certi versi, alcuni fondamentali strumenti metodologici moderni quali l'*homo œconomicus* e l'azione razionale. Quando, a distanza di pochi anni, Leoni recensirà *Human Action* di Ludwig von Mises, quella teoria gli saprà dischiudere più ampi orizzonti per quanto concerne le scienze sociali. In un certo senso si potrebbe dire che l'incontro con le teorie di Mises e Hayek concluderà quella ricerca di un modello generale per interpretare l'agire dell'uomo cominciata con i due saggi ora affrontati.

Rimane ora da esaminare come Leoni studi quello che Leibniz chiamava il "ragionamento rigoroso" col quale determinare la probabilità nel mondo umano. In tale ragionamento i principi di probabilità saranno, a seconda che si debba valutare un fatto o un principio, frutto di induzione empirica oppure aprioristici. Il secondo caso è quello dell'interpretazione delle leggi, che possono essere quelle certe dello *jus naturae*, oppure quelle incerte (poiché variano da stato a stato) della *ratio status*. Riguardo queste ultime dovrà intervenire la logica del contingente, ossia quel calcolo delle probabilità che dovrebbe anche consentire di calcolare vantaggi e svantaggi che si hanno con lo stabilire una legge della *ratio status*. A tale proposito importanza decisiva assume, ancora una volta, il concetto di speranza.

Il calcolo dei vantaggi sperati o dei danni temuti, e della probabilità di ottenere quei vantaggi o subire quei danni, sta appunto – crediamo – per Leibniz a fondamento della verità maggiore o minore, cioè della *probabili-*

tà [...] della legge che si tratta di interpretare. Il giudizio su questa probabilità è un giudizio complesso, poiché in parte implica un vero e proprio giudizio sulla probabilità in senso empirico – relativo al fatto del verificarsi o meno del vantaggio sperato o del danno temuto – in parte presuppone una *valutazione, distinta e indipendente da quel giudizio, del danno che si teme, o del vantaggio che si spera*: quest'ultimo giudizio può essere completamente aprioristico, come aprioristica può essere, in definitiva, la combinazione dei due giudizi nell'unico giudizio in cui si esprime il valore della speranza e quindi, per usare il linguaggio leibniziano, la *probabilità* della legge che a quella speranza corrisponde³⁴.

Per Leoni il grande merito di Leibniz è quindi d'essere riuscito ad andare oltre la semplice applicazione del concetto di speranza ai giochi d'azzardo per arrivare all'aspetto giuridico vero e proprio del concetto. Purtroppo Leibniz non sviluppò completamente un tale concetto, ma egli era assolutamente persuaso che il calcolo delle "leggi probabili" potesse essere fatto e ne assegnava il compito all'interprete della legge. Per Leibniz, quanto a fondamento dell'obbligatorietà della legge, *probatio e interpretatio* coincidono e il compito dell'interprete si estende a tal punto da sostituirsi a quello del legislatore. Tutto questo può avvenire perché nella scienza giuridica «domina, o deve dominare, una logica rigorosa, la logica della probabilità: dinanzi a questa logica la psicologia e l'autorità delle persone svaniscono: non rimane che il calcolo: dal calcolo – pensa Leibniz – scaturirà la legge, con la forza necessitante di una conclusione matematica»³⁵.

Giunto alla conclusione del saggio, Leoni indica in cosa, a suo giudizio, consistono l'attualità e il merito di Leibniz: egli ha individuato nel concetto di *speranza* il momento di trapasso tra dominio giuridico e dominio politico. Se i fenomeni giuridici sono basati sullo scambio di speranze, quando il giudice dovrà interpretare e applicare la legge, ne dovrà ricercare la *ratio* in quella valutazione di ciò che è bene e ciò che è male che è a fondamento della legge stessa (ma anche su cui lo scambio delle speranze si fonda). Così operando il giudice cessa di essere interprete e compie una valutazione *politica*.

Tale valutazione viene compiuta appunto tramite il concetto di speranza, intimamente connesso a quello di probabilità. Dunque:

Spetta al grande pensatore tedesco, il merito di aver valutato, per primo, nella sua logica delle probabilità, la straordinaria portata di questo singolare concetto, che sta – secondo la modesta opinione di chi scrive – alla base di tutte le norme giuridiche, e che esprime congiuntamente due esigenze fondamentali per l'azione umana: la valutazione del bene e del male, e la previsione del futuro³⁶.

Queste ultime considerazioni mostrano come Leoni andasse alla ricerca di una teoria che consentisse di interpretare l'azione umana, presupposto indispensabile per valutare i fenomeni giuridici. I concetti chiave sono *previsione, speranza, aspettativa e probabilità*: con essi si tenta di dare ragione dei comportamenti giuridici degli individui e quindi dell'ordine giuridico in generale. Manca ancora il concetto di *pretesa*, ossia della capacità che l'individuo ha di rivendicare e determinare il realizzarsi di un dato comportamento altrui, che verrà sviluppato solo alla metà degli anni Cinquanta e perfezionato nei primi anni Sessanta. Tuttavia questi scritti appaiono spesso, più che studi preliminari del problema, precise intuizioni di quelle che saranno le teorie del Leoni maturo. Lo stesso suo partire, nell'analisi dei fenomeni giuridici, dagli *individui* che si scambiano speranze e dalla necessità che un tale scambio, per essere equo e dare i suoi frutti, debba avvenire in un regime di *libera concorrenza* può essere letto come una prefigurazione di quell'*individualismo integrale* che ne caratterizzerà la produzione scientifica successiva.

3. L'idea di diritto nel mondo classico e nel cristianesimo

Nel 1949 Leoni diede alle stampe la prima edizione delle sue *Lezioni di Filosofia del Diritto*³⁷ sul pensiero antico, in cui si ricostruisce la concezione che Greci e Romani ebbero del diritto e l'evoluzione che essa subì nel tempo. Sempre nel 1949 Leoni pubblicò un articolo dal

titolo *Il Cristianesimo e l'idea del diritto*³⁸ il cui contenuto (salvo alcune considerazioni conclusive) verrà ripubblicato nel 1956 come appendice alla seconda edizione delle dispense. In queste *Lezioni* sono contenute idee di grande interesse che, se avessero avuto carattere più organico e maggiore reperibilità, forse avrebbero potuto essere oggetto di una più adeguata collocazione tra gli studi giuridici sul mondo classico. Purtroppo egli non rielaborò mai in modo organico queste lezioni universitarie, che sono così passate quasi inosservate.

Nelle *Lezioni* viene indagato il problema dell'obbligazione giuridica nella civiltà greca e in quella romana, indagine che si risolve in una riflessione sul fondamento dell'obbligazione politica e sul suo diverso manifestarsi in quelle civiltà. L'analisi parte da una considerazione che rimarrà una costante nella riflessione filosofico-giuridica di Leoni: esistono due diversi modi di usare i concetti giuridici, uno "ordinario", proprio della gente comune, l'altro "tecnico", proprio invece dei giuristi. Studiare il rapporto tra questi due diversi modi di concepire il diritto significa porsi il problema della sua obbligatorietà. Nella sua veste classica tale problema si è posto con la domanda del *se e perché* si debba rispettare il diritto positivo, e di quale sia la sua relazione con il diritto naturale. Nella sua veste moderna, si è invece manifestato come indagine sulla logica e sulla tecnica giuridica e dunque sulla capacità o meno che il diritto positivo ha dimostrato di soddisfare le diverse esigenze per le quali è stato introdotto³⁹. Lo studio dei due diversi modi di intendere il diritto è importante perché guida Leoni nella sua ricerca di elementi irrazionali, o pre-razionali, del diritto che consentano di ricondurre le norme generali non alla volontà di un legislatore, ma a un senso di giustizia proprio di ogni individuo.

La prima cosa che attrae l'attenzione di Leoni è che nel mondo greco il diritto è originariamente connesso alla religione, e nasce e vige nella forma consuetudinaria, ossia come volontà collettiva non individuata nel tempo, come "espressione dell'anima popolare". Esso si realizza come consiglio dato dagli dei, tramite sacerdoti, oracoli e persone stimate, agli uomini per la risoluzione delle loro controversie. Col tempo questi consigli, che non avevano valore coattivo,

diventano un vero e proprio *corpus* di precetti su cui si modellano le aspettative e le pretese dei singoli. Si affermano dunque forme giuridiche che sono opera di una volontà umana e di un legislatore, che per essere valide devono inserirsi nel costume e in un certo senso diventare costume esse stesse. Ma accanto alla lenta evoluzione che porta al concetto di “legge giuridica” (il *nomos*) come norma scritta, munita di sanzione e posta in essere dal potere politico, si forma presso i Greci il concetto di “legge fisica” (la *physis*), fondata e costituita sui concetti di necessità naturale e, al contempo, di razionalità. *Physis* e *nomos* rimasero presso i Greci distinti, poiché se la prima faceva riferimento alla «necessità inderogabile dell'accadere dei fenomeni secondo un principio di razionalità», la seconda si manifesta, all'opposto, «come espressione rigida e coattiva, ma tuttavia mutevole e transitoria, della volontà dominante nel loro ambito politico»⁴⁰. Alla luce dell'antitesi tra questi due concetti, Leoni svolge una serie di considerazioni sulle teorie della giustificazione del *nomos* che portano a conclusioni interessanti riguardo al concetto di diritto naturale e a una conciliazione tra *nomos* e *physis*.

Nel pensiero di Socrate, accanto alla giustificazione del *nomos* (già presente in Protagora) in quanto derivante dalla volontà dei cittadini stessi che lo pongono, vi è la sua giustificazione in quanto manifestazione della *physis*. Con la lettura incrociata di alcuni dialoghi platonici⁴¹, Leoni mostra come per Socrate esistano leggi non scritte, consuetudini osservate presso tutti i popoli, e considerate espressione della volontà degli dei: vi è un modo *naturale*, presso tutti i popoli e tutti i regimi, del manifestarsi della volontà per quanto attiene alcune norme e le leggi, o almeno alcune, sono un riflesso della natura e hanno un fondamento trascendente l'arbitrio dell'uomo. In tal senso, e questo è l'elemento che più interessa Leoni, la giustizia appartiene alla natura dell'uomo. Parallelamente a questa lettura di Socrate vi è una lettura di altri filosofi e di altri scritti⁴² che negano obbedienza al *nomos*, ma sempre in relazione alla *physis*: laddove legge e natura non corrispondono cade la necessità e il dovere di obbedienza al *nomos*.

La lettura di Platone che propone Leoni è anch'essa in stretta

continuità con la riflessione socratica; inizialmente la preoccupazione di Platone non è di negare o di giustificare l'obbedienza della legge positiva, ma di individuare l'essenza stessa della giustizia, la qual cosa tenta di fare con la descrizione dello stato ideale e della scienza del governo, propria del filosofo e frutto dell'esercizio della ragione. In tal modo l'antitesi legge-natura si trasforma nell'antitesi legge-ragione, e si ha la nota giustificazione del potere assoluto perché la legge giuridica si dissolve dinanzi all'unico e vero criterio della scienza. Tuttavia nel Platone maturo si può trovare una difesa del diritto, che mostra come in realtà quella “teoria dell'illegalità” sia un'astrazione, un'esasperazione dovuta alla “logica riformatrice”. Poiché chi governa non è mai anche detentore della “scienza”, le leggi sono preferibili perché risultano dai molteplici tentativi di persone esperte e ben intenzionate, e saranno un male minore rispetto all'arbitrio assoluto di un detentore del potere politico che non sia detentore della “scienza”; in tal senso si giustificano le costituzioni storiche e il diritto positivo. Si giunge così alla riconciliazione dell'antitesi *nomos-physis*: il diritto positivo (dato dall'esperienza storica) non è più inconciliabile con un diritto metastorico (atingibile dalla ragione), ma è pervaso esso stesso di quella razionalità che corrisponde alla volontà degli dei e dunque ha il suo fondamento nella *physis*.

Anche Aristotele si pose il problema della conciliazione tra diritto positivo e diritto naturale. Nella *Retorica* egli distingue la “legge particolare”, quella che vige in un determinato luogo, dalla “legge comune”, ossia “accettata da tutti”; quest'ultima è detta “secondo natura” e presuppone l'esistenza di un giusto e di un ingiusto comune, che tutti sono in grado di individuare. Anche per Aristotele il diritto positivo è pervaso di razionalità ed è possibile una legislazione ideale tramite la quale giudicare il grado di perfezione delle diverse costituzioni storiche: la “dottrina dell'equità”, è il tentativo di integrare il diritto naturale con un diritto storico pervaso di razionalità. Il compito dello stato è realizzare le condizioni favorevoli, tramite la legislazione, per assuefare i cittadini alla virtù; il termine giustizia (che viene considerato sinonimo di uguaglianza) può avere diversi significati poiché ognuno intende

il giusto secondo i propri valori. Il problema è trovare un criterio oggettivo per definire il giusto e la sua natura. La soluzione di Aristotele, come intesa da Leoni, è di notevole interesse:

un [...] deciso tentativo di stabilire “oggettivamente” la natura del giusto particolare, e quindi la natura dell’“uguale” nei rapporti giuridici, è compiuto dallo Stagirita a proposito della giustizia commutativa, ove il riferimento alle molteplici opinioni e convenzioni, o alle molteplici costituzioni, è abbandonato per far posto alla ricerca del fondamento stabile e generale di tutto il diritto obbligatorio. Ciò che rende giusto il rapporto tra due soggetti è l’equivalenza tra i beni da essi scambiati, o tra il danno subito e l’indennizzo corrisposto: orbene questa equivalenza è data per Aristotele dal bisogno, il quale non soltanto determina lo scambio dei beni, ma ne consente la valutazione comparativa mediante la moneta, la quale non è altro che un “modo di scambiare i bisogni”. Sebbene la teoria aristotelica sia pervenuta a noi in forma evidentemente incompleta e non di rado oscura per probabili interpolazioni di discepoli nel testo originario, si può ravvisare nel suo complesso una vera e propria riduzione del diritto obbligatorio all’economia⁴³.

Leoni ritiene che per quanto tale teoria dell’uguaglianza commutativa sia stata aspramente e incisivamente criticata, essa mantenga una straordinaria importanza:

Crediamo di vedere in questa teorica precisamente un tentativo nuovo e originale di ricercare nel diritto un elemento stabile, presente in tutte le comunità giuridico-politiche e, come si è visto, alla base stessa di quelle comunità: il bisogno. Ma attraverso questa riduzione della teoria della giustizia particolare alla teoria del bisogno economico si annuncia una vera e propria teoria nuova del diritto naturale. “Ciò che non è uguale – scrive Aristotele in un passo rivelatore della *Politica* (VII, cap. 3, 1325b) – è contro natura [...], e ciò che è contro natura non è buono”. L’uguaglianza è dunque qualcosa di profondamente naturale, e poiché di uguaglianza si può parlare, come abbiamo visto, nelle comunità umane, proprio su quella base della commensurabilità dei beni, che è costituita dal bisogno, se ne

deduce che il bisogno sta per A. alla radice di tutti i rapporti giuridici, in particolare di tutto il diritto obbligatorio, come l’elemento “naturale” di esso, cui si contrappone la moneta, modo convenzionale [...] di esprimere il bisogno. [...] [È] forse giusto vedere in lui il creatore di una teoria nuova, in cui l’elemento stabile e naturale del diritto (in particolare del diritto obbligatorio) è ravvisato nel bisogno economico, dinanzi al quale tutti gli uomini sono in condizione di uguaglianza [...]. Certo [...] A. ha trascurato di approfondirlo e di spiegarci più a fondo in che modo sia possibile tradurre il bisogno in espressioni monetarie e quindi rendere comparabili i beni di cui gli uomini abbisognano. A malgrado di questa grave incompletezza, la teoria aristotelica è tuttavia – crediamo – uno dei più antichi modelli, se non il più antico, di ogni tentativo di concepire l’uguaglianza e la stessa giustizia in senso materiale, o di ridurre, come oggi si direbbe, la teoria del diritto alla teoria dell’economia, il che è poi, in ultima analisi, un tentativo particolare di risalire dalla “convenzione” alla “natura”⁴⁴.

Dunque nel pensiero greco, e in particolare in Aristotele⁴⁵, Leoni trova la ricerca di un criterio oggettivo che dia al diritto una base scientifica e indiscutibile, individuando un parallelismo con la scienza economica e con le sue possibili implicazioni per lo studio del diritto. Queste ricerche e considerazioni continuano però, per alcuni aspetti, a rimanere indefinite. Leoni ha trovato una strada da percorrere – guardare alla teoria economica per la comprensione dei fenomeni giuridici e la risoluzione delle controversie – tuttavia non ha ancora un’idea chiara di quale possa essere l’elemento in grado di conferire oggettività, o scientificità, allo studio dei fenomeni giuridici. Per questo volge lo sguardo a quei pensatori che avevano svolto una ricerca simile, ma presto egli chiarirà meglio il suo ambito di ricerca e i suoi obiettivi, soprattutto grazie all’approfondimento dello studio del metodo della scienza economica e alla “scoperta” di Weber e della Scuola Austriaca.

Prima di passare all’analisi del pensiero giuridico nel mondo romano va ricordata un’ulteriore configurazione dell’antitesi *nomosphysis*, quella sviluppata dagli Stoici, che usarono il termine *nomos* sia per indicare le leggi del mondo fisico sia per indicare le leggi

umane, e questo forse «per esprimere la loro idea che la razionalità del mondo non soffre eccezioni neppure nel dominio etico-politico, e che non esiste un *nomos* degno di questo nome, che non rispecchi la legge naturale e non si adegui a essa»⁴⁶. A conferma di ciò essi introdussero il termine *thesis*⁴⁷ per indicare le leggi positive storicamente esistenti, le quali non corrispondono necessariamente a «ciò che è giusto secondo la legge universale di natura»⁴⁸. In tal modo l'antitesi *nomos-physis* si trasforma nell'antitesi *physis-thesis*, dove il primo termine indica la legge di razionalità universale, conosciuta dal saggio, mentre il secondo rappresenta le leggi storiche, poste dallo stato e dal legislatore.

Quest'analisi del mondo greco destò l'interesse di Hayek, il quale a sua volta, anni dopo, farà importanti considerazioni sui diversi concetti di legge nel mondo ellenico e su come da questa diversità scaturiscano due differenti tipi di ordine sociale. Nella commemorazione per la scomparsa di Leoni, Hayek, dopo essersi rammaricato del fatto che Leoni non avesse trovato il tempo di dare una versione definitiva ai suoi studi sul mondo classico, afferma che particolarmente meritevole di essere sviluppato è il modo in cui fu affrontato il rapporto nel mondo greco tra *physis* e *nomos*⁴⁹. Pochi anni dopo, nel primo libro di *Law Legislation and Liberty*⁵⁰, egli tratterà la distinzione tra fenomeni del mondo della natura e fenomeni "artificiali" e si soffermerà sulla distinzione interna ai fenomeni umani, notando come i Greci chiamassero con nomi diversi tali fenomeni a seconda che fossero frutto di decisione deliberata o che si fossero formati per consuetudine. Nel primo caso si ha la *thesis*, che dà luogo al sistema fondato sulla legislazione, nel secondo caso il *nomos*, che è l'ordine prodotto spontaneamente, senza una decisione deliberata, e che nella visione di questo autore rappresenta la legge della libertà.

Anche Leoni individuò la distinzione tra questi due tipi di legge nel mondo greco, è insistette molto sul come la legge frutto di una decisione dell'autorità politica fosse stata introdotta tardi presso gli ellenici, e come avesse soltanto gradualmente e parzialmente sostituito il diritto consuetudinario. Inoltre con il paragonare la concezione giuridica dei Greci con quella dei Romani egli inizia quel lungo

percorso che lo condurrà alle idee sostenute in *Freedom and the Law*, incentrate proprio sull'individuazione di ciò che vi è di potenzialmente totalitario nel processo legislativo in contrapposizione al diritto che si forma spontaneamente o per via giurisprudenziale. Alla luce di queste considerazioni può apparire ingeneroso che in *Law, Legislation and Liberty* Hayek abbia dedicato solo una breve nota a *Freedom and the Law* senza riferirsi a Leoni a questo riguardo, non dedicando neanche un cenno a queste importanti *Lezioni* sul mondo classico, di cui la sua opera rappresenta, almeno in parte, proprio quello sviluppo, certo brillante e originale, che egli aveva auspicato per l'opera del collega scomparso.

Tornando all'analisi delle *Lezioni* Leoni osserva come nel mondo romano, a differenza che presso i Greci, lo studio del diritto ebbe uno svolgimento autonomo e fu coltivato da una categoria professionalmente definita: i giureconsulti. Egli rileva come nel diritto pregiustiniano vigesse un principio, la *naturalis aequitas* (o *naturalis ratio*), preesistente alla elaborazione scientifica del diritto e posto a suo fondamento. Tale *aequitas* consisteva nell'adeguarsi del diritto ai cambiamenti e alle esigenze naturali, economiche ed etiche della società, con un processo naturale, e non rigorosamente distinto dall'evoluzione giuridica generale⁵¹. Per i giuristi romani il diritto non aveva niente a che fare con l'arbitrio individuale, con il loro operare essi aspiravano invece a trovare «la regola che risulta dalla natura delle cose, dalla natura dei rapporti che la vita crea»⁵²: «il diritto è per i Romani assai più un oggetto da osservare e da conoscere che una volontà da manifestare o un comando da esprimere»⁵³.

Dunque, se per i Greci, che concepivano il diritto come «portato della volontà di un legislatore, come manifestazione di un potere politico dominante in una data società»⁵⁴, il problema del diritto si poneva prevalentemente come problema dei limiti da porre alla volontà dei detentori del potere politico, per i Romani, portatori di una concezione realistica ed empirica del diritto, dove non c'era posto per l'arbitrio, quel problema risultava incomprensibile.

Questi diversi modi di concepire il diritto risultano chiari se si esamina la funzione del processo. Mentre i retori greci avevano l'ob-

biiettivo di convincere i giudici ad accettare una certa tesi anziché un'altra, i giureconsulti romani non si esprimevano per difendere una causa, ma per accertare una realtà, lasciando poi agli oratori il compito di far apparire il rapporto come favorevole a una delle parti. Inoltre, a Roma i detentori del potere politico condividevano una tale concezione del diritto e, non sentendo alcuna attrazione per la legislazione o per "costituzioni modello", frutto dei dettami della ragione, preferivano lasciare spazio "all'attività giuridica spontanea degli individui" piuttosto che intervenire continuamente con delle leggi. Con un riuscito paragone, Leoni illustra come un romano dell'età classica «avrebbe cercato una "giustificazione" razionale di un istituto altrettanto poco quanto un fisico cercherebbe nell'età moderna la "giustificazione" razionale di un fenomeno fisico»⁵⁵. Allora, mentre la concezione greca del diritto è una "*scienza del giusto*", che si propone di avere una razionalità di tipo geometrico e la cui tecnica di realizzazione è la creazione da parte del detentore del potere politico di una legge scientificamente giusta, quella romana dell'epoca classica è invece "*scienza del diritto*", ossia una conoscenza dei rapporti che si realizzano storicamente nella società, e la sua tecnica è la ricerca da parte del giudice, con il suggerimento delle parti in causa, della regola per il caso pratico.

In poche pagine conclusive, Leoni mostra come entrambe le concezioni siano presenti nella nostra epoca. Negli anni successivi egli estenderà queste riflessioni al problema della tutela della libertà individuale dalla legislazione, e in generale dal potere politico. Tuttavia, nel passo seguente, sembrano già presenti *in nuce* molti di quegli sviluppi successivi.

Tanto il modo di pensare greco che il modo romano sono presenti nella mente dell'uomo moderno che si propone il problema del diritto. La tendenza dei Greci a vedere nella filosofia del diritto una scienza razionale della giustizia ottenuta mediante l'esercizio del puro raziocinio e pertanto analoga alle scienze matematiche, ha ispirato tutta la grande corrente del pensiero moderno che va sotto il nome generico di giusnaturalismo: a tale tendenza ha fatto riscontro, sempre al modo dei Greci, quella a concepire il

diritto come legislazione e la legislazione quale tecnica fondata sulla scienza razionale del giusto. Inoltre come presso i Greci, si è considerato come un ovvio corollario a tale concezione, la necessità che al legislatore venisse conferito un potere assoluto per tradurre in pratica i principi accertati dalla scienza. I riflessi storici di una tale concezione sono stati imponenti: come già presso i Greci si è coltivato nell'età moderna *l'ideale dello stato e della legislazione modello*, e si è tentato infine di introdurre coattivamente questo ideale nella storia. La rivoluzione francese (e in parte la rivoluzione americana che la precedette) è il primo fatto storico in cui si riflette in modo evidente questa concezione, e alla rivoluzione francese si ispirano, per questo riguardo, tutte le rivoluzioni politiche successive, con le quali si è tentato e si tenta di imporre, alle società che ne sono vittime, un modello ideale, spesso mediante l'esercizio della più energica e spietata coazione. Sarebbe un errore il credere che questo modo razionalistico di concepire il diritto sia scomparso col decadere della scuola del diritto naturale: esso è tuttora molto diffuso, e appartiene in molti paesi alla mentalità dell'uomo comune. Il diffondersi delle codificazioni e delle costituzioni scritte nel continente europeo; il mutare di esso col mutare dei regimi politici; l'invasione sempre maggiore della legislazione nella sfera dei rapporti privati, sono altrettanti fenomeni in cui si riflette il modo di pensare che abbiamo chiamato greco dal popolo che gli ha dato per primo un'espressione definita, ma che per molte ragioni potrebbe essere chiamato moderno e contemporaneo. D'altra parte, il modo che abbiamo chiamato romano, di pensare e di risolvere il problema del diritto, non si può affatto dire scomparso dalla mente dell'uomo contemporaneo. Esso è soprattutto diffuso nei paesi di lingua anglosassone e più generalmente in quelli dominati dai popoli anglosassoni, per effetto dell'espansione del diritto comune inglese, divenuto, come già l'antico diritto romano ai tempi di Caracalla, un diritto mondiale. La concezione inglese del diritto ha – come noto – molte affinità con quella romana, affinità che forse possono ricondursi tutte a quella, fondamentale, che abbiamo illustrata: il diritto è concepito assai più come oggetto di conoscenza empirica che non come prodotto della speculazione o espressione della volontà di un dominatore politico. Donde l'importanza della tradizione giuridica, il valore attribuito all'autorità dei giuristi e dei giudici come interpreti del diritto vivente, l'assenza di codificazioni nel

sensu europeo, la mancanza di costituzioni rigide (come in Inghilterra) ovvero l'aspetto particolare di queste costituzioni in cui (come negli Stati Uniti d'America) il concetto della sovranità appare come disperso, e il supremo principio della costituzione stessa rimane indefinito e affidato al sentimento dei cittadini. Donde, anche, la maggiore continuità storica delle costituzioni, la minore invadenza della legislazione nell'ambito dei rapporti privati, e in generale il senso dei limiti del potere e dell'arbitrio dei singoli, siano essi gli interpreti del diritto, o i detentori del potere politico, nei confronti dell'ordinamento giuridico. D'altra parte, anche nei paesi in cui predomina il modo che abbiamo chiamato "greco", le manifestazioni della tendenza opposta sono importanti e numerose. L'avvento dello storicismo e la conseguente negazione dei principi ispiratori della scuola giusnaturalistica, la resistenza alla codificazione, la critica a essa, manifestata soprattutto attraverso la rivendicazione di forme libere e "popolari" di giurisdizione, la resistenza e la reazione alla progressiva e spesso tumultuosa invasione della legislazione nella sfera dei rapporti privati, sono, specie sul continente europeo nel secolo XIX e nel nostro, altrettante manifestazioni di una tendenza a vedere nel diritto qualche cosa che trascende per la sua oggettività e per la sua stessa portata, l'arbitrio individuale dell'interprete o del legislatore, e a ricondurre il diritto a una fonte anteriore alla legislazione, anche se, così facendo ci si richiama nuovamente a un concetto di "natura", che ricorda più la *physis* razionale dei Greci o dei fautori del giusnaturalismo moderno, che non la *natura rerum* empirica dei Romani⁵⁶.

Rimane ora da fare un breve cenno a *Il Cristianesimo e l'idea del diritto*⁵⁷, un saggio in cui Leoni confuta l'idea che dal cristianesimo si possano trarre delle precise conseguenze di ordine politico, giuridico ed economico, e che, per i suoi addentellati politici suscitò vivaci discussioni⁵⁸. Secondo Leoni, se è vero che il cristianesimo ha profondamente mutato la struttura della civiltà antica, condizionando le successive istituzioni politico-giuridiche, è altrettanto vero che tali mutamenti sono solo una conseguenza indiretta, non perseguita, dell'idea religiosa cristiana. Questa si basa su una dottrina indifferente alle istituzioni terrene, le quali sono giudicate solo rispetto al loro favorire od ostacolare l'avvento del regno dei cieli. È

dunque scorretto parlare di una idea cristiana del diritto, della politica o dell'economia, poiché dai principi del cristianesimo tali idee non si possono dedurre.

In tal senso, il cristianesimo differisce notevolmente dalle religioni dell'antichità classica e dall'ebraismo, le quali erano compenstrate di elementi giuridici politici ed economici. Per esempio nella religione ebraica, le relazioni tra la divinità e il popolo eletto si svolgono su un piano propriamente giuridico e assumono la vera e propria forma del negozio bilaterale; l'osservazione dei precetti della divinità, che hanno valore di norma giuridica, conferisce al popolo eletto il *diritto* a controprestazioni sicure e determinate, riguardanti beni e comportamenti relativi al benessere e alla pace. Così, a giudizio di Leoni, l'ebraismo si pone in continuità con le religioni dell'antichità classica, anch'esse basate su precisi schemi giuridici.

Il cristianesimo sconvolge quest'ordine di idee poiché il rapporto tra Cristo e i suoi seguaci non ha niente di quel modello giuridico contrattuale. Inoltre per condurre una vita veramente cristiana bisognerebbe rinunciare a tutti quei valori terreni (per esempio il benessere) propri delle religioni precedenti.

Commentando alcuni passi della Bibbia, Leoni rileva come il cristianesimo si basi sulla fede in un Dio che opera le sue scelte riguardo agli uomini con totale arbitrio, senza tenere conto di meriti e demeriti⁵⁹. Davanti a un tale Dio non si può prevedere niente, non rimane che credere e accettare la sua volontà. Ogni schema giuridico scompare, e con esso scompare anche la possibilità di far derivare dal cristianesimo una qualunque coerente dottrina giuridica come anche qualunque ammaestramento riguardo ai problemi politici ed economici.

Tuttavia, per la vita associata, le esigenze giuridiche e gli schemi di previsione del comportamento umano sono insopprimibili. Succede dunque che, in mancanza di precise indicazioni provenienti dalla dottrina cristiana, le varie comunità cristiane si danno criteri e principi giuridico-politici sostenendo che essi sono ricavabili dalla religione, ma che in verità non hanno alcun legame con essa. Per esempio Paolo nei suoi scritti risolve i vari problemi politico-giuridici

a seconda delle esigenze contingenti e senza approfondire il problema della coerenza di tali scelte rispetto ai principi fondamentali del cristianesimo. L'unica precisa indicazione politico-giuridica che il cristianesimo sembra aver dato è l'origine divina del potere politico. La cosa importante e che a essa

Paolo allega una giustificazione etica che richiama senz'altro il nostro pensiero all'idea stoica della razionalità della legge universale [...]. [Egli compendia] in poche parole tutta una teoria – rimasta fondamentale per i Cristiani – della giustificazione etico religiosa dell'obbligazione politica. E il motivo della giustificazione è duplice: da un lato l'imperscrutabile volere divino, dall'altro la corrispondenza delle azioni del magistrato (lode, o pena) con le azioni di coloro che gli sono sottoposti, secondo un principio etico (la lode corrisposta all'azione buona, la pena alla cattiva) ma anche, ciò che più conta per noi, secondo uno schema giuridico: a parità di premesse [...] seguirà infatti parità di conseguenze [...], e pertanto il suddito o il cittadino, che agiscono, possono prevedere, secondo il ben noto e classico schema giuridico, la conseguenza del loro operato. Esiste la possibilità di dedurre il secondo motivo (principio etico a schema giuridico) dal primo (principio religioso a schema fideistico)? Paolo non si è forse neppure posto il problema: ma nella sua intelligenza di uomo pratico, ha pienamente compreso la necessità [...] di utilizzare uno schema giuridico accanto a quello fideistico [...]. L'esempio di Paolo [...] verrà a presentarsi, sino ai giorni nostri, come un modo naturale di risolvere il millenario dilemma: O essere "soltanto" cristiani e rinunciare a vivere in una società organizzata, o vivere in una società organizzata e accettare metodi e principii (economico-politico-giuridici) di organizzazione che tuttavia non è possibile derivare direttamente, senza incoerenza, dagli insegnamenti fondamentali del Cristo evangelico⁶⁰.

Di interessante, in questo articolo, c'è l'idea, ancora una volta ribadita, della stretta relazione tra l'ordinamento giuridico e la possibilità per l'individuo di prevedere le conseguenze delle proprie azioni. In assenza di un potere, sia esso divino o umano, che non prenda le decisioni in modo prevedibile, non può esserci, a giudizio di Leoni,

il rispetto di uno schema giuridico e la formazione di un ordine politico. Una tale argomentazione, che si fonda sull'imprevedibilità delle decisioni, sarà alla base della critica della legislazione che Leoni svilupperà in *Freedom and the Law*⁶¹.

4. Il concetto di "pubblica opinione" e il problema delle scelte collettive

In questa fase della sua riflessione Leoni comincia quindi a aver chiaro come per capire il diritto sia fondamentale conoscere altre scienze, in particolare l'economia, e come sia opportuno il continuo confronto con la metodologia delle scienze naturali. Sempre negli stessi anni, i suoi interessi si allargano a problemi più politologici, e in particolare al problema della scientificità del linguaggio politico. Nell'articolo *Il concetto di pubblica opinione*⁶², Leoni osserva come ancora manchi nello studio dei fenomeni sociali una vera e propria "dottrina del metodo", una "logica" delle scienze sociali. Ne consegue l'incertezza nell'utilizzo dei concetti relativi a questi fenomeni e la confusione del linguaggio politologico. A tale confusione bisognerebbe porre rimedio con un'analisi rigorosa della natura dei concetti che si impiegano nelle varie discipline.

Un concetto importante da chiarire è quello di pubblica opinione, il quale può assumere ben tre significati. In un *primo* senso può essere considerato come categoria (o tipo logico) della scienza sociale. Si tratta del concetto di un fenomeno comune a tutte le forme di vita associata. Leoni mostra interesse per gli studi svolti nel mondo anglosassone, e in particolare per l'idea di Lawrence Lowell⁶³, secondo cui è della massima importanza che l'opinione pubblica venga accettata e ritenuta legittima da una minoranza che ha espresso un'opinione diversa, ma che sente il dovere morale di accettare il volere della maggioranza.

In un *secondo* caso, nell'ambito della filosofia politica, la pubblica opinione può essere intesa come ciò che dà legittimità allo stato, ossia una risposta al problema di come lo stato si giustifichi davanti a

coloro che non gli riconoscono legittimità. Un autore che comprese bene l'importanza di questo problema fu Rousseau, il quale fornì, con la teoria della volontà generale, una sua risposta⁶⁴. Tuttavia, secondo Leoni, anche se Rousseau riuscì a capire il problema, la sua "ingegnosa risposta" fu in realtà elusiva.

[La teoria rousseauiana] tenta di trasformare la manifestazione di volontà, il giudizio pratico, espresso dal cittadino col voto, in un'ipotesi su quella che sia la volontà generale: cioè in un giudizio teorico. [...] Pertanto ogni manifestazione di volontà, espressa nel voto, si fonda su *una ipotesi*, fatta da ognuno, su quella che sarà l'opinione generale. Ciò avviene [...] anche nei casi [...] in cui chi vota sa di trovarsi nella minoranza; poiché, se egli concorre ugualmente nella votazione, pensa [...] che la manifestazione della sua volontà, [...] possa in qualche modo influire sulla volontà della maggioranza [...]. Seguendo quest'ordine di idee, si può giungere non soltanto alla conclusione che il voto è fondato su un'ipotesi conoscitiva, cioè sulla presunzione di quella che sia la volontà generale; ma anche che quest'ipotesi conoscitiva si potrà dire veramente errata, nel solo caso in cui [...] non possa cogliere, neppure in modo incerto o indiretto, un qualche aspetto reale, o possibile, della volontà generale. Ma il difetto dell'ingegnosa risposta di Rousseau [...] sta [...] nel fatto che essa non dice qualcosa che pur dovrebbe dire: cioè che in tutti i casi in cui il singolo non accetta, sul piano pratico, quella volontà che pur suppone negli altri sul piano teorico, il problema della legittimazione dello Stato rimane insoluto, anche se si tenta di eliderlo [...] e si ammette per presupposta, come fa l'autore del Contratto Sociale, proprio quella volontà generale che è oggetto di discussione. Questa volontà cessa di essere realmente generale, ogni qualvolta non sia realmente condivisa: allora essa non è più un fatto presunto, ma un'esigenza non realizzata [...]. E se tuttavia questo tipo deontologico, questo principio di valutazione della legittimità dello Stato continua a apparire (come appare a Rousseau) sotto l'aspetto di un fatto presunto si ha un trapasso inavvertito dal piano teorico a quello pratico, i due piani si confondono, e la volontà generale dei cittadini, o, se più piace, l'opinione pubblica, diventa una finzione⁶⁵.

Dunque Leoni, con l'analisi di questi due primi significati del concetto di pubblica opinione, incontra uno dei principali problemi da affrontare nell'analisi delle scelte collettive: il problema delle minoranze dissenzienti. In futuro gli dedicherà ampie riflessioni, e avrà la fortuna di confrontarsi con quello che oggi ne è considerato uno dei massimi studiosi, James M. Buchanan. In questo saggio tuttavia, Leoni si confronta con i pensatori "classici" (Rousseau, Albert Venn, Dicey, Lowell e James Bryce) che hanno affrontato tali temi, compiendo una sorta di tappa obbligata che gli consentirà di lì a breve di elaborare le sue idee personali.

Il concetto di pubblica opinione viene utilizzato anche con un *terzo* significato: come canone di valutazione dello stato democratico, ossia per valutare la corrispondenza tra questo tipo di stato e gli obiettivi che esso si propone. Dicey⁶⁶ ha mostrato come la democrazia possa essere intesa, più che come una forma di governo, come una condizione della società: una uguaglianza di diritto e una similarità, oltre che di condizioni economiche, di pensieri, idee, sentimenti eccetera. Una tale condizione tuttavia, può anche non avere alcun rapporto con la libertà individuale ed è anzi perfettamente compatibile col dispotismo. Per questo Leoni indica come la più soddisfacente la definizione di democrazia data da Bryce⁶⁷, incentrata sull'idea che il potere in uno stato risieda nella volontà della "comunità come un tutto".

Il criterio della pubblica opinione dunque si sovrappone, e talora si contrappone, al criterio storico e giuridico che vede nella democrazia il semplice governo della maggioranza. Soprattutto nel mondo anglosassone il vero canone di valutazione dello stato democratico è diventato il concetto di pubblica opinione, anche grazie al fatto che la separazione dei poteri

ha spostato per così dire il peso dello stato sull'opinione pubblica, addossando a quest'ultima [...] il compito [...] di supplire ai difetti di un sistema che operi interamente attraverso il meccanismo dell'elezione popolare. [...] In America [...] i cittadini sentono che l'unico potere al quale spetta esprimere la propria volontà è la nazione come un tutto, e fino a quando

un tal potere non si è in qualche modo pronunciato attraverso la pubblica opinione, cioè al di fuori e al di sopra dei poteri costituzionali, nulla può essere fatto⁶⁸.

Questa analisi è interessante perché mostra come Leoni possa già dirsi un pensatore autenticamente liberale, se con questo termine vogliamo indicare coloro che condividono l'idea che “non è la fonte ma la limitazione del potere che impedisce a esso di essere arbitrario”⁶⁹. La preoccupazione di Leoni in questo momento è quella classica dei liberali di trovare limiti alle scelte da fare collettivamente, e non quella dei democratici di individuare la migliore forma di volontà popolare che esprima la decisione della comunità. Che sia così, è mostrato dalla conclusione del saggio:

Molti confondono ancora il governo della comunità col governo della maggioranza, l'opinione pubblica colla volontà del “popolo”. Ma abbiamo visto che questi concetti non sono in realtà coincidenti. Dobbiamo scegliere. Se ammettiamo che il fine della democrazia sia il puro governo della maggioranza, o il numero, allora l'opinione pubblica sarà per noi un concetto estraneo e scomparirà dinanzi a quello più definito e corpulento del meccanismo statale, che sacrifica senza pietà le minoranze dissenzienti. Un tale concetto è semplice, e sviluppato nelle sue ultime conseguenze pone la questione del potere sul piano di rapporti di forza tra le varie parti, o classi, del popolo. Ma se per avventura non ci accontentiamo di questa semplicità, il concetto di opinione pubblica riacquisterà tutta la sua funzione pratica, e ci orienterà verso una democrazia il cui fine non sia il governo del puro numero, ma il governo di tutti: in cui cioè lo stato cessi di essere un meccanismo inesorabile, e la volontà del cittadino una semplice scheda elettorale; in cui il potere dello stato sia concepito, in ultima analisi, come uno strumento di adeguazione alle volontà *reali* – se pure spesso fuggenti e indefinite – di ciascuno di noi⁷⁰.

Capitolo II

Il metodo delle scienze sociali

1. Tra Weber e Scuola Austriaca

A partire dal 1949 si precisa nella mente di Leoni quale debba essere il metodo da seguire per tentare la risoluzione di quei problemi che riguardano il convivere civile e che possono essere definiti, in senso lato, “politici”. Il tema della possibilità di un metodo scientifico per le scienze sociali è per lui una preoccupazione costante, che aveva trovato una prima formulazione nei saggi giovanili e che assume una forma compiuta in una serie di scritti che saranno esaminati in questo capitolo.

Tre sono i principali elementi che consentono a Leoni la costruzione di questo metodo scientifico: il problema dell'*avalutatività* e dell'*adeguatezza mezzi-fini*, come impostato da Max Weber; il postulato della *razionalità della condotta umana*, usato nello studio dei fenomeni economici, che verrà approfondito alcuni anni più tardi, ma la cui influenza si fa sentire sin da ora; l'*individualismo metodologico*¹ e gli altri strumenti concettuali elaborati dalla Scuola Austriaca. A essi va aggiunta l'*analisi linguistica*, che già in quegli anni iniziava ad attirare l'attenzione di Leoni e che tanta parte avrà nella costruzione della teoria del diritto come pretesa. Tramite questi strumenti egli tenterà di determinare gli obiettivi raggiungibili dalle scienze sociali e di interpretare in modo scientifico i fenomeni politici e sociali in genere².

Gli obiettivi e le speranze di Leoni, sono ben espressi nella prolusione per l'anno accademico 1949-50, dal titolo *Scienza politica e azione politica*³. Essa si apre ricordando l'illimitata fiducia di Leibniz nella possibilità di trovare un metodo scientifico che possa con-

sentire la risoluzione dei problemi umani. A quella speranza viene contrapposto il radicale pessimismo di Hobbes, secondo il quale a dare validità a una qualunque affermazione non è la scientificità del metodo che consente di ricavarla, ma la semplice volontà del potere politico. Secondo Leoni, al principio hobbesiano sono soggetti soprattutto i giuristi, i quali applicano prontamente un qualunque enunciato alla sola condizione che sia prescritto nelle forme previste dalla legge, senza darsi alcuna cura di quali siano le conseguenze e se vi sia coerenza nel sistema. Per contro, a filosofi e storici i problemi riguardanti la vita umana sono parsi irrisolvibili scientificamente perché si è radicata la convinzione che sia impossibile dimostrare la validità di un qualunque assunto su questioni politiche, etiche, religiose e simili. Tutto sembra dunque voler dare ragione a coloro che ritengono sia impossibile dare una risposta scientifica ai problemi sociali, e l'appello di Leibniz all'utilità del "calcolo" per risolvere quei problemi sembra debba cadere nel vuoto.

Giunto a questo punto, Leoni, pur non nascondendo le difficoltà, dichiara una profonda fiducia nella possibilità di un metodo scientifico per le scienze sociali. Certo la posizione di Leibniz pecca di una grave ingenuità: la convinzione che il metodo scientifico sia capace anche di indicare *direttamente* quali siano i *fini* che gli uomini devono perseguire con le loro azioni. Era questa l'ambizione che Platone perseguiva nella *Repubblica*, opera incentrata sull'idea che la scienza politica fosse scienza dei *fini ultimi*, i quali erano da lui ritenuti accertabili in modo obiettivamente valido, ossia *calcolabili* in senso leibniziano. Questo, a detta di Leoni, è impossibile: i fini dell'uomo sono esclusi da una valutazione scientifica diretta, non si può stabilire scientificamente se essi siano buoni o cattivi, giusti o sbagliati. Una volta stabilito ciò, tutto quello che rimane, quindi innanzi tutto la realizzabilità e i costi di quei fini, può essere oggetto di analisi scientifica. Soltanto eliminando il giudizio diretto sui fini che si perseguono, sarà possibile valutare in modo scientifico i problemi dell'azione e della conoscenza politica. A suggerire queste considerazioni è l'osservazione degli straordinari risultati che l'utilizzo di un tale metodo ha fruttato all'economia:

questa scienza, che si può ben dire squisitamente politica, ha compiuto reali e sorprendenti progressi solo da quando ha abbandonato il programma ambizioso di dettare norme valide in assoluto per qualsiasi organizzazione economica: da quando cioè ha cessato di volerci dare un codice etico per la vita economica, e si è più semplicemente proposta di studiare quali effetti si determinano in correlazione con determinati fini proposti, e con determinati mezzi impiegati per raggiungere quei fini: cosicché i suoi imperativi, dapprima pretesamente categorici, sono diventati, più modestamente, ipotetici, ma, appunto per questo, si sono rivelati validi e applicabili in senso scientifico⁴.

Il pensatore che per primo chiaramente comprese come il metodo della scienza economica, ossia l'adeguatezza dei mezzi rispetto ai fini, potesse essere proposto anche per la scienza politica in senso stretto, fu Max Weber⁵. Leoni nota come l'*homo œconomicus*, inteso non al modo degli economisti classici ma come l'individuo che si propone il raggiungimento di un fine con mezzi che sono sempre relativamente scarsi, sia una tipizzazione nella quale rientra tutta l'attività razionale umana, quindi naturalmente anche quella politica. Così si spiega come i più importanti continuatori dell'opera weberiana siano, a suo avviso, quegli economisti, quali Lionel Robbins e Hayek (Mises non è citato, ma è facile individuare il riferimento a *Human Action*), che applicano lo schema dell'*homo œconomicus*⁶ agli studi di scienza politica nei quali si analizzano le azioni di un *homo politicus*, che mira anch'egli a raggiungere certi fini avendo a disposizione mezzi limitati.

Se è vero che seguendo un tale metodo non si forniscono direttamente giudizi sui fini che si vogliono raggiungere, è altrettanto vero che mostrando chiaramente se il fine sia raggiungibile, e a quali costi, si perviene a un giudizio indiretto sull'opportunità di perseguirlo. La scienza politica ha dunque il compito di ricordare a quei politici, favorevoli a interventi radicali nella società, che troppo spesso dimenticano, o fanno finta di non sapere, che ogni scelta ha costi e conseguenze. Essa ha il compito di consentire «il confronto tra le conseguenze volute e quelle non volute, dell'impie-

go dei mezzi disponibili: consente cioè di accertare *che cosa costa* il raggiungimento di un fine in termini di rinuncia al raggiungimento di altri fini concorrenti»⁷.

La scienza politica così intesa ha, per Leoni, anche un altro compito: far conoscere all'uomo il *significato* di ciò che egli vuole, la qual cosa può essere fatta concatenando logicamente le *idee* (qui intese come valori) con i *fini* che l'azione umana si propone. In questo compito essa incontra un'importante difficoltà: lo scienziato politico deve lavorare con valori sui quali non esiste consenso, e che spesso non sono del tutto chiari neanche a coloro che li sostengono. In questo senso, il compito dello scienziato politico è più complesso di quello dell'economista, perché il rapporto fini-mezzi non si pone rispetto a oggetti materiali, ma a qualcosa di più difficilmente qualificabile e più difficilmente riconducibile alla realtà dei fatti. Questa difficoltà non può in ogni modo consentire di eludere il vero compito della scienza politica, che consiste proprio nel trovare la *razionalità*, nel senso sopra indicato di concatenazione logica e conseguente chiarimento dei vari concetti, nel sistema fini-mezzi.

Nello stesso periodo in cui pronuncia la prolusione sul metodo da usare nelle scienze umane, Leoni scrive due importanti recensioni⁸. Si tratta di accurate esposizioni di *Individualism and Economic Order*, di Hayek, e di *Human Action*, di Mises⁹. È questo un incontro fondamentale, che dà un respiro più ampio alla sua ricerca. Egli infatti si impadronisce degli strumenti metodologici della Scuola Austriaca, e l'utilizzo di tali strumenti caratterizzerà gran parte della sua produzione scientifica, consentendogli anche di elaborare alcune teorie originali sul processo della formazione del diritto.

Ciò che colpisce Leoni di questi due scritti è “la straordinaria attitudine a cogliere i rapporti fra i problemi dell'economica e quelli della politica, e – cosa non meno interessante – a inquadrare quei due ordini di problemi nel più vasto ambito dell'epistemologia e della metodologia delle scienze sociali”¹⁰. Si tratta degli stessi temi affrontati nella *Prolusione* e che si ritroveranno anche più avanti, poiché l'interesse di Leoni sarà costantemente dedicato alla comparazione del metodo nelle varie scienze. Grande importanza egli

attribuisce poi all'*analisi dell'equilibrio economico*, in relazione al fondamentale problema della *divisione della conoscenza*. L'interesse è per le possibilità che esso offre di comprendere i fenomeni che avvengono nel mondo reale, e in particolare per comprendere come possa formarsi un ordine da una combinazione di conoscenze individuali frammentarie¹¹.

Molti altri sono i concetti chiave che egli trova in questi libri, e che determinano una svolta nel suo percorso di studi. Sono i temi della Scuola Austriaca ormai classici per le scienze sociali: la formazione di un ordine spontaneo, la catallassi, l'individualismo metodologico, la razionalità dell'azione umana e via elencando. Vi è naturalmente anche il tema dell'impossibilità della pianificazione, e le considerazioni, che a esso conseguono, sull'opportunità dei vari regimi politici. Si tratta, in breve, di una serie di strumenti per interpretare la realtà, che egli utilizzerà con originalità nelle sue analisi e che saranno a fondamento dei suoi studi successivi e del suo tentativo di spiegare in modo scientifico i fenomeni politici.

2. Le prime applicazioni del nuovo metodo e la fondazione de “Il Politico”

L'utilizzazione di questo metodo, delineatosi ormai chiaramente nella mente di Leoni, avviene per la prima volta in alcuni saggi destinati a introdurre nel dibattito italiano i temi di Weber e della Scuola Austriaca. Il primo di essi è una *querelle* con un suo collega dell'Università di Pavia, Benvenuto Griziotti, a proposito del problema di quali siano i mezzi di cui dispone lo stato per finanziare il proprio operare¹². Griziotti, studioso di scienza delle finanze e diritto finanziario, sosteneva che la scarsità dei mezzi dati per raggiungere dei fini fosse un problema esclusivamente riguardante gli individui e gli enti privati, ma non lo stato. Quest'ultimo, poiché agisce per il benessere dell'intera nazione e per le generazioni future, non può essere soggetto a alcuna limitazione nell'utilizzo di risorse che, data la natura dello stato, possono essere reperite

in modo pressoché illimitato e comunque sempre sufficiente alle esigenze. Ogni spesa dello stato, anche quella che supera abbondantemente le entrate creando disavanzo pubblico, è lecita poiché e presa sul piano giudicato “superiore” della politica, che non deve farsi certo imbrigliare da criteri economici.

Nella sua risposta, Leoni coglie l'occasione per mettere alla prova il suo metodo e arricchirlo di nuove considerazioni. Per prima cosa illustra come il suo interlocutore paragoni lo stato, inteso come persona giuridica e attore che si propone dei fini da raggiungere con certi mezzi, con l'individuo inteso come realtà empirica, soggetto di azioni e volontà concrete e miranti a uno scopo. In realtà il paragone è improprio perché al concetto di stato non corrisponde «una realtà empiricamente osservabile e rappresentabile, del tipo di quella che corrisponde al concetto di “individuo” [...] mentre possiamo osservare il comportamento fisico degli individui, noi non possiamo “osservare” il “comportamento” fisico dello “stato”. Soltanto per metafora, quindi, possiamo parlare dello “Stato” come soggetto di attività»¹³. Leoni imposta poi la sua critica a Griziotti sul problema della adeguatezza mezzi-fini, contestando l'idea che i mezzi finanziari di cui può disporre lo stato possano essere considerati illimitati. Se la moderna scienza economica è definibile come “scienza della scarsità”, tale scarsità è da intendersi in senso relativo rispetto ai fini che si perseguono. L'attività dello stato, da questo punto di vista, non è qualitativamente differente dall'attività individuale: i mezzi di cui dispone lo stato possono apparire abbondanti da un punto di vista individuale, ma non lo saranno di certo rispetto ai fini che esso si propone: «non vedesi quindi perché lo Stato si sottrarrebbe all'attività economica, soltanto in quanto opererebbe in vista del raggiungimento di fini politici, religiosi e così via»¹⁴.

È qui possibile vedere come Leoni si sia ormai impossessato di uno dei concetti chiave usati dalla Scuola Austriaca per la spiegazione dei fenomeni umani: l'*individualismo metodologico*¹⁵ (che si tratti di esso è evidente nonostante Leoni non usi questo termine). Mises e Hayek sono citati all'interno del saggio, e ciò conferma come la conoscenza dei pensatori austriaci rappresenti un fondamentale mo-

mento di svolta nella riflessione di Leoni. Egli aveva già da tempo percepito l'importanza dell'economia per spiegare i fenomeni sociali, ma è solo con il tema weberiano dell'adeguatezza mezzi-fini e con la scoperta dei marginalisti e di Robbins¹⁶ che comprende le grandi possibilità insite in questo approccio e riesce a farle sue.

Nella conclusione della risposta a Griziotti viene coniugato il principio dell'individualismo metodologico con le osservazioni sulla necessità che lo stato operi secondo criteri di economicità e non di eticità.

Noi non affermiamo che dietro la parola “Stato” non si nasconda una complicata, difficilmente afferrabile e quasi fantomatica realtà, che può e deve essere oggetto di scienza: la realtà degli individui associati, e delle innumerevoli forme e condizioni della loro associazione. Ma, per studiare questa realtà, l'uso equivoco del concetto di “Stato” è spesso non solo insufficiente ma erroneo, poiché conduce a false analogie, e a sconfinamenti in campi concettuali eterogenei. L'intera questione, ci sembra, ha grande importanza teorica, e grandissima portata pratica, anzitutto ove si pensi alla teoria della pretesa “abbondanza” dei mezzi dello Stato [...]. La coazione non produce ricchezza, ma si limita a permettere un facile acquisto della ricchezza altrimenti prodotta; la coazione implica inoltre un certo costo [...] e il costo può superare la resa. [...] Ma vi è infine un altro aspetto della questione [...]. Lo Stato come “persona” lo Stato come “uomo in grande” viene concepito [...] come soggetto di azioni e di valutazioni morali: ma poiché, in realtà, il preteso soggetto di queste valutazioni non è che una costruzione concettuale, ci si trova di fronte alla paradossale situazione di una morale, a fondamento della quale sta un concetto della dogmatica giuridica. La conseguenza pratica [...] è che determinati individui, i quali riescono a esercitare un potere sufficiente, sui propri simili, per esercitare su di loro una determinata condotta, chiamano “morale” quella condotta, in quanto pretesamente voluta dallo “Stato”¹⁷.

Il saggio si conclude con citazioni dei due autori dai quali Leoni ha ricavato una tale visione dello stato: Russell¹⁸ e Hayek. Di quest'ultimo, viene citato il passo di *Road to Serfdom* in cui si sostiene che

«la morale è necessariamente un fenomeno di condotta individuale» e che «fuori della sfera delle responsabilità individuali non esiste né bene né male»¹⁹.

In *Un recente tentativo di "moralizzazione delle scienze sociali"*²⁰, Leoni continua le sue riflessioni sul metodo, occupandosi del *problema dei valori*, e tornando su alcuni aspetti della relazione con quella che egli amava chiamare l'*economica*, ma soprattutto sviluppando per la prima volta una serie di considerazioni su come si possano giudicare, in conformità con l'analisi scientifica, le varie teorie politiche.

Per quanto riguarda i *valori*, egli è weberianamente convinto che sia possibile prenderli in considerazione preservando la neutralità della scienza. Bisogna però fare attenzione a non confondere il riferimento ai valori, che egli chiama *valorazione*, con la *valutazione*. Entrambe sono indispensabili, ma il rischio che si corre è passare indiscriminatamente dall'una all'altra, confonderle ritenendole «appartenenti a uno stesso ordine – scientifico – di pensieri»²¹, cosa che può condurre a ritenere le valutazioni giudizi scientifici, ed etica e politica scienze preliminari all'economia e perciò direttive di questa. Si avrebbe in questo caso una "moralizzazione" e "politicizzazione" della scienza economica, la quale cesserebbe così di essere una scienza.

Un tema contiguo riguarda il rapporto tra la problematica del benessere e il metodo della scienza economica. Secondo Leoni gli economisti classici fecero l'errore di assumere le scale di valori e le curve di utilità individuale come date *naturalmente*, e non solo *storicamente*. Questo li portò a identificare il problema del benessere, che ha caratteri etico-politico, con quello dell'equilibrio, che è di natura scientifica, donde «il carattere ibrido di certa "scienza" dei classici, che avrebbe celato in se una particolare deontologia»²². Non è corretto, tuttavia, pensare che la teoria "*liberista classica*" sia stata messa in crisi dalla scoperta che era un errore identificare la teoria scientifica dell'equilibrio con la "*dottrina liberista del benessere*", riconducibile all'esortazione a lasciar fare. Non bisogna infatti confondere la crisi del liberismo sul piano teorico con la sua crisi sul piano storico. L'intervento dello stato non avviene a causa della crisi teorica del liberismo e con l'intento di

modificare le scale di utilità individuali dal momento in cui queste non sono più riconosciute come date. Tale intervento è antico quanto lo stato stesso, e non è certo frutto di riflessione teorica.

La verità è che oggi gli interventi dello Stato appaiono assai più, a un sguardo spregiudicato, come manifestazioni di una lotta fra i gruppi e le categorie all'interno degli Stati, e in definitiva come fenomeno di disgregazione delle società ordinate politicamente, che non come conseguenza di una scoperta teorica qualsiasi. La verità è inoltre [...] che la crisi storica del liberismo è legata all'avvento del suffragio universale e quindi, al predominio, almeno indiretto, sulla scena politica, di gruppi e di categorie che perseguono il fine del mutamento delle situazioni individuali con il facile (troppo facile) mezzo della legislazione imposta dalla maggioranza, e quando ciò non sia possibile, colla violenza rivoluzionaria²³.

Secondo Leoni la supposta crisi teorica del liberismo è invece diversa e indipendente da quella storica. Essa viene ricondotta al fatto che alcuni economisti non si limitarono alla constatazione delle scale individuali di valore, ma cominciarono ad

assumere, a guisa di criterio derivato al di fuori e al di sopra di quelle scale, e corrispondente agli interessi di una "collettività", come ente diverso dagli individui, il principio liberista. In questo procedimento si celava indubbiamente una deontologia, e la veste scientifica di cui simile deontologia si adornava era indubbiamente ingannevole. Nessuna teoria scientifica può infatti generare una deontologia, e tanto meno può generare una deontologia "sociale", valida per un'intera "collettività" (concepita come un tutto diverso dagli individui) una teoria scientifica che è pervenuta alla constatazione di incomparabilità delle scale di valore individuali, rilevando la mancanza di un criterio extra-individuale per compararle²⁴.

L'errore di fondo è che quella liberista è una *dottrina negativa*, nel senso che i liberisti vogliono che lo stato non persegua alcuna politica economica. Questo aspetto negativo è la ragione della crisi storica del liberismo ("le dottrine negative non piacciono alle folle!"),

ma anche la sua forza teorica, poiché i «liberisti non hanno bisogno di andar cercando un puntello di natura etico-politica alla loro tesi negativa»²⁵, lasciando così agli altri l'onere di spiegare come e perché si dovrebbero cambiare le scale individuali alla base della teoria economica dell'equilibrio e perché questo cambiamento dovrebbe essere vantaggioso. Poiché tali dimostrazioni non sono ancora state date, a giudizio di Leoni *non si può parlare di crisi teorica del liberismo e in particolare di crisi della critica liberista all'interventismo*. Inoltre un problema ulteriore per i fautori dell'interventismo è di mostrare *chi* dovrebbe operare la scelta, o anche, nota Leoni, perché a scegliere debba essere proprio ciò che viene chiamato *stato*, un qualcosa che, non avendo riscontro diretto nella realtà empirica, dovrebbe prima di tutto essere reso identificabile.

Un altro elemento, infine, gioca a favore del liberismo: «la sua corrispondenza coi “valori” della scienza e della logica umana». Il contratto, per esempio, non è altro che lo strumento con cui si manifestano consensualmente le scale di valore di uomini liberi e uguali, mentre il principio del risarcimento del danno sancisce che non è possibile modificare le situazioni senza il consenso della vittima, e che qualora questo avvenga occorre ripristinare un equilibrio. In tal senso i giuristi romani ponevano a fondamento delle loro massime la «scienza dei rapporti umani», da intendersi come «conoscenza di una realtà esterna all'osservatore che la studia» e «dominata da una *ratio*, ossia da una logica ricostruibile dal pensiero umano»²⁶.

Anche la scienza economica studia una realtà – quella di determinati rapporti umani – dominata da una *ratio*; anch'essa obbedisce a esigenze logiche insopprimibili; e richiamandosi a essa il liberismo richiede che *si dimostri*, in qualche modo accessibile alla ragione umana, ogni modificazione deliberata e cosciente di quella realtà che è data alla scienza economica come oggetto di studio. Di fronte a questa esigenza, gli interventisti non sono ancora riusciti a prevalere sul piano teorico; ma fino a quando ciò non avvenga, il liberismo non potrà mai dirsi sconfitto, e l'interventismo sarà continuamente costretto a scambiare le sue gratuite valutazioni

etico-politiche per giudizi scientifici, ovvero a presentarsi francamente disarmato, come latore di istanze indimostrabili²⁷.

All'indagine sul metodo delle scienze sociali, e agli obbiettivi che queste si devono porre, è riconducibile anche l'articolo *Il nostro compito*²⁸, con il quale la rivista “Il Politico”, fondata da Leoni nel 1950, comincia le pubblicazioni. In tale articolo è possibile vedere con precisione come nel progetto della rivista confluiscano tutta la fiducia e le speranze che l'elaborazione di un metodo “scientifico” per le scienze sociali avevano suscitato in Leoni. Essendo una dichiarazione d'intenti, chiara e sintetica, la cosa migliore appare lasciar parlare Leoni stesso con ampie citazioni, ove sarà facile ritrovare le tematiche sin qui trattate. All'inizio dell'articolo Leoni, notando come molti problemi politici siano sottratti a un'analisi scientifica, dichiara che il compito della rivista sarà proprio ricondurli a un'analisi di questo tipo, cosa possibile se si ammette

la possibilità di una conoscenza della materia politica, che aspiri a dignità di scienza. Ogni problema politico può infatti essere impostato e trattato scientificamente, purché si rinunci alla valutazione diretta (che per la sua natura soggettiva, non appartiene alla scienza) del fine proposto, o meglio, dell'insieme dei fini proposti in un qualsiasi programma politico. Posto un fine, od un insieme di fini, rimane aperto all'analisi scientifica un vasto campo d'indagine. È possibile raggiungere il fine, data la situazione storica in cui esso viene perseguito? E inoltre: è compatibile il fine perseguito con gli altri fini parimente proposti nel programma, anche se, come sovente accade, molti di essi non vi sono esplicitamente formulati? E qualora la compatibilità sia dimostrata, che cosa costa il raggiungimento del fine o dei fini proposti? La maggior parte dei problemi politici può formularsi con queste domande, e in realtà è stata formulata con successo dagli economisti, ogni qualvolta i fini proposti e i mezzi impiegati, o impiegabili, erano di natura prevalentemente materiale. In questo senso, l'economia è scienza politica. Tuttavia l'economia non copre tutto il campo dell'indagine propria della scienza politica. Esistono fini e mezzi di natura concettuale, che l'economista non sottopone alla sua analisi.

La “libertà”, l’“uguaglianza”, la “giustizia”, la “sicurezza” sono fra questi fini di natura concettuale; le “norme”, le “istituzioni giuridiche”, sono fra i mezzi, di natura parimenti concettuale, impiegati o impiegabili per raggiungere quei fini²⁹.

Tra questi mezzi e fini di natura concettuale bisognerà vedere il grado di compatibilità, di idoneità dei primi rispetto ai secondi, così da poter valutare la probabilità di raggiungimento del fine e il suo costo in termini di rinuncia ad altri fini.

A giudizio di Leoni, come si è già visto in precedenza, la miglior risposta a questi problemi è stata data dai giureconsulti romani e, in parte, dai grandi giuristi medievali e dai maestri del diritto anglosassone. Ma oggi, soprattutto nell’Europa continentale, i giuristi sembrano aver abbandonato definitivamente la valutazione, indiretta, sui fini, sulla loro raggiungibilità, sulla loro compatibilità logica e quindi sulla coerenza del sistema giuridico, rimettendosi mestamente alla volontà dei detentori del potere politico, che si esprime in atti legislativi. Un tentativo, in polemica con i giuristi, di risolvere con metodo scientifico i problemi è stato fatto da filosofi del diritto e della politica. Ma tutte le categorie di studiosi danno un loro contributo:

Gli economisti hanno brillantemente impostato tutti i principali problemi della scienza politica, per quanto attiene al rapporto tra fini e mezzi materiali. I giuristi hanno compreso e messo in luce la natura squisitamente concettuale di molti fini e di molti mezzi perseguiti nei programmi politici, sebbene abbiano rinunciato a porsi il problema della coerenza fra quei fini e quei mezzi, assumendo la coerenza stessa – ossia l’esistenza di un vero e proprio “sistema” dei fini e dei mezzi dell’ordinamento – come un dato iniziale della loro ricerca. A loro volta i “filosofi del diritto” o “della politica” hanno avvertito spesso l’esistenza del *problema* là dove i giuristi avevano posto il *dogma*. Occorre dunque andare avanti. L’economia apparirà allora né più né meno di un ramo della scienza politica; mentre la giuridica, intesa non soltanto come esegesi dogmatica, ma come scienza e come tecnica dell’ordina-

mento possibile, e quindi come analisi di *tutti* i rapporti intercorrenti tra i fini concettuali impiegabili, apparirà essere l’altro importantissimo ramo della scienza politica³⁰.

Mosso da questi ambiziosi intenti Leoni diede vita a quella che di lì a breve sarebbe diventata una delle più prestigiose riviste italiane, di notevole seguito internazionale e dove collaboratori di fama mondiale avrebbero trovato un ragguardevole canale di comunicazione per le loro idee³¹. L’averla fondata è, a tutt’oggi, uno dei grandi contributi leoniani allo sviluppo delle scienze sociali³².

3. Critica del fisicismo e del nominalismo

In quegli stessi anni Leoni aderì al Centro di Studi Metodologici³³ di Torino, nel quale svolse, insieme a Nicola Abbagnano, Norberto Bobbio, Eugenio Frola, Ludovico Geymonat e altri ancora, un’intensa attività culturale e organizzativa. Il confronto che ebbe con i molti studiosi, anche stranieri, appartenenti al “Centro” fu un momento assai importante nello sviluppo delle sue idee, e a esso vanno ricondotti alcuni importanti scritti.

Il primo ha per titolo *Il problema metodologico nelle scienze sociali*, ed è la rielaborazione di una relazione tenuta per il “Centro” nell’anno 1950-51³⁴. Si tratta di un saggio in cui Leoni riprende³⁵ la polemica con i fautori del “fiscismo” nelle scienze sociali³⁶, riallacciandosi nella sua critica all’insegnamento di Weber e della scuola metodologica tedesca che può essere fatta risalire a Wilhelm Dilthey e Georg Simmel. Ma è anche qui assai chiara la decisiva influenza che su di lui esercitano gli scritti di Hayek.

Il problema metodologico nelle scienze sociali è da Leoni così formulato:

può valere per queste scienze un tipo di metodo valido per le scienze naturali, e precisamente il metodo dell’osservazione in una realtà data (qui parlo in termini di scienza e non di gnoseologia), accertabile mediante il

nostro apparato sensorio, e in base al quale si possono stabilire correlazioni almeno relativamente costanti fra i dati accertati, e tali che nel loro accertamento si possa completamente prescindere dal giudizio personale così dell'osservatore come dei soggetti osservati?³⁷

Un tentativo in tal senso lo fecero per primi gli antichi Greci: il loro "naturismo" nelle scienze sociali consisteva proprio nell'osservare la realtà per poi applicare al suo studio un metodo di tipo matematico, indipendente dall'arbitrio individuale. All'interno di questa logica si muovevano sia Platone sia Aristotele³⁸, ma anche, in epoche più tarde, gli Stoici, la Patrística e la Scolastica. Nell'età moderna a seguire lo stesso disegno è quella corrente di pensiero che parte da Cartesio e, passando per Hobbes, Spinoza, Pascal, Leibniz, Condorcet, arriva sino a Comte e Durkheim. Infine, nell'età contemporanea, la concezione naturalistica è ancora assai radicata, in particolare in quella corrente che, sorta in psicologia, ha preso il nome di "behaviorismo".

A questo punto Leoni rileva quale sia la portata pratica di una tale concezione:

se effettivamente è possibile una scienza sociale che prescinda dagli apprezzamenti personali, e accerti dati e correlazioni di dati in modo indipendente dall'opinione individuale di ciascuno, risorge o può risorgere la questione dibattuta nel *Politico* di Platone; la questione cioè se agli scienziati della società possa essere dato il controllo più o meno assoluto della società stessa [...]. Basti pensare a tutte le concezioni contemporanee dello Stato-benessere, ossia dello Stato in cui un certo numero di persone accertano quale condotta politica è necessaria per garantire il cosiddetto benessere dei cittadini e tendono ad applicarla senza riguardo alle divergenti opinioni di molti cittadini [...]. In un certo senso, si potrebbe dire che il tentativo di introdurre il metodo naturalistico o come si dice oggi, il *fisicismo* nelle scienze sociali, coincida con una stessa tendenza ad attribuire ad alcuni individui [...] un potere di controllo e di decisione su tutti i loro simili, in vista del cosiddetto benessere di questi ultimi³⁹.

Anche per tale motivo è indispensabile fare chiarezza sui problemi metodologici nelle scienze sociali. Il primo punto fermo, che Leoni ricava dai citati filosofi tedeschi, consiste nella considerazione che nelle "scienze dell'uomo vivente in società", la semplice osservazione (intesa come impiego dell'apparato sensorio) non è assolutamente in grado da sola di dare risposte ai problemi di queste scienze; anzi può essere, secondo un'espressione di Kant, la madre dell'errore. In queste scienze, l'elemento fondamentale per comprendere qualunque azione o fatto è lo *scopo*, che non può essere colto con l'osservazione intesa al modo delle scienze naturali. A «fatti identici possono corrispondere scopi interamente diversi, e in tali casi l'osservazione non ci dice assolutamente nulla per distinguere tali scopi»⁴⁰. A questo limite ne va aggiunto un altro, ossia che molti fenomeni delle scienze sociali non sono concretamente osservabili, poiché sono *concetti*, ossia qualcosa che ha significato solo se visto in relazione allo scopo. Ciò che vi è di osservabile sono alcuni fenomeni visibili, che per se stessi non possono dirci nulla, e anche se si possono cogliere delle correlazioni tra i fenomeni osservabili non potremmo comprendere quei fenomeni senza capire gli scopi delle persone che agiscono.

Il vero problema delle scienze sociali è dunque riuscire a comprendere gli scopi, i quali possono essere capiti solo se riportati a un'esperienza *psicologica interna al soggetto*, indipendente dalla relazione con altre persone. Ecco come può avvenire la conoscenza degli scopi:

Noi mettiamo in relazione il comportamento osservabile altrui con un comportamento osservabile nostro (reale o ipotetico) col quale è possibile, a sua volta, un'altra correlazione: quella con gli scopi che noi ci proponiamo o ci proporremmo comportandoci a quel modo. Questo terzo anello della catena, che ci consente (e non sempre) di arrivare all'ultimo anello, lo scopo altrui, non è oggetto di osservazione, ma di esperienza psicologica, così come lo scopo altrui non è oggetto di osservazione, ma solo oggetto di induzione analogica, in base all'esperienza psicologica nostra⁴¹.

Dunque il procedimento scientifico da seguire nelle scienze sociali consiste nel mettere in relazione azioni e scopi per vedere se tra loro esistono correlazioni costanti. Se questo è il compito delle scienze sociali, allora, pur essendo differente il metodo, l'obiettivo che si vuol raggiungere è lo stesso delle scienze fisiche: accertare l'esistenza di correlazioni costanti. Inoltre, per le scienze sociali in generale vale ciò che si è detto per l'economia e la scienza politica: se queste scienze non hanno il compito di valutare direttamente gli scopi, esse ne rendono tuttavia possibile una valutazione indiretta, ossia consentono di esprimere un giudizio sulla raggiungibilità di questi scopi, anche valutando l'adeguatezza dei mezzi utilizzati per il loro raggiungimento.

Un'altra considerazione importante è che, data la rilevanza dell'*emisfero* psicologico dei soggetti, gli oggetti delle scienze sociali vanno studiati indirettamente, cioè dal punto di vista di coloro che compiono l'azione. Per questo gli oggetti delle scienze sociali «non sono ciò che sono», ma sono «ciò che le persone interessate ritengono che siano: avendo rilievo non già la qualificazione che può darne l'osservatore, ma quella dei soggetti interessati. In altri termini è sempre il riferimento a tali qualificazioni che è decisivo per qualificare un oggetto nelle scienze sociali». a essere illuminante è il paragone con l'economia, la quale ha dimostrato come «determinare il “giusto prezzo” esorbita dalla scienza, e nessuna economia scientifica può effettuare questa determinazione»⁴².

Un tale apparato metodologico, ed è qui bene ricordare ancora come decisiva sia l'influenza di Hayek e Mises oltre che di Weber, sarà una delle basi della teoria liberale di Leoni e della sua critica nei confronti di qualunque dottrina ritenga auspicabile un intervento dello stato nella vita e nelle scelte degli individui.

Nel 1955 Leoni scrisse, insieme al matematico Eugenio Frola, anch'egli membro del Centro di Studi Metodologici di Torino, *Possibilità di applicazione delle matematiche alle discipline economiche*⁴³. Anche questo scritto s'inserisce nella critica al fisicismo, tramite la constatazione che nei fenomeni economici vi sono elementi di soggettività ineliminabili che impediscono l'utilizzo della matematica

nello studio di almeno uno dei concetti chiave dell'economia: l'*utilità*. Una prima considerazione viene fatta sul diverso presentarsi in fisica e in economia dei fenomeni che si vogliono prevedere. Mentre in fisica è possibile la misurazione oggettiva delle grandezze, e quindi l'applicazione del procedimento matematico classico, data la regolarità e ripetibilità dei fenomeni fisici, la cosa si complica per i fenomeni economici, nei quali la determinazione del prezzo di mercato di un bene non appare suscettibile dello stesso tipo di procedimento. Infatti, la determinazione del prezzo di una merce dipende da circostanze di tempo e luogo, nonché dalle diverse opinioni di venditori e compratori: «l'operazione di formazione del prezzo è *polisoggettiva* e non ripetibile», non è possibile prevedere il prezzo perché

manca uno schema efficiente ai fini di prevedere il comportamento di un operatore in relazione alle sue opinioni, nonché uno schema efficiente che ci consenta di ricollegare le opinioni di un operatore al comportamento degli altri [...], e quindi di prevedere il mutare delle opinioni e dei comportamenti nel processo di determinazione del prezzo. Conseguenza di quest'esame la profonda differenza tra l'operazione di misura e quella di determinazione del prezzo, e sembra quindi ingiustificata l'opinione di coloro per cui il prezzo di un dato bene dovrebbe essere considerato come la *misura del valore*, o dell'*utilità*, di quel bene. [Dunque] *non può parlarsi di valore come materia di un giudizio oggettivo*. [...] Il valore può essere definito *soggettivo*⁴⁴.

Tali conclusioni Leoni e Frola le estendono anche all'economia “robinsoniana”, dove l'operatore è uno solo. Anche se in questo caso tutte le scelte sono fatte in base a un'unica scala di valori, è tuttavia impossibile conoscere con certezza in che modo agirà l'operatore, quali scelte farà. In altri termini, si può solo osservare quale scelta l'operatore compirà, ma non si può dimostrare prima che ne compirà una determinata.

Dopo queste considerazioni vengono analizzati dei casi concreti nei quali alcuni economisti matematici hanno tentato di ridurre in formule matematiche dei concetti economici. Il primo è il concetto

di *utilità numerica* elaborato da Neumann e Morgenstern. Nonostante la complessità della costruzione teorica, perfetta da un punto di vista logico-matematico, essi non sono riusciti a dimostrare come la loro schematizzazione possa essere in grado di accordarsi con la realtà empirica, ossia con il concreto agire degli operatori. Facendo un paragone con la fisica «potremmo dire che essi hanno costruito una teoria della temperatura logicamente ineccepibile, ma che non sono riusciti a costruire nessuno strumento che ci permetta di misurare la temperatura»⁴⁵. A un analogo scacco va incontro una teoria altrettanto famosa, quella delle *curve di indifferenza*. Critiche vengono poi rivolte all'utilizzo che gli economisti matematici fanno di fenomeni economici quali la *curva della domanda* e la *curva dell'offerta*, ma anche dell'utilizzo dei concetti di *massimo* e *minimo* per la risoluzione di problemi economici impostati matematicamente.

La conclusione è che anche le più sofisticate teorie non sono assolutamente in grado di fornire schemi matematici capaci di consentire la previsione dei comportamenti individuali reali, che avvengono empiricamente. Naturalmente una tale critica estende la sua portata ben oltre i singoli casi analizzati da Leoni e Frola. Mettere in discussione la possibilità di utilizzare, oltre certi limiti, metodi e strumenti matematici per fare previsioni in economia (ossia nella disciplina delle scienze sociali che più di tutte sembra prestarsi all'utilizzo di tali metodi), significa portare una dura e forse decisiva critica a ogni tentativo di trasferire nelle scienze sociali metodi dell'osservazione e del calcolo propri di scienze come la matematica e la fisica⁴⁶.

Con la critica al fisicismo, Leoni voleva soprattutto ricordare come l'osservazione dei comportamenti fisici dell'uomo, intesa al modo delle scienze naturali, fosse un elemento necessario ma certo non sufficiente per comprendere i fenomeni sociali. Tali fenomeni vanno sempre interpretati in relazione ai comportamenti e alle finalità dei singoli individui, cioè all'*azione umana* come intesa da Mises. A giudizio di Leoni è molto importante capire cosa le persone intendano utilizzando alcune parole che non fanno riferimento a elementi empirici inequivocabili; fondamentale è allora l'*inda-*

*gine lessicografica*⁴⁷, che aiuta a capire (nei casi in cui non è possibile fare appello al sistema sensorio) cosa le persone intendano con certe parole, così da rendere comprensibili gli scopi che queste persone si prefiggono (accertando come si manifesti nei singoli casi la loro razionalità)⁴⁸ e più in generale costruire e utilizzare la teoria dell'*azione umana*.

Leoni però, ricorda anche come ci si debba guardare dall'errore opposto, ossia da uno studio delle azioni umane che prescindano completamente dall'osservazione dei comportamenti effettivi degli uomini per concentrarsi esclusivamente sul "senso" delle azioni. Una tale critica è formulata nelle *Lezioni di Dottrina dello Stato* dell'anno accademico 1956-57⁴⁹, e poi sviluppata in *L'odierno indirizzo nominalistico nella teoria della politica e del diritto*⁵⁰; essa ha come bersaglio la corrente nominalista inglese contemporanea, la quale aveva elaborato una critica di alcune teorie della politica e del diritto, ritenute troppo lontane dalla realtà empirica, senza però giungere a spiegare in che modo si potesse formulare una nuova teoria più ancorata alla realtà. Questa corrente ha le sue radici filosofiche in alcuni classici del pensiero nominalista, quali Ockham, Hobbes, Locke, Berkeley e Hume, e si ricollega al positivismo logico e alla moderna filosofia analitica del linguaggio, che ha come principali esponenti Russell e Wittgenstein. Gli autori che si sono occupati della teoria della politica e del diritto, hanno dedicato attenzione soprattutto ai problemi del linguaggio, ossia al significato delle parole e alla loro funzione nel discorso, attestandosi su posizioni simili a quelle del positivismo logico. Leoni prende in considerazione le idee di due di essi, Margaret McDonald e Thomas D. Weldon.

La McDonald ha sviluppato una severa critica delle teorie politiche, accusandole di non essere in grado di spiegare la vita sociale a causa del loro porsi domande troppo generali e astratte, su concetti che sono altrettanto generali e astratti e privi di un riscontro empirico, e spesso le questioni affrontate sarebbero solo la derivazione di problemi linguistici. Secondo la McDonald non avrebbe senso chiedersi quale sia il fondamento dell'obbligazione politica o perché si debba obbedire alle leggi, ma bisognerebbe invece porsi solo do-

mande particolari, a esempio perché obbedire a una certa legge. Solo così sarà possibile prendere in considerazione le circostanze di fatto, comprendere i criteri usati per decidere la propria linea di condotta e dare risposte alle singole domande. Non esistendo dunque criteri generali in grado di giustificare ogni obbligazione politica, bisognerebbe solo porsi domande limitate e rivolte a situazioni particolari. L'utilità delle teorie tradizionali si limita al contributo che esse possono dare per comprendere i motivi delle decisioni degli uomini, che vengono prese esclusivamente in base ai "valori", ossia non in base a criteri scientifici ma, dice la McDonald, "artistici".

Leoni osserva come la conseguenza di tale posizione sia la demolizione non solo della filosofia politica ma anche della possibilità che esista una scienza politica in grado di dar ragione delle scelte umane. Tuttavia la McDonald sembra dimenticare

che una parte notevole dell'interesse che esercitano sui teorici contemporanei della politica le teorie classiche è dovuta precisamente ai possibili significati empirici di quelle teorie. [...] La possibilità di una reinterpretazione in chiave empirica della dottrina dell'obbligazione politica rende così ancora molto interessanti [...] le teorie, poniamo dello Hobbes [...]. In realtà, ciò che rimane nell'ombra, nella critica della MD. [...], è il possibile significato empirico di molte delle teorie classiche: e la preliminare questione del significato dell'empiria in un campo come questo non è neppure affrontata⁵¹.

Anche la teoria di Weldon va incontro a difetti simili. Egli critica i teorici della politica e del diritto per il loro cercare nelle parole "significati intrinseci", mentre esse avrebbero invece «una serie di significati possibili, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui vengono usate e alle persone che le usano»⁵². Nonostante Weldon lasci spazio alla possibilità di spiegare e predire, e indichi la possibilità di una nuova teoria del diritto e della politica tale da consentire al linguaggio stesso di fare sempre riferimento ai "fatti", egli non riesce a spiegare quali dovrebbero essere i criteri per compiere tale critica del linguaggio, né cosa si debba intendere con quei termini il cui significato filosofico gli appare illusorio.

Il tratto di fondo del nominalismo è dunque la proclamata necessità di una "critica del linguaggio su basi empiristiche", obiettivo che Leoni condivide in pieno. Purtroppo tale obiettivo non viene in realtà perseguito dai nominalisti, che si limitano a "vituperare il linguaggio delle teorie classiche della politica", senza mai spiegare in che modo i vari termini possano essere messi in relazione ai fatti e senza mai porsi il problema di quali siano le reali relazioni che intercorrono tra il linguaggio e gli effettivi comportamenti umani. Il nominalismo rischia così di risolversi in una critica sterile e tutta interna alle espressioni linguistiche, senza mai chiedersi se nell'uso di una parola vi sia un effettivo intento descrittivo.

Concludendo, a giudizio di Leoni la metodologia delle scienze umane richiede sempre due elementi: da una parte l'osservazione dei comportamenti umani, intesi come fatti fisici esterni (senza tuttavia cadere nell'errore dei fisicisti che vorrebbero utilizzare in questa osservazione metodi identici a quelli delle scienze naturali), dall'altra la ricerca del senso soggettivo che determina quei fatti (senza cadere nell'errore dei nominalisti, che si limitano alle critiche linguistiche non domandandosi se vi siano nelle teorie della politica intenti e capacità descrittive dei fatti umani)⁵³. Tenendo conto di questi due aspetti, sarà possibile dare un fondamento alle scienze sociali: poiché le azioni umane consistono soprattutto nella scelta dei mezzi da usare per raggiungere certi fini, il compito delle scienze sociali consisterà appunto nello studio di mezzi che gli uomini impiegano rispetto ai fini che si prefiggono.

4. Difesa della *Wertfreiheit*

Alcuni anni dopo Leoni torna ad approfondire il problema dei valori, o meglio della relazione tra le scienze sociali (e la scienza politica in particolare) e le valutazioni che in esse dovrebbero o meno essere contenute. Lo fa in due saggi, replicando ad alcune critiche mosse alla *Wertfreiheit* weberiana⁵⁴.

La prima replica è a un saggio di Leo Strauss, pubblicato da "Il

Politico” nel 1956⁵⁵. Strauss si poneva il problema della conciliabilità tra la scienza politica e quelle che i tedeschi chiamano le *Bewertungen*, ossia le valutazioni nella conoscenza politica. Egli nel suo saggio compie un’articolata e severa critica dell’idea secondo la quale, se si segue un metodo scientifico, nell’analisi politica non si esprimono giudizi di valore. Leoni risponde a ogni punto delle critiche di Strauss con un intervento che, proprio perché impostato dialetticamente rispetto a quelle critiche, rappresenta una delle difese più chiare del programma da lui perseguito con la fondazione de “Il Politico”.

La prima critica di Strauss parte dalla constatazione che lo scienziato sociale ha sempre uno scopo: il raggiungimento della verità. Questo significa che, preferendo la verità ad altri valori, lo scienziato sociale esprime un giudizio di valore e dimostra di preferire un tipo di società, quella dove è consentita una scienza che possa cercare la verità, a ogni altra. Leoni replica che il preferire quel tipo di società non significa esprimere un giudizio di valore, ma solo voler essere scienziati e non apologeti o propagandisti. Il problema identificato da Strauss sorge solo in quanto i governanti sono interessati a interferire con i giudizi dello scienziato sociale più di quanto non lo siano a interferire con quello, a esempio, dei fisici.

La seconda critica di Strauss è così costruita: gli scienziati sociali affermano di avere come unico compito lo scoprire se i mezzi che si utilizzano sono idonei a raggiungere gli scopi prefissati. Per questo sostengono che la loro scienza è necessaria. Tuttavia «se la scienza sociale è necessaria, essa è un valore»⁵⁶. Secondo Leoni anche questa deduzione è sbagliata. Infatti ogni scienza, per esistere, deve formulare in modo preliminare alcuni giudizi: anche un fisico affermerà che per costruire una bomba atomica è *necessaria* una certa tecnica. Naturalmente però un tale giudizio, così come quello del rapporto mezzi-fini nelle scienze sociali, non ha niente a che vedere con i giudizi di valore che gli scienziati sociali si propongono di evitare, che sono di tipo diverso.

La terza osservazione riguarda la necessità che gli scienziati sociali hanno di distinguere per esempio tra grandi o mediocri statisti, oppure tra statisti e impostori, pena non poter dire nulla di

rilevante sui fenomeni studiati. Secondo Leoni queste distinzioni sono indispensabili, ma ancora una volta non si tratta di quei giudizi di valore che lo scienziato politico deve respingere. Infatti, contrariamente al giudizio di Strauss, non sono giudizi morali; la grandezza o meno di uno statista può essere ben valutata in relazione alla sua capacità di raggiungere gli scopi che si era prefisso, o, a esempio, alla sua capacità di accrescere la propria potenza. Per un tale giudizio non c’è necessità di riferirsi a principi morali: «Noi possiamo considerare un personaggio politico alla stregua di un cavallo o di un automobile: dal punto di vista della loro possibilità di vincere una corsa»⁵⁷. Vi sono poi casi di statisti che fanno professione di principi morali che in verità non hanno alcuna intenzione di rispettare, o che per qualunque motivo non rispettano. In questo caso lo scienziato politico potrà prendere in considerazione i giudizi morali, mostrando che non si è agito in conformità con gli scopi e i principi annunciati, o che essi non sono stati raggiunti. Questo tuttavia non significa in alcun modo esprimere propri giudizi morali, come già i citati metodologi tedeschi avevano osservato distinguendo tra *Wertbeziehung* e *Bewertung*.

C’è un quarto rilievo di Strauss, secondo il quale i giudizi di valore, da cui gli scienziati sociali dicono di astenersi, vengono in realtà reintrodotti tramite una nuova disciplina chiamata psicopatologia. Leoni preferisce rimanere estraneo alla disputa, mostrando però accordo con Strauss nel ritenere che spesso in quella disciplina non si fa altro che esprimere giudizi morali pur tentando di camuffarli sotto altre vesti.

La quinta critica riguarda invece quelli che nelle scienze sociali sono indicati come concetti descrittivi, ma che secondo Strauss sono veri giudizi di valore “invisibili”. L’esempio è quello del concetto weberiano di “trasformazione del carisma in abitudine”, che sarebbe in realtà legato a una preferenza protestante, poiché negherebbe la teoria della genesi della Chiesa Cattolica dal nuovo testamento. Tuttavia tale obiezione non basta a inficiare la validità del concetto e dei risultati che dal punto di vista empirico possono derivarne. Poiché quella teoria cattolica non è scientificamente dimostrata, di

essa si può anche dare una spiegazione empirica, senza per questo esprimere un giudizio teologico. Un altro esempio in tal senso può essere la spiegazione scientifica della guarigione da una malattia, che è cosa diversa da una spiegazione soprannaturale, anche se non necessariamente la nega poiché questa non si svolge sul piano empirico. La difficoltà consiste nel fatto che spesso è difficile stabilire cosa è empirico e cosa non lo è, ma questo non autorizza in nessun caso a equiparare una definizione empirica a un giudizio di valore. Altro problema è invece quello di giudizi di valore impliciti in giudizi che sono solo apparentemente descrittivi, un esempio ne è, secondo Leoni, la teoria marxista del valore economico⁵⁸.

Il sesto rilievo è il seguente: poiché la scienza politica presuppone la distinzione tra elementi politici e non politici, essa dovrebbe darci una definizione di ciò che è “politico”. Questo è però impossibile senza definire prima gli elementi costitutivi dello stato che si studia, la qual cosa può essere fatta solo con riferimento allo scopo che quello stato persegue. Tuttavia, «definendo lo stato rispetto al suo scopo, si viene ad ammettere un principio alla luce del quale appare necessario sottoporre a giudizio le azioni e le istituzioni politiche (emettere cioè un giudizio morale, o qualcosa di simile, su tutto ciò)»⁵⁹. Leoni concorda con l’idea che si debba definire ciò che s’intende con “politico”, ma critica, con gli strumenti dell’*individualismo metodologico*, l’idea che lo stato o la società possano avere degli scopi. Lo stato non può essere concepito come un concetto empirico, non è una persona. Uno studioso di scienza politica, che deve mantenere un atteggiamento empirico nello studio dei fenomeni politici, non può definire ciò che è politico con un concetto che non sia empirico. Ma se anche si accettasse l’idea che lo stato ha un suo scopo empirico, si dovrebbe comunque continuare a studiarlo nel modo in cui si studiano gli statisti e senza riguardo ai giudizi morali.

Strauss critica poi gli scienziati sociali perché fondano il loro rifiuto di esprimere giudizi di valore sul postulato non dimostrato che i conflitti tra valori siano insolubili per la ragione umana. A questo Leoni risponde che se tale dimostrazione non si è data, è tuttavia sufficiente dire che tali conflitti non si sono risolti per giustifica-

re la neutralità nei confronti dei valori. Strauss aggiunge anche che «molti conflitti umani nascono proprio dall’accordo degli uomini nei confronti dei valori»⁶⁰. Questo a Leoni pare però un argomento favorevole alla scienza sociale che, se spesso non può risolvere i conflitti perché non sa fornire un “ragionamento obbiettivo” o perché le persone non sono disposte ad accettare un buon ragionamento, tuttavia non costringe nessuno a comportarsi in modo determinato. Il fatto che la scienza sociale si occupi dei conflitti umani non significa che non debba restare a essi estranea.

Nel suo ottavo e ultimo rilievo, Strauss sostiene che nelle scienze sociali il positivismo si trasforma necessariamente in storicismo per la necessità che ha di giudicare ogni società o cultura da un punto di vista veramente storico. Leoni condivide questo giudizio, ma aggiunge:

Anche la considerazione storica deve essere empirica e neutrale come quella scientifica, sebbene, come sostiene il professor Strauss, essa abbandoni la distinzione tra fatti e valori e si rifiuti di riconoscere una posizione autorevole o, per meglio dire preminente, alla moderna scienza sociale. Così lo storicismo come il positivismo respingono il problema della determinazione di una società “buona”. [...] [E] né lo storicismo né il positivismo considerano – o hanno necessità di considerare – i giudizi di valore nel senso voluto dal professor Strauss⁶¹.

Anche il saggio *Some Reflections on the “Relativistic” Meaning of Wertfreiheit in the Study of Man*⁶², è dedicato alla difesa dell’avalutatività e delle posizioni weberiane in generale. In esso si mostra come lo stesso Weber avesse già previsto e dato una risposta a molte delle critiche che, nel periodo in cui Leoni scrive, venivano rivolte al suo concetto di *Wertfreiheit*. Alcune di queste critiche sono le stesse obiezioni di Strauss testé trattate, alle quali si può rimandare⁶³, e consistono sostanzialmente nell’accusare Weber di relativismo, cosa che condurrebbe lo scienziato sociale alla “ottusità morale” e alla “paralisi mentale” nei confronti dei problemi politici. Leoni concorda sul fatto che molti scienziati politici siano vittime di “ottusità morale o

politica”, ma attribuisce tale atteggiamento a un’errata interpretazione della *Wertfreiheit*.

Egli nota come a fondamento della posizione di Weber vi fosse proprio una motivazione morale: la sua avversione per la confusione, intenzionale e disonesta, che alcuni studiosi facevano tra preferenze personali e risultati scientifici. A ben guardare la teoria weberiana non è per nulla relativistica, anzi Weber fu sempre convinto che agire in conformità con gli ideali morali implicasse compiere decisioni e scelte tra valori diversi e a volte contraddittori. Gli ideali morali erano percepiti da Weber come inconciliabili e “mutuamente esclusivi”, ed egli giunse a condannare proprio la giustapposizione tra valori diversi come relativismo morale, «mentre chiamare “relativismo” l’idea weberiana secondo cui i valori morali possono non conciliarsi nelle decisioni reali degli uomini e sono sempre mutuamente esclusivi in linea di principio fu secondo Weber “un grosso fraintendimento” dei suoi critici»⁶⁴.

Chiarito questo equivoco Leoni passa alla descrizione della *Wertfreiheit*, intesa come dottrina metodologica che ha come condizione preliminare il rifiuto di una filosofia morale tendente a conciliare i valori; solo su questa base è possibile fondare una “scienza empirica delle decisioni e delle azioni umane” dipendenti dall’accettazione di valori morali. La distinzione tra i valori, anche morali ma non solo, che ispirano l’agire degli uomini, è per Weber una delle tante distinzioni necessarie a fondare una scienza empirica.

Ciò che egli aveva in realtà in mente quando propugnava la *Wertfreiheit* nelle scienze sociali empiriche era un’intera serie di distinzioni, e ciò che combatteva era un’intera serie di confusioni. [Ecco perché] la sua prospettiva generale per lo sviluppo delle scienze sociali potrebbe essere definita meglio come “libertà dalle confusioni” che non come “libertà dai valori”. Le confusioni tra le diverse categorie di valori da un lato e tra le valutazioni e gli accertamenti fattuali dall’altro erano particolarmente frequenti nelle scienze sociali ai tempi di Weber. Fu probabilmente per questa ragione che Weber insisté nell’identificare la sua dottrina metodologica delle scienze sociali con la *Wertfreiheit*, cioè con ciò che chia-

mò “libertà dai valori”, anziché con la pura e semplice *Konfusionfreiheit* (libertà dalle confusioni). [...] Quando gli oppositori gli dicevano che anche le scienze sociali empiriche devono accettare qualche valore (cioè i valori di tutte le altre scienze, la correttezza logica e la corrisponda coi fatti), egli si mostrava impaziente di fronte a tale “fraintendimento senza fine” della sua idea: ciò che egli voleva (e lo disse apertamente) non era rinunciare ai giudizi di valore costitutivi di ogni scienza, ma solo cercare di tenere distinte le proposizioni relative ai fatti empirici e le proposizioni relative ai giudizi di valore su quei fatti⁶⁵.

In modo analogo Weber distingueva, e invitava a non confondere, le *Wertbeziehungen*, cioè i valori relativi alle valutazioni soggettive degli uomini, e le *Bewertungen*, ossia i giudizi di valore personali dello studioso. La *Wertfreiheit* non è dunque, per Leoni, una dottrina morale o politica (nonostante sia compatibile con una filosofia morale o politica), e non può creare dei filosofi morali o politici (anche se può notevolmente aiutarli). Essa è una dottrina metodologica ed epistemologica utile a studiare i contrasti tra gli ideali morali che ispirano le azioni umane e «preziosa, nell’attuazione dei valori morali da parte di coloro che vogliono mantenere la coerenza, nei limiti del possibile, tra valori morali e agire pratico»⁶⁶. Ecco allora che

l’analisi avalutativa proposta da Weber implica in realtà conseguenze terribilmente serie per la scelta finale di chi, avendo analizzato una certa costellazione di valori al fine di sapere quali decisioni prendere in particolari circostanze, tenta di comportarsi in conformità con i valori che ha accettato. La nostra analisi delle scelte possibili non è per nulla relativistica. Qualche volta infatti essa ci indicherà, con tutta la forza di una dimostrazione matematica o di una verifica sperimentale, quali decisioni devono essere prese, date certe premesse, in una determinata circostanza⁶⁷.

In tal senso la *Wertfreiheit* ha come presupposto l’analisi del vero significato dei valori che guidano le azioni umane, tramite l’esame delle azioni umane stesse. A ciò seguirà l’indagine delle conseguenze che da quei valori si devono trarre, per arrivare infine ad analizzare le

conseguenze e le implicazioni pratiche delle azioni umane compiute in conformità ai valori. È questa la fase *tecnica*, basata sull'analisi del rapporto mezzi-fini. Naturalmente le conclusioni di queste analisi possono influenzare l'individuo agente, il quale può per esempio scoprire di non credere in realtà ai valori che professava, accorgersi dell'inconciliabilità tra alcuni valori e alcune delle conseguenze da lui desiderate oppure dell'impossibilità di raggiungere alcuni risultati o del fatto che alcuni risultati non voluti scaturiscono lo stesso da quelle azioni. Può anche accadere, cosa poco approfondita da Weber, che quelli che si suppongono essere fini si rivelino in realtà solo mezzi, a volte inadeguati, per raggiungere altri fini. Le conseguenze di questo tipo di analisi possono essere enormi per quanto riguarda l'adesione o il rifiuto di certi valori, come dimostrato da quei pensatori che, proprio applicando il metodo weberiano, hanno elaborato "critiche demolitrici del socialismo".

Leoni conclude notando come Weber non sia in verità il "creatore" di questo metodo, che è invece frutto di un lungo processo storico in cui quasi tutti i grandi studiosi di scienze sociali del mondo occidentale

hanno cercato di presentare le loro conclusioni come risultati di un processo mentale libero da pregiudizi, nel quale le valutazioni personali venivano lasciate da parte per fare spazio a verifiche e dimostrazioni impersonali. [...] Max Weber, pertanto, non deve essere considerato il brillante inventore di un nuovo metodo. Egli è piuttosto l'autore al quale si deve, in epoca contemporanea, la più brillante e profonda riformulazione di un vecchio metodo⁶⁸.

Capitolo III

Lo studio delle idee politiche

1. Pensiero politico e individualismo metodologico

Negli stessi anni in cui pensava alla fondazione de "Il Politico", parallelamente alle questioni metodologiche Leoni si dedica allo studio del pensiero e delle dottrine politiche. Tale studio lo conduce alla pubblicazione, nel 1952, di un'ampia ricerca dal titolo *Il pensiero politico e sociale dell'Ottocento e del Novecento*¹. In quest'opera Leoni propone un'esplorazione delle correnti di pensiero di questi due secoli tramite una chiave di lettura univoca e onnicomprensiva: *i compiti che si dovrebbero attribuire allo stato e la relazione tra tali compiti e la tutela della libertà individuale*. In relazione all'aver ritenuto lo stato come un semplice strumento utile alla convivenza tra gli uomini o, al contrario, all'averlo ritenuto un ente dotato di moralità superiore agli individui e volto al perseguimento di finalità etiche superiori, Leoni descrive, analizza e compara tutte le più importanti dottrine politiche.

Questo studio deve molto all'influenza di Hayek², dal quale Leoni riprende alcuni concetti chiave utilizzandoli, non senza originalità, per un'analisi più vasta rispetto a quella fatta dall'austriaco. Infatti, mentre Hayek aveva concentrato l'attenzione sull'evoluzione (o forse sarebbe meglio dire "involuzione") del pensiero liberale, Leoni oltre ad affrontare questo tema dedica ampie riflessioni ad altre teorie politiche che possono a suo giudizio essere analizzate tramite gli stessi criteri.

Il saggio si apre con un'ampia introduzione nella quale si offre una prima, sintetica, panoramica delle correnti e degli autori trattati e si indicano gli scopi della ricerca. Obiettivo di Leoni è mostrare

come vi siano tratti comuni tra teorie che vengono solitamente considerate diverse, se non antitetiche, ma anche come alcune teorie che partono da uguali presupposti arrivino poi a risultati assai differenti. Una prima importante considerazione deve essere fatta a proposito del linguaggio usato da Leoni: al termine *liberalismo* viene preferito quello di *individualismo*, mentre *socialismo* e *comunismo* sono considerati come sottospecie di un più ampio *genus*, il *collettivismo*. La terminologia è la stessa usata da Hayek, che viene spesso citato.

Anche la prima analisi è ripresa da Hayek: si tratta della ormai celebre distinzione tra un “*individualismo irrazionalistico*”, o di tipo anglosassone, e un “*individualismo razionalistico*”, o di tipo francese. Questa distinzione, oggi assai nota, era allora in Italia quasi sconosciuta, e ancora per vari anni, nonostante questo saggio, non ebbe molta fortuna tra gli studiosi del nostro paese³. Nell'introdurre l'individualismo di tipo anglosassone, Leoni pone in evidenza il concetto centrale della Scuola Austriaca, ossia la scoperta che molte istituzioni (linguaggio, denaro, regole spontanee di convivenza ecc.) non sono frutto di un piano individuale o collettivo deliberato, ma la conseguenza di una spontanea collaborazione fra singoli individui. Di qui la constatazione che le conoscenze e le facoltà umane sono limitate e la conseguenza che a nessun individuo può essere consentita la guida coercitiva dell'intera società. In un sistema individualistico di questo tipo, le regole di convivenza dovranno essere il più possibile spontanee, così da consentire la previsione delle azioni umane. Esse saranno inoltre distinte dagli *ordini*, emanati dall'autorità e mutabili a seconda di chi governa.

Anche per il secondo tipo di individualismo vengono riprese le considerazioni di Hayek, ricordando come sia stata decisiva l'influenza del razionalismo cartesiano che, con la sua fiducia nella ragione umana, porta alla trasformazione dell'individualismo in una dottrina opposta, di tipo collettivistico. Nella sua volontà di organizzare l'intera società secondo un piano deliberato essa è antitetica alla precedente. Ne consegue la negazione del valore delle istituzioni spontanee e la contrapposizione dell'individuo allo stato. Tale dottrina ha inoltre come elemento fondamentale una versione della libertà

intesa come libertà dal bisogno. Si tratta di una sorta d'uguaglianza economica, basata sul tentativo di rendere uguali economicamente individui con capacità produttive differenti. Per i liberali razionalisti essa è complementare alla libertà politica. Proprio sull'incompatibilità tra questi due tipi di libertà si basa la critica dei liberali anglosassoni, condivisa da Leoni che, a sua volta, trae da quelle critiche gli strumenti teorici per analizzare anche le altre teorie politiche.

Si arriva dunque al *socialismo*, definito come «*ogni forma di controllo collettivistico delle risorse produttive*»⁴ prescindendo dagli scopi per cui un tale controllo viene realizzato. Proposto in senso così generale, il socialismo è sinonimo di *collettivismo*, termine più vasto perché include anche regimi politici che propongono un controllo collettivistico per fini diversi dalla redistribuzione delle risorse. Da questa definizione generale vengono poi derivate definizioni più specifiche di socialismo e comunismo; quella marxista, secondo la quale sono due fasi di uno stesso processo volto alla realizzazione di una società senza classi e senza stato; quella riconducibile alle varie Internazionali, che distinguono i due termini sulla base della gradualità o meno con cui si dovrebbe raggiungere il comunismo, e altre ancora. Riflessioni sono poi dedicate alla concreta impossibilità di realizzare una totale uguaglianza tra gli individui: poiché ognuno ha bisogni e capacità lavorative diverse dagli altri, si avrebbe in ogni caso un privilegio per chi ha molti bisogni e scarsa capacità produttiva.

Viene poi l'analisi del concetto di *democrazia*, per il quale Leoni propone una serie di precisazioni terminologiche, essendogli stati attribuiti significati diversi e a volte contrastanti. Oltre al significato *etimologico* (democrazia come autogoverno del popolo) che Leoni giudica equivoco e poco chiaro, vi è un significato *sociale* o *tocquevilliano*, che sta a indicare «*una condizione speciale della società, per cui esiste una eguaglianza generale di diritti, e inoltre una similarità di condizioni, di sentimenti e di ideali*»⁵, e che non ha una necessaria relazione né con libertà individuale né col governo popolare. Esiste poi un significato politico *inglese*, secondo il quale «*il potere risiede non già in una classe particolare, ma nei membri della comunità considerata come un tutto*»⁶. Tale sistema consente la

limitazione del potere della maggioranza nel caso in cui si supponga che la “comunità come un tutto” possa avere opinione e volontà diversa. Si tratta dunque di un sistema di limitazione del potere per tutelare le minoranze attraverso le garanzie costituzionali e il richiamo alla pubblica opinione⁷. Quando tali garanzie vengono meno il criterio maggioritario diventa assolutamente preminente, e si parla di democrazia politica di tipo *francese o continentale*, concezione rafforzata dal diffondersi delle dottrine socialiste che, teorizzando la lotta contro le minoranze abbienti, tendevano a identificare la maggioranza con il popolo e a rafforzare il potere legislativo come strumento di lotta alle minoranze privilegiate.

Vi è dunque una grande differenza tra la democrazia di tipo inglese e quella di tipo francese. La prima è fortemente influenzata da un individualismo che si caratterizza per la tutela delle minoranze dissenzienti, e per questo motivo preferisce rifarsi al concetto di opinione pubblica, estraneo al meccanismo statale e più idoneo a rappresentare tutta la collettività, appunto senza esclusione delle minoranze.

La democrazia di tipo francese è invece caratterizzata dall'influenza della dottrina egualitaria. Ma se in essa l'individualismo viene sacrificato a favore dell'uguaglianza, a ben vedere anche la stessa uguaglianza è irrealizzabile in tale sistema. Infatti «l'applicazione incondizionata del principio della maggioranza, si scopre [...] essere in conflitto col principio egualitario in entrambi i suoi significati»⁸. Il diritto incondizionato della maggioranza a legiferare è incompatibile con l'uguaglianza formale, tipica dell'individualismo inglese e ben riassunta nell'espressione benthamiana «ciascuno conta per uno, e nessuno per più di uno»⁹. Ma è anche incompatibile con l'uguaglianza economica come intesa dai socialisti, poiché la maggioranza non è neanche tenuta al rispetto dei beni economici della minoranza. Un'ultima considerazione viene svolta da Leoni su come l'istanza teorica della «*democrazia diretta* [ponga] in evidenza l'ambiguità e l'insufficienza della dottrina democratica, ogniqualvolta non si possa (come nelle grandi comunità moderne) cercare di attuare una tale dottrina se non col ricorso al criterio della rappresentanza»¹⁰.

Dopo aver analizzato la democrazia, Leoni passa allo studio del *nazionalismo*. Anche in questo caso il suo primo obiettivo è distinguere tra i vari significati assunti dal termine. Oltre alle distinzioni più intuibili, tendenti a classificare la nazione come fenomeno storico, geografico, etnico, politico e altro ancora, un'altra importante distinzione viene proposta sulla base degli usi che si sono fatti in diversi periodi storici e in diversi Paesi di quel termine. Viene così notato come per i tedeschi il termine *Nation* indichi la comunità in senso etnico, mentre per la comunità politicamente organizzata si usa il termine *Volk* (popolo). Al contrario gli inglesi invertono esattamente i due termini, usando *people* per la comunità etnica e *nation* per la comunità politica.

La distinzione più importante appare chiaramente quella, connessa all'analogia distinzione fatta per l'individualismo e la democrazia, tra nazionalismo di tipo anglosassone e nazionalismo di tipo francese o continentale. Riprendendo gli studi di Lord Acton, Leoni mostra come quello che viene chiamato liberalismo francese fu in realtà nazionalismo egualitario, volto a eliminare quelle ineguaglianze e quei privilegi sentiti estranei al popolo francese e considerati di origine teutonica. Al contrario gli anglosassoni, che tennero sempre ben distinti i concetti di nazione e stato, accettavano ciò che i francesi negavano, ossia la «coesistenza di più organizzazioni politiche indipendenti nell'ambito di una stessa nazione (intesa in senso etnico, linguistico, storico), e, d'altra parte, la coesistenza di più nazioni nell'ambito di una stessa organizzazione politica»¹¹.

Derivando tali possibilità dalla libera determinazione degli individui, questo nazionalismo appare chiaramente connesso all'individualismo e alla democrazia di tipo anglosassone. Al contrario, nell'ignorare il valore della libera determinazione dell'uomo, il nazionalismo francese nega il diritto delle minoranze di scegliere la propria organizzazione politica e mostra la sua estraneità, e opposizione, alle dottrine anglosassoni¹².

Queste importanti precisazioni terminologiche fatte nell'*Introduzione* mostrano lo sforzo compiuto da Leoni per definire, o sarebbe meglio dire, vista la differenza da molte altre opinioni allora

diffuse, ridefinire, l'individualismo "vero" e capirne l'influenza su altre dottrine politiche che, pur essendo differenti dal punto di vista teorico, si pongono in modo contiguo sul piano storico. In questa sua analisi Leoni si è indubbiamente ispirato alle analisi di Lord Acton e, soprattutto, di Hayek. Tuttavia, l'opera di rielaborazione degli scritti dei due pensatori liberali, per fornire agli studiosi italiani un panorama completo sulla revisione del liberalismo che si andava allora compiendo nel mondo anglosassone (e che avrebbe portato nel decennio successivo a un rilancio teorico del *Classical Liberalism*), presenta molti tratti originali e mostra come Leoni, più che riprendere analisi altrui, si fosse in realtà impadronito di strumenti concettuali e li avesse saputi usare in maniera autonoma.

Conclusa l'*Introduzione*, Leoni passa a un'analisi storica più dettagliata delle dottrine trattate. Come è stato detto in precedenza, si tratta di una vera e propria storia delle dottrine politiche, con esposizione delle correnti di pensiero e degli autori più importanti di questi ultimi due secoli. È una trattazione ampia e problematica, con un'analisi diretta degli autori più importanti attraverso i loro testi, e una loro collocazione all'interno delle categorie proposte nell'introduzione. Non essendo possibile in questa sede riproporre l'analisi per intero, si faranno solo alcuni accenni alle posizioni dalle quali sembrano meglio trasparire le idee e gli obiettivi di Leoni.

Riprendendo lo stesso ordine dell'introduzione, la prima voce a essere trattata è l'*individualismo*, e vengono anzitutto analizzati Kant, Fichte e Humboldt. Tra essi Leoni appare particolarmente interessato a Fichte, e nella parabola di questo pensatore egli sembra individuare una conferma di idee esposte in precedenza. Infatti, il Fichte giovane è considerato, vista la sua concezione dello stato come mero strumento atto a garantire l'esercizio dei diritti individuali, un individualista di tipo anglosassone. Successivamente egli passa a una concezione dell'individualismo di tipo francese, là dove considera compito dello stato assegnare i diritti agli individui¹³. Dopo questo primo passaggio Leoni mostra come Fichte sviluppi, coerentemente con le premesse dell'individualismo francese, una teoria socialista, detta dello "stato razionale" (*Vernunftstaat*),

in cui ogni individuo ha il posto che lo stato gli assegna. In questo passaggio è la conferma dei rapporti, delineati nell'*Introduzione*, di questo individualismo con il socialismo e il nazionalismo di stato. La conclusione, che Leoni non espone esplicitamente ma che tuttavia si evince con chiarezza, è che basta l'estensione del potere statale oltre la semplice funzione di garanzia dei diritti individuali per intraprendere inevitabilmente, e qualunque sia l'obiettivo che ci si propone, una via che porta al socialismo, al socialismo di stato o a una qualunque forma di collettivismo.

Viene poi proposta l'analisi degli utilitaristi, corrente individualista di tipo anglosassone nella quale si riscontrano influenze, non sempre facilmente identificabili, dell'individualismo di tipo francese. Concetto chiave per gli utilitaristi è l'egoismo, che sta alla base delle azioni individuali. L'egoismo di ognuno è ritenuto conciliabile con quello degli altri grazie a un sentimento naturale di benevolenza, connesso a sua volta col principio della rettitudine morale. Tale conciliabilità è assai importante poiché anticipa, in parte, gli sviluppi della moderna scienza politica e sociale, della quale Jeremy Bentham può essere considerato un precursore. Data in questo modo la complementarità delle azioni individuali, consegue per gli individui una grande libertà d'azione indipendente dal potere coercitivo del governo. In questa dottrina però, si scorge l'influenza del razionalismo di tipo francese laddove vengono proposte radicali riforme dettate dalla ragione individuale, contrapposta ad autorità e tradizione. Dell'influenza razionalista risente soprattutto l'idea benthamiana per la quale piaceri e dolori individuali sono *calcolabili*, e nell'affermazione conseguente per cui si deve fare in modo che, appunto tramite il calcolo che potremo dire di tipo matematico, sia perseguibile la felicità del *maggior numero*¹⁴. Questa teoria è in contrapposizione con l'individualismo di tipo inglese (che pure è il tratto prevalente della dottrina utilitarista), poiché si propone di sacrificare le minoranze a favore del maggior numero e si ritiene che a ogni individuo spettino, e quindi vadano assegnati da qualcuno che non sia l'individuo stesso e indipendentemente dalla sua scelta, una somma di piaceri e dolori.

Tali questioni hanno a giudizio di Leoni grande attualità, poiché

sono le stesse che si pongono ai nostri giorni con il perseguimento dell'*economia del benessere*, ossia di quell'azione del governo volta a garantire il massimo benessere della collettività. Esse si scontrano oggi con le stesse obiezioni con cui si scontravano allora le teorie utilitariste: l'impossibilità di *calcolare* con un criterio oggettivo per scegliere tra le utilità dei diversi individui¹⁵. Inoltre la teoria utilitarista ha anche la responsabilità di aver indotto gli economisti classici a considerare la società come un tutto unitario, come un soggetto capace di azioni. Tutto questo ha «preparato il passaggio da una teoria individualistica a una teoria opposta (socialistica) della società considerata da un punto di vista economico»¹⁶.

Dopo quest'analisi generale della dottrina utilitarista, Leoni offre un profilo più dettagliato dei principali rappresentanti di quella Scuola: Bentham, John Austin, James Mill e John Stuart Mill, mostrando come, particolarmente in quest'ultimo, appaia evidente il conflitto tra i due tipi di individualismo. È infatti col farsi avanti dell'idea, sostenuta da J.S. Mill più che dagli altri, «che l'individuo possa essere *costretto* a compiere atti *positivi* nell'interesse altrui»¹⁷ e non soltanto ad astenersi dal recare danno agli altri, che si ha la trasformazione dell'individualismo di tipo anglosassone in una dottrina profondamente diversa, che tuttavia continua a essere chiamata liberalismo, dando così luogo a complicati equivoci. Nonostante il pensiero di J.S. Mill rimanga prevalentemente liberale, anche per la sua fiducia nella capacità della concorrenza di difendere la libertà individuale, ormai l'equivoco sull'individualismo, derivante in gran parte dal concetto della felicità del «maggior numero», ha preso corpo e si profila destinato a caratterizzare gran parte del successivo pensiero politico.

Nel seguito, Leoni propone un'interessante panoramica dei più importanti economisti classici, gli inglesi Adam Smith, Robert Malthus e David Ricardo, e i francesi (ma anch'essi appartenenti all'individualismo di tipo anglosassone) Jean-Baptiste Say e Frédéric Bastiat. I primi sono considerati importanti per la loro fermezza nel ritenere lo stato nulla più che un semplice aggregato d'individui, i secondi per «la critica aggressiva e dissolvente del concetto di "stato",

inteso come [...] entità astratta impersonale e irresponsabile»¹⁸. Altre pagine sono poi dedicate ai costituzionalisti francesi (in particolare a Benjamin Constant) e soprattutto a Alexis de Tocqueville, la cui grande importanza consiste nell'aver indicato come spesso i principi di uguaglianza e libertà siano oltre certi limiti incompatibili.

Varie riflessioni vengono poi dedicate a due pensatori individualisti che hanno fortemente influenzato Leoni: Lord Acton e Herbert Spencer. Il primo incentra la sua definizione di libertà (che nel suo pensiero si presenta con una forte componente religiosa) sulla sicurezza che deve essere garantita alle minoranze, tema considerato da Leoni dominante per identificare l'autentico liberalismo. a esso contiguo è un altro elemento chiave per comprendere il liberalismo, e che Lord Acton riprende da Tocqueville: il rapporto con la democrazia. Queste due teorie risultano incompatibili oppure conciliabili a seconda di come s'intenda il secondo termine. Se si accetta quello che per Lord Acton è il vero principio democratico, ossia «che il popolo non debba essere costretto a fare ciò che non vuole», allora liberalismo e democrazia si completano a vicenda. Se invece si intende questo principio, come già si faceva durante la rivoluzione francese, nel senso «che al popolo non si debba mai chiedere di tollerare ciò che a esso non piace»¹⁹, allora la democrazia apparirà inconciliabile con la libertà individuale.

Grande interesse Leoni mostra anche per Spencer, con il quale sembra avere molte idee in comune. Una prima riflessione viene fatta a proposito dell'organicismo di questo autore, che a ben guardare non è in contraddizione con il suo individualismo. Infatti, l'organicismo è per Spencer solo uno strumento per osservare i fenomeni sociali e la loro interdipendenza. Ciò che si può attribuire a Spencer è una confusione nell'utilizzo dei due termini *stato* e *governo*, che si spiega però con l'intento di «dare un'enfasi particolare al concetto, già caratteristico di tutto l'individualismo anglosassone, della spontaneità e dell'interdipendenza degli atti e dei fatti sociali, intesi come fenomeni inter-individuali»²⁰. Dalla ferma convinzione della spontaneità dei fenomeni sociali, Spencer trae la conseguenza che sia un grosso errore voler infrangere, con il potere coercitivo dello stato, le

leggi che regolano questi fenomeni. Quest'idea lo porta a proporre una dottrina dei *diritti naturali*, non basata sul contrattualismo, ma di tipo nuovo, che pare avere alcuni tratti in comune con le concezioni che Leoni svilupperà in seguito:

[La] nuova dottrina spenceriana dei “diritti naturali” degli individui assume [...] la forma sociologica di una constatazione. Nota infatti lo Spencer che nella maggior parte delle società primitive, in cui manca, o si trova allo stato rudimentale, l'azione del governo, si nota tuttavia tra i membri della società una serie di sentimenti giuridici che vengono spontaneamente espressi e rispettati, e che concernono l'individuo (relativi alla proprietà privata, alla libertà personale e così via). La tesi dello Spencer [...] è quindi la seguente: non è vero che sia il potere politico ad attribuire, come voleva il Bentham [...], agli individui i loro diritti; è vero invece l'opposto: che il governo non fa che conservare e tutelare i diritti di cui gli individui hanno la consapevolezza²¹.

Altro elemento interessante nella riflessione di Spencer è il suo aver notato un mutamento nel liberalismo inglese e di averlo analizzato tramite la distinzione tra la “cooperazione volontaria” e quella “coercitiva”. Anche questa critica in realtà risulta connessa alla polemica col “democratismo”, inteso come potenziale tirannide della maggioranza. Da questa polemica si ha poi il passaggio, chiaramente condiviso da Leoni, alla critica del socialismo, accusato, sulla scorta di Tocqueville e Lord Acton, di implicare inevitabilmente la schiavitù degli individui nei confronti dello stato, dell'organizzazione accentrata. La critica del socialismo è anche la critica dell'idea che i funzionari pubblici socialisti, essenziali per la realizzazione di quel programma, non siano uomini come gli altri, con gli stessi difetti e limiti degli altri uomini, che quindi non producano gli stessi mali che producono i non socialisti.

Le teorie di Spencer suscitarono varie critiche, e una in particolare è esaminata da Leoni. Si tratta di quella rivoltagli dal fisiologo Thomas Huxley, secondo il quale tanto più progredisce la civiltà tanto più le azioni di ogni singolo influiscono sull'intero corpo sociale,

interferendo con la libertà degli altri²². Leoni considera questa critica importante poiché da essa emerge il

problema caratteristico dell'individualismo: segnare il limite al di là del quale la libertà di un individuo incide sulla libertà di un altro individuo, e dare un contenuto pratico, applicabile sicuramente caso per caso, all'assioma individualistico secondo il quale [...] «*ognuno debba essere libero di fare ciò che vuole, purché non infranga l'uguale libertà di ogni altro*». A segnare questo limite non basta, come emerge dalla critica dello Huxley, almeno in un certo numero di casi, l'applicazione della coercizione in un senso meramente *negativo*, [...] ma occorre applicare la coercizione anche in un senso *positivo*, costringendo l'individuo a fare qualche cosa, sia pure in vista del fine, *negativo*, di impedire che egli provochi un danno agli altri²³.

La risposta che Leoni fornisce a questo problema è forse l'unica possibile, ma non appare del tutto convincente, anche perché, data la sua brevità, lascia insolta la questione pratica del limite di questo intervento positivo, che poi è anche la questione di come si possa identificare il limite oltre il quale si può dire che si sta infrangendo la libertà dell'altro. Ecco la risposta di Leoni:

È tuttavia possibile ammettere che l'applicazione della coercizione dell'azione in questo senso, in quanto corrisponde in ultima analisi al fine *negativo* di impedire un danno, si mantenga nella linea dell'individualismo di tipo anglosassone, che non ha mai negato la necessità della coercizione, in tutti i casi in cui essa mira a escludere che un individuo danneggi un altro individuo. a una dottrina diversa si ispirano invece, da un lato, le negazioni della coercizione in generale (anarchismo), e, dall'altro, l'affermazione che la coercizione debba applicarsi anche a un fine positivo (socialismo)²⁴.

L'analisi dell'individualismo si chiude mostrando come la dottrina socialista, pur tentando alle volte i socialisti ad atteggiarsi a liberali, sia qualcosa di qualitativamente diverso. La definizione socialista

di libertà, intesa come possibilità che ha l'individuo di deliberare e agire, è solo apparentemente individualista, e si porta dietro una serie di conseguenze inconciliabili con il "vero individualismo". Il giudizio di Leoni è netto:

ogni forma di socialismo (con la sola eccezione del "socialismo" volontario, predicato in talune comunità religiose o per lo più d'ispirazione religiosa), tende in misura maggiore o minore ad accrescere sugli individui la coercizione del potere pubblico, ossia in definitiva tende a limitare quella volontà individuale che entrambi, gl'individualisti e i socialisti (avendo ciascuno in mente un particolare significato del termine "libertà") assumono di voler difendere²⁵.

Coerentemente rispetto a questa visione, dopo aver concluso la trattazione dell'individualismo, Leoni passa a descrivere la dottrina socialista, tutta letta attraverso il fenomeno della coercizione. Emblematica a questo proposito è la prima definizione che viene data del termine socialismo.

In senso generalissimo questa parola può significare *ogni dottrina politico-sociale di tipo anti-individualistico, alla maniera in cui usava il termine il suo probabile inventore (il già citato Leroux), includendovi tutti i sistemi in cui l'attività individuale venga regolata mediante la coercizione, in vista di un fine positivo, e indipendentemente dal fatto che in tali sistemi si propugni o meno, la proprietà comune dei beni economici*. In questo senso rientrano nella categoria del socialismo tutte le forme di *statalismo* [...]. Nello stesso senso rientrano in tale categoria *tutte le dottrine tendenti a organizzare l'intera società secondo un piano per l'attuazione del quale sia prevista l'applicazione del potere coercitivo agli individui*²⁶.

Se è superfluo ricordare ancora una volta il debito di Leoni nei confronti di Hayek, è opportuno anche notare che, se nella sua analisi Leoni utilizza gli strumenti concettuali dalla Scuola Austriaca, un'applicazione di quegli strumenti così sistematica e critica, e così ampia da investire l'arco di due interi secoli, non era stata mai proposta pri-

ma, ed è sicuramente controcorrente rispetto agli studi politologici nell'Italia di quel periodo. Inoltre, le conoscenze e la capacità di analisi dimostrate da Leoni, rafforzano le teorie hayekiane arricchendole di nuovi elementi, come, per esempio, il riferimento a taluni aspetti della concezione del diritto e della politica degli antichi greci, trattato anche, come si è visto in precedenza, nelle sue *Lezioni* a Pavia.

Non è purtroppo possibile riprendere in questa sede l'intera dettagliata analisi della dottrina socialista che Leoni propone; tuttavia anche una semplice elencazione degli argomenti, affiancata da pochi commenti, può essere utile per apprezzare quanto la trattazione sia organica, sistematica e coerente rispetto all'idea guida che tutte le diverse dottrine sono in ultima analisi riconducibili, dicotomicamente, alla distinzione tra ciò che è veramente individualista (nel senso già specificato di contrario a ogni coercizione che non sia solo volta a impedire che si rechi danno agli altri) e ciò che non lo è.

Dopo aver analizzato la connessione tra l'individualismo di tipo francese e il socialismo, Leoni affronta i pensatori francesi socialisti non marxisti: Claude-Henry Saint-Simon, Louis Blanc, Joseph Proudhon e i seguaci di Babeuf. In essi, pur tra importanti differenze, l'intento di "riorganizzare" la società è esplicito.

Subito dopo, sempre sotto la voce socialismo, vengono due capitoli intitolati *Epigoni del paternalismo e precursori della dottrina dello "Stato-benessere"* e *Lo statalismo e il socialismo in Germania* nei quali vengono inseriti pensatori come Melchiorre Gioia, Johan Kaspar Bluntschli, Georg W. Friedrich Hegel e Georg Jellinek²⁷. La scelta di collocare in questo modo pensatori che sono per molti aspetti lontani dalla teoria socialista intesa in modo classico, è emblematico di come in tutte le dottrine non individualiste Leoni ravvisi tratti comuni tali da consentire di esaminarle sotto la stessa luce. Infatti, ciò che lo interessa non è tanto la contrapposizione dell'individualismo alla teoria socialista, quanto la distinzione tra chi ritiene che lo stato debba avere delle finalità, degli scopi positivi da raggiungere, e chi invece nega che così debba essere. In conformità a ciò, Leoni può scrivere, a proposito degli "statalisti" e organicisti tedeschi:

Alla luce di queste teorie, l'individuo viene ad assumere un'importanza subordinata come elemento della vita politica, il cui programma è vissuto soprattutto nello "stato". Le teorie statalistiche non implicano necessariamente la comunione dei beni o la redistribuzione delle risorse economiche [...]; tuttavia, in quanto le teorie statalistiche tendono a considerare l'individuo inevitabilmente sottoposto al potere coercitivo che domina nello stato, è innegabile l'appartenenza di queste dottrine alla categoria del "socialismo" nel senso da noi accolto²⁸.

La critica degli organicisti e dei fautori della teoria personalistica dello stato viene poi proposta con espliciti riferimenti ad Hayek e Russell, rilevando inoltre come sia impossibile e paradossale ricondurre concetti etici (morale, bene, dovere, colpa ecc.) a entità diverse dagli individui, quali lo stato, la classe eccetera. Così facendo si attribuisce eticità a entità che non trovano alcun corrispondente nell'esperienza degli individui e che nella realtà non sono identificabili se non con gli individui determinati che governano o guidano quelle entità.

Si passa poi all'analisi del marxismo, rilevando come a livello teorico, sia per quanto riguarda le concezioni economiche che quelle filosofiche, esso sia morto, superato e abbandonato pressoché da tutti gli studiosi. La forza del marxismo, come anche del socialismo, rimane a livello pratico, come aspirazione alla rivolta contro le istituzioni esistenti. La trattazione del pensiero di Marx è assai dettagliata (si snoda attraverso quattro elementi fondamentali: materialismo storico, materialismo dialettico, teoria del valore lavoro e teoria dello stato e della rivoluzione) e il pensatore tedesco viene infine giudicato, nonostante il suo proporre teorie in forma scientifica, utopista quanto i suoi predecessori per «l'aver fatto oggetto della ricerca un mondo "storico" ed "economico" che in realtà non è quello dell'esperienza»²⁹.

Su questo tema Leoni tornerà nel 1967³⁰, in una conferenza tenuta in occasione della ricorrenza per i cento anni dalla prima pubblicazione del *Capitale*. In quella conferenza si sostiene anche che, in ultima analisi, Marx non fece altro che ammantare con veste

e linguaggio scientifici dei *miti* antecedenti alla sua opera, quali il "millennio", la "salvazione" e la "restaurazione dell'età dell'oro". Egli riuscì in tal modo a crearsi una fama di socialista-scienziato, che gli consentiva peraltro di contrapporsi a quelli che chiamava socialisti utopisti. In verità la scientificità dell'opera di Marx, da cui lo stesso Leoni in gioventù era stato affascinato, è solo apparente, e, a ben guardare, le sue teorie economiche sono in contrasto con la stessa realtà. La fortuna delle sue idee si spiega col fatto che spesso molte dottrine si diffondono indipendentemente dalla reale conoscenza dei testi in cui sono contenute, e grazie a motivazioni ben lontane dalla razionalità e dal vero metodo scientifico³¹.

Tornando all'analisi de *Il pensiero politico e sociale del Ottocento e del Novecento*, Leoni rileva quanto sia stato forte nei confronti di Marx l'influsso dello statalismo tedesco, e la trattazione della dottrina socialista si conclude con lo studio delle altre dottrine di derivazione marxista, quali quelle di Ferdinand Lassalle, Karl Kautsky e altri. Tutte vengono infine giudicate ricordando le tesi esposte da Hayek in *The Road to Serfdom*.

Nel capitolo successivo si propone un'analisi di alcune dottrine connesse alle precedenti, la più importante delle quali è l'*anarchismo*. Molti pensatori anarchici vengono giudicati assai vicini al socialismo laddove giudicano l'istituto della proprietà privata fondato sul potere coercitivo dello stato. Ma importante è il riferimento a Max Stirner, considerato totalmente estraneo a ogni influsso socialista. Un'altra sezione interessante e infine dedicata alle *Teorie pluralistiche della sovranità*, che nascono come reazione allo statalismo. Distinguendo tra stato e società intesa come insieme d'individui e gruppi, esse attribuiscono a quest'ultima la sovranità, che in tal modo sarà distribuita tra i vari aggregati sociali. Il quinto e ultimo capitolo è dedicato a *Nazionalismo e internazionalismo*. Vengono riprese le considerazioni fatte nell'*Introduzione* e si propone una descrizione storica più articolata dei differenti tipi di nazionalismo inglese e francese.

Alla fine della sua opera, Leoni propone due pagine di conclusioni in cui ribadisce che la dicotomia individualismo-socialismo

consente di leggere tutte le altre dottrine politiche, e indica quali sono gli autori che più hanno saputo mettere a fuoco quella distinzione. Riferendosi a individualismo e socialismo scrive:

Queste due correnti sono in realtà le più importanti storicamente [...]. Ma individualismo e socialismo sono anche i punti di vista generali, da cui è possibile partire per l'analisi di altre dottrine politico-sociali, che assumono determinati significati in relazione a quei punti di vista. Abbiamo visto infatti che secondo che venga adottato il punto di vista individualistico, e rispettivamente quello socialista, assumono particolari significati l'egualitarismo, il democratismo, il nazionalismo, e infine lo stesso internazionalismo [...]. Soltanto in tempi relativamente recenti è stato chiarito l'equivoco, in base al quale il socialismo si era presentato come forma particolare di individualismo, e a questo proposito ha largamente influito da un lato l'analisi degli economisti che hanno studiato, dal Pierson al von Mises al Roepke e allo Hayek, i problemi di una direzione economica di una società socialista, mettendo in evidenza l'incompatibilità di una tale direzione con la libertà economica, e infine politica, dei cittadini; d'altro lato ha influito nello stesso senso l'esperienza storica del socialismo di stato³².

Sui problemi della definizione e delle relazioni tra le dottrine politiche, Leoni ebbe modo di tornare un anno più tardi, con un intervento tenuto a un congresso della Mont Pèlerin Society, dal titolo *Democrazia, socialismo e norma giuridica*³³. Nel definire il primo dei tre termini, pur elogiando la definizione di Mises, secondo il quale il socialismo è "una politica che mira a costruire una società, in cui i mezzi di produzione siano socializzati", egli sostiene che essa "non giunge al cuore del problema", e propone la sua definizione elaborata già nello scritto testé analizzato. A suo giudizio, perché si possa avere la socializzazione dei mezzi di produzione, e per riuscire a mantenere un tale sistema, è sempre essenziale la *coazione*, che egli pone al centro della definizione di socialismo: «una politica che mira a costruire una società in cui la coazione subentri alla libertà di iniziativa nella direzione dell'intera produzione»³⁴. L'importanza del concetto di co-

azione fu ben messa in luce da Max Weber, ancora una volta citato da Leoni³⁵. Ma ciò che appare forse più importante e l'insistenza sul fatto che l'opposto della coazione è la libertà di mercato: dove tale libertà manca c'è sicuramente coazione.

Passando al concetto di democrazia Leoni nota, con Lowell e Bryce, come il suo aspetto politico sia rappresentato dal governo popolare e come la regola di maggioranza sia l'unico mezzo per preservare la democrazia dove non vi sia unanimità. Dati questi principi cardine si potrebbe essere tentati di riconoscere la democrazia compatibile col socialismo. È questo un problema già a lungo analizzato da Leoni, e che qui viene riproposto in modo sintetico e chiaro.

[Nel] mondo anglosassone e, nominalmente almeno, in molti altri paesi, vi sono alcuni limiti scritti o non scritti alla supremazia del parlamento. La teoria di questi limiti è stata giustamente condensata nella frase: *rispetto delle minoranze*. Come disse Lowell, una comunità può essere considerata un "tutto", se in essa non vi siano degli "irconciliabili". [...] Questa è realmente la grande differenza fra una democrazia dove le minoranze sono rispettate e una democrazia dove non lo sono. Nella prima possiamo dire che il sistema maggioritario [sic] è soltanto uno strumento, una sorta di inevitabile artificio che non intacca il principio della comunità come un tutto. Nella seconda, la regola della maggioranza è una sorta di principio supremo: il risultato può essere che la seconda non sia una comunità democratica, per la semplice ragione che essa non è neppure più una comunità. In questo caso la maggioranza vittoriosa e la minoranza sconfitta sono simili a due eserciti sul campo di battaglia³⁶.

Alla luce di queste considerazioni il socialismo è conciliabile solo con il secondo tipo di democrazia, quello che distrugge la comunità come un tutto, ma non certo con il primo modo, quello anglosassone, di concepire la democrazia.

Per comprendere meglio il problema, diventa essenziale il terzo dei termini trattati: la *norma giuridica*. Per Leoni la nota tesi di Hayek, secondo la quale democrazia e socialismo sono inconciliabili perché

il secondo implica una resa della comunità all'arbitrio dei governanti, non risolve completamente il problema. Infatti,

il socialismo può essere compatibile, in una certa misura, con un sistema di leggi astratte concordate dalla maggioranza, le quali escludano la coazione diretta da esercitarsi, come disse Max Weber, sulla base di pretese puramente personali dell'autorità. Io penso che in una certa misura la norma giuridica astratta sia compatibile col socialismo e che perciò il socialismo sia compatibile con la democrazia se assumiamo che la democrazia è soltanto il regno della norma giuridica astratta, o, per dirla con una espressione tedesca, è un *Rechtsstaat*³⁷.

Bisogna dunque “rafforzare” la tesi di Hayek. Lo si può fare richiamandosi alla teoria razionalistica delle presunzioni, elaborata dai giusnaturalisti e che ha un antecedente nella concezione romana del *id quod plerumque accidit*³⁸. Secondo quella teoria, che Leoni definisce giusnaturalistica, molte norme giuridiche si basano su presunzioni che sono nella mente e nelle azioni umane. A giudizio di Leoni «il rispetto della minoranza, è basato su una serie di presunzioni intorno a ordinamenti che la minoranza, in qualità di membro della comunità, non sarebbe disposta ad accettare»³⁹. Poiché non è possibile pensare che un programma socialista possa veramente essere accettato da tutti, e in particolare da quella minoranza che più ne risulterebbe danneggiata, l'unico mezzo per la sua attuazione è imporlo coattivamente, senza curarsi delle “presunzioni” che pure molti membri della comunità sicuramente hanno. Alla luce di queste considerazioni Leoni può scrivere:

La mia conclusione è: *il socialismo è coazione, inoltre è una coazione che è presumibilmente non accettabile da una minoranza dissenziente. È questa la ragione per cui il socialismo non è compatibile con la democrazia, e ciò indipendentemente dal fatto che i suoi ordinamenti coattivi consistano di decisioni arbitrarie delle autorità oppure di norme giuridiche astratte deliberate dalla maggioranza*⁴⁰.

2. Definizione del termine libertà

Nel 1956 Leoni torna sulle definizioni di libertà e liberalismo⁴¹, recensendo un libro di Maurice Cranston sui significati del termine libertà⁴². Questa recensione è importante perché in essa si palesa come la concezione della libertà sia in Leoni prettamente negativa, ossia si identifichi sostanzialmente con l'assenza di costrizione da parte di altri individui. Molte delle considerazioni qui svolte, inoltre, verranno sviluppate in *Freedom and the Law*, sempre facendo ampio riferimento al libro di Cranston⁴³. Una prima importante osservazione di Cranston, con la quale Leoni concorda, è che la libertà è apprezzabile solo in negativo, ossia per qualcosa da cui si è liberi. La libertà è relativa nel senso che si è sempre liberi relativamente a qualcosa, *da qualcosa*⁴⁴.

Questa caratteristica della libertà non ha soddisfatto molti filosofi politici, che hanno provato a “migliorarla” attribuendogli un significato positivo. Con questo intento nasce il concetto di libertà come “dominio della ragione”, che si fonda sull'idea della libertà come potere o facoltà di fare qualcosa. Quest'idea è fortemente criticata da Cranston e da Leoni, mettendo in luce come la facoltà o il potere di fare qualcosa, non è assenza di impedimenti, ma qualcosa di diverso e lontano dalla libertà. Essere liberi di giocare a scacchi non significa avere il potere di farlo, ossia saperlo fare, come d'altro canto saper giocare non significa essere liberi di farlo. Sulle stesse basi viene respinta la dottrina della “libertà razionale coattiva” (*compulsory rational freedom*). Contro questa dottrina Leoni riprende una critica della quale si serve abitualmente nelle sue analisi: la compatibilità o meno con l'uso lessicografico, ossia con il significato comune del termine. Nel caso di quella dottrina si presuppone un intervento coattivo, in nome della ragione, per costringere gli uomini a essere liberi; questo è però in totale contrasto con il significato lessicografico del termine libertà che non viene *mai* usato nel senso di costrizione.

Passando al termine liberalismo, si nota come esso possa assumere diversi significati a seconda di come venga intesa la libertà. Viene ripresa anche in questa sede la distinzione tra liberalismo inglese e

liberalismo continentale, notando come il primo si concili con la definizione di libertà come assenza di costrizione. A questo punto Cranston, sulle tracce di J.S. Mill, esprime la convinzione che si possa parlare di insuccesso del liberalismo, e che tale insuccesso sia dovuto al fatto che i liberali hanno criticato la costrizione che può esercitare il governo, dimenticando però che anche il potere economico è costrizione. Questa importante critica viene contestata da Leoni, secondo il quale Cranston dimentica che il potere economico non ha niente a che vedere con la “vera” costrizione, quale è per esempio quella che veniva esercitata sugli schiavi. Infatti l'imprenditore non costringe in nessun caso, e neppure in senso improprio, qualcuno a lavorare per lui. Chi presta la sua opera lo fa volontariamente, ottenendo, come è storicamente dimostrato, un miglioramento della propria condizione.

La terza parte del libro di Cranston, riguardante il problema della *libertà del volere*, ossia il «problema del rapporto fra le scelte e le azioni degli individui da un lato e la regolarità e la “necessità” della concatenazione dei fenomeni fisici, quali vengono studiati dalle scienze moderne dall'altro»⁴⁵. Egli sostiene che solo parte delle azioni umane è prevedibile, e che molte azioni, quali la creazione poetica o quella scientifica, non sono prevedibili ma solo creabili. A giudizio di Leoni il problema da risolvere non è quello della distinzione tra creazione e previsione, bensì quello già individuato da Leibniz, al quale premeva

sapere se è possibile ricostruire in qualche modo scientifico il processo creativo dell'inventore, così da riprodurlo a piacimento e da applicarlo a invenzioni nuove. In tal caso anche le persone tarde di ingegno diverrebbero – come egli sperava – inventori: ma soprattutto sarebbe dimostrato che nelle invenzioni non vi è “libertà” di scelta, né creatività, ma soltanto metodo e una sorta di analizzato meccanismo mentale. Fortunatamente per la tesi libertaria [...] questa dimostrazione non è stata ancora data. Nessuno è ancora riuscito a entrare nella mente umana “*comme dans un moulin*”. Così la nostra “libertà” è incertezza: le nostre scelte sono *libere* in quanto non siano ancora state, e non siano, predicibili dalla scienza⁴⁶.

Questo commento di Leoni appare interessante per il rilievo della stretta relazione tra libertà e incertezza. Se l'incertezza è così connaturata alle scelte umane significa che diventa impossibile per chiunque, escluso l'individuo che sceglie per se, capire cosa è bene e cosa è male per gli altri. Questa relazione che si può individuare tra libertà e incertezza-imprevedibilità, è uno dei più efficaci antidoti contro l'idea che una qualche autorità sia in grado di realizzare il bene dei cittadini. Si tratta di un tema assai importante, un principio cardine della Scuola Austriaca, sul quale si rifletterà molto anche negli anni avvenire⁴⁷.

Dieci anni dopo, in un *meeting* della Mont Pèlerin Society svoltosi a Tokyo nel settembre 1966, Leoni torna sul problema di cosa sia la libertà e come possa essere definita⁴⁸. Questa volta svolge un'analisi di tipo comparativo, chiedendosi se abbia fondamento l'idea che la libertà individuale sia una prerogativa del mondo occidentale e se sia vero che in Oriente la libertà abbia seguito una via differente. Il problema è dunque capire se la libertà sia qualcosa di relativo, definibile secondo il luogo in cui si vive, oppure se sia sempre una stessa cosa che può assumere talvolta aspetti diversi. Riguardo quest'ultima possibilità viene ricordato, con Edmund Burke, che la libertà non è mai qualcosa di astratto ma inerisce sempre a fenomeni concreti e può trovare in tal modo una via di attuazione differente in ogni nazione.

L'argomentazione di Leoni procede partendo dalla critica di una nota tesi di J.S. Mill, secondo il quale nel mondo orientale il dispotismo della consuetudine⁴⁹ ha pressoché distrutto l'individualità, rendendo gli uomini tutti uguali e l'intero sistema completamente statico. Al contrario in Europa, dove tuttavia, sempre a giudizio di Mill, sta avanzando l'ideale cinese di rendere gli uomini tutti uguali, la diversità di culture e caratteri, favorita dal diversificarsi dei costumi, ha promosso il progresso e la libertà. A giudizio di Leoni vi è qualcosa di vero in questa tesi, ma essa va incontro almeno a due serie obiezioni. La prima è rappresentata dal fatto che spesso il costume è stato un valido antidoto contro la tirannide e il dispotismo del potere politico, come ricordato oltre che da Cicerone

e Machiavelli anche dall'insegnamento di Confucio. Una seconda obiezione rivolta a Mill riguarda il suo vedere come un "monotonous world of dull and homogeneous people" quello che in realtà era un mondo con una grande varietà di culture, arti, religioni, lingue⁵⁰. Proprio tale varietà di culture dimostra come l'idea che in Oriente non vi fosse libertà sia in realtà solo un luogo comune del mondo occidentale. Sarebbe infatti impossibile che un popolo veramente non libero avesse prodotto, per esempio, tanta arte: se infatti, come aveva anche rilevato Confucio, si può abbastanza facilmente impedire a qualcuno di fare qualcosa o costringerlo, per esempio, a trasportare dei massi, non è tuttavia possibile esercitare la coercizione su un individuo che debba creare un'opera d'arte, come le tante che si possono ammirare in Oriente⁵¹.

Giunto a questo punto, per mostrare come anche in Oriente esistesse un concetto di *individual freedom*, Leoni prende in considerazione due importanti pensatori orientali: Buddha e Confucio. Il primo è considerato fautore di un tipo particolare di libertà individuale, che Leoni propone di chiamare "freedom from rebirth". Interessante è la relazione tra il concetto buddhista di "inner freedom", che ha un corrispondente nella filosofia greca e cristiana, e il concetto di "outer freedom", ossia di libertà dalla coercizione, come teorizzato da molti pensatori liberali occidentali. Una severa critica è riservata poi al fraintendimento che si è fatto della dottrina buddhista, pensando che essa potesse essere semplicemente una sorta di versione orientale della libertà individuale, politica ed economica, come conosciuta in Occidente.

Ancora più interessante appare Confucio, il quale «could be fully eligible as a member of Mont Pèlerin Society»⁵². Nella filosofia confuciana Leoni ravvisa molti tratti in comune con il liberalismo di tipo occidentale, in particolare il suo concentrarsi sui problemi umani e sociali senza cercare necessariamente di ancorarli a soluzioni religiose e metafisiche, appare «a good point of departure for a modern liberal»⁵³. Se infatti il cardine del pensiero liberale è pur sempre la concezione dell'individuo come il *fine* del sistema politico, appare apprezzabile il modo di procedere di Confucio, che parte dai biso-

gni e dai doveri morali dell'uomo per scoprire cosa è indispensabile per l'uomo medesimo. Egli ha dunque un punto di partenza decisamente individualista, che lo conduce a formulare, ancor prima del pensiero cristiano (come Leoni aveva già notato in *Freedom and the Law*, cui fa qui riferimento), il primo principio di reciprocità per i comportamenti individuali, la regola d'oro di ogni società che voglia essere libera e felice: «*Not doing to others what one does not wish them do to one's self*» (*Analects*, XV, 23)⁵⁴. A catturare l'attenzione di Leoni è l'idea che sulla base di una tale regola aurea possa crearsi un ordine sociale spontaneo e ben funzionante. Ecco cosa scrive in riferimento alla "golden rule":

*This idea Confucius developed in an even clearer way by saying: "The truly virtuous man, desiring to be established himself seeks to establish others; desiring success for himself, he strives to help others succeed. To find in the wishes of one's heart the principle for his conduct towards others is the method of true virtue" (Analects, VI, 28). Of course this requires a long run view on the part of the individuals concerned, as contrasted with the inclination to "cut corners", that is with that short run view of human relationships which is always adopted by thieves, robbers, tyrants and... social planners*⁵⁵.

Leoni non fa alcun riferimento diretto alla somiglianza tra questo modo confuciano di vedere la nascita spontanea dell'ordine (parola che egli peraltro non usa in questo testo) e il modo analogo descritto in Occidente da Smith e poi rivisitato dalla Scuola Austriaca. Tuttavia può sembrare, soprattutto se si legge questo saggio comparativamente con *Freedom and the Law*, che Leoni voglia porre in evidenza che anche in Oriente si è individuata una nascita "naturale" e spontanea dell'ordine sociale. Tale modo di formazione dell'ordine è alternativo a quello razionalistico, proprio anche dei pianificatori, e rappresenta la vera essenza della libertà; esso si contrappone naturalmente alla coercizione, cui infatti Confucio riserva un ruolo assai limitato per l'affermarsi di una "good society", e a cui contrappone il ruolo positivo dell'educazione.

Dopo aver indicato altri elementi in comune tra Confucio e i

liberali occidentali, Leoni giunge alla conclusione del saggio, anticipando un argomento su cui tornerà un anno dopo in Italia, affrontando l'eredità di Croce ed Einaudi⁵⁶. Egli si confronta con l'idea di chi pensa che, poiché esistono tanti tipi diversi di sistemi economici, giuridici e politici, debbano anche esistere differenti tipi di libertà, a seconda dei luoghi e dei sistemi in cui si vive. Il problema viene trattato prendendo spunto dalla polemica tra Croce e Einaudi, che è la polemica tra chi vede la libertà connaturata all'esistenza umana (Croce) al punto da considerare quasi indifferenti le istituzioni economiche e politiche, e chi invece (Einaudi) fa riferimento a quelle istituzioni perché le ritiene indispensabili per il realizzarsi della libertà. La preferenza di Leoni va all'economista piemontese, tuttavia vi è un'implicazione nella teoria del filosofo napoletano che va attentamente valutata: egli infatti riprende un concetto che fu già degli antichi Romani, i quali videro per primi che la libertà, ancor prima che un principio è una *condizione naturale* di ogni essere vivente.

Men are always free by their own nature, in East as well in West, today as well as thousands of years ago, at least in the "trivial" sense that if they are allowed to act at all, they must enjoy a certain, even if a minimum, amount of free choice among given alternatives for their own action. [...] A very important corollary of this is that the more complicated is action the more freedom is needed by the individuals who have to act, and the more one needs of the action and collaboration of other individuals, the more freedom is necessary for all of them to act and collaborate as requested⁵⁷.

È dunque impossibile far funzionare qualunque tipo di società umana sopprimendo la libertà, che è condizione naturale dell'uomo e requisito indispensabile dell'ordine sociale. Di quanto fosse impossibile e dannoso tentare di sopprimere la libertà si erano accorti i Romani, i quali andavano sempre più emancipando gli schiavi, facendo in modo che nello svolgere i loro compiti avessero anch'essi degli interessi propri da salvaguardare. Se ne resero conto economisti come Pareto e Mises, che teorizzarono l'impossibilità del calcolo economico in una società guidata da quelli che Leoni chiama

"planocrats", i quali pretendono di far funzionare l'economia senza tenere conto delle preferenze individuali⁵⁸. E se ne rese conto anche, più di duemila e cinquecento anni fa, Confucio, che ci ricorda come la coercizione può costringere al più a trasportare massi o a non fare qualcosa, ma non può costringere nessuno a compiere atti che possono essere frutto solo della libera scelta dell'individuo. Con questi argomenti Leoni può concludere che la libertà è sempre un medesimo concetto, indipendente dalle diversità di razza e di cultura: «*What really matter, however, in this question, unless I am wrong, is neither East nor West, or any other geographical or historical limitation. It is human nature itself.*»⁵⁹.

3. Croce ed Einaudi

Si possono ora esaminare gli scritti sui due maestri del liberalismo italiano: Benedetto Croce e Luigi Einaudi⁶⁰. Di Croce e della sua impostazione filosofica in generale, e in particolare del rapporto tra storia e scienza, giudicato nell'ambito del tentativo dell'idealismo di trovare un'oggettività del giudizio storico, Leoni si era già lungamente occupato in un saggio giovanile⁶¹. Torna a occuparsene in uno scritto del 1954, e la sua attenzione si sposta su Croce come filosofo liberale⁶². Una prima importante considerazione è relativa al senso in cui debba intendersi questa filosofia crociana. Essa è, «almeno in parte, una particolare dottrina politica e una particolare ideologia e teoria dello stato, inteso come "stato di diritto" dotato di istituzioni miranti a garantire la libertà politica degli individui»⁶³. Tuttavia il suo liberalismo è qualcosa di più, è una filosofia della libertà nella quale quest'ultimo termine assume un significato diverso da quello che gli viene attribuito nelle dottrine politiche. Senonché, nel momento in cui queste due concezioni si trovano a dover convivere, nascono alcune difficoltà. Infatti, mentre da un'idea filosofica è possibile ricavare, come ha fatto Croce, un sistema completo, capace di descrivere "tutto l'universo", la realtà delle cose non si presta a essere inquadrata in un sistema di quel tipo e inevitabilmente nascono

equivoci tra la teoria e la realtà. Un'altra difficoltà nascerebbe poi dal rapporto tra quel concetto di libertà e il concetto di individuo, anch'esso presente nella filosofia di Croce.

Leoni individua una prima fase della filosofia crociana nella quale la vera libertà è quella dello spirito, che vive nel mondo e di cui l'individuo è espressione. Vi è poi una seconda fase in cui, forse a causa dei tragici avvenimenti storici, il rapporto tra spirito e individuo si rafforza e a quest'ultimo viene riconosciuta una sfera d'azione che lo può anche indurre a opporsi agli avvenimenti storici. Così Croce, pur mantenendo almeno nella forma un realismo politico di stampo hegeliano, volto a giustificare tutta la storia che viene intesa come storia degli stati e dei rapporti di forza,

lasciò sempre più emergere nel suo sistema le istanze dell'individuo singolo come espressione di quello spirito universale di cui accentuò e predicò il carattere etico, e anzi religioso. Lo spirito, come realtà e come libertà, acquistò così valore per il suo momento etico, precisamente in contrapposto al momento puramente economico e utilitario, del quale il Croce affermò che lo si doveva bensì considerare come relativamente autonomo (nel senso che le istituzioni giuridiche, politiche ed economiche possono concepirsi indipendentemente dall'ideale etico che le guida o che potrebbe o dovrebbe guidarle), ma – soggiunse – non è mai lecito che tali istituzioni ignorino quell'ideale al punto da contrastarlo e calpestarlo⁶⁴.

Venendo poi alla concezione crociana dello stato, Leoni rileva come esso venga considerato un complesso di azioni compiute da gruppi di individui, e come leggi e istituzioni siano solo gli schemi in cui tali azioni si svolgono. Dunque lo stato, mai considerato come entità avente vita propria, si risolve in un insieme di azioni politiche compiute dagli individui e riconducibili anch'esse, come il diritto e l'economia, alla sfera dell'utile. Concetto fondamentale della costruzione crociana è il *consenso*, inteso come atto di volontà individuale. Al consenso sono riconducibili tutti gli elementi della vita politica: l'autorità è vista come consenso forzato, la libertà come consenso spontaneo. In tal modo, nello stato, questi due concetti sono inscin-

dibili ed è sbagliato innalzarli a concetti supremi poiché in verità concernono solo la contingenza storica. A seguito di una tale concezione le teorie politiche perdono di importanza e si assomigliano tutte. Importante è rilevare come qui la libertà, intesa ora come spontaneità del consenso degli individui al volere del governo, pur non fondando un'ideologia politica, non sia più la libertà universale, dello spirito, ma concerna gli individui.

Per quanto la filosofia crociana assuma un carattere individualistico (lo stesso "stato etico" è concepito come un complesso di azioni individuali), essa, tuttavia, non si identifica mai con contenuti storicamente determinati e particolari. Ed è questo, per Leoni, che preclude a tale filosofia di passare a conclusioni particolari, ossia a indicazioni pratiche per l'azione politica. Del resto è lo stesso Croce a sostenere non solo che è impossibile passare dalla filosofia politica a conclusioni pratiche concernenti l'azione politica, ma anche che la stessa azione politica è assai lontana dai problemi dell'azione di governo che, riguardando l'amministrazione e la legislazione, sono problemi pratici.

Leoni quindi, non può non rilevare come la posizione crociana porti alla svalutazione delle ideologie, delle teorie sostenute dai partiti politici e della stessa scienza politica in quanto scienza empirica. Da questa concezione derivano importanti conseguenze. Una è la grande difficoltà nel distinguere il confine tra filosofia e scienza politica: per esempio Croce non spiega perché la sua teoria, secondo la quale in ogni stato si presume la libertà, intesa come spontaneità del consenso, debba appartenere alla filosofia e non all'indagine empirica della scienza politica. Ne segue una grossa confusione dovuta al fatto che lo stesso Croce non può evitare di trasportare di peso la sua filosofia della libertà (intesa pur sempre come libertà dello Spirito) nella realtà storica determinata, ossia in un'ideologia politica, il liberalismo, in nome della quale egli svolge un'attività in un partito politico. Egli insomma elabora una filosofia universale, prettamente teorica, lontana da quella che lui chiamava la sfera dell'utile, ma poi cerca di trasportare quella concezione nella pratica e nella discussione politica. Leoni sembra vo-

ler dire che Croce non si accorge di come, svilendo l'ideologia e la scienza politica, diventi impossibile operare in una realtà politica che ha bisogno di quelle nozioni e di quelle deduzioni che solo la scienza e l'ideologia possono dare.

Queste considerazioni, per certi versi, si ricollegano a quanto Leoni aveva detto in altri suoi scritti, e con gli obiettivi che si era posto fondando "Il Politico". L'idea fondamentale è che, pur essendo ideologia e scienza cose diverse, la prima ha bisogno della seconda, e delle deduzioni che essa può compiere, per potersi attuare. La scienza, a sua volta, è indispensabile nella realtà, nella quale è invece impossibile «rifarsi *tout court* all'idea dell'universale come libertà e come spirito, e quasi trarla giù dall'olimpico filosofico e brutalmente mescolarla alle contingenti questioni dell'azione politica della giornata»⁶⁵. La svalutazione che di entrambe fa Croce finisce così per renderle inutilizzabili a favore della causa della libertà nel mondo reale. A questo proposito pare emblematica la scissione fatta da Croce tra liberalismo e liberismo e la svalutazione di quest'ultimo in quanto momento empirico, cioè ragionamento condotto sul piano di una scienza empirica qual è l'economia. Tuttavia, pur essendo la libertà dello Spirito e la libertà come consenso spontaneo differenti dalla libertà economica

se traduciamo in termini di ideologia politica particolare il problema della libertà, questa ci appare anzitutto come una determinata libertà degli individui, ossia come loro indipendenza dalla coercizione degli altri individui, e il problema di tale indipendenza pone – *eo ipso* – il problema della libertà del mercato, che è poi – o dovrebbe essere – *l'indipendenza degli individui dalla coercizione altrui in materia di produzione e di consumo*⁶⁶.

Forse solo negli ultimi anni Croce si accorse che la libertà politica, che è indipendenza dalla coercizione, ha bisogno anche dell'indipendenza da quella coercizione insita nella organizzazione statale che solo la libertà di mercato può garantire. Questa e altre mancanze hanno portato Leoni a rivolgere severe critiche al pensiero politico di Croce, al quale viene comunque riconosciuto

il merito di aver dato un grande "esempio" e "impulso morale" all'ideologia liberale.

Dieci anni dopo, nel 1964, Leoni si occupa di uno dei suoi maestri più stimati, Luigi Einaudi⁶⁷. L'analisi del pensiero dell'economista piemontese è assai interessante poiché appare subito chiaro come il metodo e le finalità da lui perseguite fossero le stesse di Leoni. Innanzitutto egli apprezza il modo di concepire il governo come l'insieme delle decisioni concrete, prese da individui concreti, per soddisfare i "bisogni pubblici". In relazione a questa definizione, l'importanza dell'opera di Einaudi risiede nello «*studio delle decisioni possibili [...] spettanti all'uomo di governo per la soddisfazione dei bisogni "pubblici"*. Bisogni che sono bensì individuali, ma che sempre, almeno in qualche misura, si ritengono, per il modo in cui devono essere soddisfatti, *indivisibili*, e inoltre [...] si definiscono *consolidati*, ossia quasi latenti in tutti gli individui»⁶⁸.

La funzione dello studioso di economia è allora dare consigli all'uomo di governo che compie quelle scelte, come quegli schiavi greci che affiancavano i loro conquistatori romani diventandone indispensabili consulenti⁶⁹. Il compito di questo "schiavo economista" non è naturalmente quello di compiacere il suo "padrone uomo di governo", ma di rendergli un servizio insegnandogli come si possano raggiungere i fini che egli si propone, con quali mezzi e a quali costi⁷⁰. Non si tratta dunque di discutere valori e fedi politiche, poiché non possono esistere economisti socialisti o liberali, ma solo economisti *tout court* che, con neutralità weberiana, valutano solo l'applicabilità delle teorie politiche. A questo compito può essere ricondotta non solo l'opera scientifica di Einaudi, ma anche la sua attività politica, la quale in questo senso può essere definita come una "appendice gloriosa" dalla sua attività di studioso.

Alla luce di questa visione delle cose si spiega il liberalismo di Einaudi: egli era liberale perché aveva constatato la coincidenza dei risultati dell'analisi economica con i postulati del liberalismo economico e politico. Si tratta di una coincidenza "oggettiva", che egli sembrava quasi ammettere a malincuore, forse temendo l'accusa di fare opera ideologica e non scientifica. In questo modo Leoni

spiega anche la particolare forma del liberalismo einaudiano, che si concretizza soprattutto, in polemica con Croce, al plurale, in una serie di classificazioni ed elencazioni del significato del termine libertà e nella rispettiva indicazione di come queste libertà possono attuarsi nella realtà.

In un caso tuttavia tale liberalismo assume la coloritura di una “rivolta morale”: quando vengono alla luce gli effetti immorali causati dall’uso di alcuni mezzi dell’azione politica. Einaudi infatti, identificava istintivamente alcune scelte politiche, quali per esempio il protezionismo doganale, il blocco dei prezzi e degli affitti, l’imposizione di certi livelli salariali e l’inflazione, con il “male morale”, la “frode economica”, la “violenza politica” e altro ancora; in ognuno di quei casi vi è una vittima e un profittatore, e quindi una violazione del settimo comandamento⁷¹. Questa rivolta morale intendeva però porre in luce come i mezzi adottati avessero effetti immorali, e questo senza esprimere un giudizio sui fini perseguiti. La responsabilità di questi mali ricadeva naturalmente sui politici incapaci, che non conoscevano l’economia e non si curavano di studiarla, ma anche sui presunti esperti che tradivano il loro compito scientifico per compiacere i politici.

A colpire Leoni è anche un altro aspetto del pensiero di Einaudi, quello per cui a caratterizzare il sistema dell’economia di mercato sono le figure dell’imprenditore e dello speculatore (inteso qui nel senso più genuino di colui che guarda gli eventi e cerca di indovinare le nuove vie di produzione, i nuovi gusti e scommette su di loro). A dominare è la figura del “ribelle”, di colui che con le sue qualità straordinarie e, rischiando in proprio, crea nuove imprese, riesce a prevedere i nuovi bisogni e i nuovi gusti della gente. Questa figura rappresenta il più valido antidoto contro ogni tirannia. Quella che molti chiamano anarchia del mercato, in realtà non è altro che la continua nascita di nuove imprese, concorrenti rispetto alle altre e, tramite la produzione di novità, causa di un miglioramento continuo della società. Al contrario una società a economia pianificata sopprimendo di fatto la figura del ribelle, elimina anche il campanello d’allarme che esso rappresenta contro le

minacce alla libertà. Tuttavia, come in ogni fenomeno economico, vi è un *punto critico*⁷², vale a dire un punto oltre il quale ogni azione diviene erronea e causa di mali. Purtroppo esso non può essere determinato a priori da una legge scientifica, ossia non può essere conosciuto dal pianificatore. L’ordine economico è infatti il frutto di continui e ininterrotti aggiustamenti, che il pianificatore non potrà mai compiere poiché «sono inevitabilmente affidati a tutti gli individui, i quali soli, di volta in volta e ciascuno nell’ambito delle sue limitate possibilità li possono compiere»⁷³.

Ciò che più affascina Leoni è la possibilità di estendere questa visione delle cose anche all’ordine politico:

A questa teoria generale dell’ordine economico Einaudi tende a far corrispondere, seppure in modo non sempre esplicito e completo, una teoria generale dell’ordine politico, in cui il governante, in funzione analoga a quella dell’imprenditore del mercato, *riscuote* (o dovrebbe riscuotere) *la fiducia dei cittadini*, così come quella dell’imprenditore nel mercato riscuote quella dei “capitalisti” che gli affidano [...] il proprio denaro. [...] E così come l’uomo di governo corrisponde nell’ordine politico all’imprenditore nell’ordine economico, il cosiddetto “speculatore politico” [...] corrisponde nell’ordine pubblico, in questa generale impostazione einaudiana, al cosiddetto “speculatore” economico. [...] Entrambi hanno la preziosa funzione di suonare il *campanello d’allarme*, ciascuno nel suo ordine; fuor di metafora, entrambi hanno la funzione di segnalare, ciascuno nel suo ordine, quel famoso passaggio al *punto critico* di cui abbiamo prima parlato: quello oltre il quale, in economia, le imprese redditizie diventano rovinose, e quello oltre il quale, in politica, un governo saggio diviene imbecille e tirannico⁷⁴.

A questo primo parallelismo se ne affianca un secondo, quello tra mercato e discussione. A giudizio di Einaudi la vera differenza tra regime democratico e regime autocratico non sta tanto nel metodo di scelta dei governanti (egli non credeva al dogma della sovranità del popolo), quanto nella libertà di critica e nella discussione continua tra i governanti e i loro critici. In questa discussione, nella quale tut-

ti, anche l'uomo della strada, possono intervenire, è l'essenza della democrazia. Questo processo di discussione consiste nella possibilità di continua revisione e nel continuo confronto sulle scelte del governo e sulle diverse idee politiche, con un processo assai simile a quello del mercato, nel quale a mutare sono i prezzi e i beni prodotti.

Questa discussione veniva concepita da Einaudi come assolutamente aperta a tutti, poiché può accadere anche che un uomo che non si sia mai interessato alla vita pubblica abbia, riguardo a un certo problema, una conoscenza unica e superiore a quella degli altri. Questa visione richiama quelle argomentazioni della Scuola Austriaca contro la pianificazione, secondo le quali soltanto solo chi risiede in un certo luogo in un dato momento può sapere cosa sia meglio produrre e a quali condizioni. I due concetti appaiono infatti ispirati alla medesima considerazione sulla maggiore razionalità e adeguatezza delle scelte compiute dagli individui rispetto a quelle operate dal pianificatore.

Tornando all'analisi di Einaudi, Leoni nota come egli si fosse accorto dei limiti che un tale sistema di discussione poteva incontrare, e che avesse pensato di porvi rimedio sostenendo che le "decisioni pubbliche" dovessero infine essere prese dalle "teste migliori", e che il vero metodo democratico della discussione consistesse più nel *pesare* le teste che nel contarle.

Nella conclusione Leoni ricorda un secondo aspetto, oltre a quello per il quale il piano conduce a risultati imprevisi e disastrosi, della teoria del *punto critico* di Einaudi:

il limite che incontra inesorabilmente, accanto alla conoscenza del singolo, la sua personale volontà, quando egli pensa di poter mutare, di colpo o in breve tratto di tempo, per volontà propria o per quella di pochi amici – con un suo piano – il corso generale delle cose secondo i suoi desideri. Il problema del consenso di tutti i membri di una società politica ai piani dei governanti non è mai soltanto un problema morale, così come non è mai soltanto un problema morale il problema del consenso di tutti gli operatori in una società economica. È un problema scientifico. Soltanto chi ne ignora la tremenda portata crede alla leggera di poter cambiare il mondo [...]. Il problema di

questo primo e maggior "punto critico" – che nell'ordine del "piano" è il problema della produzione e del consumo – nell'ordine politico non è soltanto il problema del governo. È il problema della legislazione e il problema della giurisdizione; è il problema di sapere sin dove il diritto di una società sia quello cosiddetto "vigente" dei governanti e dei giuristi, o non invece quello chiamato "vivente" dai sociologi e dai filosofi; è il problema di sapere se il consenso dei cittadini all'opera dei governanti possa essere dato [...] indirettamente e per procura una volta ogni tanto o se invece venga dato in realtà giorno per giorno, col comportamento di quegli stessi cittadini⁷⁵.

Questo passo sul pensiero di Einaudi, dove Leoni mette indubbiamente molto di suo, è di grande interesse poiché vi sono presenti, e ricondotti a unità, tutti i temi più importanti della ricerca che lo stesso Leoni andava conducendo sin dai suoi primi scritti. In tal senso, nel richiamo al diritto vivente si può vedere un riferimento a Kirchmann e alla ricerca di una teoria irrazionale del diritto, ossia ai problemi affrontati già nei primi anni della sua riflessione⁷⁶. Presente è anche il richiamo al rapporto tra *legge e libertà*, che rappresenta per certi versi una risposta a quegli interrogativi giovanili, ed è la parte più conosciuta della riflessione di Leoni⁷⁷. Il problema del consenso dei cittadini, che deve essere dato giorno per giorno, richiama un altro tema costantemente presente nella sua riflessione, trattato per la prima volta nel 1946, con il saggio sul concetto di pubblica opinione, e poi ripreso sotto molte altre forme, per esempio come critica alla rappresentanza⁷⁸. Esso è naturalmente una continuazione degli studi sugli aspetti irrazionali del diritto, ed è indubbiamente contiguo a tutta la trattazione, impostata *scientificamente*, ossia con un "approccio economicistico", del problema del consenso di tutti i membri di una società a grandi mutamenti della stessa. Il riferimento è naturalmente ai temi cosiddetti della *Public Choice*, ai quali Leoni dedicava in quegli anni attente riflessioni, in stretta collaborazione con il suo amico Buchanan⁷⁹.

Nell'estate del 1967, pochi mesi prima della sua scomparsa, Leoni tornò a occuparsi, in una conversazione tenuta durante un corso organizzato dal CESES di Milano e pubblicata postuma nel 1987,

dei due maestri del liberalismo italiano⁸⁰. In questo scritto viene proposta un'analisi di tipo comparativo, riprendendo alcune considerazioni già svolte nei saggi precedenti, sul modo di concepire il liberalismo ed emerge ancora una volta la preferenza di Leoni per Einaudi, ma appare anche chiaramente come il suo liberalismo fosse più radicale, forse anche per l'influenza esercitata dai recenti scritti di Rothbard⁸¹, e infatti non mancano in questa occasione critiche ad aspetti del pensiero di Einaudi in precedenza elogiati.

Un primo elemento su cui Croce e Einaudi apparentemente conciliano è la concezione del liberalismo come esigenza morale. In realtà però su questo punto la differenza è profonda: mentre Croce concepisce la libertà come categoria filosofica, nella quale si compongono tutti i tipi storici di libertà al plurale, per Einaudi sono soprattutto le libertà al plurale a essere importanti, ossia sono importanti le facoltà e i diritti degli individui e le loro concrete garanzie politiche economiche e giuridiche. Ne consegue che per il filosofo napoletano la libertà è quasi indifferente ai vari ordinamenti politici, è insopprimibile nella storia dell'umanità poiché è un attributo dell'uomo come tale. Per l'economista piemontese invece, a contare è soprattutto la difesa della libertà non dell'individuo eroico che si batte contro la tirannide, ma del cittadino comune, la difesa di una libertà "pratica", di vivere senza essere guidato da un'autorità superiore che proibisce e impone. Libertà che alcuni ordinamenti hanno storicamente difeso meglio di altri.

In entrambi, però, Leoni riscontra uno stesso difetto: la critica di un liberalismo assoluto, contrapposto a un migliore liberalismo temperato. Questa critica è evidente e assai conosciuta in Croce (si ricordi, a esempio, la distinzione tra liberalismo e liberismo), il quale ammetteva che la libertà, per realizzarsi storicamente, avesse alle volte bisogno dell'intervento dello stato, e liquidava la questione ricordando che il "socialismo liberale" si era ormai storicamente affermato in molti paesi e che era impossibile nella realtà distinguere sempre chiaramente i due sistemi. Ma anche Einaudi, pur non confondendo liberalismo e socialismo, sosteneva l'esistenza di due liberalismi (assoluto e temperato) e l'esistenza di due diversi

tipi di interventismo statale: quello socialista, che dice all'uomo cosa deve fare, e quello liberale, che fissa soltanto i limiti entro i quali l'uomo può agire⁸².

A giudizio di Leoni questa distinzione einaudiana non convince⁸³; essa non spiega dove comincia e dove finisce l'intervento di tipo liberista, così come non spiega perché esso dovrebbe essere di natura diversa da quello socialista. Poiché, per ammissione dello stesso Einaudi, gli interventi possono determinare numerosissimi vincoli, di fatto il legislatore finisce col dire che cosa si deve fare. Né a tal riguardo aiuta il richiamo alla teoria del *punto critico*, poiché esso non può essere conosciuto *a priori* da chi compie l'intervento. Gli aspetti del pensiero di Einaudi che appaiono a Leoni più chiari e convincenti sono quelli "liberistici", cioè volti a rimuovere gli ostacoli al libero mercato, che però si risolvono sempre nell'eliminare gli interventi dello stato⁸⁴. Non lo convince invece l'intervento, propugnato da Einaudi, contro i monopoli e i monopolisti, anche perché Leoni ritiene che egli non conoscesse la revisione del problema, basata sulla distinzione tra monopolio e prezzo di monopolio, fatta in quegli anni da alcuni economisti e dei quali Leoni si era dettagliatamente occupato in uno scritto precedente⁸⁵. Tuttavia lo stesso Einaudi si accorse in alcune occasioni come il problema dei monopoli sorgesse soprattutto a causa dei provvedimenti statali, e come il caso dei monopoli non protetti dai privilegi statali potesse anche rappresentare una nuova attuazione della concorrenza⁸⁶.

Nella critica alle concessioni interventistiche dei due liberali italiani si vede affiorare chiaramente, seppur non citata direttamente, la distinzione hayekiana dei due liberalismi, di cui Leoni si era a lungo occupato⁸⁷. In questo senso va probabilmente letto il riferimento al fatto che Croce ed Einaudi erano "figli del loro tempo", ossia che vissero in un'epoca in cui anche il pensiero liberale, soprattutto nell'Europa continentale, accettava l'idea del passaggio a politiche economiche che modificassero gradualmente la libertà di mercato con una serie di interventi volti a eliminare i presunti difetti provenienti da un cosiddetto eccesso di libertà. Entrambi dunque, Croce

seguendo una via legata alla filosofia storicistica, ed Einaudi una legata alla scienza economica empirica, approdano a delle conclusioni di *liberalismo compromissorio*, in linea con il tempo in cui vivevano⁸⁸. Proprio quel tipo di liberalismo che veniva sottoposto, in modo accentuato negli anni Sessanta, a una complessa revisione critica da parte di numerosi studiosi, tanto da far parlare di una rinascita teorica del *Classical Liberalism*, alla quale Leoni avrebbe contribuito con la pubblicazione di *Freedom and the Law*⁸⁹.

A conclusione del suo saggio Leoni torna su un'altra differenza, già a lungo analizzata, nel liberalismo dei due pensatori. Il liberalismo di Croce viene così definito come una sorta di grande affresco in cui è rappresentata la libertà come ideale e come storia dell'umanità. Un affresco nel quale non sempre è chiaro il ruolo dell'individuo, il quale molte volte scompare del tutto dietro la società, e nel quale lo stato e lo spirito assoluto assurgono a tale solennità da far considerare quasi irrilevanti gli ordinamenti economici, politici e giuridici.

Il liberalismo di Einaudi è invece, all'opposto, la valorizzazione delle particolarità, lo studio della libertà nelle sue manifestazioni concrete, con particolare riguardo a quelle economiche. Questo "gusto del particolare" può essere motivo di debolezza nel caso di confronto in generale con altre teorie, ma costituisce sicuramente un elemento di forza quando si vuole dimostrare l'infondatezza di quelle teorie o di loro aspetti. Un altro vantaggio è poi costituito dai frutti dell'analisi su quali ordinamenti e quali politiche possano garantire meglio la libertà dei cittadini. Leoni ricorda poi come il liberalismo di Einaudi sia sempre, anche quando assume l'aspetto di indignazione morale, di tipo scientifico, poiché è sempre l'analisi scientifica che consente di conoscere il valore della libertà.

In tal senso la differenza con il metodo filosofico seguito da Croce è profonda, e in base a essa si spiega anche la differente concezione dell'azione politica. In Croce il primato dell'uomo politico è totale: poiché la storia è sempre storia della libertà, che si realizza in modi e forme diverse secondo i diversi momenti storici, a consentire questo dispiegarsi della libertà non sono tanto le scienze teoriche,

come l'economia e la scienza politica, di cui Croce nega la validità, quanto la "coscienza politica" e il genio politico, una sorta di *deus ex machina* capace di indovinare quali sono in quel momento storico gli strumenti economici e politici necessari per il dispiegarsi della libertà. In questo senso, nota Leoni, la teoria crociana assume coloriture paradossalmente carismatiche, che renderebbero facile anche la giustificazione della tirannide.

Totalmente diversa, a causa della diversa fondazione epistemologica, è invece la concezione einaudiana, nella quale a essere determinante è la scienza economica, la quale fornisce i concetti necessari per la ricerca della verità. In questo quadro il compito dell'uomo politico è relativo, e il suo maggior merito è quello di saper scegliere consiglieri competenti. Sopra l'uomo politico sta la scienza, che gli indica i limiti, la necessità di alcune scelte e il valore di certe istituzioni politiche ed economiche. Il miglior regime politico, come si è già ricordato in precedenza, è allora quello che favorisce la discussione, dalla quale soltanto possono emergere i risultati della scienza. Ancora una volta è possibile notare come la concezione di Einaudi sia per tanti versi simile a quella di Leoni, il quale delineando il suo metodo per scienze sociali (basato sugli insegnamenti di Weber e della Scuola Austriaca), ritiene tali scienze in grado di indicare la necessità di alcune scelte politiche ed economiche.

Nel rimarcare la sua preferenza per il liberalismo di Einaudi, Leoni conclude ricordando anche l'importanza di un principio della teoria della libertà di Croce, di cui si era già occupato nella conferenza di un anno prima in Giappone⁹⁰ e che «dovrebbe costituire, il punto di partenza di ogni scienza dell'azione umana»: è il principio per il quale il semplice vivere significa essere liberi. Infatti

vivere è vivere per proprio conto e fare a proprio modo. Si tratta di una iniziativa insopprimibile dell'individuo, il quale, per il solo fatto di vivere, ha tale iniziativa. Questo è, se non erro, il semplice ma robusto concetto di libertà naturale che, per esempio, avevano i giuristi Romani quando dicevano che la libertà è la condizione naturale degli uomini⁹¹.

In questa libertà naturale risiede anche la spiegazione della impossibilità di quello che è stato chiamato “paradosso della tirannia”, ossia dell'impossibilità di una direzione centralizzata, nella quale si dovrebbe ricorrere all'iniziativa personale ma al contempo, e qui sta la contraddizione, negare l'indipendenza delle persone che dovrebbero approfondire questa iniziativa. Non è possibile avere la collaborazione attiva di milioni di persone, necessaria in una qualunque società complessa, e al contempo sopprimerne la libertà.

Capitolo IV

I governi, le leggi e la libertà economica

1. Critica del mondo politico e problemi del federalismo

Leoni svolse un'intensa attività di opinionista, soprattutto collaborando con “24 Ore”¹, quotidiano in cui esprimeva spesso critiche alle iniziative del governo o dell'opposizione, mettendo così a frutto su questioni concrete gli strumenti metodologici affinati nei suoi studi. La valutazione dei suoi numerosi articoli, può essere interessante per capire come egli seppe applicare le sue teorie scientifiche ai singoli casi concreti e per valutare meglio l'evoluzione delle sue stesse teorie scientifiche.

Dalle pagine di “24 Ore” molte critiche vennero rivolte all'operato di alcuni esponenti del governo. Uno degli attacchi più duri è riservato alla riforma agraria progettata dal ministro Antonio Segni e considerata dannosissima per l'economia italiana². Quel progetto di riforma fu trattato anche in una conferenza tenuta a Princeton nel settembre del 1958, come esemplificazione dei danni che può causare l'ignoranza dei politici riguardo le più elementari leggi economiche³. Ma a essere criticato più duramente di tutti fu il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, del quale Leoni condanna in particolare il “metodo del compromesso”, ossia un operare ispirato a raggiungere un accordo con l'opposizione concedendo, in nome della giustizia sociale e del solidarismo cristiano, pesanti restrizioni all'economia di mercato⁴. A essere giudicato con sferzante ironia è anche il fraintendimento di De Gasperi tra la vera iniziativa privata e la nomina di privati a capo di enti che continuano a essere pubblici, la qual cosa induce Leoni a suggerire al Presidente del Consiglio di dire, in un prossimo discorso, che l'Italia «è il paese che, dopo la

Russia, incoraggia di più l'iniziativa privata: essendo infatti numerosissimi i "privati" che il nostro paterno regime chiama a esplicitare le loro ben note "iniziative" negli enti dello Stato»⁵. A essere criticata è perciò tutta l'impostazione dei problemi economici nei vari governi a guida De Gasperi, poiché si è «creduto di poter combattere il comunismo, facendo in pratica del *comunismo attenuato*»⁶.

Non lievi critiche furono poi rivolte al PLI, per la sua scarsa difesa dei principi liberali e per la sua alleanza con la Democrazia Cristiana⁷. Il poco di buono che si è fatto in Italia in materia di politica economica, lo si è fatto, secondo Leoni, perché non si sono calpestati alcuni principi fondamentali del liberalismo economico, e «di tutto ciò va dato assai meno merito al governo che all'istintivo liberalismo degli italiani, e alla tendenza di questi ultimi a trasformare il liberalismo in una specie di salutare anarchia, tutte le volte che i loro governi appaiono troppo illiberali»⁸. Gli elettori del PLI si aspettano dal proprio partito la difesa della proprietà privata e della libertà di mercato, ma esso non sembra avere la forza per fare queste cose all'interno del governo. A giudizio di Leoni la libertà politica ed economica (le due sono naturalmente inscindibili) poteva essere difesa solo uscendo dal governo, la quale cosa comporterebbe la perdita di posizioni di potere, ma anche la possibilità di intercettare milioni di voti di italiani delusi dalle politiche governative. Il Partito liberale, nel quale pure si svolge una lotta interna tra segreteria e ministri, sembra avere troppa paura di perdere i vantaggi del potere, e dimostra "il coraggio di don Abbondio" quando cede al governo su punti chiave del proprio programma riguardo la politica creditizia, di bilancio e soprattutto, punto essenziale secondo Leoni, la politica fiscale, che si potrebbe riassumere nella frase "*meno tasse e meno complicate*".

Leoni fu anche attento osservatore di ciò che succedeva in altri paesi, forse anche per cercare programmi e personaggi politici da indicare come esempio da seguire in Italia. Tre furono i politici che attirarono più di altri la sua attenzione. Il primo è il presidente americano Dwight D. Eisenhower, del quale prende in esame il messaggio letto alle camere il 2 febbraio 1953, poiché ritenuto il documen-

to politico più importante degli ultimi anni per le idee nettamente liberiste che vi sono espresse⁹. A convincere Leoni è lo stretto legame che Eisenhower indica tra il "liberismo" e la libertà politica in senso più ampio, ma anche il coraggio con cui sembra che si voglia attuare quella politica, specialmente per quanto riguarda il problema della tutela che i potenti sindacati americani esercitano sui salari.

Il secondo è un personaggio europeo assai discusso, Pierre Poujade¹⁰. Pur trovando il personaggio personalmente poco simpatico, e non condividendo le sue idee, Leoni ritiene che i suoi progetti antifiscali e la sua critica alla rappresentanza, per quanto confusamente espressi, contengano degli spunti che meritano di essere discussi. Il moderno sistema parlamentare ha molti difetti, che concernono per lo più il sistema della rappresentanza. Se etimologicamente "rappresentare" significa "rendere presente", volendo rispettare il significato della parola, i rappresentanti dovrebbero comportarsi e agire come farebbe la persona che si vuole rappresentare, ma «l'esperienza delle elezioni contemporanee ha rilevato in modo inoppugnabile che molta gente può essere eletta senza poi rappresentare in realtà nessuno dei suoi elettori» tanto da far «rassomigliare la deposizione della scheda elettorale nell'urna all'introduzione della moneta in una macchina, dalla quale non si sappia mai in partenza» cosa ci darà in cambio¹¹.

Succede poi che a essere rappresentati in parlamento siano sempre più, anziché i cittadini, i comitati direttivi dei partiti, la qual cosa non può che aggravare i difetti della rappresentanza. Leoni rileva come troppe siano le questioni nelle quali i cittadini non vorrebbero essere rappresentati e invece lo sono, e come altre volte avvenga invece che sorgano questioni sulle quali si vorrebbe essere rappresentati ma non lo si è perché esse non sono state previste al momento delle elezioni. Se queste critiche non possono servire a eliminare la rappresentanza, per la quale non si è ancora trovato un surrogato migliore, esse possono essere almeno tenute in conto in tutti i casi in cui, sacralizzando la rappresentanza, si ignora l'evidente contrarietà dei cittadini a provvedimenti presi dai rappresentanti in loro nome¹². Si assiste poi al paradosso per il quale i parlamenti, nati storicamente

per tutelare i cittadini dalle richieste ingiustificate del fisco, si arrogano sempre più un diritto svincolato da ogni controllo diretto degli elettori proprio in materia fiscale più che in ogni altra. Sul problema della rappresentanza e delle sue ripercussioni sul ruolo del governo, Leoni si occuperà a lungo in vari saggi scientifici e di cui quest'articolo rappresenta un'interessante anticipazione.

Il terzo personaggio è il senatore repubblicano candidato alla presidenza contro Lyndon B. Johnson nel 1963, Barry Goldwater. Egli non riuscì, al contrario di Eisenhower, a conquistare la presidenza e fu accusato da molti di essere un populista, ma a giudizio di Leoni si trattò invece di un autentico liberale. Egli se ne occupò in un articolo, poco conosciuto, scritto per la rivista "Biblioteca delle Libertà", che allora aveva ancora le dimensioni di un bollettino, difendendolo dalle accuse di razzismo¹³. A suo giudizio, Goldwater fu un liberale che ebbe il coraggio di difendere la libertà di scelta degli individui anche nel caso in cui essa si debba confrontare con difficili problemi razziali. Il senatore dell'Arizona si schierò infatti, attirandosi addosso accuse di razzismo, contro una serie di provvedimenti legislativi in materia di discriminazione razziale, quali la decisione della Corte federale contro le leggi discriminatrici di alcuni stati in materia di educazione, l'obbligo di assumere mano d'opera di colore qualora sia stata rifiutata per motivi razziali, l'obbligo di accogliere nei locali pubblici i neri al pari dei bianchi e altro ancora.

Secondo Leoni tali provvedimenti vennero però avversati non perché Goldwater fosse contrario all'integrazione razziale, che anzi approvava, ma perché era contrario all'instaurazione *coattiva* di quell'integrazione. Ossia, il costringere per legge certe persone, sia pure con un'apprezzabile giustificazione morale, a tenere un dato comportamento verso altre (per esempio ad assumerle nella propria impresa o a farle entrare nel proprio ristorante), rappresenta secondo Goldwater una violazione della libertà individuale garantita dalla costituzione. Così come rappresentava una violazione della costituzione costringere alcuni stati federati a cambiare le proprie leggi in una materia che è loro riservata dai principi costituzionali. Questa e altre posizioni, quali l'opposizione alla tassazione federale progressiva dei

redditi, all'interno di un'ottica per la quale si vedeva nell'autonomia degli stati membri una garanzia di libertà, e la lotta contro il potere sindacale, fanno di Goldwater, a giudizio di Leoni, un liberale autentico e coraggioso nel difendere la libertà individuale anche quando ciò può essere impopolare.

Sul tema, caro a Goldwater, del federalismo come strumento di tutela delle libertà individuali, Leoni tornò in alcuni scritti in cui l'argomento è ripreso in relazione all'unificazione europea. Il primo di essi è un articolo su "24 Ore" a proposito degli equivoci dell'europeismo¹⁴. L'equivoco che andava chiarito riguardava per Leoni il tipo di Europa che si voleva realizzare. Se con il pretesto di razionalizzare l'economia e con la giustificazione di concetti logori quali rappresentanza e volontà sovrana, si conferisse ai governanti dell'unione un potere che, proprio in virtù del controllo sull'economia, si potrebbe definire assoluto, l'Europa unita non sarebbe altro che un "super-stato", capace di schiacciare ancora meglio dei singoli stati attuali le libertà individuali. Inoltre, la razionalizzazione dell'economia crea tanti più disastri quanto più la società sulla quale si esercita è, come quella europea, poco omogenea e con interessi spesso contrastanti¹⁵. L'unico modo per rendere compatibili quei diversi interessi ed esigenze economiche è l'economia di mercato. Spetta ora ai politici rispondere alla vera domanda, che non è sul volere o meno l'unificazione, ma su che tipo di unità si voglia, poiché vi è grande differenza tra un'Europa socialista e una liberale.

Su questo stesso problema Leoni tornò in due saggi più ampi, simili tra loro, alcuni anni dopo. Nel primo si occupa dell'attualità del modello federale per gli europei, partendo da un'ampia disamina del modello statunitense¹⁶. Già nel 1787, al momento della costituzione dell'Unione americana, si pose il problema del rapporto tra gli stati membri e il governo federale, che si risolse a favore di un equilibrio tra le due parti. A partire da New Deal però, l'equilibrio si spostò sempre più a favore del governo federale, con un'estensione del potere centrale a discapito dell'autonomia dei singoli stati che si vedono così svuotati nelle loro prerogative¹⁷. Se qualcosa di federale rimane, per esempio su una questione importante quale l'orga-

nizzazione dei partiti su base confederale, bisogna però ammettere che il federalismo statunitense è stato fortemente ridimensionato. Tuttavia, continua Leoni, quella teoria politica che gli statunitensi stanno in parte abbandonando pare assai adatta alla situazione europea. Gli europei cominciano infatti a prendere coscienza, così come gli americani nel 1787, sia delle affinità dei singoli popoli, sia della debolezza dei singoli stati rispetto alle altre potenze mondiali. Si inizia soprattutto a capire che questa debolezza ha radici nei difetti della tecnica politica sin qui adottata; proprio per questo *il federalismo di tipo americano appare adatto al caso europeo, poiché esso, più che un'ideologia o una dottrina politica, è una formula a carattere tecnico, un frutto della moderna scienza politica*¹⁸. Di questo già i Padri Fondatori sembravano essere consapevoli, per esempio con il loro preoccuparsi delle formule legislative (e quindi del problema mezzi-fini) con cui attuare i principi della costituzione più che delle stesse dichiarazioni di principio. Oggi, proprio mentre negli Stati Uniti la si sta progressivamente abbandonando, la formula federalista sembra andar bene per l'Europa proprio in virtù del suo carattere tecnico, e della sua capacità di migliorare la produttività eliminando gli svantaggi delle politiche commerciali nazionali¹⁹. Ma se le difficoltà di applicazione al Vecchio Continente di quella formula sono molte, e in gran parte legate a una storia millenaria, forse proprio il suo essere una tecnica e il suo derivare dalla scienza politica più che dall'ideologia può essere un vantaggio.

Il secondo scritto sull'idea federale, frutto di una relazione a un convegno della Mont Pèlerin Society del settembre 1962, riprende quello testé trattato, aggiungendo alcune considerazioni sui vantaggi economici e sulla difesa dal pericolo sovietico che possono derivare dall'unificazione, nonché considerazioni storiche sulla necessità di quell'unificazione e sulle difficoltà di realizzarla²⁰. Viene anche ripresa più ampiamente la considerazione, già svolta nell'articolo scritto per "24 Ore", della necessità dell'economia di mercato perché la formula federale funzioni. Leoni constata anche come la natura e il significato della Comunità Europea siano soprattutto politici, infatti «senza un potere comune che decida le cose da fare e quelle da non

fare, e che elimini in ogni caso i privilegi già elargiti ad alcuni settori e gruppi in ciascun paese, una politica economica comune può diventare impossibile»²¹. Soltanto per via politica si può arrivare alla soluzione degli interessi contrastanti tra stati e tra categorie, e la via politica deve necessariamente essere quella dell'accettazione dell'economia di mercato senza compromessi, magari con sussidi temporanei destinati a consentire riconversioni di settori delicati, quale quello agricolo, ma che rifiuti un modello economico dirigista in cui l'autorità centrale abbia il potere di occuparsi degli affari locali che sono, e dovrebbero rimanere, di competenza dei governi nazionali. Leoni così conclude:

Il vecchio problema dell'equilibrio tra un governo federale e i governi degli stati rivela ancora una volta, in Europa, la sua importanza decisiva, così come la rivelò negli Stati Uniti d'America. Dipende dal modo in cui sarà risolto questo problema se noi avremo un grande governo dirigista europeo, forse frenato e controbilanciato da tendenze centrifughe da parte delle vecchie nazioni europee, o – al contrario – una libera ed effettiva Federazione degli Stati Uniti d'Europa²².

Nell'anno precedente, il 1961, Leoni tenne anche una relazione²³ al convegno "Le collettività locali e la costruzione dell'unità europea", in cui criticò apertamente l'idea che le collettività locali potessero diventare centri di poteri autonomi che si sostituiscono al potere degli stati nazionali e si armonizzano con lo stato federale europeo. La prima difficoltà nasce proprio dalla definizione e dalla funzione delle cosiddette "collettività locali": se con questo termine si indicano gli enti locali (Comuni, Province, Regioni) di diritto amministrativo, bisogna constatare come essi siano nati con funzioni amministrative precise e che trasformarli in "educatori dei cittadini" per propagandare la bontà della federazione europea sarebbe uno snaturamento non giustificabile. Diverso e utile sarebbe invece se a promuovere il processo di unificazione europea fossero comitati spontanei, non politici, costituiti anche da personaggi politici ma non nella loro veste istituzionale.

La preoccupazione di Leoni sembra essere soprattutto la possibilità che i poteri locali siano in grado di svuotare di competenze gli stati nazionali, per poi dimostrarsi impotenti davanti a un nuovo stato federale ben più accentratore e oppressivo dei vecchi stati nazionali. Il vero nodo è allora comprendere quale sia il modo migliore di tutelare la libertà individuale, e

l'autogoverno non è necessariamente compatibile con la libertà dell'individuo, quando con autogoverno si intende un sistema che, non importa a quale livello, centrale o locale, abbia per effetto sostituire alle *scelte libere* che l'individuo potrebbe compiere, a esempio, come operatore economico, le scelte obbligate che l'individuo è costretto a compiere come *operatore politico*, ossia come membro di un gruppo concepito, in luogo dell'individuo singolo, come soggetto delle decisioni. Per effetto di tale sostituzione l'individuo vede sempre fortemente limitata, almeno potenzialmente, la propria libertà di scelta, e la moltiplicazione delle forme di autogoverno può moltiplicare, in modo corrispondente, proprio la limitazione delle scelte libere dell'individuo.²⁴

Riprendendo il caso americano, richiamato durante lo stesso convegno da James Buchanan, Leoni osserva come in un sistema federale la tutela delle libertà individuali si eserciti «anche a opera dello stesso individuo, il quale può scegliere, a esempio, di risiedere, nell'ambito della Federazione, nello Stato che gli consente il maggior numero di scelte libere. La moltiplicazione – per contro – delle forme di autogoverno, intesa come moltiplicazione ed estensione di poteri locali a vari livelli può offrire sempre un più limitato scampo all'individuo che, nel sistema federale vada in cerca di libertà»²⁵. Il rischio è anche che a un aumento dei poteri locali non corrisponda la scomparsa di analoghi poteri centrali, moltiplicando così le restrizioni alla libertà degli individui. Non vi è dunque relazione necessaria tra autogoverno, federalismo e libertà individuale; tutto dipende dal progetto politico e dagli individui che lo realizzano. «Federalismo e autogoverno sono istituzioni fatte dagli uomini, anzi da determinati tipi umani. Queste istituzioni

possono indubbiamente retroagire sul comportamento degli individui, ma la loro semplice creazione o moltiplicazione, dovuta al beneplacito di un legislatore, sia pure rivoluzionario, non consente il miracolo di trasformare la mentalità degli uomini»²⁶.

2. Le leggi e la legge

Parallelamente alle critiche della pianificazione economica, dell'istituto della rappresentanza e all'analisi delle opportunità e dei pericoli offerti dal federalismo, Leoni svolge anche una riflessione sui mali cui porta l'eccessivo sviluppo della legislazione e sul pericolo rappresentato dall'idea che tutti i problemi possano essere risolti con nuove leggi. Questa riflessione, che anticipa in parte alcune tesi di *Freedom and the Law*, a dimostrazione dello stretto legame che Leoni istituisce tra analisi empirica e riflessione teorica, viene svolta con gli strumenti concettuali della Scuola Austriaca e si trova, oltre che negli scritti scientifici, in alcuni saggi tecnici di critica a leggi specifiche e negli articoli per "24 Ore". In essi emerge la capacità che Leoni aveva di applicare a casi concreti le elaborazioni teoriche del pensiero liberale e di vedere i cambiamenti giuridici, politici ed economici della società sotto una stessa luce, ossia come la diversa espressione dello stesso fenomeno: la perdita progressiva della libertà individuale.

Un esempio di come egli utilizzasse concetti teorici articolati per dare ragione, con linguaggio semplice e nel poco spazio che un quotidiano può riservare, dei mali cui inevitabilmente porta l'interventismo statale, è dato da un articolo pubblicato il 4 luglio del 1950 in cui critica della rappresentanza e critica della legislazione si presentano insieme. In relazione ad alcuni scandali che già allora investivano la classe dirigente italiana, Leoni scrive:

Si lamenta che il Parlamento legiferi poco e male. Ma come volete che legiferi molto e bene, se pretende di legiferare su ogni cosa, e soprattutto sulle cose di cui nessuno dei parlamentari può capir nulla, perché attengono alla sfera delle conoscenze, dalla volontà e delle capacità dei privati cittadini? È

abbastanza chiaro che, a furia di volerli “rappresentare” su tutto, la “rappresentanza” perde ogni significato, e i nostri così detti rappresentanti non rappresentano altro che la propria confusa, lacunosa, incerta, contraddittoria e ignorantissima opinione in una quantità di cose che, per definizione non possono conoscere²⁷.

Un anno dopo, sempre sullo stesso giornale, egli mostra come senza la libertà economica non possa esistere la libertà politica, e come la soppressione per via legislativa della libertà economica, avvenuta già durante l'assolutismo, sia stata riproposta dai socialisti e avvenga, in forma più larvata e con la giustificazione della “carità cristiana”, anche in Italia, con uno stato che si propone come tutore dei cittadini²⁸. Questo lo porta a guardare al Consiglio di Stato e alla Corte Costituzionale come possibili ostacoli all'estensione illimitata del potere legislativo, ossia a quella che egli giudica la forma di dispotismo verso cui sono inclini pressoché tutti i parlamenti dell'età contemporanea²⁹. Il nuovo dispotismo, che è poi lo stesso di cui parlava Tocqueville, trova giustificazione nella convinzione che ogni male del mondo possa essere sanato per via legislativa, perché si attribuisce al governo saggezza e potenza superiori a quelle di qualsiasi individuo. In questa prospettiva basterebbe attribuirgli più potere, a esempio consentendo l'aumento della spesa pubblica, perché ogni problema venga risolto³⁰. Contro queste idee Leoni si batte nei suoi articoli su “24 Ore”, prendendo spesso in considerazione singoli episodi in cui si manifesta la volontà di “tutela” del governo nei confronti del cittadino, e nei quali egli mostra come le conseguenze di tale tutela siano disastrose.

La critica della legislazione avviene anche in alcuni saggi specialistici, mettendo in dubbio l'utilità di alcune leggi e criticandole sotto un punto di vista tecnico-giuridico. Si tratta dei saggi scritti per la rivista “Il diritto dell'economia”³¹. In essi si riscontra sempre l'idea che è impossibile creare la ricchezza per legge o risolvere alcuni problemi con l'intervento coattivo dell'autorità, così come è sempre presente la convinzione che il compito dello studioso di diritto sia quello di valutare l'adeguatezza del mezzo che si usa rispetto al fine che ci si propone.

Vi fu poi un problema giuridico specifico, che per le sue implicazioni politiche catturò l'attenzione di Leoni: il diritto di sciopero. Esso fu trattato prima in due articoli per “24 Ore”³² e poi in una conferenza tenuta nel novembre del 1966, il cui testo, con alcune modifiche nella forma ma non nel contenuto, ebbe tre pubblicazioni pressoché contemporanee, e fu origine di una dura critica alla quale lo stesso Leoni rispose³³.

Nel primo articolo, pubblicato nel 1953, si ricorda come Lenin considerasse lo sciopero una magnifica arma per sovvertire lo stato e un'ottima “scuola di guerra” per gli operai; sulla base di questa premessa negava la distinzione tra sciopero economico e sciopero politico. Leoni “condivide” il ragionamento di Lenin e vi aggiunge una considerazione: *poiché lo sciopero è in ultima analisi la manifestazione della volontà di farsi giustizia da soli, esso risulta antitetico ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico*, secondo i quali le controversie tra i cittadini non possono essere risolte con l'azione diretta dei cittadini stessi. Se il principio che non è possibile farsi giustizia da soli subisce un'eccezione per quanto riguarda il diritto di sciopero nelle controversie di lavoro, nulla impedisce che quello stesso diritto di sciopero possa essere accettato nel caso in cui si manifesti come critica all'intera politica del governo. Il rischio è che, cedendo sul diritto di sciopero si ceda poi su tutto, perché se si legittima lo sciopero politico si legittima anche la messa in discussione dell'intero sistema parlamentare rappresentativo e si accetta la possibilità di una rivoluzione politica.

Nel 1965 Leoni scrive un secondo articolo per “24 Ore”, in cui vengono anticipati gli argomenti sviluppati nella sua relazione del novembre 1966, dal titolo *Realtà e mito del diritto di sciopero*. L'idea centrale in entrambi è che se le remunerazioni dei dipendenti vengono spinte artificialmente, tramite il diritto di sciopero, oltre i limiti fissati dal mercato, il mercato stesso finisce per “vendicarsi” causando crisi economica con disoccupazione e perdita del potere d'acquisto. Dunque, coloro che teorizzano il diritto di sciopero per migliorare le condizioni economiche dei lavoratori, dimostrano di essere cattivi conoscitori sia della storia economica sia dei principi

dell'economia politica. A sostegno di ciò vengono svolte alcune interessanti considerazioni su come non si possa ridurre il processo economico e il problema, a esso connesso, della determinazione del salario, a una questione puramente interna tra lavoratori e datori di lavoro. Inoltre mostra che, anche questi ultimi, essendo costretti a dover reinvestire subito i profitti per poter far fronte alla concorrenza, non sono sempre e necessariamente in una posizione di vantaggio nei confronti dei lavoratori, i quali hanno anche la possibilità di cercare un'occupazione migliore e hanno anch'essi forza contrattuale per la loro capacità di coalizzarsi e perché anche per l'imprenditore è una necessità avere un certo numero di dipendenti e non può naturalmente sempre cambiarli a piacimento. Molte altre considerazioni vengono sviluppate, sia di carattere teorico sul processo economico, sia di carattere storico, per esempio su come il miglioramento del tenore di vita dei lavoratori sia dovuto al progresso economico prima ancora che alle battaglie salariali. Non è qui possibile analizzarle, come non è possibile prendere in esame le critiche di tipo più strettamente giuridico che vengono rivolte alla legge sulla base dell'idea, già ricordata, che il diritto di sciopero rappresenta una grave eccezione ai principi dell'ordinamento giuridico. Bisogna tuttavia almeno rilevare come Leoni non fosse contrario alla possibilità dello sciopero, ma fosse più preoccupato del fatto che esso potesse essere caratterizzato come un "diritto"³⁴, e per di più un diritto non regolamentato da leggi che ne definissero chiaramente i limiti³⁵, così da caratterizzarsi come totalmente arbitrario e tale da poter sovvertire l'intera società.

3. Difesa della libertà economica

In tutta la sua vasta produzione, Leoni tenne sempre presente gli studi economici, e in lui era fortemente radicata la convinzione che non si potessero comprendere i fenomeni sociali senza conoscere l'economia³⁶. Sono pochi i suoi articoli in cui non compare almeno un riferimento all'importanza delle leggi economiche per valutare i

fenomeni sociali. Egli, fedele all'insegnamento della Scuola Austriaca, non perdeva occasione per ricordare come non potesse esistere alcun tipo di libertà senza la libertà economica, e come si fosse ormai da tempo dimostrata, sul piano teorico, l'impossibilità della pianificazione. I suoi articoli propriamente economici sono dunque volti prevalentemente a dimostrare l'impossibilità e la dannosità della pianificazione, sia sul piano teorico, fornendo interessanti ricostruzioni delle teorie economiche contrarie alla pianificazione, sia sul piano pratico, prendendo in analisi numerosi casi in cui la pianificazione ha dato esito a risultati disastrosi.

I saggi di economia, scritti nella prima metà degli anni Sessanta, si fanno soprattutto apprezzare sia per la chiarezza con cui viene proposta ai lettori l'esposizione delle teorie che dimostrano l'impossibilità di calcolare i prezzi, e quindi le preferenze e le esigenze degli individui, in un sistema non di mercato, sia per le implicazioni che questo ha a livello politico. Si tratta naturalmente di un'argomentazione tipica della Scuola Austriaca, ma è merito di Leoni aver ricordato come questa idea fosse presente anche in tanti altri studiosi (tra cui gli italiani Vilfredo Pareto e Enrico Barone, ma anche in Weber), e di aver fornito una ricostruzione di come tale teoria si sia sviluppata grazie a molteplici contributi. Queste analisi sono assai articolate, ma in questa sede si forniranno delle brevi indicazioni che consentano di mettere meglio in luce quale fosse l'importanza che Leoni attribuiva alle teorie economiche volte a dimostrare l'impossibilità della pianificazione³⁷.

Dopo aver già trattato il problema in relazione ad alcune questioni specifiche, Leoni scrive nel 1965 *Il mito del piano*³⁸, nel quale sostiene che bisognerebbe parlare non di anarchia del mercato, come faceva Marx, bensì di inevitabile anarchia del piano. Si tratta di un breve ma efficace saggio, in cui vengono trattati temi che Leoni riprende da celebri economisti e che costituiscono gli strumenti di cui si avvarrà nelle sue critiche a tante scelte fatte dal governo italiano. Sia in questo, che negli altri saggi su teorie economiche, Leoni non propone analisi originali e nuove su quelle teorie, cosa che peraltro non deve stupire se si ricorda che egli era pur sempre

un filosofo del diritto e uno studioso di scienza politica. Nondimeno questi saggi si fanno apprezzare come utili contributi alla storia e alla divulgazione di teorie economiche importanti e, allora, poco conosciute in Italia. Questo saggio si presta dunque assai bene a ricordare schematicamente quali fossero questi studi economici, oggi ben più conosciuti di allora.

La parte più originale del saggio consiste nel notare come la teoria volta a dimostrare l'impossibilità della pianificazione economica abbia tra i suoi iniziatori due italiani: i primi a rilevare come i problemi che deve affrontare il pianificatore siano analoghi a quelli che deve affrontare l'imprenditore privato furono Pareto e Barone³⁹. Essi notarono che sia il pianificatore sia l'imprenditore devono fornire i beni richiesti producendoli a costi economici, cosa che può essere fatta operando una scelta tra le varie tecniche di produzione possibili. La scelta tra le varie possibilità di produzione, può essere fatta soltanto producendo e poi adattando di volta in volta il processo produttivo alle esigenze che si devono soddisfare. Questo comporta certamente sperperi e distruzione di ricchezza, ma è tuttavia l'unico modo per produrre realmente i beni richiesti, un modo che non può certo essere evitato tentando di far gestire la produzione a una qualche autorità che organizzi il processo produttivo grazie a calcoli *a priori*.

Un passo successivo fu compiuto da vari economisti in altri paesi⁴⁰ che dimostrarono come soltanto i privati produttori, non lo stato, possono, agendo in regime di mercato verificare se è giusto il loro operare, paragonando costi e ricavi grazie ai prezzi di mercato. Proprio questi ultimi sono lo strumento indispensabile che consente di individuare quali sono i bisogni da soddisfare e cosa invece non interessa ai consumatori. Un tale strumento non può però essere utilizzato in un'economia pianificata poiché in essa scompare il criterio stesso di verificaione – il mercato e i prezzi di mercato – senza che si possa trovare un valido surrogato. A questa mancanza sono soggette non solo le economie integralmente pianificate, ma anche quelle in cui si lascia sopravvivere il mercato affiancandogli però elementi di pianificazione: «nella misura in cui

il piano sostituisce il mercato, esso distorce o distrugge i criteri di verificaione del processo produttivo del mercato, senza sostituirvene alcun altro oggettivamente valido»⁴¹.

La pianificazione è criticata dunque non per i fini che si propone, ma per il metodo con cui si ritiene possibile la sua attuazione. Essa è inattuabile proprio perché il metodo che si vuole seguire è assolutamente inadeguato al fine che si vuole raggiungere. Leoni spiega così come mai una tale dimostrazione teorica abbia difficoltà a affermarsi presso tanti sostenitori della pianificazione e perché non possa esistere una valida alternativa ai prezzi stabiliti dal mercato per realizzare il calcolo economico:

Il problema del calcolo economico è stato oscurato in realtà [...] da una falsa concezione della natura e del metodo della scienza economica, che non ha a oggetto grandezze fisiche, ma valutazioni umane non suscettibili di per se stesse né di quantificazione, né di misura. Il problema del calcolo economico è un problema, sempre rinascente, di comparazione tra giudizi di valore soggettivi, espressi a ogni momento, in un'economia monetaria, nei prezzi di mercato [...] per esprimere delle priorità tra bisogni che ogni singolo interessato considera più urgenti e quelli che egli considera meno urgenti, in ogni singolo momento della sua partecipazione al processo economico. Non esiste alcun metodo aprioristico, del tipo di quelli che caratterizzano i problemi tecnici, per prevedere – con misure e calcoli – il manifestarsi delle singole valutazioni nella loro concretezza, e conseguentemente per provvedere in modo adeguato alla soddisfazione dei corrispondenti bisogni⁴².

Nello stesso anno Leoni pubblicò un saggio molto ampio dal titolo *Il problema del calcolo economico nell'economia di piano*⁴³. Si tratta di una dettagliata ricostruzione della storia del problema del calcolo economico e delle critiche che a esso furono rivolte dai fautori della pianificazione. Dopo una definizione del problema (accertamento del «rapporto fra i costi e i risultati del processo di soddisfazione delle scelte economiche»⁴⁴), si pone in evidenza la necessità che il calcolo avvenga sulla base dei prezzi che si formano spontaneamente

in un regime di libero mercato in cui vige il sistema monetario. Solo così sarà infatti possibile per tutti gli operatori, produttori e consumatori, operare il calcolo economico, cioè produrre e consumare a costi economici. Un'altra osservazione interessante viene fatta a proposito della differenza tra il produrre a costi economici, a cui pensavano Pareto (che pure ha il grande merito di aver distinto per primo le scelte economiche da quelle tecniche) e Barone, è quello che costituisce il vero problema del calcolo economico: la possibilità di confrontare costi e risultati del processo economico, così come studiato tra gli altri da Weber e da Mises.

Proprio all'opera di Mises viene dedicata moltissima attenzione nella ricostruzione della teoria dal calcolo economico, tanto che una parte del saggio di Leoni appare come un'ampia recensione ragionata degli studi dell'austriaco⁴⁵. Si prendono poi in considerazione le critiche dei fautori della pianificazione, sia di quelli che negano, magari proponendo criteri alternativi, la necessità del sistema di prezzi di mercato per effettuare il calcolo economico, sia di chi accetta la necessità del sistema di prezzi ma pensava che esso si potesse riprodurre anche in un'economia di piano. Anche in questi casi gli argomenti usati per contrastare quelle obiezioni sono gli stessi elaborati da Mises, il quale, prevedendo quelle critiche, ne aveva dato anticipatamente una risposta. Particolarmente interessanti sono i rilievi fatti riguardo il secondo tipo di critiche dei pianificatori, che sostengono la possibilità di applicare anche alle economie di piano i prezzi monetari di mercato, senza però trasformare quelle economie in economie di scambio.

Si arriva così alla soluzione dei *quasi-mercati*, ossia di «mercati che dovrebbero funzionare soltanto *all'interno* del piano, ossia *sulla premessa delle decisioni sovrane adottate dalle autorità del piano relativamente ai criteri secondo i quali deve svolgersi nel suo complesso la produzione e la distribuzione dei beni*»⁴⁶. Si avrebbe così la formazione, in alcuni settori, di *quasi-prezzi*, i quali dovrebbero consentire il calcolo economico. Ma si tratta di un'illusione, infatti se il mercato non funziona per tutti i beni, sia di consumo che di produzione, ma viene reintrodotta solo in ambiti limitati, la formazione dei prezzi

sarà falsata e inutile, e le scelte continueranno a dipendere in ultima analisi dall'autorità. Infatti quando l'autorità decide anche solo la quantità di materia prima che può essere impiegata per una determinata produzione, i quasi-prezzi che si formeranno saranno assai diversi da quelli che si formerebbero in regime di libero mercato e saranno inutilizzabili per il calcolo economico, proprio perché risultanti comunque dalle decisioni dell'autorità.

Questa critica è particolarmente interessante perché consente di mettere bene in luce come non ci possano essere alternative valide a un regime di libero mercato "puro" per compiere il calcolo economico. Si tratta dunque delle stesse argomentazioni che Leoni aveva usato nella sua critica alle scelte del governo italiano. Nella conclusione dell'articolo Leoni ribadisce l'impossibilità di trovare sistemi alternativi al libero mercato per attuare il calcolo economico, e ricorda che solo la confusione tra scelte tecniche e scelte economiche può portare a quell'erronea conclusione. Se infatti si riconosce che la scelta necessaria per operare il calcolo è di tipo economico, e che questa può essere fatta solo dall'interessato in un dato momento e solo per ciò che lo concerne, allora si comprende anche che per quel tipo di scelta solo il calcolo monetario può consentire la comparazione tra beni che non sono omogenei. Per questo, secondo Leoni (qui più vicino alle posizioni di Mises che a quelle di Hayek) risulta chiara anche l'impossibilità del tentativo dei pianificatori di "razionalizzare" le scelte economiche nel vano tentativo di renderle tecniche⁴⁷.

Alcuni di questi problemi furono ripresi in una conferenza, tenuta nell'aprile del 1967 in occasione del centenario dell'uscita del primo volume del *Capitale* di Marx, poi pubblicata in un libro⁴⁸. Riguardo all'opera del Marx economista, Leoni esprime una condanna senza appello: in tutta la sua teoria economica manca "l'uomo", essa si applica interamente intorno a oggetti e mai a soggetti di azione (per esempio il lavoro diventa "merce" e il valore una sostanza contenuta nei beni), si poggia su presupposti non dimostrati, a volte tenuti in piedi con autentici giochi di prestigio. La cosa più grave è che essa era in totale contrasto con l'esperienza; lo stesso Marx se ne accorse, per esempio per quanto riguarda il rapporto della teoria

del valore-lavoro e il fenomeno dello scambio dei beni, ma finì, paradossalmente, col rimproverare all'esperienza il mancato accordo con la teoria, imputando a quel conflitto tra esperienza e teoria lo sfruttamento del lavoratore che a causa di esso non sarebbe in grado di scambiare il lavoro al suo vero valore. Anche la dottrina del plusvalore, che nelle intenzioni di Marx doveva convalidare quella del valore-lavoro, si mostra ugualmente in contrasto con la realtà (basta pensare al caso in cui un'impresa va in perdita), e non fa altro che aggravare le lacune dell'intera impostazione marxiana, basata sull'errato presupposto che il valore dei beni sia semplicemente commensurabile al lavoro in essi "incorporato". Tanti altri sono poi i contrasti tra esperienza e teoria di cui Marx si accorse, ma dei quali non seppe trovare le pur promesse soluzioni, salvo ammettere, senza curarsi dall'evidente effetto falsificatorio su tutta la sua teoria, che il profitto può essere determinato dalla concorrenza tra le imprese e non dal lavoro incorporato nei beni.

Ma vi è un altro aspetto del pensiero di Marx nei confronti del quale il giudizio di Leoni è, se possibile, ancora più duro: si tratta della "grande omissione", ossia della mancata spiegazione di come dovrebbe funzionare un'economia comunista. Sebbene le teorie marxiste siano di fatto profezie, Marx si rifiuta di praticare apertamente la professione di profeta perché ciò sarebbe apparso poco scientifico, così si limita a profetizzare la necessità dell'avvento di un sistema economico alternativo a quello capitalistico, senza però spiegare come questo sistema dovrebbe funzionare, poiché questa spiegazione sarebbe stata una... profezia. Su come avrebbe potuto funzionare un'economia di piano si cominciò così a ragionare solo dopo la Prima guerra mondiale, inizialmente a opera di Otto Neurath e Otto Bauer, quando però, come si è visto in precedenza, la critica degli economisti marginalisti e di Pareto aveva già messo in scacco la teoria della pianificazione. Ecco cosa scrive Leoni riguardo alla "grande omissione":

Il disinteresse di Marx per l'analisi teorica dell'economia comunista corrisponde al suo disinteresse per una spregiudicata analisi dell'economia di

mercato. Tutto intento a mettere sotto accusa il mercato, il Marx rimase – o meglio volle rimanere – del tutto indifferente e cieco alla funzione insostituibile che il processo dello *scambio* ha per l'effettuazione del calcolo economico di ogni singolo operatore [e quindi anche per il lavoratore] nell'economia di mercato. [...] Ignorando questa funzione dello stato nell'economia di mercato, il Marx non sembrò nemmeno sospettare che a una tale funzione dovesse pur sempre provvedersi in qualche mondo, in quella economia "comunista" che egli profetava, e che avrebbe appunto comportato, con la soppressione della proprietà privata dei beni economici, anche quella dello scambio⁴⁹.

L'opera di Marx si riduce dunque a una critica sterile e sovente sbagliata dell'economia di mercato, alla quale non sono comunque contrapposte alternative possibili, e alla quale vengono imputati difetti che non sono, come voleva Marx, del sistema capitalistico bensì della natura umana⁵⁰.

Venendo al secondo tipo di scritti economici, quelli riguardanti applicazioni concrete delle teorie contro la pianificazione, bisogna ricordare come Leoni operi tenacemente per consentire a queste idee la massima diffusione possibile. Sia come membro della Mont Pèlerin Society⁵¹, sia nella sua intensa attività di conferenziere internazionale⁵², egli promosse continuamente il dibattito su quegli studi economici (e sulle loro implicazioni) scrivendo brevi e lucidi discorsi nei quali emergono le sue qualità di divulgatore. Ma fu soprattutto nella sua intensa attività di pubblicista, in giornali e riviste italiani, che Leoni utilizzò gli strumenti elaborati dalla teoria economica per criticare singoli provvedimenti e mostrare così l'inadeguatezza anche parziale della pianificazione.

Interessanti sono a questo proposito molti articoli scritti su "24 Ore", in cui si trovano condensati in poche righe i frutti di articolati studi economici. Uno dei temi maggiormente trattati è l'impossibilità di calcolare prezzi e costi in un regime di economia pianificata. L'idea che razionalizzare il processo produttivo possa portare a ridurre i costi di produzione e a migliorare la situazione dei cittadini, viene criticata in riferimento non solo alle politiche attuate da

Stalin⁵³, ma anche a alcuni provvedimenti presi dai governi italiani. Così nel 1952, ripercorrendo le idee di Wilhem Röpke, Leoni lancia l'allarme per le politiche collettivistiche seguite in Italia dalla DC, mostrando come esse fossero in grado di rovinare l'economia italiana ma non certo di fermare l'avanzata di socialisti e comunisti⁵⁴. Nel '63 viene duramente attaccato l'accordo che sembrava delinearsi tra la Democrazia Cristiana e il PSI e che avrebbe dovuto portare a una "pianificazione coercitiva", deleteria per l'economia e per la libertà dei cittadini⁵⁵. Ancora due anni dopo ricorderà come tutte le economie di piano si siano dimostrate storicamente fallimentari, e questo perché i dirigenti in quelle economie non sono mai, per l'assenza del mercato, in grado di sapere se producono i beni richiesti e se li producono a costi economici. La critica non vale soltanto per le economie integralmente pianificate, ma anche per un'economia come quella italiana dove, sovrapponendo il piano al mercato, si rischia quantomeno di distorcere i prezzi e di rendere impossibile il calcolo economico⁵⁶. Fedele a quest'idea, Leoni critica anche vari tipi di assistenza che lo stato concede a singoli e famiglie⁵⁷, e rimarca invece l'importanza dell'imprenditoria privata⁵⁸. Quest'idea lo porta perfino a giudicare positivamente, viste le politiche che sembravano voler seguire, l'immobilismo dei governi italiani⁵⁹.

Sempre negli articoli su questioni economiche viene spesso utilizzato un altro concetto chiave dalla Scuola Austriaca, che si è visto essere una costante anche nella produzione scientifica di Leoni: l'*individualismo metodologico*. L'articolo dove esso compare più chiaramente fu pubblicato il 21 giugno del 1956⁶⁰. Leoni prende spunto da come il concetto di "socialità", presente nella costituzione, venisse da molti politici contrapposto, più o meno esplicitamente, a quello di libera iniziativa degli imprenditori, così da valorizzare la funzione dello stato per correggere le supposte deviazioni dei privati e a tutela degli interessi generali. In realtà però lo stato, come entità autonoma, non esiste: dietro ogni decisione ci sono uomini, individui che ricoprendo cariche pubbliche prendono quelle decisioni. Ma se non esiste lo stato ed esistono solo gli uomini, come si può parlare di contrapposizione tra interessi pubblici e interessi privati? Bisogna

riconoscere invece che anche burocrati e amministratori perseguono interessi privati e che quindi bisogna diffidare anche di loro. Anzi più di loro che dei privati, perché se gli imprenditori possono perseguire i loro interessi solo sul mercato, seguendo la legge del profitto che implica l'ubbidire ogni giorno alla volontà dei consumatori, i politici e i burocrati possono permettersi di ignorare i desideri del loro pubblico, limitandosi, prima delle elezioni, a sbandierare programmi in cui si parli d'interessi pubblici. Bisognerebbe allora tornare alla saggezza dei romani e di Machiavelli, che consideravano lo stato come una "cosa" o una "situazione", e non considerare lo stato come una persona, per di più, migliore degli altri.

Attenzione viene poi dedicata alle questioni fiscali ricordando come, essendo impossibile pagare integralmente le imposte richieste dallo stato, pena la paralisi della vita economica del paese, si sia stabilito, per consuetudine, una sorta di tacito accordo tra i funzionari del fisco e i contribuenti; esso ha portato a uno «spontaneo processo di adattamento al "sistema" delle norme» consentendo di non far pagare tutte le tasse richieste, ma anche di non uccidere l'economia⁶¹. Il fisco viene poi visto, ricordando la frase di Alfred Marshall "il potere di tassare è il potere di distruggere", come un'arma che una parte del governo usa perché vuole "fare la festa" alle imprese private, e contro questo tentativo si ripropone l'idea che lo stato si giustifica solo in quanto fornitore di servizi e si ricorda il diritto dei cittadini di sapere subito quale regime fiscale gli si vuole riservare⁶². Molti articoli vengono poi dedicati alla nominatività dei titoli azionari, alla crisi edilizia e al blocco dei fitti per la casa⁶³.

Altro esempio di come Leoni sapesse applicare gli strumenti ricavati dallo studio di teorie economiche a casi concreti, è dato da due ampi articoli per riviste specializzate dove riprende temi già trattati nei fondi per "24 Ore". Il primo di essi, dal titolo *Una critica delle nazionalizzazioni*⁶⁴, è ricavato da un discorso tenuto all'incontro annuale della Mont Pèlerin Society, i cui contenuti vennero ripresi nell'ultimo capitolo e nelle conclusioni di *Freedom and the Law*.

La prima parte del saggio dimostra come in Italia si stia seguendo una politica volta a favorire la proprietà e la gestione statale di

molte industrie, spesso con la forma di partecipazione mista della proprietà privata e pubblica delle azioni delle imprese. Dopo aver dato dimostrazione di questo riportando e interpretando una notevole quantità di dati, Leoni esprime la convinzione che l'attuale situazione non sia dovuta a un tentativo *consapevole* di trasformare l'Italia in un paese socialista, ma che tuttavia si stia arrivando a risultati analoghi a quelli che i laburisti al governo andavano realizzando in Gran Bretagna. Vengono dunque analizzati, e puntualmente criticati, i tre principi cardine elaborati dal Partito Laburista per giustificare le nazionalizzazioni. Il primo è costituito dalla necessità di impedire che i monopoli sfruttino i cittadini. In questo caso però la storia dimostra che i monopoli resi pubblici sfruttano i consumatori quanto e più di quelli privati, inoltre il controllo per impedire lo sfruttamento si può esercitare benissimo anche senza nazionalizzare il monopolio. Il secondo punto riguarda la presunta necessità di far controllare allo stato i servizi e le industrie fondamentali da cui dipende il benessere pubblico.

In questo caso l'errore consiste nel ritenere i funzionari pubblici più responsabili degli imprenditori privati, cosa che si dimostra non vera se solo si pensa che i privati dipendono sempre dal pubblico che esprime consenso comprando o meno i prodotti, mentre le autorità pubbliche dispongono sempre dell'arma della coazione, che esula dalla necessità del consenso. Il terzo motivo consiste nella necessità di migliorare, nazionalizzandole, la conduzione delle industrie poco efficienti; di questa possibilità non è mai stata data dimostrazione, e anzi l'esperienza storica dimostra il contrario.

Tutto il ragionamento dei laburisti, e di tanti loro imitatori italiani, si basa allora sull'idea che le autorità pubbliche siano sempre più oneste, sagge ed efficienti degli imprenditori privati, e che siano meglio in grado di capire i bisogni dei consumatori. Niente di più sbagliato può essere immaginato: basta guardare i casi in cui l'autorità compie le scelte sostituendosi al cittadino per rendersi conto degli esiti disastrosi di quelle soluzioni.

Vi sono poi, sempre riguardo le imprese a gestione pubblica, quattro problemi da risolvere. Il primo è il problema del *controllo*

democratico. I coniugi Sidney e Beatrice Webb, padri spirituali del socialismo inglese, pensarono di poter risolvere il problema creando un "Parlamento Sociale" che avesse il compito di controllare la vita economica nazionale, ma l'idea incontrò difficoltà insormontabili e le nazionalizzazioni si risolsero in un aumento dei poteri discrezionali del governo. In Italia si pone lo stesso problema per alcuni grossi enti pubblici, quale a esempio la Cassa del Mezzogiorno e IRI. Rispetto a questi enti sorge un dilemma: se si vogliono attuare dei controlli democratici sulle loro scelte il costo da pagare è l'inefficienza, l'impossibilità di agire con la tempestività necessaria e quindi la paralisi. Se però si privilegia l'efficienza rimane insoluto il problema del controllo democratico e si accentua la tendenza dei funzionari dei grandi enti a diventare centri di potere autonomi e addirittura capaci di interferire nella politica del governo. Il secondo problema insoluto è rappresentato dall'impossibilità della *concorrenza* tra imprese pubbliche e private a causa del fatto che le prime dispongono risorse praticamente illimitate e tali da renderle indifferenti al reale gradimento dei consumatori. Il terzo problema è quello del presunto *criterio sociale* nella gestione delle imprese pubbliche. In verità non ha senso parlare del criterio sociale come contrapposto al criterio economico (seguito dalle aziende private) poiché anche le imprese a gestione pubblica sono costrette a seguire quest'ultimo, pena il mancato raggiungimento del criterio sociale stesso.

La verità, rileva Leoni, è che dietro il criterio sociale si nascondono propositi meno ammissibili, quali a esempio la compravendita di voti. Il quarto problema è quello della *scelta dei dirigenti*. I fautori della pianificazione si sono infatti illusi che nella loro società i dirigenti, per il solo fatto di amministrare imprese pubbliche, sarebbero diventati tutti straordinariamente abili e disinteressati, perdendo i difetti che l'attività del sistema capitalistico aveva creato. Purtroppo la realtà è ben diversa poiché, come anche in altre occasioni rilevato, per Leoni i difetti che tutti gli uomini hanno non spariscono certo se essi operano in imprese pubbliche, anzi alle volte si accentuano proprio in quei casi.

Considerazioni contigue a quelle ora riportate, sono svolte in un

saggio in cui Leoni si occupa di un argomento specifico ed emblematico: il sistema di assistenza sanitaria in Italia⁶⁵. Dopo aver analizzato le innumerevoli caratteristiche negative del sistema dell'assistenza pubblica (incertezza giuridica, controversie perenni tra i vari ordini ed enti, spese enormi e impossibilità di individuare dei responsabili), passa a indagare le cause di tali mali. La prima è sicuramente la confusione che sta a fondamento di un sistema in cui coesistono e contrastano il concetto di assicurazione (uguale ripartizione dei rischi tra gli assicurati) e quello dell'assistenza (per il quale alcuni degli assicurati non devono pagare il premio). Un tale principio di sicurezza sociale si è dimostrato nella realtà disastroso: poiché tutti beneficiari sono sia assicurati che assistiti, ognuno tende a dilatare al massimo i propri bisogni e a ridurre al minimo le proprie capacità contributive nella speranza che a pagare le spese siano gli altri. Si tratta dunque di un'applicazione del principio comunistico "da ciascuno secondo le proprie capacità, a ciascuno secondo i propri bisogni" che porta a una totale irresponsabilità dei consumatori del servizio e al conseguente vertiginoso aumento dei costi. Poiché non esistono beni economici gratuiti, il consumo irresponsabile dei servizi sanitari conduce in realtà a dei costi salatissimi per l'intera comunità, e quindi anche per chi pensa di usufruirne senza oneri. Il fallimento del sistema assicurativo consente ancora una volta a Leoni, che per il caso dell'assistenza sanitaria propone anche rimedi specifici, di dimostrare che quanto più ci si allontana dal sistema di mercato tanto più i risultati a cui si giunge sono disastrosi e assai diversi da quelli sperati dagli stessi pianificatori.

Capitolo V

Stato e potere, scienza politica e scienza economica

1. Le prime definizioni di potere politico e di stato: la politica come coercizione

Si è visto come già nella prolusione per l'anno accademico 1949-50, Leoni avesse ricordato i progressi compiuti dalla scienza economica (scienza definita "squisitamente politica") e avesse indicato in essa un modello cui fare riferimento anche nello studio dei fenomeni politici¹. Sulla comparazione tra scelte economiche e scelte politiche, egli torna dalla metà degli anni Cinquanta, confrontandosi con pensatori anglosassoni ed elaborando una prima definizione di alcuni dei concetti chiave della scienza politica². La maggior parte delle definizioni e dei rilievi elaborati su questo tema, si trovano già nelle *Lezioni di dottrina dello Stato*³, e da quelle lezioni furono poi elaborati alcuni saggi, destinati soprattutto al pubblico americano con il quale egli prevalentemente si confrontava, non avendo quelle tematiche suscitato allora molto interesse nel nostro paese. Si procederà dunque seguendo lo stesso ordine delle *Lezioni*, per aggiungere poi dei riferimenti agli articoli elaborati successivamente e lasciare al paragrafo finale alcune considerazioni conclusive.

Dopo una prima parte introduttiva alla materia, nella quale si spiega che «"Dottrina dello Stato" è innanzitutto una *teoria* dei significati che assume la parola "stato"», si procede a un'analisi lessicografica partendo, secondo uno schema tipico in Leoni, dal significato nel linguaggio ordinario della parola stato⁴. Si ripercorrono dunque i vari significati assunti dalla parola presso autori e contesti culturali differenti, con particolare attenzione alle teorie di Georg Jellinek. La maggior parte delle critiche alle varie concezioni dello

stato viene svolta con lo strumento dell'*individualismo metodologico*, già usato in molte altre occasioni: concepire lo stato (ma il ragionamento viene esteso anche ad altri concetti a esso legati) alla stregua di un individuo, ritenendolo «soggetto di potere come se fosse un individuo» è un atteggiamento dogmatico, perché si afferma «l'esistenza di qualche cosa che non è e che si vuole che sia»⁵.

Per definire correttamente lo stato bisogna invece fare riferimento ai “rapporti di potere”, dove il potere è inteso come un fenomeno psicologico che consente «di prevedere determinate serie di eventi ripetibili, là dove senza l'uso del concetto di potere queste serie non sarebbero considerabili e determinati eventi non sarebbero prevedibili». In tal senso, «il comportamento dell'individuo si inquadra nell'ambito dei rapporti di comando e di obbedienza, che ci autorizzano a inferire l'adempimento del comando, e quindi ci autorizzano a fare previsioni che non potremmo fare se non ci fosse il fenomeno del potere»⁶. I rapporti di potere sono dunque degli strumenti che consentono di operare previsioni in ambito politico, in particolare rispetto a quell'entità denominata stato. Se il compito della scienza politica (come di ogni altra scienza empirica) è operare previsioni, esso si può realizzare impiegando come concetto guida il potere.

Bisogna dunque *definire il potere*⁷ nelle sue varie forme e, in prima istanza, Leoni lo definisce come «la possibilità di far corrispondere al nostro desiderio quei determinati eventi del mondo esterno che sono i comportamenti delle persone che ci ubbidiscono»⁸. Dunque il potere si esercita in ultima analisi su altri uomini e non su cose, ossia su oggetti fisici, nel qual caso si dovrebbe parlare di *possibilità*. Alcuni teorici hanno poi distinto tra potere e *autorità*, la quale si ha quando degli individui si adattano spontaneamente alla linea d'azione di un altro individuo; in questo caso è eliminato ogni riferimento alla possibilità di ordine fisico. L'autorità è un fatto psicologico, da cui dipende anche il potere di far coincidere con i nostri desideri l'agire di un'altra persona, e in tal senso è possibile distinguere tra potere dotato di autorità e “potere brutto”: il potere politico va sempre analizzato in connessione con il termine autorità, e accanto

all'idea di comando va sempre considerata quella di obbedienza, che consente di definire il potere come richiesta soddisfatta⁹.

del concetto di potere come elemento centrale per la fondazione di una teoria politica. Vengono riprese, in un'ampia analisi, le definizioni di potere e di potere politico, mettendole in relazione con l'intero sviluppo della riflessione di Leoni e studiandone il significato per l'analisi empirica della politica. Stoppino si sofferma a lungo su come Leoni concepisse il potere *diffuso* nella società e su come una tale visione fosse messa in rapporto, in tempi e modi diversi, con le *decisioni di gruppo* e con il loro carattere coercitivo. L'analisi prosegue indagando la relazione tra l'evolversi della concezione del potere e il fenomeno dello *scambio*, che gradualmente diventa determinante nella visione della politica e del diritto, diventando il fondamento della filosofia politica di Leoni. Questa analisi viene ripresa e approfondita in STOPPINO (1980), in cui si esamina la differenza tra la prima e la seconda definizione di potere date da Leoni, ripercorrendo anche il ruolo rivestito dalla Scuola Austriaca e dal “modello economicistico” nella evoluzione delle teorie di Leoni, argomento questo trattato anche in STOPPINO (1997). Va infine ricordato come nel suo ormai classico studio sul potere, STOPPINO (1995), egli riprenda spesso autori e temi cari al suo maestro. Tuttavia, dopo aver citato l'ultima definizione di potere politico elaborata da Leoni – «il potere politico è precisamente la possibilità di ottenere rispetto, tutela o garanzia dell'integrità e dell'uso di beni che ogni individuo considera fondamentali e indispensabili alla propria esistenza: la vita, la possibilità di creare una famiglia e di preservare la vita dei suoi membri, e così via», LEONI (1961c) – gli muove anche un importante rilievo: «ritengo che la definizione di Leoni permetta di individuare, non il potere politico, ma un potere politicamente rilevante di grande importanza», pp. 202-203. Stoppino preferisce, infatti, dirigere la sua attenzione sull'importanza della “istituzionalizzazione” del potere e sul ruolo del monopolio tendenziale della violenza e del governo in generale. Egli poi, trattando i “poteri minimi politicamente rilevanti”, osserva come Leoni, nelle sue definizioni, si muova più sul piano della filosofia politica che della scienza politica, pp. 260-261.

A questo punto si affaccia nella trattazione un aspetto peculiare del pensiero di Leoni, che sarà ulteriormente sviluppato alcuni anni più tardi – l'idea che il *potere* sia *diffuso* nella società e che ogni individuo ne possieda una porzione più o meno grande.

Sia che sia controllato o incontrollato, il potere è una relazione tra uomini, posti a contatto l'uno con l'altro da qualche forma di comune scopo o attività, una relazione di governanti e di governati, di comando e di ubbidienza. Ne consegue che tutti gli uomini sono sia gli utilizzatori, sia le vittime del potere. È raro l'uomo che non dà mai un ordine ad alcuno e non riceve mai ordine da alcuno. [...] [In] genere tutti gli individui, in quanto sono considerati *soggetti di diritto*, danno degli ordini ad altri, anche se questi ordini possono passare inosservati¹⁰.

Alcune di queste considerazioni gli vengono suggerite dall'analisi dell'opera di R.U. Soltau, *An Introduction to Politics*, e riferendosi a essa Leoni può affermare che

il potere è la possibilità di influire sulla condotta altrui in senso a noi gradito, ma anche la possibilità di impedire ad altri di modificare la nostra condotta in senso a noi sgradito. Almeno in questo senso negativo ognuno ha un potere effettivo che si manifesta e viene formulato attraverso le norme dell'ordinamento; ma che è in realtà proprio qualcosa che non si può considerare, da un punto di vista sociologico, come derivante dall'ordinamento [...], ma come qualcosa che si manifesta nella realtà coestensivamente all'ordinamento. Il dire cioè che uno può impedire ad altri di farlo prigioniero, perché c'è la legge che lo vieta, è una formulazione esatta ma limitata. Si potrebbe anche dire il contrario: che c'è la legge che lo vieta perché egli ha questo potere. In fondo non è detto che esistano prima questi poteri e poi le leggi che li formulano; la verità è che i poteri sono coestensivi alle leggi che li formulano¹¹.

Non è possibile che in una società l'ordinamento preceda la situazione di potere esistente: esso, infatti, *riflette* una situazione di potere esistente. Così, «una teoria del potere come fenomeno empirico do-

vrà tener conto del fatto che in una società politica il potere non è localizzato, ma è diffuso», e anche un tiranno che abbia un minimo di autorità e non solo potere brutto subisce «un limite al proprio potere, perché questa autorità l'acquista e la mantiene a condizione di soddisfare determinate esigenze di coloro che sentono la sua autorità, e che proprio per questo la riconoscono»¹².

Il potere è dunque il concetto centrale della politica e la scienza politica studia «il modo di manifestarsi, di trasmettersi, di combinarsi del potere nella società»¹³. Il problema è soprattutto la definizione del potere, che appare spesso come fenomeno ambiguo perché «è un modo di essere, di comportarsi; ma è anche un modo di formulare questo modo di essere»¹⁴. La partecipazione ai rapporti di potere è solo in alcuni casi consapevole e voluta, in molti altri casi inconsapevole. A questo punto Leoni può proporre la sua visione del potere e dello stato:

È forse preferibile dire che il potere è uno "*status*". Non a caso è apparsa la parola "stato", che designa una determinata situazione più che una deliberazione o un'azione, o un'iniziativa; cioè qualcosa che *sottende a tutte le iniziative* di una società [...]. Lo "status" inteso come status dei rapporti di potere non è il risultato di una determinata azione o convenzione. [...] Perciò i rapporti di potere costituiscono più una situazione che il risultato di una deliberazione. Il fatto che essi costituiscano una situazione ci incoraggia a vedere i rapporti di potere nel più vasto quadro dei rapporti sociali e precisamente come un particolare aspetto dei rapporti sociali [...], come un aspetto che è coevo ad altri aspetti della vita di relazione fra gli individui¹⁵.

Leoni procede inquadrando il concetto di potere rispetto a quattro tipi di rapporti sociali: sociale puro, economico, giuridico e politico. Il primo tipo di rapporto è caratterizzato da azioni compatibili, ossia che non ostacolano le azioni altrui. Il rapporto economico è caratterizzato da azioni complementari, basate sullo scambio. Al concetto di "scambio" in economia corrisponde poi il concetto di "regola" nel diritto: si tratta di regole di comportamento, che de-

vono essere tali da consentire alla controparte la prevedibilità per le proprie azioni. Il problema della *prevedibilità* è cruciale, ed è connesso con l'aspetto economico, anche se tale connessione è stata, a giudizio di Leoni, sinora sottovalutata¹⁶. L'aspetto politico si riconnette al fenomeno del potere (comando-obbedienza) ed è strettamente legato agli altri aspetti, che molto spesso avvengono sotto forma di obbedienza a certi comandi. Tra le persone che compiono uno scambio esiste una situazione di potere, nel senso che uno comanda all'altro che obbedisce e viceversa (ordine che mi si dia la merce e mi viene ordinato di pagare). In questo contesto il termine "politico" è usato in senso molto lato e strettamente connesso ai concetti di potere e pretesa: «La nostra concezione della politica implica una estensione del significato del termine "politico" e del termine "potere" rispetto al concetto ordinario, secondo il quale il potere sarebbe localizzato in certe persone (i governanti), mentre noi lo intendiamo come generalizzato, come distribuito tra tutti i componenti la società»¹⁷.

Si passa dunque all'analisi di cosa si debba intendere con il termine *politica*, osservando come gli anglosassoni abbiano coniato il termine "*policy*" per indicare ogni decisione presa in vista di un fine consapevole, e utilizzino il termine "*politics*" per indicare una sottospecie di quel più ampio campo. Nelle scienze della *policy* si adotta come concetto base quello di *decisione*¹⁸, ed esse si propongono non solo di descrivere, ma anche di *prescrivere* comportamenti razionali, e cercano di presentare modelli di comportamento da seguire nel campo delle decisioni in vista di fini. Tali scienze tentano dunque «di generalizzare l'atteggiamento assunto in modo tipico dalla scienza economica che [...] ha questo carattere ambiguo di descrizione della realtà, e al tempo stesso di precettistica per l'adozione di comportamenti razionali»¹⁹, ossia dei comportamenti che risultano necessari se si vuole che le scelte fatte risultino efficaci.

Leoni giunge a confrontarsi con una teoria che si propone ciò cui egli stesso mirava già dai tempi dei suoi studi giovanili su Leibniz e sugli aspetti irrazionali del diritto: una teoria delle scienze umane che sia, come lo è l'economia, al contempo descrittiva e

prescrittiva, ossia capace di descrivere comportamenti razionali e consapevoli, riproducibili allo scopo di ottenere certi fini²⁰. Si tratta della "*teoria del comitato*" di Duncan Black²¹, che rappresenta uno dei primi tentativi di «considerare la somiglianza o l'identità fra l'economia e la politica»²². L'intento di Black era realizzare una trattazione della politica che, mutuando i termini della scienza economica, consentisse di costruire una teoria in grado di dare regole generali per le previsioni delle decisioni prese da un insieme di persone vincolate da un procedimento.

Black procede alla considerazione della scienza politica e della scienza economica «come due partizioni ben definite di un unico soggetto», che «usano lo stesso linguaggio, lo stesso metodo di astrazione, gli stessi strumenti di pensiero, e lo stesso metodo di ragionamento»²³. Questa identificazione dovrebbe consentire, adottando nella "teoria del comitato" lo stesso linguaggio dell'economia, di avere un linguaggio comune per la scienza politica e quella economica, in modo tale che anche la prima possa far uso delle astrazioni impiegate nella scienza economica e in particolare del *timeless*, ossia della possibilità di escludere il fattore tempo nelle equazioni che si vogliono impiegare. Il cardine della teoria di Black (sempre sulla scorta di quello che si è fatto nell'indagine economica) consiste nell'individuare in tutte le scelte umane, una "scheda di preferenze", sulla cui base si compiono le valutazioni degli individui. Sarà possibile allora, sia per la scienza economica sia per la scienza politica, giudicare le scelte degli individui secondo le loro schede di preferenza e utilizzare il concetto di *equilibrio*: come in economia vi è equilibrio tra domanda e offerta, così nella «scienza politica le mozioni che vengono poste dinanzi a un comitato stanno in un certo ordine definito dalle schede di preferenza dei membri» e l'equilibrio «sarà raggiunto quando una mozione sarà scelta in conseguenza di una decisione del comitato per mezzo della votazione»²⁴. L'equilibrio in politica sarà la "risultante di gusti e ostacoli" una concezione simile ed equiparabile al concetto paretiano di equilibrio in economia; sarà dunque possibile passare da una scienza all'altra cambiando la definizione, ma usando

uno stesso strumento concettuale. Black può dunque concludere sostenendo che «l'Economica e la Politica formano realmente due partizioni della stessa materia»²⁵.

Giunto a questo punto Leoni osserva che se tutte le decisioni individuali possono essere considerate sempre razionali, in quanto dotate di coerenza rispetto allo scopo, tuttavia l'assunto della coerenza non è sufficiente da solo per costruire una teoria che consenta di fare previsioni. A questo scopo sarebbero necessari assunti molto più difficili da confermare con l'esperienza, come per esempio la transitività del proprio ordine di preferenze e la capacità di stabilire in che modo gli individui ordinano le loro scelte²⁶. Leoni, conformemente ai canoni dell'individualismo metodologico, definisce la *decisione di gruppo*, alla cui categoria appartengono tutte le decisioni politiche, come *decisione singola, raggiunta in qualche modo dagli appartenenti al gruppo e tale da valere per l'intero gruppo*. Tali decisioni, almeno per quanto riguarda le minoranze soccombenti nella votazione, sono prive di quel minimo di coerenza proprio delle decisioni individuali.

Salvo i casi di unanimità le decisioni di gruppo sono dunque "incoerenti", e considerare il gruppo alla stregua di una persona, di un unico soggetto autonomo di decisione (teoria personalistica dello stato), non fa che ingenerare confusione creando un concetto che non trova alcun riscontro nella realtà empirica. Bisogna «respingere queste teorizzazioni, e considerare il gruppo come una denominazione data a un certo insieme di persone che decidono individualmente secondo una *procedura*, e convengono a es. sulla prevalenza della decisione degli individui del gruppo che raggiungono una maggioranza»²⁷. Dunque l'elemento chiave nelle decisioni di gruppo non è, come nelle decisioni individuali, la coerenza, bensì la *procedura*, «il metodo per far valere come decisioni del gruppo determinate decisioni dei singoli membri del gruppo»²⁸. La procedura può essere razionale in termini di funzionalità rispetto a certi scopi, «ma in se stessa non può essere paragonabile a un procedimento di tipo logico»²⁹.

Tali rilievi consentono a Leoni di criticare le tesi di Black, sulla base dell'idea che, essendo le decisioni economiche azioni individuali, saranno provviste di quella coerenza che manca alle decisioni di

gruppo. Black tentava di confrontare l'individuo che compie scelte economiche, non col gruppo che decide ma con l'individuo singolo che partecipa alla decisione, così da avere due individui dotati entrambi di determinate "liste di preferenza": chi opera sul mercato le soddisferà nell'incontro di domanda e offerta, chi vota le soddisferà con la procedura di elezione. Tuttavia, tra la votazione politica e la metaforica votazione economica, vi sono profonde differenze: la principale, rilevata anche da Buchanan³⁰, è che il votante non vota e non decide direttamente per se stesso e in vista della soddisfazione dei suoi bisogni, bensì per l'intera collettività. Nel mercato l'individuo può conoscere con precisione i risultati della sua azione, mentre in politica i risultati dipendono dalla procedura e possono dunque essere incoerenti rispetto alle decisioni prese. La scelta politica compiuta tramite il voto, come già rilevato da Frank

H. Knight³¹, si compie in regime di *incertezza*, cioè nell'impossibilità di fare calcoli sulla possibilità che si verifichi un dato evento e anche nell'impossibilità di calcolare i costi relativi alla decisione che verrà adottata. Dato che invece in economia tali calcoli sono, entro certi limiti, possibili, «si può concludere che la formazione delle schede di preferenza, nel caso dell'operatore economico, è infinitamente più facile che nel caso dell'operatore politico, il quale non può calcolare né probabilità né costi»³².

Ma vi è anche un'altra importante differenza: le scelte economiche possono essere *graduate*, ossia una scelta non esclude necessariamente e completamente un'altra, ed esse si possono articolare secondo il criterio dell'utilità marginale. Le scelte politiche, al contrario, sono mutuamente esclusive, ogni individuo ha a disposizione solo un voto, con il quale può scegliere solo una delle alternative sacrificando tutte le altre; poiché tali scelte non possono essere *articolate*, tutti i procedimenti di decisione a maggioranza si fondano sulla coazione e sull'impossibilità per la minoranza di avere una contropartita in cambio del suo voto. Il concetto di coazione è inoltre incompatibile con quello di equilibrio: non si può parlare di equilibrio ove vi siano "scelte prive di contropartita"; d'altro canto, il principio di ricambio della maggioranza non dà

luogo a un equilibrio, ma solo a un alternarsi degli squilibri. Solo nel caso di unanimità si potrebbe assimilare la democrazia politica alla democrazia economica.

Alla luce delle considerazioni sulle decisioni di gruppo e sul loro rapporto con le decisioni economiche, Leoni propone un riesame della teoria politica, a partire dalla ridefinizione dei suoi concetti chiave, *potere* e *stato*. La sua precedente definizione era incentrata sulla capacità di influire sulla condotta altrui e di impedire agli altri un'analoga influenza su di noi, ora l'attenzione si sposta sulle decisioni di gruppo e *si definisce il potere come*

la possibilità di far coincidere la propria scelta con quella del gruppo quale che sia la procedura con la quale si addiende alla scelta da parte del gruppo, e politiche si possono definire le decisioni del gruppo che determinano l'emergenza di questo potere. Se poi consideriamo le decisioni politiche come avvenute in una determinata situazione storica, le possiamo definire come *decisioni il cui risultato è una modificazione della situazione di potere già esistente*; perché evidentemente ogni decisione di questo tipo comporta l'emergenza di un certo potere, e quindi una modificazione dello stato di potere precedente³³.

Sulla base di queste considerazioni è possibile allora *definire lo stato come*

lo *status*, la situazione del potere risultante o dei poteri risultanti a un certo momento storico in una comunità concepita come insieme di gruppi di decisioni. [...] Se consideriamo tutto l'insieme dei gruppi decidenti e la situazione dei poteri risultanti dall'insieme delle loro decisioni, noi possiamo dare a questa risultante il nome di stato. Lo stato [...] empiricamente è la situazione, l'insieme delle situazioni di potere esistenti in una società di cui fanno parte parecchi gruppi decidenti, in ognuno dei quali emerge una certa situazione di potere³⁴.

Implicando le decisioni di gruppo almeno un grado minimo di potere e coazione, esse sono tutte, in senso generalissimo, politiche. In questo caso però si usa il termine "politico" in senso ampio, per designare ogni decisione da cui emerge un rapporto di potere. Ac-

canto a questo significato ve ne è uno più ristretto, in base al quale «sono politiche, in corrispondenza col linguaggio ordinario, le decisioni di gruppo che tendono a fissare le procedure per le decisioni di tutti gli altri gruppi in una certa comunità»³⁵. Allora «politiche per eccellenza sono le decisioni relative alle procedure, perché precisamente attraverso il gioco delle procedure si determinano le decisioni che determinano l'emergenza dei rapporti di potere. Chi stabilisce queste procedure condiziona tutto il processo di emergenza dei rapporti di potere»³⁶. Le decisioni politiche in senso stretto sono dunque le decisioni che fissano le procedure, perché in base alle procedure si determinano i rapporti di potere (e di coazione), vincolando le scelte degli individui. La difficoltà sorge perché la procedura non ha i caratteri del ragionamento logico e le decisioni politiche, di conseguenza, avvengono con «la deliberata rinuncia al ragionamento»³⁷.

La procedura seguita per le decisioni politiche è dunque il contrario dei procedimenti di natura logica che si seguono nelle scienze naturali, ma ne è anche, in molti casi, un surrogato necessario, data l'impossibilità di trovare un procedimento sul quale concordino tutti i membri del gruppo. In questo senso la scelta di adottare una procedura è perfettamente logica e razionale, perché consiste proprio nell'unico modo (o almeno nel miglior modo finora trovato) di prendere delle decisioni di gruppo nel caso non vi sia unanimità. Tuttavia questo aspetto "razionale" della procedura non deve farci dimenticare che essa «è unicamente la modalità o il complesso di modalità con le quali viene attribuito carattere privilegiato a una certa decisione che, presa da determinati individui nell'ambito del gruppo diventa, per questo suo carattere privilegiato, la decisione del gruppo»³⁸.

Fatte queste considerazioni Leoni torna a domandarsi se, e in quale modo, si possa parlare di *equilibrio* in politica. Egli ritiene che un tale concetto possa essere utilizzato «in ultima istanza e relativamente alle decisioni base che permettono il costituirsi di un gruppo»³⁹. Si può cioè parlare di equilibrio quando i membri del gruppo dimostrano, con un qualche comportamento, la volontà di appartenere al gruppo e di volervi restare. Poiché questo appartenere

al gruppo implica il riconoscere la necessità dell'adottare delle procedure "si può parlare di un equilibrio tra i desideri di queste persone di far parte del gruppo, e i mezzi che vengono adottati per soddisfare quei desideri", e dunque anche di un equilibrio tra chi, rispetto a una certa deliberazione, si trova in minoranza e chi si trova in maggioranza. La situazione di equilibrio fra i membri del gruppo deve dunque esistere almeno per quanto riguarda la necessità di arrivare a decisioni di gruppo, e di arrivarvi mediante una certa procedura. In tal senso anche Rousseau si riferiva a questo tipo di equilibrio fondamentale quando supposeva l'unanimità di tutti gli individui nel riconoscere le leggi e nel ritenere di dover obbedire anche alle leggi che non si sarebbero volute.

Rimane da risolvere il problema dei limiti dell'applicazione del concetto di equilibrio al di là delle esigenze "primordiali" della vita politica. Infatti, quando si tratta delle singole decisioni, nell'ambito del gruppo viene a mancare l'unanimità delle scelte e quindi l'equilibrio stesso. In questo contesto riaffiora il problema di coloro che non si sentono, in qualche misura, appartenenti al gruppo, anche se sono considerati da tutti come facenti parte del gruppo e quindi soggetti alle decisioni prese dal gruppo stesso. Alcuni individui sono infatti convinti che il gruppo non abbia nessun diritto di prendere alcune decisioni: è il caso dei "dissenziati", di coloro che non vorrebbero appartenere a quel gruppo o che preferirebbero non appartenere ad alcun gruppo, e nei confronti dei quali il gruppo si presenta come tirannico. La questione è di grande rilevanza perché può portare a mettere in discussione l'esistenza dello stesso equilibrio teorico fondamentale. Una risposta al problema è stata proposta da Platone (nel *Critone*) e ripresa da Hobbes, e consiste nell'idea che se un soggetto non condivide le leggi del paese può andar via, se non lo fa dimostra, di fatto, di voler appartenere a quel paese. A giudizio di Leoni si tratta di un "ragionamento capzioso", perché non tiene conto delle difficoltà e dei sacrifici che comporterebbe abbandonare il gruppo: non è possibile dire che un individuo ha aderito al gruppo solo perché non è andato via⁴⁰. Queste considerazioni conducono Leoni a rilevare

l'esistenza di una specie di *violenza alla base del gruppo politico*, almeno nei confronti di coloro che, pur coesistendo coi membri del gruppo politico in un certo ambito storico, non condividono con essi la convinzione che sia necessario prendere decisioni di gruppo. [...] In tal modo si mette [...] in luce il punto critico del gruppo politico, cioè il fatto che esso è basato sulla coercizione. [...] [Non] possiamo ignorare che in molti casi vengono trattati come membri del gruppo individui che non condividono con altri membri del gruppo la convinzione che si debbano adottare delle decisioni di gruppo ma che devono subire quelle decisioni. [...] Ciò mostra che in una teoria empirica del gruppo bisogna tener conto del fatto che il concetto di gruppo non trova riscontro totale nella realtà di un certo ambito storico. Tale concetto è una *costruzione concettuale*, basata sull'ipotesi che tutti coloro che subiscono le decisioni del gruppo siano in realtà unanimi, almeno nel senso che abbiano riconosciuto la necessità di giungere a decisioni di gruppo⁴¹.

Dunque il concetto di equilibrio in politica è soltanto una costruzione logica che non ha un vero riscontro nella realtà empirica. La "teoria dell'equilibrio primordiale" (quello relativo alle decisioni base, che consentono la costituzione stessa di un gruppo politico) non serve solo come strumento per comprendere la realtà politica, ma anche come argomento per ricordare l'aspetto coercitivo di quella realtà. a esso è connesso il concetto di "*rapporto egemonico*", che Leoni studia comparativamente a quello che in economia è il "rapporto disproduttivo", ossia quel rapporto che si verifica quando un soggetto assiste a una modificazione a lui sfavorevole dello *status quo*. In ambito politico, quando degli individui subiscono il potere di altri individui (come nel caso di chi è in minoranza rispetto a una certa decisione), abbiamo l'equivalente di quelli che in economia sono i rapporti disproduttivi e che in questo caso possiamo chiamare appunto rapporti egemonici.

Il *rapporto egemonico* è fondato su qualche tipo di *coercizione* e di potere per cui ben si colloca nel dominio politico. In pratica nella vita politica le imposizioni di rapporti egemonici si incrociano [...]. Per ciò spesso, la *vita*

politica consiste nello scambio, nella *corrispondenza di rapporti egemonici*. Tale corrispondenza non implica un vero e proprio equilibrio: il dire che gli squilibri si compensano è una maniera assai imperfetta per esprimere la circostanza che l'individuo si trova ora dalla parte vantaggiosa dello squilibrio, ora da quella svantaggiosa. *La vita politica è fatta di queste correlazioni fra squilibri*. Ciò conferma che il *locus* tipico di questi squilibri è la vita politica, non quella economica. [...] Ciò che abbiamo detto si inquadra nella più generale analisi comparativa dei campi economico e politico. Questa analisi ci ha mostrato che, mentre nel dominio economico si può usare il concetto di equilibrio, nel dominio politico si dovrebbe usare quello delle alternanze di squilibri, perché soltanto in modo presuntivo, e in ultima istanza, si può parlare di equilibrio in politica. La vita politica è fatta spesso di rapporti "zoppi", nei quali qualcuno si sacrifica senza avere nulla in cambio: perciò il rapporto disproduttivo o egemonico è tipico del dominio politico⁴².

Alcune teorie, elaborate soprattutto da studiosi di scienza delle finanze⁴³, hanno tentato di giustificare l'imposizione politica, in particolare l'imposizione fiscale, in relazione al suo fornire beni e servizi. A giudizio di Leoni questa giustificazione, pur valida per alcuni aspetti, non spiega la vera natura del rapporto fiscale, nel quale «l'imposta è precisamente qualche cosa che viene "imposto"», e il godimento del servizio non elimina il carattere impositivo del rapporto, «cioè il suo carattere egemonico disproduttivo»⁴⁴. Certamente nella visione di Leoni i rapporti egemonici non provengono mai da una parte sola, e non si è mai o solo vittime o solo beneficiari di tali egemonie. Tuttavia in questo momento la sua preoccupazione principale sembra essere che in politica si possono mutare e alternare gli squilibri, ma mai creare un vero equilibrio.

Il capitolo conclusivo di queste lezioni ha per titolo *Critica di talune confusioni a proposito del concetto di potere e dei concetti connessi*. In esso vi si trovano altre importanti considerazioni sulle differenze tra politica ed economia; la più importante "confusione" che Leoni si propone di chiarire è quella tra *subire* e *imporre* un rapporto egemonico. Egli procede confrontando degli esempi di rapporto egemonico. Il primo esempio è il caso di un usuraio che "impone" un

interesse molto alto su una cifra che gli è stata chiesta in prestito, oppure di chi, per pagare un debito, si trova a dover vendere una casa a un valore molto minore di quello reale; il secondo esempio è quello di un rapinatore che "impone" la consegna di una borsa:

nei due casi si hanno due tipi di "imposizione" completamente diversi; anzitutto perché nel primo caso la situazione in cui si trova la vittima non è stata creata dall'usuraio, mentre nel secondo caso la situazione della vittima viene creata dal rapinatore per beneficiarne. [...] Anche sotto questo profilo vediamo la differenza fra economia e politica, perché nel dominio economico vediamo riprodursi delle situazioni di imposizione del primo tipo, che non hanno nulla a che fare con quelle del secondo tipo. [...] [Infatti] nei casi di imposizione e di sottomissione in economia non abbiamo la creazione di queste situazioni da parte di coloro che ne beneficiano. Quando l'abbiamo non si può di regola parlare di rapporto economico, ma di rapporto politico. [...] Il rapporto egemonico, come tipico del dominio politico, si può configurare come quel rapporto nel quale uno dei soggetti (l'egemone) ha determinato, per beneficiarne, una situazione subita da altri a proprio danno⁴⁵.

Leoni riconosce che in molti casi è difficile stabilire se la situazione che si subisce è creata da altri oppure non lo è, tuttavia ricorda che tale difficoltà non può far dimenticare, come invece vorrebbe la propaganda socialista contro l'economia di mercato, che tra i due casi esiste una differenza, dal punto di vista empirico, enorme. Per questo il *rapporto economico, anche nei casi estremi, non è mai assimilabile al rapporto egemonico*.

2. L'approccio "economistico" e le scelte collettive

Si possono ora affrontare, comparativamente a quanto detto sulle *Lezioni di dottrina dello Stato*, alcuni saggi elaborati su questi stessi temi. Nel primo di essi, dal titolo *The Meaning of "Political" in Political Decision* (tradotto in italiano come *Natura e significato delle decisioni politiche*)⁴⁶, Leoni ripercorre parte delle sue lezioni di Pavia,

riproponendo le sue definizioni di potere politico e stato. Egli parte dal concetto di *policy* (linea di condotta), centrale nello studio del processo di formazione delle decisioni, e di cui la *politics* (politica) è un caso particolare. Ripropone le considerazioni sulla presenza di un minimo di razionalità (o coerenza rispetto al fine che si persegue) nelle azioni umane⁴⁷, notando che tale razionalità non è sufficiente alla «impresa probabilmente disperata»⁴⁸ di elaborare una teoria che consenta di rendere calcolabile il verificarsi di una determinata azione. Una tale teoria avrebbe la necessità di fondarsi su due assunti che ancora non si è riusciti a dimostrare, e di cui Leoni si era già occupato nelle sue lezioni: la transitività delle scelte e la “non incertezza” tra le preferenze. A questo proposito – egli commenta – sembra che i teorici della formazione delle decisioni abbiano elaborato schemi senza tener conto dell’esperienza, ossia dei reali comportamenti empirici dei produttori di decisioni.

Attenzione viene dedicata anche al caso delle decisioni cooperative, così come all’idea, conforme all’individualismo metodologico, che le decisioni di gruppo sono quasi sempre decisioni che dei singoli prendono per l’intero gruppo. Dopo aver introdotto il problema della diversità tra le scelte economiche e le scelte politiche (salvo i casi rarissimi di unanimità)⁴⁹, Leoni ripropone la critica, già trattata in questo lavoro, alle teorie di Black sulla somiglianza tra scelte economiche e votazione politica, problema a cui si era interessato, pur senza riferimento diretto a Black, anche Buchanan⁵⁰. Leoni identifica quindi quattro critiche comuni a lui e a Buchanan sul possibile paragone tra scelta di mercato e scelta politica (votazione): diversa conoscenza dei possibili risultati delle scelte; possibilità che in politica si scelga in base ai valori e non all’utilità; responsabilità condivisa e difficoltà di calcolare i costi delle scelte in politica; natura “esclusiva” delle decisioni politiche e natura “articolata” delle decisioni economiche. Infine, egli ripropone le considerazioni su coercizione (e conseguente “incoerenza” delle decisioni di gruppo), procedura ed equilibrio⁵¹, e le definizioni di decisione politica, potere politico e stato, in modo assai simile a quanto fatto nelle sue lezioni di Pavia.

Infatti egli scrive che se consideriamo le *decisioni politiche* come

«*decisioni di gruppo raggiunte in base a qualche procedimento coercitivo*» dobbiamo ammettere che, salvo i casi di unanimità, la *coercizione* «sembra essere l’unico sistema logico per ottenere delle decisioni di gruppo»⁵². Il *potere politico* sarà «*la possibilità che hanno gli individui, di far coincidere le proprie scelte personali con le decisioni di gruppo nell’ambito del gruppo a cui essi appartengono*», e dunque sarà anche «*la possibilità di far funzionare la procedura della decisione di gruppo a proprio vantaggio*»⁵³. Infine lo *stato* potrà essere definito come «*status, assetto di potere quale si verifica in un determinato momento della storia di una comunità umana, intesa come un complesso di gruppi di decisione*»; ecco allora che le *decisioni politiche* saranno «*quelle decisioni che si riferiscono allo stato di una comunità, intendendosi il concetto di stato nel significato che abbiamo ora illustrato*»⁵⁴.

Nel 1960, Leoni torna, con il saggio *Political Decisions and Majority Rule*⁵⁵, sul tema delle decisioni politiche, ponendosi ancora il problema se la regola di maggioranza possa essere considerata il migliore strumento per prendere queste decisioni. Antony Downs aveva proposto in quegli anni una difesa della regola di maggioranza semplice⁵⁶, sostenendo che essa garantirebbe a ogni voto espresso un uguale peso rispetto agli altri. A giudizio di Leoni, Downs fa confusione tra la uguale possibilità che ogni votante ha di raggiungere i suoi fini, ossia di essere maggioranza, e l’effettivo uguale peso dei singoli voti espressi e addizionati tra loro. In quest’ultimo caso, se è vero che i voti sono uguali nel momento della somma, è altrettanto vero che quelli che si ritroveranno in minoranza non avranno lo stesso peso di quelli della maggioranza: la somma di questi ultimi sarà politicamente uguale a cento (nel senso che saranno loro a decidere tutto), mentre la somma degli altri sarà politicamente uguale a zero.

Un secondo argomento di Downs è che, nel caso vi sia disaccordo sulla decisione, ma anche necessità di scegliere urgentemente, sarà meglio che la scelta sia fatta dal maggior numero anziché dal minore. La replica questa volta è che la conseguenza indicata è, da un punto di vista teorico, un *non-sequitur*, dato che in molti casi sono solo alcuni a sapere cosa è meglio fare; soprattutto in una società

differenziata come la nostra non è realistico presupporre un'uguale conoscenza su alcune questioni da parte di tutti i soggetti. Downs critica poi le regole di maggioranza qualificata perché a suo giudizio darebbero maggior peso alla minoranza e impedirebbero l'azione della maggioranza, negando così l'uguale peso dei voti. Secondo Leoni anche questo ragionamento è sbagliato: infatti, la regola di maggioranza qualificata non fa altro che restringere il numero di chi è in minoranza, ciò non significa che questa minoranza più piccola conti di più, ma soltanto che è appunto costituita da meno persone. Riguardo al problema dell'impedimento all'azione di maggioranza e alla conseguente negazione dell'uguaglianza del voto, Leoni ricorda l'insegnamento di Lawrence Lowell, secondo il quale in nessun caso una banda di predoni può essere considerata una maggioranza nei confronti della persona che viene rapinata, la quale è infatti in ogni paese civile difesa dalla legge⁵⁷. In ogni società «ogni membro [...] vuole che gli sia data la possibilità di *impedire* almeno *alcune* azioni di qualsivoglia maggioranza»⁵⁸, e questo da solo basta a porre “limiti insormontabili” all'argomento dell'uguale peso.

Vi è poi un'altra idea di Downs che Leoni critica, quella per cui la regola di maggioranza sarebbe il solo strumento pratico per fare sì che sia la maggioranza a prescrivere alla minoranza cosa fare e non viceversa. Una tale idea fu già efficacemente criticata dalla scuola italiana delle *élites*, per essere ripresa in quegli anni da Buchanan e Tullock, i quali hanno dimostrato come sia facile per una minoranza ben organizzata corrompere i votanti necessari per diventare maggioranza e far approvare la decisione desiderata⁵⁹. La regola della maggioranza semplice rende più agevole quest'opera di corruzione, mentre nel caso della maggioranza qualificata il costo della corruzione può salire molto, scoraggiando l'operazione. Da valutare è anche la possibilità di corrompere le persone originariamente indifferenti alla decisione da prendere, tutto in una complessa situazione che Leoni, come aveva già fatto nelle *Lezioni di dottrina dello Stato*, arriva a definire “una guerra legale di tutti contro tutti”, in cui lo stato appare, secondo la nota definizione di Bastiat, una grande finzione in cui ognuno tenta di vivere a spese degli altri⁶⁰.

Downs difende le sue posizioni sostenendo che il baratto dei voti sarebbe punito dagli elettori, che non riconfermerebbero la fiducia a un governo che porta a cattivi risultati. Questa argomentazione però, replica Leoni, non tiene conto del fatto che il *log rolling* (baratto dei voti) comincia nei collegi elettorali prima che in parlamento; inoltre, essendo il gioco politico ininterrotto nel tempo, diviene sempre possibile per un rappresentante dimostrare qualche risultato della sua azione e promettere un maggiore vantaggio futuro ai suoi elettori. Un problema speculare (sempre rilevato da Buchanan e Tullock), si pone nel caso di una regola che preveda una maggioranza altamente qualificata (o l'unanimità). In questo caso i costi per raggiungere un accordo diventano altissimi, e le minoranze (o il singolo individuo) possono tentare di “vendere” a caro prezzo il proprio consenso.

Alla luce di queste considerazioni, tornando al problema originale dell'uguale peso dei voti come impostato da Downs, Leoni rileva ancora come vi siano “differenze ineliminabili” tra il processo di votazione e il processo di scambio di mercato. Anche se ci si può servire di diverse regole di votazione a seconda delle differenti circostanze, nessuna regola adottabile nelle decisioni politiche è in grado di produrre una condizione assimilabile a quella del mercato, perché in ambito politico la *coercizione* è ineliminabile. Rimane quindi insoluto il problema di come preservare la libertà individuale, intesa come assenza di coercizione, in un ambito, quello delle decisioni politiche, caratterizzato proprio dal fenomeno della coercizione.

Sempre nel 1960 Leoni tornò sul confronto tra scelte politiche ed economia, in una conferenza in Georgia, da cui fu poi ricavato *The Economic Approach to Politics*⁶¹. Oltre a ripresentare molte delle definizioni e delle considerazioni appena trattate, Leoni analizza anche una prima versione di *The Calculus of Consent*, la celebre opera di Buchanan e Tullock⁶². Leoni prende ancora una volta in considerazione il tentativo di trovare una somiglianza tra le decisioni (scelte) politiche e le decisioni (scelte) economiche, e in particolare la possibilità che un tale paragone possa essere proposto al di là dei casi di unanimità e di definizioni di regole procedurali (che Bucha-

nan e Tullock chiamano *costituzionali*) in politica, e questo sulla base dell'ipotesi che anche le decisioni ordinarie avvengano in accordo con regole procedurali precedentemente fissate. I due studiosi americani hanno dedicato attenzione al mercato dei voti, un mercato che, «in certe condizioni, dovrebbe essere considerato benefico per tutti i membri del gruppo politico, esattamente come il comune mercato dei beni e dei servizi»⁶³, a patto che vi siano, tra i due, condizioni simili e in particolare l'assenza di un monopolista e la possibilità di *barattare* continuamente i voti fino al raggiungimento di un consenso unanime tra tutti i membri del gruppo.

Leoni si propone dunque «di esaminare i limiti della concezione che ammette il baratto dei voti in politica, assumendo esplicitamente che votare significa semplicemente, per gli individui interessati, assicurarsi vantaggi secondo alcune scale di valori privatamente accettate»⁶⁴.

Un primo punto debole della teoria di Buchanan e Tullock pare a Leoni la mancanza di definizioni preliminari: non si trova nelle pagine dei due studiosi alcuna definizione di cosa si debba intendere per *azione collettiva*. Tale lacuna è forse di “natura psicologica”, infatti, partendo da un punto di vista individualistico essi hanno probabilmente delle difficoltà a confrontarsi con ciò che di inevitabilmente non individualistico vi è nelle decisioni politiche, vale a dire il concetto di *coercizione*, la possibilità che una decisione collettiva possa essere fatta valere, almeno in ultima istanza, con la coazione. Tale atteggiamento li conduce a rifiutare, nell'esame delle decisioni politiche, «ogni approccio basato sull'idea del “potere”», perché tale approccio sarebbe «irrimediabilmente in contrasto con quello economico»⁶⁵. Infatti, mentre nello scambio economico è possibile massimizzare l'utilità sia del venditore sia del compratore, questo non sembra possibile in politica, dove chi perde non massimizza niente.

A giudizio di Leoni, non va allora confrontata l'utilità con il potere, ma è necessaria un'altra operazione; qui egli inserisce uno dei concetti più importanti di tutta la sua riflessione, già accennato nelle *Lezioni di dottrina dello Stato*: il fenomeno dello *scambio di poteri*.

Il potere ha esso stesso, come le merci e i servizi presi in considerazione dagli economisti, la sua propria utilità per gli individui in questione. Ma questa non è l'unica somiglianza tra il potere da un lato e le merci e i servizi dall'altro. Vi è un senso nel dire che si possono “scambiare” poteri così come vi è senso nel dire che si possono cambiare comodità e servizi. E lo scambio di poteri può avere per risultato una massimizzazione delle utilità degli individui che partecipano allo scambio. Se io do a un altro il potere di impedirmi di fargli del male, purché egli dia a me un simile potere di impedire a lui di farmi del male, noi avremo tutti e due guadagnato da questo scambio, e ci avremo guadagnato precisamente in termini di utilità: in altre parole avremmo entrambi massimizzato l'utilità dei nostri rispettivi poteri. [...] Vorrei anzi sottolineare il fatto che la comunità politica comincia precisamente quando ha luogo questo scambio di poteri: uno scambio che è preliminare a ogni altro di comodità e di servizi⁶⁶.

La teoria dello scambio di poteri consente dunque di conciliare l'approccio economico con l'approccio più diffuso nello studio della politica, quello basato appunto sul concetto di potere. Leoni ripropone le sue definizioni (che egli stesso considera “provvisorie”) su cosa siano le *decisioni politiche*, il *potere politico* e lo *stato*.

Chiarito ciò, Leoni entra nel vivo dell'analisi di Buchanan e Tullock, analisi «che ammette il baratto dei voti in politica, assumendo esplicitamente che votare significa semplicemente procurarsi un mezzo per ricavare delle utilità e implica che queste utilità siano simili per natura a quelle che interessano gli individui sul mercato»⁶⁷. Affinché il baratto dei voti sia benefico per tutti i membri della comunità, bisogna indicarne alcuni limiti. Il primo è l'assenza di un monopolista, ossia di uno o più soggetti in grado di soddisfare i propri interessi particolari a spese di altri. Un altro limite sta nel riconoscere che vi è uno stadio in cui il baratto non ha senso: quello di elaborazione delle *regole costituzionali* (che fissano le procedure), le quali vanno trovate con un processo teorico razionale, e non con un baratto di “utilità”; in questo caso si tratta di emettere, votando, “giudizi di verità”, che non hanno relazione con gli interessi personali, e rispetto ai quali il baratto dei voti perde la sua razionalità. Ma se

Buchanan e Tullock ammettono che nessun baratto debba avvenire nello stadio costituzionale, essi non contemplano l'ipotesi che anche a uno stadio inferiore i votanti esprimano ugualmente "giudizi di verità", indipendenti dai loro interessi personali. Se così fosse, anche in questi altri casi il baratto di voti sarebbe *irrazionale*.

Da queste considerazioni emerge come siano molti i casi in cui la scelta individuale sia compiuta in modo diverso nel mercato e nella votazione, differenza che, a giudizio di Leoni, rende impossibile, per quei casi, l'applicazione del modello basato sul baratto dei voti. Qui egli ripropone le sue riflessioni, anch'esse svolte nelle lezioni di Pavia, sulle differenze tra i due tipi di scelta: nella scelta politica si ha, in generale, maggiore incertezza e minor conoscenza dei costi; la responsabilità è minore, perché condivisa, e non è possibile estromettere i "votanti inefficienti" (mentre nel mercato vengono esclusi gli operatori inefficienti); inoltre le scelte politiche non possono essere articolate, sono cioè mutuamente esclusive. Altro elemento importante è che più ci si avvicina alla regola dell'unanimità, più il singolo dissenziente tende a trovarsi in una posizione simile a quella del monopolista⁶⁸.

Nonostante questi rilievi, Leoni trova molti elementi interessanti in questa teoria che era ancora in una prima fase di elaborazione, e così conclude: «Se non andiamo errati, un'indagine più accurata dei limiti dell'applicabilità di questo interessante approccio economico nello studio della scelta politica sarebbe probabilmente molto utile sia per gli economisti sia per gli studiosi di politica per raggiungere una comprensione più profonda dei loro rispettivi soggetti»⁶⁹.

3. Lo scambio come fondamento della politica

Nel 1962 Leoni partecipa a un convegno sulla scienza politica, in cui tiene una relazione dal titolo *Oggetto e limiti della scienza politica*⁷⁰. Dopo aver ricordato, citando un suo precedente saggio⁷¹, gli scarsi risultati prodotti dalla scienza politica in Italia in quelli che egli giudica i principali settori di quella disciplina, imputa queste

lacune all'attribuzione a essa di troppi compiti (non suoi) e quindi alla mancata delimitazione degli obiettivi e degli ambiti di ricerca, poi scrive:

se non erro ci troviamo qui, a proposito della scienza "politica", in presenza di una situazione ambigua e confusa, molto simile a quella in cui si trovava la scienza *economica* all'epoca in cui imperava in Germania la cosiddetta scuola storica capeggiata dallo Schmoller, prima che Carlo Menger scrivesse, nel 1883, le sue celebri *Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften*, colle quali ebbe inizio, come è noto, un'era nuova nella storia di quella scienza⁷².

Il merito della Scuola Austriaca, e della Scuola Neoclassica in generale, è stato dunque di individuare l'autonomia della scienza economica e di delimitarne i confini in relazione alle altre scienze (per esempio psicologia, sociologia e statistica, che pure sono suscettibili di applicazione ai fatti economici). A quei risultati e a quelle "esperienze metodologiche", deve guardare la scienza politica se vuole uscire dallo stato di "confusione" in cui si trova. Essa, infatti, è riuscita a incamerare una notevole quantità di dati, senza però creare una struttura teorica capace di elaborarli⁷³. Bisogna dunque dedicarsi a questa carenza di teoria, come già hanno fatto Weber e Lasswell, insistendo sul potere come concetto chiave della scienza politica, oppure David Easton dedicandosi allo studio della formazione delle decisioni (*decision-making*). Grazie a questi e altri contributi è forse possibile

individuare ormai, almeno allo stato embrionale, gli elementi di una teoria generale che potrà sorgere proprio dall'affinamento del processo di astrazione finora usato per l'elaborazione delle teorie particolari. Tuttavia la premessa per l'affinamento di questo processo non può non consistere, se non mi inganno, proprio nell'accentuazione del valore autonomo dell'astrazione generalizzatrice della scienza politica nei confronti della massa dei dati di natura giuridica, sociologica, psicologica, storica e così via, che varie scienze offrono ai suoi cultori⁷⁴.

Si tratta di un percorso analogo a quello seguito dalla scienza economica, e che può portare anche la scienza politica (naturalmente da intendersi al singolare, proprio perché dotata di una propria epistemologia autonoma) ad analoghi progressi. La via da seguire è dunque quella del paragone con l'economia, già avviato da vari autori, come Black, Downs, Buchanan e Tullock, dei quali Leoni si è occupato, ma anche da Easton, Robert Dahal e Charles E. Lindblom. Se in queste teorie non mancano i difetti, che Leoni non esita a porre in evidenza, tuttavia non bisogna dimenticare che

l'economia è forse l'unica scienza dell'uomo che ha elaborato uno schema interpretativo valido non soltanto per l'azione comunemente chiamata economica, ma per tutte le azioni umane degne di questo nome: ossia le condotte aventi uno scopo, [...] i *purposive behaviours*. L'economia, più di ogni altra scienza dell'uomo, ha infatti elaborato la *tecnica della ricostruzione* del significato delle azioni sulla base degli scopi, noti o presunti, degli individui agenti, e dei mezzi – reali o presunti – che i detti individui hanno a disposizione, o ritengono di avere a disposizione, per questi scopi⁷⁵.

Il tentativo di ricostruzione delle azioni umane, si basa sulla presunta consapevolezza da parte degli individui degli scopi che si perseguono, e sulla loro conoscenza di certi mezzi ritenuti funzionali al raggiungimento di quegli scopi. L'*homo æconomicus* è dunque soprattutto un *homo rationalis*, che si comporta, anche nella scelta dei mezzi rispetto ai fini, secondo una logica comprensibile e *ricostruibile* anche da altri soggetti. Tale teoria potrebbe dunque consentire, almeno in parte, di compensare la distanza che separa l'osservazione dei fenomeni umani dall'osservazione dei fenomeni naturali. Certamente anche il postulato della razionalità è soggetto a molti tipi di critiche⁷⁶, tuttavia esso si dimostra efficace non solo per le teorie degli studiosi, ma anche nella vita degli individui, che ogni giorno formulano previsioni riguardo al comportamento dei loro simili. Previsioni che implicano la ricostruzione della condotta altrui (in conformità a un'analogia con quello che sarebbe il nostro comportamento in quella stessa circostanza), e che nella

maggior parte dei casi riescono. Inoltre, come già Leoni aveva notato nelle sue *Lezioni di dottrina dello Stato*, anche quando le azioni altrui non sono prevedibili e appaiono irrazionali a un osservatore esterno, esse si dimostrano, dopo una più attenta analisi, comunque guidate dalla razionalità.

Le difficoltà dunque, non devono dissuadere dall'elaborare una teoria capace di prevedere le azioni umane nei limiti in cui sia possibile applicare lo "schema razionalistico costruttivo". Queste difficoltà aumentano quando si tratta di prevedere azioni complesse, quali sono quelle politiche (ma lo sono altrettanto quelle dell'imprenditore, per le quali esistono schemi interpretativi elaborati dalla scienza economica), caratterizzate dall'incertezza, ossia insufficienza di informazione e di conoscenza dei mezzi per raggiungere i fini; bisognerà allora assumere tale incertezza tra i presupposti del nostro schema e continuare a lavorare per migliorarlo. Leoni ricorda ancora come la scienza politica *non possa prescindere «dall'utilizzazione delle tecniche di ricostruzione e d'interpretazione, nonché di previsione, della condotta umana, già elaborate dalla scienza economica»*⁷⁷ e basate sul postulato dell'azione razionale. Conformemente a questa esigenza egli dice di avere operato sin dal 1949, quando per la prima volta gli si affacciò la possibilità di una tale comparazione, in tempi in cui ancora non esisteva la maggior parte degli studi elaborati negli Stati Uniti negli anni '50 e '60⁷⁸.

Dopo questa riflessione sul metodo, Leoni indica i risultati cui è giunto con i suoi studi. In questo saggio, e in *Diritto e politica*, viene in luce la "seconda" concezione della politica elaborata da Leoni⁷⁹, tutta incentrata sulla complementarità delle azioni umane e sull'importanza, intuita in precedenza e ora pienamente sviluppata, del concetto di *scambio* come chiave di volta dei fenomeni sociali. Col tempo, egli scrive, «l'azione politica mi si è venuta configurando come uno scambio di poteri» in una società in cui tutti, anche il più umile dei soggetti, sono dotati di un qualche potere nei confronti degli altri: conseguentemente la scienza politica si è venuta configurando «precisamente come l'interpretazione e la spiegazione di questo scambio di poteri»⁸⁰. Lo scambio di potere tra individui è

inoltre «premessa e condizione indispensabile per ogni altro tipo di scambio: scambio di pretese, e scambio di beni o di servizi», ossia di quegli scambi che riguardano la sfera giuridica e la sfera economica, rispetto alle quali «l'attività politica è in questo senso *a priori*»; la scienza politica studierà dunque le premesse dell'attività giuridica e dell'attività economica⁸¹. Conformemente a questa visione lo *stato*, come ora meglio si vedrà, appare come la situazione in cui si trovano i vari poteri, la «*situazione delle situazioni*»⁸².

La definizione cui Leoni fa riferimento nell'intervento del 1962 è contenuta in uno dei suoi saggi più densi, *Diritto e politica*⁸³, nel quale, dopo aver illustrato la sua concezione del diritto come pretesa (a cui, come si vedrà meglio nel prossimo capitolo, l'idea di politica come scambio è strettamente legata), riprende l'analisi della politica e dei suoi concetti chiave: lo stato e il potere politico. Egli torna sulla sua definizione dello *stato come situazione*⁸⁴, ma ora lo definisce più precisamente come «“situazione per eccellenza”, dalla quale in un certo senso tutte le altre situazioni implicanti rapporti da uomo a uomo vengono a dipendere»⁸⁵; esso è la «*situazione delle situazioni*»⁸⁶. Una tale situazione assume la denominazione di “stato” quando si riferisce alla condizione normale, ossia «di pace, di sicurezza e di ordine, in cui i beni considerati fondamentali da ogni individuo, o dalla maggior parte degli individui, trovano rispetto protezione e garanzia»⁸⁷. La parola “stato” dunque, nel suo “uso generale”, designa «la “situazione” di ordine, di pace e di sicurezza, ossia una situazione positiva, universalmente apprezzata e apprezzabile»⁸⁸.

La corretta comprensione del termine “stato” passa attraverso la distinzione tra la situazione normale di pace e quella anormale di guerra:

la situazione “normale” implica l'esistenza di una costellazione di “poteri” fra gli individui interessati, laddove la situazione “anormale” o di guerra implica non già una situazione di potere, ma una situazione di forza tra coloro che si combattono. Dire, come spesso si dice, che gli “stati” sono basati sulla forza è un errore, anche se molte volte gli stati sono basati sul timore che l'uso della forza può incutere a tutti o alla maggior parte degli individui⁸⁹.

Lo stato è sempre, come nella prima definizione, la situazione in cui si trovano i poteri presenti nella società, ma ora a tali poteri vengono attribuiti in modo compiuto tre caratteristiche che prima non sembravano essere proprie della politica: i poteri sono diffusi, possono essere scambiati, sono complementari. Ecco come ora viene definito lo stato:

Lo stato è dunque una situazione di potere o, se più piace, una costellazione, sovente assai complessa di poteri, i quali, cosa estremamente degna di nota, *non si esercitano mai in una sola direzione*, poiché coloro che obbediscono ottengono, o finiscono per ottenere a loro volta obbedienza, e coloro che comandano consentono, o finiscono per consentire, all'obbedienza, almeno in certi rispetti ed entro certi limiti, nei confronti di coloro che normalmente non comandano, ma obbediscono⁹⁰.

Continuando, e facendo riferimento ad Aristotele, Leoni osserva come anche nel caso estremo della schiavitù possa esistere «un rapporto di complementarità fra i comportamenti dello schiavo e quelli del padrone, così come esiste o può esistere un rapporto di complementarità fra i comportamenti di tutti coloro che in una convivenza organizzata si presentano, per usare l'espressione aristotelica, come *arkoi*, e tutti coloro che, d'altro lato, si presentano come *arkomenoi*»⁹¹.

La complementarità si ha (con un meccanismo che apparirà ancor più chiaro quando si tratterà la teoria del diritto come scambio di pretese) grazie al fatto che i rapporti di potere sono scambievoli (tutti, entro certi limiti, comandano e obbediscono) e in tal senso il concetto centrale della politica diventa, come nell'economia, lo *scambio*. Tutti gli individui hanno una certa quantità di potere, e in particolare di potere “politico”, il quale consiste nella capacità di far rispettare la propria persona e i propri beni. Questi poteri sono da Leoni ritenuti complementari e vengono scambiati tra gli individui, dando origine all'ordine sociale.

Il fenomeno dello “scambio” del potere sta appunto, se non erro, alla base degli “stati”, anche se un tale scambio è stato finora assai poco stu-

diato e la stessa nozione di “scambio di potere” non solo ignorata dagli studiosi di politica, ma anche trascurata o implicitamente respinta dagli studiosi di economia, i quali si occupano bensì dello scambio dei beni o dei servizi, ma non si occupano di quello scambio di “potere” che in definitiva costituisce la base di ogni altro scambio. [...] Lo stato è dunque contenuto in nuce nella prima copia di individui che si scambiano, se così possiamo dire, il potere di farsi rispettare, e in particolare di far rispettare alcuni beni che essi considerano fondamentali. [...] Questo scambio crea una “situazione” di sicurezza e di prevedibilità nei rapporti tra gli individui considerati: nella “situazione” di potere così instaurata ogni individuo può ormai formulare previsioni sui comportamenti più probabili dell’altro o degli altri individui e inoltre previsioni sull’efficacia di un proprio eventuale intervento per determinare i comportamenti stessi, qualora questi ultimi non vengano spontaneamente adottati. La “situazione”, in breve, consente il manifestarsi delle pretese giuridiche, le quali hanno senso, e trovano soddisfazione in quanto la “situazione” di potere in cui si trovano gli individui lo consente. [Pur essendo tale situazione mutevole] se l’individuo mantiene il potere di far rispettare dagli altri, a determinate condizioni, i beni, o almeno alcuni beni, che egli, al pari degli altri individui, considera fondamentali, l’individuo stesso apparterrà allo “stato”, e la differenza fra il suo potere e quello degli altri sarà solo di grado⁹².

Contrariamente ad altre teorie della politica fondate sul potere, e in parte diversamente dalla sua prima concezione della politica, il potere dei governanti non appare come *il* potere politico, ma come «una sottospecie del potere proprio di ognuno degli individui che appartengono alla “situazione”». Il *potere politico* sarà invece la possibilità di ottenere rispetto tutela o garanzia dell’integrità e dell’uso di beni che ogni individuo considera fondamentali e indispensabili alla propria esistenza: la vita, il possesso di taluni mezzi per conservare la vita, la possibilità di creare una famiglia e preservare la vita dei suoi membri e così via. Non vi è convivenza organizzata stabile, neppure la più ferocemente ed egoisticamente diretta da qualche tiranno, ove non si ottenga, da parte di ogni individuo almeno a

certe condizioni, un minimo di rispetto, di garanzia e di tutela a godimento di quei beni, ossia un minimo di potere politico⁹³.

Questo porta naturalmente a una ridefinizione dell’*attività politica*, che sarà

l’attività che si esplica dagli individui nella tutela di taluni beni considerati da ogni individuo come fondamentali, così che il loro godimento è preliminare a ogni altro: il che non esclude affatto, in ipotesi, che determinati individui abbiano maggiori poteri di altri, e quindi maggiori tutele, rispetto ad altri, degli stessi beni, o godano di tutele relative a beni che gli altri individui non riescono a vedere tutelati nella situazione cui appartengono. Ma il maggiore potere politico di taluni individui sarà sempre in qualche modo riconnesso al potere di tutti gli altri, e riguarderà in ultima analisi la tutela dei beni che tutti gli individui appartenenti alla “situazione” come fondamentali. [In tal senso l’attività politica] è priora rispetto a ogni altra specie di attività che implichi rapporti fra più individui appartenenti alla stessa “situazione”. Sul presupposto della “situazione” ossia dello “stato” come insieme di rapporti di potere (politico) fra gli individui, si esercitano le pretese. Queste sono “giuridiche” ossia corrispondono ad attività comunemente considerate “giuridiche”, quando si esercitano relativamente a comportamenti considerati probabili nella “situazione” cui appartiene chi pretende, e considerati inoltre come utili da chi pretende⁹⁴.

La vita sociale è dunque ora vista come basata sullo scambio di poteri, e in particolare di poteri politici. Ad apparire interessante è che tali poteri, per essere complementari, devono manifestarsi come capacità di tutelare la propria *libertà*. Ottenere rispetto da parte degli altri, che rinunciano a modificare la nostra situazione senza il nostro consenso, e in cambio di una nostra corrispondente rinuncia, ha infatti una stretta relazione con la libertà negativa, il non impedimento da parte altrui su questioni che riguardano la nostra vita privata. Il rapporto tra questo concetto di libertà e la complementarità tra le azioni umane, trova spiegazione in *Freedom and the Law*, dove si individua nella massima confuciano-evangelico-

ca (*non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te*) la regola universale che consente la convivenza civile.

4. Bruno Leoni filosofo della politica

A conclusione del capitolo può essere utile ripercorrere brevemente le tappe del passaggio dalla prima alla seconda concezione della politica, così da tentare di fissarne caratteristiche e differenze, ma sempre tenendo presente che, esistendo uno stretto legame con gli altri due aspetti della riflessione di Leoni, la teoria del diritto come scambio di pretese e la critica della rappresentanza, alcuni nodi problematici risulteranno più chiari solo dopo il prossimo capitolo.

La riflessione di Leoni sulla politica si caratterizza, sin dalla fine degli anni Quaranta, per l'intento di guardare ai progressi compiuti dalla scienza economica come modello per lo studio dei fenomeni giuridici e politici. Tuttavia, dalla comparazione tra queste scienze, in questa prima fase emerge un'insopprimibile diversità, dovuta al fatto che nella politica appare ineliminabile la *coercizione*. L'analisi procede analizzando l'elemento primo del mondo politico, ciò che consente di definire lo stato e l'attività politica stessa; tale elemento è il *potere*, o meglio sono i rapporti di potere tra gli individui, i quali, coerentemente con l'individualismo metodologico, sono considerati gli unici soggetti politici. Da notare che una tale concezione del potere non implica la necessità della coercizione.

Il potere è diffuso, sia pur in maniera diversa, tra tutti gli individui, ed è definito come la possibilità di far corrispondere ai nostri desideri i comportamenti altrui, ma anche come la possibilità di impedire agli altri di modificare la nostra condotta in senso a noi sgradito; in tal senso i rapporti di potere sono visti come indispensabile strumento per compiere previsioni rispetto ai comportamenti altrui, e il loro assetto generale in un determinato momento è lo *status*, lo stato come situazione. I rapporti di potere come strumenti di previsione sono caratteristici di tutti i rapporti sociali, anche di quelli economici (nello scambio economico ordino che mi si dia la merce e

mi viene ordinato di pagare, ossia opero previsioni grazie a un potere di cui mi ritengo dotato e al potere di cui ritengo dotati gli altri), ma sin qui, a loro riguardo, Leoni non accenna neanche al problema della coercizione. Tale problema emerge quando viene affrontata la definizione della politica in senso stretto, passando attraverso la critica delle teorie degli studiosi che negli anni Cinquanta si occuparono della possibile somiglianza tra scelte politiche e scelte economiche: la teoria del comitato di Black, gli studi sulla regola di maggioranza di Downs e la teoria del baratto dei voti di Buchanan e Tullock.

Dall'analisi di queste teorie (che avevano lo stesso obiettivo degli studi di Leoni: guardare alla scienza economica per promuovere analoghi sviluppi nella scienza giuridica e nella scienza politica), egli ricava l'idea che la politica in senso stretto sia il dominio delle scelte collettive, e che in tali scelte la coercizione sia ineliminabile. Ogni qualvolta si procede con scelte di gruppo, salvo i casi di unanimità, si ha l'imposizione delle scelte alla minoranza contraria. Poiché tutte le decisioni politiche appaiono come decisioni di gruppo, esse saranno sempre decisioni prese da singoli, ma valide (coercitivamente) per l'intero gruppo, e quindi decisioni in cui chi è in maggioranza vede massimizzata la propria utilità, mentre chi è in minoranza si vede imposta una decisione che non ha voluto.

Tale visione porta a una ridefinizione dei concetti della politica: il potere non viene più visto come strumento per operare previsioni, ma come la possibilità di far coincidere la propria scelta con quella del gruppo, lo stato sarà la situazione di poteri risultanti in un certo momento storico in una comunità intesa come *insieme di gruppi di decisione*, e le decisioni politiche saranno le decisioni di gruppo che fissano le procedure per le decisioni di tutti gli altri gruppi. In questo momento della sua riflessione il problema della coercizione nelle decisioni collettive è talmente pressante che egli non realizza neanche il tentativo di individuare un equilibrio politico rispetto alle esigenze primordiali della vita associata.

Se in un primo momento Leoni sembra ritenere che la procedura (regola di maggioranza) debba essere ritenuta l'unico mezzo razionale per adottare decisioni di gruppo in mancanza di unanimità, e

sembra accettare l'idea che vi sia un equilibrio primordiale in politica tra tutti i membri del gruppo, consistente almeno nel voler rimanere nel gruppo e nel riconoscere la necessità di arrivare a decisioni di gruppo tramite una procedura, subito dopo una tale eventualità viene negata. Si pone invece in evidenza l'esistenza di "dissenzienti", ossia di coloro che non condividono la necessità di adottare decisioni di gruppo e rispetto ai quali il gruppo si presenta come tirannico, anche in virtù del fatto che l'uscita dal gruppo rappresenterebbe un costo elevatissimo. Tutto ciò gli fa rilevare l'esistenza di una "violenza" alla base del gruppo politico, il quale si presenta in realtà come una mera astrazione, una costruzione concettuale.

Proprio dalla critica del tentativo, in particolare della scuola della *Public Choice*, di analizzare le decisioni collettive con gli stessi criteri con cui si analizzano le scelte economiche, prende piede la seconda fase della riflessione di Leoni. Essa consiste in una ripresa della tradizione "austriaca", inaugurata da Menger, che vede la nascita delle istituzioni, e in generale dei rapporti sociali complessi, non da un atto politico e da una scelta deliberata, ma da un processo di adattamento spontaneo e libero da parte dei singoli individui. Un tale approccio consente di porre in secondo piano le scelte collettive, che diventano secondarie e contingenti per la comprensione di quella che Leoni chiamava la "politicità", e di seguire una strada completamente diversa.

Ciò che fa Leoni è applicare, al diritto e alla politica, con originalità e coerenza il concetto di processo sociale spontaneo in modo pratico e sino alle sue estreme conseguenze. Egli, seguendo l'individualismo metodologico, riduce il diritto e la politica ai loro elementi ultimi: la pretesa di un comportamento ritenuto doveroso e il potere che ognuno ha di tutelare i beni che ritiene fondamentali, incardina tali pretese e tali poteri sul concetto di scambio e così delinea un modello di società in cui le decisioni di gruppo, e quindi la coercizione, non rivestono più un ruolo primario.

Tutto questo è possibile innanzi tutto grazie a una teoria dell'azione umana considerata come uguale per l'agire in tutti i campi dei rapporti umani. Come già avevano fatto Menger e Mises, Le-

oni sostiene che la teoria dell'azione umana è unica e che essa vale per la politica e per il diritto come per l'economia; tale teoria viene basata sullo scambio, e dunque sulla complementarità dell'agire individuale. Così come nel mercato gli individui si scambiano beni e servizi, allo stesso modo nella vita politica essi si scambiano i propri poteri politici, che sono innanzitutto la capacità di tutelare i beni che ognuno ritiene fondamentali, e proprio perché questo è un obiettivo comune questi poteri si presentano come complementari e lo scambio è benefico per tutti i membri. In tal modo protagonisti delle definizioni dei concetti politici non sono più i gruppi, ma i singoli, e lo stesso stato diventa la situazione cui dà luogo lo scambio tra i poteri individuali, rispetto al quale il potere dei governanti è solo una sottospecie, proprio in virtù del fatto che la politica è costituita dai rapporti che intercorrono tra gli individui, e che questi ultimi, e non il governo o le istituzioni, sono i veri soggetti politici.

Per concludere, appare utile prendere in considerazione un importante rilievo mosso da Mario Stoppino alla seconda concezione leoniana della politica. Dopo aver analizzato a più riprese le definizioni della "politicità", Stoppino arriva alla conclusione che quello delineato da Leoni è in realtà un modello ideale di stato e di politica, costruito in funzione della libertà individuale e ponendo in secondo piano la coercizione e il potere di governo⁹⁵. Nella seconda concezione infatti vengono individuati elementi "reali ma parziali" della vita sociale, e rendendoli esclusivi con un "indebita generalizzazione" Leoni ne fa l'unico fondamento sia del diritto sia della politica, trasformando inconsapevolmente le sue teorie da "descrittive" a "direttive" per la realizzazione di quelli che erano i suoi valori pratici. Si tratta dunque di un tentativo riduzionistico di riportare tutta la politica e tutto il diritto alla stessa logica dell'economia di mercato e del diritto privato⁹⁶.

È difficile negare che nella seconda concezione della politica di Leoni vi sia una forte carica ideale, così come è difficile giudicare esauriente la sua visione del mondo politico se la vogliamo considerare come una descrizione della realtà esistente. Tuttavia, se analizziamo una tale concezione non dal punto di vista della scienza politica, ma

da quello della filosofia politica (e della filosofia del diritto), come, a dire dello stesso Stoppino, Leoni voleva consapevolmente fare nell'ultimo periodo della sua riflessione, le cose cambiano radicalmente. Se infatti consideriamo la filosofia politica una riflessione, prima ancora che sull'obbligazione politica, su come sia possibile la formazione di un ordine sociale complesso, sul come nascano le istituzioni e le organizzazioni sociali e su quale possa essere considerato, rispetto a questi problemi, il miglior regime politico, la riflessione di Leoni appare come un'indagine sui temi centrali della filosofia politica. Rispetto a questi temi l'esame sul governo e sullo stesso stato, inteso come apparato organizzativo, passa in secondo piano poiché appare solo una delle possibili soluzioni del problema dell'ordine sociale.

Pensare a un ordine che si costituisca senza il ricorso alla coercizione (e dunque senza le scelte collettive e il governo) può dunque essere qualcosa di unilaterale se visto con i canoni e gli obbiettivi della scienza politica, ma non se visto con i canoni della filosofia politica, la quale anzi ha tra i suoi interrogativi principali il perché ciò che è giustamente negato agli individui singoli, il ricorso alla coercizione, debba essere invece considerato lecito a degli altri individui che si celano dietro parole (governo, stato, bene comune eccetera) che in realtà non si è ancora riusciti a definire come qualcosa di diverso da astrazioni utilizzabili per descrivere alcuni fenomeni. In ciò sembra consistere l'importanza della riflessione *filosofica* di Leoni, pur senza negare che nella seconda concezione leoniana della politica il problema della coercizione non è in realtà risolto, ma solo accantonato per lasciare spazio a un'indagine sui fondamenti dell'ordine sociale.

Capitolo VI Diritto e libertà, il “modello Leoni”

1. Normativismo e teorie sociologiche del diritto

Si è visto come Leoni, sin dai suoi primi scritti¹, si fosse posto il problema della “nascita” del diritto, con particolare attenzione agli aspetti *irrazionali*, non programmati dalla ragione umana, di quel processo. A conclusione di una lunga riflessione, egli giunse a delineare un'originale teoria dell'*ordine sociale*, tutta incentrata sulle azioni individuali e sul valore della libertà. Questa teoria è articolata in due parti complementari: la prima consiste nel porre lo *scambio* alla base della politica e le *pretese* individuali alla base dei fenomeni giuridici; la seconda consiste nella critica della rappresentanza e della produzione legislativa del diritto (considerata equivalente a ciò che per l'economia è la pianificazione), a favore di una rivalutazione dell'ordine prodotto spontaneamente e “scoperto” per via giurisprudenziale. Poiché la prima parte rappresenta, per certi aspetti, il fondamento teorico della seconda, si procederà illustrando la concezione del diritto come pretesa, per poi cercare di capire quali siano le idee che confluiscano nell'opera più famosa di Leoni, *Freedom and the Law*.

La teoria del diritto come pretesa individuale ha la sua *pars destruens* nella critica del formalismo giuridico, allora predominante in Italia, per rivalutare le teorie sociologiche del diritto, con particolare riguardo per l'opera di Weber, e dedicando attenzione allo strumento dell'analisi del linguaggio. Anche questa teoria, così come lo studio del tentativo di applicare gli schemi della scienza economica alle scelte collettive, ha una sorta di versione originale nei corsi universitari tenuti a Pavia nella seconda metà degli anni Cinquanta. I saggi scritti successivamente sviluppano il contenuto di quei corsi, mentre

una riproposizione organica, pur senza sostanziali novità, sia della critica al normativismo sia del diritto come pretesa, si può trovare negli *Appunti di filosofia del diritto*² dell'Anno Accademico 1965-66.

Il presupposto di tutta la critica di Leoni al normativismo può essere rintracciato nella definizione stessa che egli dà del compito della filosofia del diritto. Leoni iniziò le *Lezioni di filosofia del diritto*, pubblicate nel 1959, con un'affermazione che rappresenta uno dei presupposti delle sue elaborazioni giuridiche: «Per saper che cosa è il diritto noi ci riferiamo ancora oggi all'autorità di determinate persone. Si accetta una regola semplicemente in quanto proviene da una determinata autorità. La formazione delle regole giuridiche è demandata esclusivamente a una autorità costituita. Concepire il diritto come emanazione del potere politico è un atteggiamento moderno»³.

La scienza giuridica moderna, in particolare nella sua versione kelseniana, è dunque basata sullo studio delle norme del diritto vigente. Rispetto a questo presupposto Leoni elabora un vero ribaltamento: compito della filosofia del diritto è domandarsi «se non vi sia un fondamentale contrasto fra il sistema delle scienze così come lo concepiamo oggi e quello della nostra condotta guidata da leggi»⁴, che significa anche domandarsi se sia possibile dimostrare la validità di alcune regole indipendentemente dal loro vigere perché volute da un'autorità legittima. Infatti, «il problema fondamentale della Filosofia del diritto è quello di pervenire a una definizione del diritto che sia valida per qualsiasi ordinamento giuridico storicamente esistito»⁵.

Il compito del filosofo del diritto è dunque completamente diverso da quello del “giurista puro”, che accetta come giusto il diritto vigente. Restringere il campo d'indagine, come fa il normativismo kelseniano, alla sola norma (e alla sua struttura formale), ossia a un concetto tipico del giurista pratico (e la stessa norma viene intesa come un rimedio pratico), significa non affrontare molte delle questioni caratterizzanti la filosofia del diritto. Questa disciplina infatti, dovendo rispondere alla domanda “cosa è il diritto”, non deve mai dimenticare che il diritto, prima ancora che interessare i giuristi è

qualcosa che interessa quotidianamente tutti gli individui: «il diritto non è solo quello che abbiamo chiamato “diritto litigioso” del quale specialmente si occupa il giurista, ma anche e – quantitativamente e qualitativamente – soprattutto il diritto “che va a buon fine”, che non suscita crisi o liti»⁶. È chiaro dunque che, «in questa prospettiva, l'attenzione tende allora naturalmente a spostarsi dalla norma ai comportamenti; e la teoria del diritto tende a diventare una teoria dei comportamenti giuridici»⁷.

Qui si colloca la critica del formalismo giuridico, che è contenuta prevalentemente nel saggio *Oscurità e incongruenze nella dottrina kelseniana del diritto*⁸, dove vengono ripresi e sviluppati i punti più importanti trattati nelle *Lezioni* del 1959⁹. La dottrina kelseniana¹⁰ viene considerata da Leoni come punto terminale della polemica antiideologica dello storicismo contro il giusnaturalismo, e al contempo il tentativo di uscita dall'*impasse* in cui la teoria del diritto si trovava, a causa di quella polemica, tramite il diritto positivo inteso unicamente come insieme di norme poste da autorità legittime¹¹. Essa cerca di sostituire all'universalità del diritto naturale un'altra universalità, quella delle norme del diritto positivo, facendo così coincidere tutto lo studio del diritto con lo studio delle norme, intese come proposizioni linguistiche nelle quali si manifesta la volontà del legislatore. Questo porta alla costruzione di una teoria generale del diritto onnicomprensiva, caratterizzata però dall'indifferenza per i contenuti delle norme stesse. Il diritto è identificato con la norma, la quale ha una “struttura formale stabile”; in tal senso la teoria del diritto è sì teoria della norma, ma non dei suoi contenuti¹².

Il principale punto debole della teoria kelseniana è

in un uso scarsamente prudente e non approfondito di alcuni termini. Il Kelsen non risolve la questione preliminare: *con che “diritto” definisco il diritto?* In altre parole, egli non si pone e non risolve il preliminare problema del *criterio metodologico da adottare per definire il diritto, e per giustificare la definizione adottata nei confronti di ogni altra*. Se Kelsen si fosse posto in modo chiaro il problema definitorio, prima di affermare semplicemente – in contrasto con l'uso linguistico comune e con le definizioni di molti

studiosi – che il diritto è la norma o l'ordine delle norme, anziché qualsiasi altra cosa, avrebbe assunto una posizione più cauta e meno apodittica¹³.

Queste carenze metodologiche appaiono anche nella distanza incolmabile tra i due mondi distinti del *Sein* (essere) e del *Sollen* (dovere)¹⁴: i teorici del diritto vivono nel secondo di questi mondi, che è del tutto estraneo all'esperienza giuridica. Tuttavia, contrariamente alle intenzioni di Kelsen, «il *Sollen* in cui si manifestano le norme finisce per diventare un *Sein*, ossia un qualche aspetto della realtà: la teoria kelseniana si pone infatti di fronte alla norma come a un oggetto di studio, allo stesso modo che la sociologia si pone di fronte a un fatto sociale»¹⁵. Anche la definizione della norma come “comando psicologizzato” risente della scarsa chiarezza dei concetti di *Sollen* e *Sein*, e «non si capisce bene che cosa sia»¹⁶. Vengono poi criticati tutti gli aspetti più importanti della teoria kelseniana, come la distinzione tra “validità” ed “efficacia”¹⁷, la concezione di “ordine giuridico” e “norma base”¹⁸, nonché tutti i corrispondenti riferimenti ai concetti di “dovere” e “obbligo giuridico”¹⁹.

La critica di fondo, preliminare alle altre, è quella metodologica, accennata nel saggio testé trattato, e sviluppata due anni dopo in *Obbligo e pretesa nella dogmatica, nella teoria generale e nella filosofia del diritto*²⁰: l'utilizzazione nella teoria del diritto di concetti appartenenti alla dogmatica giuridica, ossia di concetti e linguaggi che rispondono alle esigenze pratiche degli operatori del diritto, ma che non possono essere utilizzati per la costruzione di una teoria del diritto. Ecco che il difetto, o l'ambiguità, centrale della teoria generale del diritto kelseniana è

la mancanza di una trattazione del problema metodologico preliminare [...]. Mancanza cui fa riscontro [...] quella di un vero e proprio approccio linguistico, e quindi quella di una precisazione, che pur dovrebbe esserci, sul tipo di linguaggio che si intende adottare, o considerare, quando si tenta di definire “diritto” e di trattarlo in sede di “teoria generale”. [...] In realtà il linguaggio adottato nella maggior parte delle teorie cosiddette generali è – almeno in larga misura – o vuole essere, quello stesso adottato nella

giurisprudenza dogmatica, ossia nel discorso di quegli avvocati, giudici, “parti”, professori di diritto e così via, i quali tutti tendono agli onorati e onorevoli scopi pratici di ottenere certi giudizi, di por fine a certe controversie, di predeterminare certi tipi di condotta di chi deve pur agire e non ha tempo da perdere in lunghe indagini linguistiche. Così accade che un linguaggio, abitualmente adottato per fini pratici [...] venga trasportato in una sede “teorica”, anzi “teorico generale”, che, per definizione, dovrebbe invece prescindere dai fini pratici sopra menzionati, e dovrebbe corrispondentemente prescindere dalle inevitabili limitazioni e condizioni di quei linguaggi che dalla cosiddetta giurisprudenza dogmatica sono usati a bene individuati fini pratici²¹.

Nel saggio del 1960 Leoni aveva concluso, in modo altrettanto chiaro:

l'insufficienza della dottrina kelseniana come teoria generale del diritto, e l'origine prima di tutte le oscurità e incongruenze di essa sembra risiedere proprio nell'incapacità, dimostrata dal suo autore, a trasformare in problemi, nell'ambito della teoria i postulati della dogmatica. Il Kelsen sembra essersi limitato a trasferire quei postulati, senza ulteriore approfondimento critico, da un ambito in cui essi apparivano utili e anzi necessari per il raggiungimento di determinati fini pratici, in un campo in cui essi appaiono privi di significato teorico, o in cui il loro significato teorico si rivela quantomeno discutibile, e non può essere accertato senza difficili analisi²².

Il fondamento della critica appare molto chiaro nelle *Lezioni*, nelle quali particolare rilievo viene dato al fatto che il significato della parola “diritto” nella dottrina kelseniana non corrisponda al significato che quella parola ha nel *linguaggio ordinario*.

Nel linguaggio ordinario col termine “diritto” si designano comportamenti, convincimenti, azioni “orientate” (secondo il linguaggio di Max Weber), le quali non si identificano affatto con la norma giuridica come proposizione linguistica, oggetto di studio dei giuristi puri. [...] In realtà, se il 90% degli individui usa la parola diritto con un determinato significato, non si vede la ragione per cui il Kelsen debba proporre uno differente²³.

Negli *Appunti* del 1966, Leoni prende ancora in considerazione la teoria kelseniana secondo cui la norma consisterebbe in una proposizione prescrittiva contenente il verbo dovere, in opposizione alle proposizioni scientifiche contenenti il verbo essere. Analizzando i possibili significati del verbo “dovere” Leoni giunge alla conclusione che «vi è un solo significato che esprime veramente la prescrittività, ed è l'imperativo categorico “io devo”. Solo in prima persona noi possiamo esprimere in modo comprensibile la volontà incondizionata. In tutti gli altri casi descriviamo eventi: o la nostra volontà, o la forte probabilità o l'esistenza di mezzi, anzi, dell'unicità e limitatezza di mezzi per raggiungere certi fini»²⁴. Dunque, dato che questo verbo è quasi sempre contenuto in proposizioni non prescrittive ma descrittive, «non si può più affermare, come fa Kelsen, che la norma è una preposizione che esprime un “sollen”, un dover essere»²⁵.

Vi sono, infatti, come già rilevato da Kant, solo due tipi di norme e di relativi obblighi: quelli del mondo morale e quelli di natura tecnica. Si tratta di una classificazione esaustiva, e non esiste, a giudizio di Leoni, una terza possibilità. In particolare non può esistere qualcosa che possa essere chiamato obbligo “giuridico”, poiché necessariamente esso ricadrebbe o nel dovere morale o in quello tecnico. Ora, non potendo esistere «un obbligo giuridico che abbia una struttura diversa dall'obbligo morale e da quello tecnico»²⁶, emerge tutta la difficoltà cui va incontro la teoria kelseniana nel tentare di stabilire e definire cosa sia la norma. Dunque, conclude Leoni, «quando si muove dal concetto di “obbligo”, è impossibile trovare il *locus* della giuridicità. Occorre quindi uscire dal concetto di obbligo se si vuole trovare che cosa è il diritto, poiché se si parte dal concetto di obbligo, questa domanda è destinata a restare senza risposta»²⁷.

Importanti critiche vengono mosse da Leoni²⁸ anche all'opera di Hart, *The Concept of Law*²⁹. In particolare egli ribalta i concetti di obbligo e comando, centrali nell'opera di Hart, presentando invece come determinanti per una teoria del diritto i concetti che, secondo il linguaggio di Hart, si situano “all'altro capo della catena” dei due precedenti: la richiesta e la pretesa (che verranno analizzati nella teoria del diritto come pretesa individuale).

L'attenzione che Leoni dedica allo studio del linguaggio (in particolare del linguaggio comune), si spiega con la sua convinzione che il mondo della condotta umana sia un “mondo di significati”, e che l'indagine di questo mondo consista proprio nell'interpretazione di questi significati, i quali si rivelano tramite il linguaggio. Poiché la parola diritto appartiene al linguaggio ordinario, a essa corrispondono significati che riguardano determinati eventi fisici, condotte reali degli individui umani. Una teoria, quale quella kelseniana, che non tenga in debito conto questo aspetto, risulterà inevitabilmente incompleta.

Per elaborare una teoria del diritto bisogna dunque, e innanzi tutto, affrontare le questioni metodologiche e linguistiche, ricostruendo cosa veramente si voglia intendere, nelle varie lingue, col termine “diritto”, ossia se vi sia un *minimo significato comune* di questo termine. In *Obbligo e pretesa nella dogmatica*, Leoni osserva:

se l'attività mirante a cogliere il *minimo significato comune* del termine “diritto” nei vari linguaggi che lo impiegano, tende anche a spiegare come accada che i molti significati del termine “diritto” – adottati in quei linguaggi – appartengano tutti – in ipotesi – a un ceppo comune, e a dirci per quali ragioni tali significati non siano da considerarsi ultimativi, ma per contro riducibili a quel minimo significato comune, allora oggetto della ricerca diventerà in fine la “spiegazione” del “diritto” in termini non più di dogmatica ma, appunto di “scienza”: discorso non più *ex vinculi*, come quello del giurista dogmatico, cioè condizionato da particolari scopi pratici, ma *extra vincula* o, se volete, condizionato da un solo vincolo: *quello di ricostruire fedelmente il complicato processo in base al quale sorgono tra l'altro i problemi pratici che il dogmatismo si propone di risolvere, e si adottano per risolverli, quei tali concetti particolari del dogmatico che sono, a esempio, la norma giuridica, l'obbligatorietà della norma, la sua eventuale coercibilità, il così detto sistema o ordinamento delle norme, le fonti del diritto e così via*³⁰.

A questo proposito Leoni guarda ancora ai progressi della scienza economica. Nel mondo dell'economia vi sono sia i singoli operatori economici (con i loro consulenti) sia gli studiosi della scienza

economica. Ai primi, per il loro concreto operare, è sufficiente una conoscenza superficiale delle meccaniche del mercato, una serie di nozioni pratiche per condurre nel miglior modo i loro affari, mentre i secondi indagheranno le ragioni per cui esiste il mercato e le cause per cui si determinano gli scambi. I termini (beni economici, mercato, economia eccetera) utilizzati dagli operatori sono gli stessi usati dagli studiosi d'economia, e avranno per entrambi un *minimo significato comune*. La "rilevanza pratica" del fenomeno economico ha infatti indotto gli economisti a partire da "concetti non ultimativi", uguali a quelli utilizzati dall'operatore economico. A un certo punto della storia dell'economia, l'attenzione si è spostata al concetto di *scelta individuale in regime di scarsità*: in questo concetto, infatti, viene individuato il *minimo significato comune della parola economia*, valido sia nel caso di rapporti economici complessi, sia nel caso di un unico operatore economico isolato. Il concetto di scelta in regime di scarsità ha dunque consentito di trovare un minimo significato comune, valido per lo scienziato che compie un'analisi economica come per la massaia che fa la spesa.

Lo studio del diritto si trova, a giudizio di Leoni, in una condizione assai simile a quella in cui si trovava la scienza economica prima di individuare il suo minimo significato comune: vi sono i singoli operatori giuridici, ossia coloro che usufruiscono del diritto e nel loro operare si riferiscono alle norme giuridiche, sufficienti alla soluzione dei loro problemi pratici; in questa loro opera si avvalgono di consulenti, gli avvocati e i professori di diritto (i "giuristi dogmatici"). Per loro il diritto è semplicemente il sistema delle norme che consente di operare nella pratica, così come per l'operatore economico l'economia è il mercato che consente di effettuare gli scambi; essi sono interessati a conoscere le norme per risolvere certe situazioni nello stesso modo in cui gli operatori economici sono interessati a conoscere i prezzi per effettuare gli scambi: in modo esclusivamente funzionale rispetto ai loro fini pratici³¹. Tuttavia anche il diritto ha bisogno di studiosi, come vi sono in economia, che trovino spiegazioni logiche e causali dei fenomeni giuridici e delle norme che li regolano (e che quindi non possono essere i giuristi dogmatici, che

risolvono il diritto nelle norme). Infatti, «come per l'economista i prezzi non sono i dati ultimi del processo economico», così per il filosofo del diritto «le norme non sono i dati ultimi del processo giuridico»³²; si tratta dunque di ricercare un concetto che consenta di individuare il minimo significato comune del termine diritto, ossia di elaborare l'equivalente di quello che in economia è il concetto di scelta. Leoni sviluppa dunque il concetto di *pretesa*, che risponde a questa funzione, ma prima di analizzarlo pare opportuno continuare la ricerca sugli strumenti di cui egli si avvale.

Alla teoria normativistica, allora predominante in Italia e nel continente europeo, Leoni contrappone un'altra teoria: quella sociologica, in particolare nella veste datagli da Weber³³ ed Ehrlich³⁴, ma propone anche, almeno in parte, un recupero del *diritto naturale*. La prima trattazione organica di questi argomenti si trova nelle *Lezioni* del 1959, in cui essi vengono trattati in comparazione con la teoria normativistica³⁵. Uno dei principali limiti di quest'ultima è il non tener conto che l'osservanza o meno di una norma è qualcosa che accade nella realtà, ossia è un «insieme di eventi psicologici a cui corrispondono comportamenti osservabili, e non semplicemente una proposizione o un insieme di proposizioni linguistiche»³⁶. Questo significa che le norme diventano espressioni di *usi*, ed è quindi possibile verificare la loro corrispondenza, o dissonanza, rispetto a questi usi. Riprendendo il paragone col linguaggio Leoni scrive:

se noi ammettessimo (con le teorie normativistiche) che il diritto è semplicemente un insieme di proposizioni giuridiche perfettamente individuate, per esempio quelle dell'*ordinamento* dei giuristi dogmatici, specialmente negli ordinamenti di tipo legalistico, in cui cioè il diritto si identifica con la legge, faremmo come chi volesse intendere per linguaggio solo quello corrispondente alle grammatiche e ai vocabolari "ufficiali". Cioè dimenticheremmo che come c'è un uso nel linguaggio, c'è un uso nel diritto; e più in generale che il diritto è un fatto, o meglio un insieme di fatti (psicologici e di comportamento) o che, in altre parole, le persone si comportano in un certo modo, il quale può corrispondere o non corrispondere agli schemi

rispecchiati nelle proposizioni linguistiche e che i giuristi dogmatici chiamano norme giuridiche³⁷.

Può dunque accadere che esista un diritto “vivente” contrapposto al diritto “vigente”, e quindi che gli schemi di previsione delle azioni umane non corrispondano a quelli previsti dalle leggi, come nel caso classico della contrapposizione tra Antigone e Creonte³⁸. Lo stesso problema del *diritto naturale* (il “giusto per natura dei greci”) «sorge da un atteggiamento che si potrebbe chiamare spontaneo delle persone, che a un determinato momento storico si trovano improvvisamente di fronte a un tiranno che pretende che esse mutino gli schemi di previsione della loro condotta»³⁹, e mostra i limiti della concezione del diritto scritto. Già alcuni anni prima Leoni aveva richiamato l’attenzione sull’utilità una «reinterpretazione empirica delle teorie del diritto naturale» guardando al lavoro svolto dagli economisti, i quali «non ci hanno dato una teoria delle pure *forme* dell’economia», né «una teoria delle “forme” nel senso dei giuristi», ma «hanno invece tentato di fondare la loro teoria su generalizzazioni empiriche sufficienti a coprire la maggior parte delle economie storiche a noi note, e, così facendo hanno in definitiva accertato a quali condizioni generali [...] deve soddisfare una qualsiasi società economica per funzionare». Allo stesso modo egli propone nel campo del diritto, nonostante le vivaci critiche che sono state mosse al giusnaturalismo classico, «di ricostruire pazientemente le basi di un giusnaturalismo *empirico*, a somiglianza di quanto fanno gli economisti per il loro campo»⁴⁰. A questo proposito, alcuni anni dopo, Leoni dirà che se la crisi del formalismo di stampo kelseniano non porta a un rafforzamento delle vecchie teorie del “diritto naturale”, esiste

tuttavia un significato empirico di questo termine, rintracciabile nelle dottrine del giusnaturalismo moderno, così come in quelle di “giusto per natura” dei Greci: le contemporanee scuole sociologiche del diritto possono considerarsi, in un limitato senso, [...] le “moderne eredi del diritto naturale”, proprio in quanto esse tendono a rivalutare nel “diritto” l’aspetto dei “convincimenti” che guidano l’azione delle persone, anziché quello

dell’“ordinamento” concepito alla maniera dei dogmatici. Un riesame critico delle moderne dottrine sociologiche del diritto, condotto in parallelo con un approfondimento del significato empirico di talune dottrine classiche del giusnaturalismo classico potrebbe, se non sbagliamo, costituire un notevole contributo alla ripresentazione di taluni degli antichi problemi del “diritto naturale” in una forma e con un significato accettabili al pensiero contemporaneo⁴¹.

Nelle *Lezioni di filosofia del diritto* le teorie sociologiche del diritto sono considerate la grande alternativa dicotomica alle teorie normativistiche. Il loro oggetto non è costituito tanto dalle norme quanto dai «comportamenti effettivi degli individui orientati secondo determinati criteri presenti alla mente degli individui: in particolare secondo determinati schemi previsivi, e secondo determinate pretese che, come tali, possono considerarsi eventi psicologici»⁴². Posizione centrale occupano allora gli eventi del mondo fisico e del mondo psicologico, alla luce dei quali s’interpretano i comportamenti umani cui vanno ricondotte le norme stesse. In tal modo la teoria del diritto sarà la teoria dei comportamenti effettivi e del *background* psicologico che consente l’interpretazione di tali comportamenti.

Tale posizione offre anche una risposta al problema preliminare di ogni teoria del diritto: con quale criterio si possono scegliere i *concetti centrali* di una teoria del diritto, ossia in base a quali concetti si può *definire il diritto*? Il criterio da seguire sarà: «il “diritto” è ciò che la gente pensa essere il “diritto”»⁴³. Se questo criterio di scelta non è privo di difficoltà, poiché non esiste un uso univoco di questo termine come esiste per gli oggetti fisici, esso consente anche immediatamente di escludere l’identificazione diritto-norma, nella quale non si tiene conto dell’uso che si fa del termine “diritto” nel linguaggio ordinario. Infatti, il diritto non sarà solo quello scritto, ma «qualche cosa su cui le persone innestano, per così dire le loro pretese, qualche cosa che esse considerano come connaturato con la loro e l’altrui condotta e non quindi semplicemente come un qualche cosa di distaccato o di staccabile da questa condotta e concepibile unicamente come proposizione linguistica»⁴⁴.

Leoni poi ripercorre i principali punti della “sociologia comprendente” di Weber, con particolare attenzione alle implicazioni per la teoria del diritto, tenendo sempre presenti le differenze rispetto alle posizioni di Kelsen⁴⁵. Alla fine di questo *excursus* vi è un passo in cui emerge il debito nei confronti di Weber e le basi che consentono il passaggio a una concezione del diritto come pretesa.

Riassumendo, sociologia comprendente nel senso weberiano vuol dire spiegazione delle azioni umane in base a un'interpretazione che il significato che queste azioni hanno per la persona che le compie, quindi in base a un accertamento degli scopi che questa persona si propone nell'agire. Questo accertamento implica la considerazione di certe aspettative che sono riconnesse a questi scopi. Se io mi propongo lo scopo di comprare una cosa, io mi attendo e quindi pretendo che ci sia chi me la vende, o meglio che chi la vende la venda a me. Quindi questi scopi sono riconnessi con aspettative⁴⁶. [...] Il residuo insolubile dal quale parte la sociologia comprendente è l'*individuo*. In altri termini il canone metodologico fondamentale della *sociologia comprendente* di Weber è l'individualismo inteso come procedimento mediante il quale tutti gli eventi si spiegano tentando di accertare i significati che determinati singoli individui agenti attribuiscono alle loro azioni⁴⁷.

Si tratta di un concetto assai simile a quello elaborato dalla Scuola Austriaca, tanto che lo stesso Leoni, riferendosi alla sociologia comprendente usa il termine “individualismo metodologico”⁴⁸. Egli apprezza molto la distinzione che Weber fa tra come un determinato “ente”, per esempio l'ordinamento giuridico, viene percepito dal singolo individuo e ciò che tale “ente” è, indipendentemente dall'idea che i singoli ne hanno, nella realtà. Tuttavia Leoni compie un passaggio successivo, che non c'è in Weber e dal quale emerge la sua visione dinamica e ancor più fortemente individualistica del diritto. Egli scrive:

Però sembra che Weber non abbia approfondito lo studio dei rapporti tra l'idea che ogni singolo individuo può farsi dell'ordinamento, e ciò che l'ordinamento è in realtà. Sembra a esempio che egli non abbia conside-

rato che ogni idea che ogni singolo individuo si fa dell'ordinamento può in realtà influire sull'ordinamento stesso e che per questo fatto ognuna di queste idee fa parte dell'ordinamento e concorre a determinarlo, così come ogni singola operazione di compra-vendita sul mercato concorre a determinare il prezzo dei beni compra-venduti⁴⁹.

2. Probabilità, intervento, interesse e potere: il diritto come pretesa individuale

Gli strumenti metodologici elaborati con la critica del normativismo a favore delle teorie sociologiche del diritto, tramite i quali è anche possibile ricercare il *minimo significato comune* dei termini giuridici, seguendo in questo i progressi compiuti dalla scienza economica, consentono a Leoni di presentare la sua *teoria del diritto come pretesa*⁵⁰. Questa teoria viene originariamente elaborata nelle *Lezioni di filosofia del diritto* del 1959, i cui contenuti vengono poi sviluppati nel saggio *Diritto e politica*⁵¹, ripresi successivamente in *Obbligo e pretesa nella dogmatica, nella teoria generale e nella filosofia del diritto*⁵² e proposti al pubblico anglosassone con *The Law as Claim of the Individual*⁵³. I principali argomenti di quegli scritti vengono poi trattati negli *Appunti del corso di filosofia del diritto*⁵⁴ del 1966, i quali si caratterizzano dunque per essere una riproposizione organica, data un anno prima della tragica scomparsa, delle sue principali idee sul normativismo giuridico e sulla concezione del diritto come pretesa individuale.

Il primo importante rilievo di Leoni, connesso alla già trattata critica del normativismo, è l'individuare nel diritto un importante elemento di *soggettività*, riconducibile al fatto che chi «rivendica un diritto *pretende* anzitutto il verificarsi di un comportamento altrui»⁵⁵. Le sue *Lezioni* del 1959 si aprono proprio con la spiegazione della relazione tra il diritto e le pretese:

Il mondo del diritto, così come viene inteso nel linguaggio ordinario, ci si presenta innanzi tutto come un mondo di pretese. La pretesa è un fatto

psicologico, e, come tale, un dato della ricerca empirica. La pretesa non è tuttavia soltanto un fatto psicologico, ma può essere analizzata sotto il profilo della logica e della critica della conoscenza. Pretesa è quella delle parti in vista dell'esecuzione di un contratto; quella di chi ha ricevuto un danno ingiusto e intende esserne risarcito; quella di un giudice che emana la sentenza, di un'autorità che emette un ordine, e così via. Nella pretesa è implicita la volontà, da parte di colui che pretende, di porre o di imporre una linea di condotta agli altri: l'idea della pretesa è quindi implicita nell'idea di diritto positivo, ossia "posto" o "imposto" da alcuni ad altri, o, nel caso limite, da tutti a tutti⁵⁶.

Nel 1961, in *Diritto e politica*, riprendendo il concetto Leoni scrive:

il concetto cui sembra riducibile il termine *diritto*, così come viene usato nel linguaggio ordinario, è quello che potrebbe definirsi *la richiesta di un comportamento* altrui corrispondente a un nostro *interesse* [...] e considerato inoltre come *probabile* – o comunque più probabile di altri – nell'ambito di convivenza organizzata cui apparteniamo entrambi (noi e la persona il cui comportamento è oggetto di pretesa), nonché in ogni caso come *determinabile* mediante un nostro *intervento* (presso tale persona o presso altre) in base a un *potere* di cui noi, che formuliamo la richiesta, ci consideriamo dotati⁵⁷.

L'ultima e più organica definizione di pretesa si trova negli *Appunti* del 1966. Qui Leoni ripropone la critica del normativismo, e in particolare il tentativo di fondare una teoria del diritto sul concetto di obbligo giuridico. Si è visto come a suo avviso gli obblighi possano essere, allo stato puro, solo di tipo morale o tecnico. L'obbligo *giuridico* è invece riducibile al concetto di pretesa: non vi può essere un obbligo giuridico se non vi è qualcuno che richiede ad altri di tenere un certo comportamento, ossia se non vi è qualcuno che avanza una pretesa nei confronti di qualcun altro. È dunque la pretesa che fa sì che un obbligo sia giuridico, e gli obblighi giuridici possono nascere solo in corrispondenza di pretese: «è la pretesa che "giuridicizza" l'obbligo, è l'esistenza delle pretese che rende giuridici gli obblighi

corrispondenti»⁵⁸. Alla luce di ciò la pretesa può essere considerata il concetto centrale per la costruzione di una teoria del diritto, e Leoni ne dà questa definizione:

La pretesa è la richiesta di un comportamento altrui considerato da chi lo richiede come probabile e corrispondente a un proprio interesse (cioè utile), nonché come determinabile con una qualche specie di intervento, qualora esso comportamento non si verifichi spontaneamente, sulla base di un potere di cui chi pretende si considera dotato⁵⁹.

A questo punto, e dopo aver ricordato che previsioni e pretese fanno naturalmente riferimento solo a eventi umani (eventi che hanno origine nella volontà e nell'azione umana) Leoni analizza i quattro elementi che, nella definizione data, costituiscono il "concetto complesso" di *pretesa*.

Il primo elemento è il *giudizio di probabilità*. Oggetto di pretesa saranno eventi umani non necessari né impossibili (poiché sarebbero naturalmente o inutili o impossibili da pretendere), ma probabili. I comportamenti probabili individuano il campo specifico in cui si esercitano le pretese. Qui Leoni, riprendendo alcune delle analisi condotte nei suoi scritti giovanili su Pascal, Bernoulli e Leibniz, ricorda come, nonostante sia impossibile un "calcolo numerico" delle probabilità del verificarsi di un dato evento umano, la nostra vita quotidiana sia in realtà fortemente caratterizzata dalle stime riguardo la probabilità dei comportamenti altrui, e da tale elemento bisogna partire per la costruzione di una teoria della pretesa.

Il secondo elemento da considerare sarà l'*intervento*, o meglio «la disposizione della persona che pretende a ottenere con un qualche tipo di intervento il comportamento preteso, qualora esso non si verifichi spontaneamente»⁶⁰. Il comportamento preteso dunque, deve essere considerato in qualche modo determinabile da parte di chi pretende, e gli strumenti per intervenire sono naturalmente molteplici (esortazione, rimprovero, minaccia eccetera) e non si riducono certo alla sola sanzione, la quale è solo una delle modalità, e sicuramente non la più importante né la più diffusa, di intervento.

«Intervenire non significa applicare una sanzione: significa in generale, esercitare un influsso»⁶¹. Queste osservazioni paiono importanti anche perché mostrano una volta di più come l'analisi di Leoni parta sempre dagli individui, relegando a un ruolo secondario e subordinato le istituzioni e gli altri concetti collettivi.

Il terzo elemento è in realtà una specificazione del secondo, e consiste nel *potere di intervento*. La convinzione di avere tale potere (qui il potere è semplicemente inteso come la possibilità di ottenere un certo comportamento da qualcuno) è ciò che crea in chi pretende la disposizione a intervenire.

Il quarto elemento costitutivo della pretesa è l'*interesse*, e «la pretesa trae significato dal fatto che il comportamento oggetto di pretesa interessa a colui che pretende»⁶². Tale interesse e la sua motivazione possono essere del tipo più vario, ma ciò che importa rilevare è che si ha una pretesa solo nel momento in cui qualcuno ritiene utile il verificarsi di un certo comportamento, e dunque lo pretende.

La pretesa qui descritta non è ancora la *pretesa giuridica*, per individuare la quale sono necessari due ulteriori elementi, che precisano il concetto di *probabilità*. Come descritta e utilizzata in precedenza la probabilità è *di tipo soggettivo*, ossia fa riferimento al fatto che chi pretende un comportamento lo fa perché ritiene quel comportamento soggettivamente molto probabile. Per definire la pretesa giuridica Leoni passa invece ad analizzare la probabilità *di tipo oggettivo*, ossia quella probabilità che pare tale anche a un osservatore esterno, il quale osserva la realtà senza prendere posizione su di essa (Leoni rimane dunque, anche nei suoi ultimi scritti, fautore dell'avalutatività weberiana) e indaga l'effettivo verificarsi dei comportamenti oggetto di pretesa.

Il *primo requisito* perché una pretesa sia una pretesa giuridica è dunque che a essa faccia riscontro una probabilità di tipo oggettivo, ossia una probabilità che è «oggettivamente molto probabile che si verifichi». Pretesa giuridica sarà allora quella pretesa «che è *altamente probabile che venga soddisfatta* in un certo ambito»⁶³. In tal senso «la giuridicità consiste in un fatto» e «la pretesa giuridica corrisponde al verificarsi di fatti. Le pretese sono giuridiche perché si verificano,

o meglio perché hanno una forte possibilità di riuscire»⁶⁴. Tuttavia questo primo elemento non è sufficiente da solo a qualificare le pretese come giuridiche. Anche la pretesa di un rapinatore ha una forte probabilità di essere soddisfatta, ma non per questo è giuridica.

È dunque necessario un *secondo requisito*: non basta che una pretesa abbia una forte probabilità di essere soddisfatta, deve anche essere *altamente probabile che venga avanzata* in un certo ambito. Questo secondo elemento specifica ulteriormente cosa sia la probabilità di tipo oggettivo, e, dati questi due ulteriori elementi, è possibile definire la *pretesa giuridica*, che sarà «*la pretesa che possiede tutti gli elementi accennati (previsione di comportamenti probabili, intervento, potere di intervento, interesse) e che non solo si verifica o ha molta probabilità di essere soddisfatta, ma che ha anche una forte possibilità di essere esercitata, di essere avanzata in un certo ambito*»⁶⁵.

Si tratta di una "definizione formale", poiché prescinde dal contenuto delle pretese e dunque adotta un punto di vista contrario a quello del diritto naturale⁶⁶, del quale tuttavia, come si è visto in precedenza, Leoni prospettava un recupero "empirico" e al quale, sin dai primi scritti, attribuiva il pregio di ridurre il diritto scritto a pochi e fondamentali principi. Le pretese giuridiche potranno essere diverse secondo gli ambiti geografici e i periodi di tempo, ma sarà possibile definire un "diritto oggettivo" in riferimento alla frequenza con la quale (in quell'ambito e in quel periodo) certe pretese sono avanzate e soddisfatte. L'oggettività e la conseguente giuridicità delle pretese potrà dunque solo essere verificata *a posteriori*, potrà «essere accertata, verificata, solo come fatto storico e in base a una constatazione storica; non con metodi logici o scientifici. [...] Il diritto è un fenomeno storico»⁶⁷.

Può essere ora interessante analizzare come Leoni avesse trattato in alcuni scritti precedenti il concetto di *pretesa*, così da tentare di specificarne meglio le caratteristiche. La pretesa si basa sia sulla *previsione* di un comportamento altrui, sia sulla *volontà* del soggetto di determinare quel comportamento. Questi due elementi sono accompagnati da un *interesse* a determinare quel comportamento e dalla convinzione di avere il *potere* di indurre gli altri a tenere il

comportamento desiderato, e questo perché il comportamento previsto è ritenuto il più *probabile* e dunque stimato come dovuto in quell'ambito storico: a essere pretesi sono i comportamenti nei confronti dei quali si ha una forte *aspettativa* (altro termine cruciale in quest'indagine) e che sono perciò ritenuti doverosi. Avviene dunque che le persone fanno delle previsioni sui comportamenti altrui, in riferimento a come in casi simili abitualmente le altre persone si comportano; in tal modo si "allineano" i casi simili precedentemente avvenuti, dando luogo alla "formazione storica" delle pretese⁶⁸.

Le pretese fondate su un giudizio di probabilità oggettivo saranno *legittime*, mentre quelle contrarie alle aspettative comuni, e a ciò che di solito effettivamente avviene in un determinato ambito, saranno, prima ancora che infondate, *illegittime*. In tal senso la pretesa di un rapinatore sarà illegittima poiché egli pretende «di avere qualcosa che normalmente in un certo ambito non è considerato come dovuto, ovvero perché è la pretesa di esercitare un'azione che in quel dato ambito non si compie»⁶⁹. Nella riflessione di Leoni è cruciale chiarire quali pretese siano, nel linguaggio ordinario, considerate "giuridiche" e quali no. Sia il rapinatore sia il creditore *pretendono* del denaro dalla propria vittima o dal proprio creditore.

In che differiscono le due pretese? A me sembra che la differenza più evidente stia in ciò: tutti, non esclusi neppure i "rapinatori", pretendono, salvo eccezioni trascurabili, di non venire rapinati da alcuno, così come tutti, salvo, ancora una volta, trascurabili eccezioni, pretendono di avere il denaro che hanno prestato [...]. Il rapinatore o il debitore di malafede, esercitano dunque nei confronti delle proprie vittime una "pretesa" *speciale* che è in contraddizione con quella *comune*, e in particolare con quelle che essi stessi esercitano nei confronti di tutti gli altri possibili individui che volessero comportarsi con loro come rapinatori o come debitori di malafede⁷⁰.

Per individuare la differenza tra questi due tipi di pretese non è necessario, al contrario che nella teoria kelseniana, fare riferimento all'esistenza di una norma: è sufficiente la nozione classica dell'*id quod*

plerumque accidit per distinguere le pretese ritenute comunemente "antigiuridiche" da quelle comunemente ritenute "giuridiche"⁷¹.

Ciò che inoltre caratterizza le pretese legittime da quelle illegittime è che le prime sono tali se sostenute da un *potere* che ne garantisca il rispetto, quando esso non si ha spontaneamente: una pretesa si avvanza non solo perché si prevedono i comportamenti altrui, ma perché si pensa di poter influire su di essi, esercitando un potere capace di determinarli. Il potere dunque, che già si era rilevato l'elemento centrale per lo studio della politica, assume un ruolo determinante anche nel campo del diritto, e lo studio della pretesa deve «condurre a uno studio del potere, essendo l'idea del potere alla base dell'idea della pretesa»⁷². Ecco cosa Leoni scrive nelle *Lezioni* del 1959 sul rapporto tra la pretesa e il potere:

Pretesa vuol dire previsione, ma vuol dire anche enunciazione della possibilità di far sì che la previsione si avveri, di intervenire cioè sul verificarsi della previsione, di determinare l'evento previsto. Poiché l'evento previsto non è un fatto fisico, ma un comportamento umano, è giusto chiamare enunciazione del potere questa implicazione della pretesa. La *pretesa* implica dunque l'enunciazione del potere di determinare il comportamento preteso. Fino a ora abbiamo affrontato il dominio di ciò che si suole comunemente chiamare *diritto* dal punto di vista della pretesa, che è poi il punto di vista corrispondente alla concezione storica del diritto, secondo la quale il diritto è soprattutto la *facoltà* di fare qualcosa, la *facultas agendi* o diritto nel senso comune della parola. Ho il diritto di far questo significa ho la pretesa, ho la possibilità, ho la facoltà di farlo⁷³.

In *Diritto e politica* viene chiarito ancora meglio come alla *pretesa* corrisponda sempre un *potere*, inteso come capacità di determinare il comportamento preteso⁷⁴. *La pretesa contiene infatti l'intenzione*

di determinare il comportamento altrui, oggetto di pretesa, qualora questo comportamento non venga spontaneamente adottato dalla persona, o dalle persone interessate. Il comportamento oggetto di pretesa è considerato dunque non soltanto come probabile, ma anche come determinabile con qualche specie

di *intervento* da parte di chi lo pretende. [...] Chi pretende (in una società organizzata) un comportamento altrui compie almeno implicitamente tutta una serie di previsioni [...] e si dispone a esercitare tutta una serie di corrispondenti pretese, anche nei confronti di destinatari diversi da quello originario, nell'intento di determinare infine il comportamento originariamente preteso, o, almeno, di determinare un qualche altro comportamento considerato come sostitutivo di quello originario. Al giudizio di probabilità che il comportamento originariamente preteso si determini spontaneamente, si aggiunge così, a opera di chi pretende un giudizio sulla probabilità che il suo intervento presso altri determini, direttamente o indirettamente, il comportamento originariamente preteso. Chi pretende ritiene in breve di "poter" determinare il comportamento altrui, anche se non dispone per questo – direttamente e da solo – di tutti i mezzi a ciò idonei. È quindi implicito nella pretesa un giudizio positivo che chi pretende dà sul proprio "potere" di soddisfarla, intendendo questo "potere" come la possibilità di determinare direttamente o indirettamente, da solo o col concorso di altri, un dato comportamento da parte di qualcuno. In questo senso possono aver "potere" anche i "profeti disarmati", e, nelle società organizzate, anche il più umile individuo, anche colui che gode di uno *status* giuridico inferiore a quello di altri, ha una qualche specie di *potere* col quale assiste le sue pretese⁷⁵.

La relazione con quanto visto a proposito del potere politico è evidente, e anche qui siamo di fronte non al potere accentrato di qualche autorità costituita, ma a un potere *diffuso*, quello che ogni individuo ha ogniqualvolta esercita una pretesa; questo potere è assistito dal potere di tutti gli altri individui che vogliono vedere realizzate pretese analoghe, e una tale situazione potrà anche dar luogo alla costituzione di un'autorità con il compito di vigilare sul rispetto di tali pretese. L'autorità allora non sarà tale per il suo detenere il monopolio della forza fisica, ma in virtù della sua "capacità di convincere" i veri detentori del potere, i singoli individui, a riconoscergli quel ruolo e quelle funzioni (e in *Freedom and the Law* emergerà come un tale procedimento possa essere simile a quello con cui un membro di un'associazione scientifica riesce a convincere gli altri membri di un suo punto di vista).

L'autorità è dunque, con un evidente parallelo con ciò che accade per il governo nella sfera politica, lo *strumento* dei poteri che i singoli individui hanno di vedere soddisfatte determinate pretese; un «governo che garantisca l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia e un certo numero di altri oggetti di pretese comunemente esercitate dagli individui [...] *esprime una situazione nella quale tutti gli individui singoli hanno il potere di vedere realizzate quelle loro pretese*»⁷⁶. Aspetto politico e aspetto giuridico dunque si congiungono, e in relazione a entrambi il «potere delle autorità si presenta semplicemente come strumentale se riferito ai poteri dei singoli cittadini»⁷⁷.

Altro aspetto importante è che chi si adegua alla pretesa, assumendo un corrispondente obbligo, si aspetta che anche coloro che pretendo si adeguino, in tutti i casi analoghi, alla medesima pretesa. Tale aspettativa opera «in tutti i *rapporti giuridici in cui si creano o si mantengono situazioni di complementarità o anche soltanto di mera compatibilità fra i comportamenti degli individui che appartengono alla stessa convivenza organizzata*»⁷⁸.

Nel processo di individuazione delle pretese giuridiche si possono naturalmente compiere degli errori, per esempio si può valutare male quale sia la probabilità di un certo comportamento e quale sia la possibilità di determinarlo. In tal caso le corrispondenti pretese non saranno compatibili con le differenti pretese della maggioranza. Questo non inficia la teoria, ma mostra soltanto che il diritto,

considerato nel suo aspetto dinamico, è una continua serie di tentativi, che gli individui compiono quando *pretendono* un comportamento altrui, e si affidano al proprio potere di determinare quel comportamento, qualora esso non si determini in modo spontaneo. Ogni individuo può avere un'idea rudimentale dei comportamenti probabili degli altri individui, e della connessione in cui questi comportamenti si trovano coi proprii: la pretesa di ogni individuo contiene, almeno in nuce l'idea di un intero "ordinamento giuridico" (inteso come convergenza o come scambio, e comunque come connessione di pretese) che può coincidere, o meno, con le idee analoghe contenute in nuce nelle pretese altrui: connessione, convergenza e scambio inevitabilmente limitati e mutevoli, a malgrado delle tecniche

poste in opera in ogni convivenza organizzata (ad es. mediante il lavoro dei giureconsulti, o quello dei giudici, o quello dei legislatori) per la propagazione di determinate idee su ciò che debba intendersi per “ordinamento” delle pretese e degli obblighi corrispondenti⁷⁹.

Ad essere essenziale è dunque il modo in cui si combinano le pretese individuali, basate sulle *aspettative*, e il modo in cui esse si *scambiano*. Gli influssi reciproci che in questo modo si esercitano sulle persone, poi si “*storicizzano*” e diventano una sorta di bagaglio comune che consente agli individui di sviluppare accordi, contratti, obbligazioni e più in generale a rapportarsi uno con l’altro. Le *pretese*, e le *aspettative* in esse contenute, diventano indispensabili per l’aggregato sociale, consentendo di individuare, accanto alle “relazioni fluide e occasionali”, delle “regolarità”, che già presso i greci avevano assunto il carattere di “relazioni istituzionalmente controllate o definite”, chiamate *tesmoi*⁸⁰. L’insieme di queste strutture forma il sistema, che sarà dunque «l’insieme di relazioni stabili ricorrenti fra gli individui»⁸¹ e da essi «volute, deliberate e calcolate»⁸².

Ciò che dunque concretamente avviene è che ogni individuo avanza delle pretese riguardo ad alcuni comportamenti altrui, e tali pretese vengono rispettate (esaudite) anche perché, altro punto cruciale, si offre in cambio la disponibilità (e dunque si contrae l’obbligo) a rispettare le pretese simili esercitate dagli altri. In questo senso dunque si ha il *potere* (nel senso sopra indicato) di far rispettare queste pretese legittime, e in questo senso ogni volta che si rispetta un determinato schema giuridico è perché si sta verificando un rapporto di potere.

Questo può avvenire perché nella società esiste una sostanziale compatibilità dei fini e dunque delle pretese. Il processo è analogo a quello che si studia in economia (dove però le pretese acquisiscono anche il carattere delle complementarità, e hanno quindi come oggetto non solo un’omissione, ma un *fare* qualcosa). In uno *scambio* tutto nasce dal bisogno che gli individui vogliono soddisfare, ossia dalla *domanda*, in risposta alla quale nasce l’*offerta* volta a soddisfare i bisogni; analogamente, nel campo del diritto, l’obbligo oggetto della pretesa, diviene

un mezzo per soddisfare determinati bisogni sia di colui che esercita la pretesa, che di colui che si adegua. L’adempimento dell’obbligo è – si può dire – la moneta di scambio con cui, a sua volta, colui che si adegua a una certa pretesa fa valere la sua. Ora, se noi concepiamo l’obbligo spiegato in funzione sia della pretesa diretta che di quella indiretta, ecco che, in fondo, è molto più degno di essere considerato concetto chiave del diritto quello della pretesa che quello dell’obbligo corrispondente⁸³.

È importante notare come in tale analisi il ribaltamento rispetto alla teoria normativista sia totale. Ponendo come “*prius* logico” del diritto la pretesa, il concetto di obbligo, fondamentale invece nella teoria kelseniana, viene a dipendere da esso: non è possibile concepire un obbligo se non esiste prima una pretesa, così come, in analogia con i fenomeni economici, non può esservi offerta senza che prima vi sia la domanda⁸⁴. In *Obbligo e pretesa nella dogmatica* il paragone con l’economia si fa ancora più chiaro: in ogni società tutti gli individui, anche i più umili, sono in grado di esercitare pretese, e tutti partecipano alla creazione del sistema giuridico:

Nel sistema di queste pretese, le quali sorgono sempre in connessione con pretese altrui, secondo una gamma che va dalle particolari pretese di un individuo verso un altro a quelle di tutti verso tutti, può essere ravvisato appunto l’ordinamento giuridico, così come nell’incontro e nella confluenza delle domande e delle offerte di beni si ravvisa il mercato. Le norme dette “giuridiche” corrispondono infatti, nel mondo delle pretese, ai prezzi di mercato; il processo della formazione delle norme appare analogo a quello della formazione dei prezzi, essendo le pretese che costituiscono l’ordinamento [al pari delle domande (ed offerte) di beni che costituiscono il mercato] non soltanto compatibili, ma complementari⁸⁵.

In *The Law as Claim of the Individual*, Leoni indica ancora come la sua teoria giuridica affondi le radici nella metodologia della scienza economica.

In definitiva, gli economisti hanno fatto risalire i prezzi, come fenomeno

sociale, alle scelte individuali tra beni scarsi. Propongo che anche i filosofi del diritto debbano far risalire le norme giuridiche, come fenomeni sociali, a qualche atto o attitudine individuale. Questi atti si riflettono, in qualche modo, nelle norme entro un sistema giuridico, proprio come le scelte individuali tra beni scarsi si riflettono nei prezzi di mercato entro un sistema monetario [...]. Propongo anche che quegli atti e attitudini individuali siano chiamate *domande* o *pretese*⁸⁶.

Questo paragone è anche ripreso negli *Appunti* del 1966, in cui Leoni osserva che la *norma giuridica* non è altro che la formulazione linguistica di una pretesa giuridica, o meglio dell'*incontro* tra il comportamento di chi esercita la pretesa e di chi si adegua a essa. È dunque l'incontro tra due pretese, perché chi si adegua a una pretesa lo fa in realtà per pretendere a sua volta qualcosa. Dunque,

la norma giuridica corrisponde al prezzo di mercato. Il prezzo di mercato esprime la condizione alla quale la stragrande maggioranza dell'offerta (che è anch'essa una domanda) si incontra con la domanda. Nello stesso modo la norma giuridica esprime la condizione alla quale le pretese si incontrano nella stragrande maggioranza dei casi e con la maggiore probabilità [...]. E solo quando una pretesa ha una grandissima probabilità di essere avanzata e di essere soddisfatta essa diventa una pretesa giuridica e si traduce in un incontro tra pretese, che può essere formulato in una norma giuridica; analogamente, solo quando il prezzo richiesto ha una fortissima probabilità di essere domandato e di essere accettato si traduce in un vero e proprio prezzo di mercato⁸⁷.

Ecco allora che *l'ordinamento giuridico* sarà «una risultante effettiva dei comportamenti e delle pretese di tutti; e non già semplicemente quello che viene indicato da questo o da quel membro della società, chiunque egli sia. Non c'è alcun monopolio dell'ordinamento giuridico. Così dicendo, noi declassiamo l'ordinamento giuridico proprio del giurista, negandogli qualsiasi carattere di privilegio»⁸⁸.

Negli stessi *Appunti*, poche pagine avanti, Leoni torna ancora una volta sui concetti di oggettività del diritto e di ordinamento,

svolgendo delle considerazioni che mostrano particolarmente bene come la sua teoria del diritto affondi le radici nei comportamenti e nella volontà degli individui. Egli, trattando la differenza tra scienze umane e scienze fisiche, osserva come nel mondo umano l'influenza del singolo individuo sul fenomeno che viene studiato possa talvolta apparire impercettibile, ma sia in realtà sempre determinante. Questo vale per l'economia, ove ogni agente con i suoi acquisti influisce in modo singolarmente impercettibile sul prezzo, vale per la lingua, ove il modo di parlare di ognuno influisce in modo singolarmente impercettibile sul linguaggio, e vale per il diritto, ove sono le pretese individuali, singolarmente impercettibili, che determinano ciò che è giuridico e ciò che non lo è. In tutti questi casi, anche se le influenze di ogni singolo appaiono impercettibili, «il dato umano non è altro che la risultante di un numero più o meno elevato di tali influenze singolarmente impercettibili»⁸⁹. Questo è anche il motivo per il quale, nel mondo umano, non è mai possibile «misurare l'oggettività dei dati umani con metodi di verifica simili a quelli impiegati nello studio del mondo naturale»⁹⁰.

Leoni definisce l'oggettività nel mondo umano *transubbiectività*, «in quanto è la risultante dei comportamenti di tutti i soggetti agenti, e dell'incrociarsi di tutti i giudizi soggettivi»⁹¹. Estendendo il ragionamento al caso specifico del diritto Leoni può scrivere che le norme

si possono chiamare oggettive in quanto ogni individuo se le trova davanti come un dato e non le può cambiare a suo piacimento. Egli dovrà tener conto di quel dato oggettivo, che non è altro che la risultante di tutte le pretese soggettive degli individui che fanno parte delle stesse società. Ma non si deve trascurare il fatto che egli, con il suo comportamento influisce sia pure impercettibilmente sulle norme giuridiche stesse. Ognuno di noi si trova davanti le norme oggettive, come risultante di tutte le pretese soggettive, ma ognuno di noi influisce su tali norme proprio perché esse sono la risultante anche delle sue pretese. In altre parole, e allargando la prospettiva, tutti concorrono a creare quell'ordinamento giuridico che è la risultante dell'intrecciarsi dei vari ordinamenti soggettivi che ognuno ha

nella sua mente. Vi sono ordinamenti soggettivi, individuali, e vi è l'ordinamento oggettivo, transubbiiettivo. L'ordinamento giuridico individuale è l'ordinamento che l'individuo ha nella mente, è l'insieme delle pretese che l'individuo ritiene essere giuridiche. L'ordinamento giuridico oggettivo, o meglio transubbiiettivo, è l'ordinamento che risulta dall'intrecciarsi di tutti gli ordinamenti individuali⁹².

Esistono certo degli individui in posizione di vantaggio rispetto ad altri, come per esempio i legislatori e i giudici, ma nessuno potrà avere il monopolio nella creazione del diritto. Lo stesso legislatore infatti, da un lato cercherà di trasformare le proprie pretese in norme, ma dall'altro, se vuole che le leggi da lui scritte non facciano «la fine delle gride manzoniane», dovrà necessariamente tendere «a formulare pretese che sono già oggettivamente giuridiche nella società»⁹³.

Anche la formazione del diritto è dunque, come già la formazione dello stato, ricondotta all'azione e alle scelte dei singoli individui. Elaborando la teoria del diritto come pretesa, Leoni rivede, alla luce di questo concetto e di quello di scambio, a esso strettamente connesso, l'intera impalcatura della sua concezione della politica e della società. Ora a essere determinante, nel diritto come nella politica, non è l'elemento competitivo o coercitivo⁹⁴, ma quello cooperativo: gli uomini si *scambiano* beni (economia), pretese (diritto), poteri (politica). Da questi scambi scaturiscono degli assetti, delle situazioni che sono poi delle *costellazioni* composte dagli infiniti contributi individuali.

Quello che ci offre Leoni è allora una spiegazione del fondamento dell'ordine sociale, costruita a partire sempre e comunque dagli individui e dai loro scambi, volti a soddisfare bisogni e a rendere prevedibili i comportamenti e le azioni umane. Si tratta di una risposta alla domanda classica della filosofia politica su come sia possibile l'ordine sociale, domanda che precede logicamente lo stesso concetto di stato, che infatti nella concezione leoniana è una delle risultanti, seppure la più importante, del modo di svolgersi degli scambi individuali. Allo stesso modo, in ambito giuridico, si può

dire che dal punto di vista della filosofia del diritto gli elementi primi sono le pretese degli individui, che precedono logicamente le norme giuridiche stesse (le quali sono regole in senso statistico) e quella particolare produzione che avviene tramite la legislazione, la quale risulta soltanto uno dei possibili tentativi (e per di più uno dei meno riusciti) di descrivere (e prescrivere) pretese che sono giuridiche statisticamente, ossia sono tali solo quando trovano un riscontro nell'agire effettivo degli individui.

3. Critica della legislazione e della rappresentanza

Arthur Kemp⁹⁵, curando l'edizione inglese del 1991 di *Freedom and the Law*, ricorda come quest'opera sia nata da una serie di seminari tenuti in California nel 1958, a cui parteciparono, oltre Leoni, anche Friedman e Hayek⁹⁶. Canale di comunicazione privilegiato di questi pensatori liberali era la Mont Pèlerin Society, che nel settembre 1957 celebrò a Sankt Moritz il decimo anno di vita. In quell'occasione Leoni mosse una serie di rilievi alla relazione di Hayek, nella quale si possono intravedere alcuni punti fondamentali poi sviluppati in *Freedom and the Law*. Proprio in seguito a quell'intervento, Kemp, anch'egli membro dell'associazione, decise di invitare Leoni al seminario svoltosi l'anno seguente a Claremont. Esiste un testo stenografico della breve relazione del 1957, pubblicato su "Il Politico"⁹⁷, che proprio per questa sua importanza "storica" merita di essere ricordato. Nella sua relazione Hayek sostenne che l'unico modo di garantire la libertà economica e politica consistesse nel fissare regole generali e uguali per tutti, facendo riferimento al sistema della *Rule of Law*. Questa argomentazione è tuttavia considerata insufficiente da Leoni, secondo il quale è possibile immaginare

una regola perfettamente eguale e generale, che tuttavia non garantisce alcuna "libertà" agli individui nel senso in cui noi la intendiamo [...]. Mirando a limitare la discrezionalità dei funzionari pubblici, il prof. Hayek sembra avere in grande sospetto il potere esecutivo (e non dico che abbia

torto); ma che cosa diremo del potere legislativo? Questo rilievo me ne suggerisce un altro: il prof. Hayek concepisce le regole generali come mutevoli? Una regola perfettamente chiara, generale ed eguale può venire abolita domani, e sostituita da un'altra non meno uguale e generale, che a sua volta può essere sostituita dopodomani. Si presenta così il problema della certezza della regola. [...] [II] sistema della *common law*, implica una certezza che il sistema continentale non possiede; i giudici inglesi sono infatti vincolati al precedente, mentre i corpi legislativi non lo sono. [...] Sono sufficienti gli aspetti formali della regola (la sua generalità e la sua eguale applicabilità) invocati dal prof. Hayek, a garantire le libertà economiche e politiche dei cittadini? Non dimentichiamo che queste libertà sono state nell'ultimo cinquantennio profondamente limitate [...] a opera del potere legislativo, [...] proprio per mezzo di regole generali⁹⁸.

Alcune delle più importanti considerazioni svolte in *Freedom and the Law*, confluiranno in un breve saggio, *La fabbrica del diritto*, pubblicato in Italia nel 1962 e tradotto in inglese l'anno seguente, col titolo "*Consumer Sovereignty and the Law*"⁹⁹. Dato che *Freedom and the Law* fu pubblicato in inglese nel 1961, ed è stato solo di recente tradotto in italiano, può essere interessante introdurre la più nota opera di Leoni con una citazione che illustri come egli volle presentare al pubblico italiano le idee contenute nel suo libro¹⁰⁰, citazione che permette anche di cogliere la relazione tra la teoria del diritto come pretesa, ora trattata, e la critica della legislazione e della rappresentanza.

Egli inizia il saggio sfatando, come nella premessa di *Freedom and the Law*, l'idea che sia stato il progresso tecnico a imporre la rivoluzione delle istituzioni giuridiche. Ciò che si è verificato negli ultimi 150 anni è una rivoluzione

nel modo in cui la gente aveva concepito da secoli, e anzi da millenni, la natura l'origine e la funzione del diritto [...]. Il declino dell'idea che il diritto sia nel suo complesso indipendente dalla volontà dei governanti, e che non possa identificarsi senz'altro, e senza residui, nelle leggi o nei decreti emanati a volta a volta dai detentori del potere politico, è uno dei fenomeni

più impressionanti per la loro portata, non meno che per la loro diffusione, in quasi tutte le società civili nell'epoca contemporanea. Stranamente il fenomeno stesso, forse per la continuità e per la gradualità con cui si è manifestato [...] è apparso ai più talmente naturale [...] che assai pochi studiosi si sono proposti finora il compito di considerarlo in tutta la sua portata e di dedicarvi tutta [...] l'*apprensione* che esso merita.

Se dovessi usare un solo termine per definire questo mutamento nell'idea diffusa del diritto, direi che, secondo l'uomo della strada, oggi il diritto è qualcosa che viene *fabbricato*, anzi prefabbricato, ossia, prodotto col minimo di tempo e di lavoro giudicato necessario, secondo progetti preparati in anticipo, da personale apposito, in appositi luoghi di produzione (le camere) e presentato ai destinatari [...] i quali non hanno [...] altro compito che quello di usare il prodotto già pronto per loro, come si fa per l'automobile o la lavatrice [...]. La produzione del diritto in altri modi sembrerebbe oggi a molti lenta, insicura, inadeguata e imprecisa: le consuetudini, gli usi, i precedenti giudiziari, le opinioni degli esperti in materia, questi classici strumenti di produzione del diritto nella Roma classica, nell'Inghilterra medievale e moderna, negli Stati Uniti d'America, e [...] nella maggior parte dei paesi d'Europa fino alla compilazione dei codici contemporanei [...] appaiono, oggi, [...] come arnesi invecchiati di un'attività "artigianale", inadeguata alle esigenze di una civiltà [...] come la nostra contemporanea. L'analogia tra i "prodotti" giuridici e gli altri della nostra civiltà tecnica e industriale [...] se la si considera con più attenzione, appare del tutto ingannevole e falsa [...]. [Nei] nostri paesi d'Occidente, il processo produttivo si svolge tuttora [...] a iniziativa dei privati [...]. Il detto popolare americano "ogni dollaro è un voto" rende assai efficacemente la natura di quel continuo processo con cui il consumatore indirizza regola e domina la condotta dei produttori [...]. In un rapporto radicalmente diverso si trovano invece i "produttori", e rispettivamente i "consumatori", delle regole giuridiche fabbricate mediante l'impiego della tecnica legislativa. Il voto dei "consumatori" è in questo caso discontinuo [...], non tutti i "consumatori" possono votare [...] e inoltre una parte di essi, quella che si troverà in minoranza nella votazione [...], è destinata puramente e semplicemente a *sprecare* il proprio voto. *Dominare la produzione* delle regole giuridiche in questo caso è, per i "consumatori", ossia per i destinatari delle stesse regole,

impresa evidentemente disperata. Si dirà [...] che queste differenze fra il processo tecnico-industriale e quello tecnico-legislativo, sono inevitabili, e che [...] la rappresentanza politica è il miglior surrogato [...]. Questo discorso avrebbe un senso ragionevole, se il controllo dei destinatari delle regole giuridiche sulla produzione delle medesime *non* potesse esercitarsi in altro modo che attraverso l'istituto della "rappresentanza", e mediante la tecnica produttiva che si è vista. Ma ciò dovrebbe appunto dimostrarsi, dal momento che questa tecnica di produzione del diritto (*legislazione*) rivela la sua grave inefficienza. È il problema di ciò che dobbiamo intendere per "diritto" che va interamente riproposto, e in particolare il problema se il diritto – e in ispecie il diritto detto dei "privati" – possa venire "fabbricato", come si fabbrica oggi una lavatrice o un'automobile [...]. L'esperienza contemporanea, del diritto di oggi che nega quello di ieri sera ed è negato da quello di domani mattina; delle duemila leggi fabbricate ogni anno da cinquecento persone nel nostro o in altri paesi, senza che la maggior parte dei cittadini ne conosca neppure l'esistenza; il carattere evidentemente effimero di molta attività legislativa, dovuta al prevalere di non meno effimere maggioranze in parlamento; la conseguente impossibilità, per i cittadini, di fare piani a lunga scadenza [...]; la non meno grave conseguenza che la regola di oggi possa esser dovuta [...] all'intenzione oppressiva di una piccola maggioranza o persino di una *effettiva minoranza* [...]: ecco altrettanti motivi di profonda perplessità sulla natura e sulla funzione del diritto "fabbricato dal legislatore" [...] che in realtà *ci offre ben pochi motivi di preferire quella tecnica agli antichi metodi "artigianali" di accertamento di produzione del diritto consuetudinario e di quello giudiziario*. Forse un giorno l'uomo comune comprenderà una verità che esso già istintivamente conosceva in tempi da noi non ancora lontani [...]: il diritto è in definitiva *qualcosa che fanno tutti ogni giorno*, col loro comportamento, colla loro spontanea accettazione e colla non meno spontanea osservanza delle regole che ciascuno di essi contribuisce a stabilire, nonché infine, anche se ciò sembra paradossale, colle stesse divergenze che eventualmente si determinano, tra i vari individui, sull'osservanza delle dette regole; *qualcosa che non si prefabbrica* [...], più di quanto non si prefabbrichi da alcun legislatore il linguaggio che parliamo ogni giorno [...]. Le conseguenze di questa antica, ma sempre valida, concezione non dovranno necessariamente consistere nella

chiusura totale della "fabbrica del diritto". Ma certo quella fabbrica dovrà limitare di molto la sua "produzione", e rinunciare, presto o tardi (se anche l'Occidente non è destinato a cadere in servitù) a molti dei suoi "prodotti" oggi prefabbricati e imposti ai consumatori incapaci di controllo: saranno infine gli stessi consumatori a riprendere la loro vera funzione di *produttori delle loro regole*, o almeno di tutte quelle, e non sono poche, la cui produzione essi vorrebbero, ma non possono, oggi, controllare¹⁰¹.

Nella densa premessa di *Freedom and the Law*¹⁰² Leoni dichiara subito che il tema centrale del libro è la difesa della libertà. Tale difesa è stata ben attuata dagli economisti e meno bene dai giuristi e dagli scienziati politici. Per quanto riguarda la scienza politica, essa si va sviluppando soprattutto come una sorta di "tecnica ingegneristica" che ha poco a che fare con la tutela della libertà individuale, quando invece dovrebbe divenire uno strumento per consentire alle persone di comportarsi coerentemente con le proprie preferenze (in questa critica si può riconoscere l'impostazione weberiana di Leoni: compito della scienza politica è valutare l'adeguatezza dei mezzi rispetto ai fini, in un mondo in cui le risorse sono scarse).

Nel far questo, come si è visto, la scienza politica deve guardare alla scienza economica, la disciplina che più di tutte ha dato risultati per la difesa della libertà; Leoni fa riferimento ancora una volta soprattutto alla critica della pianificazione, come sviluppata da Mises e Hayek¹⁰³. Le riflessioni sull'impossibilità di un'economia centralizzata, che non può tener conto dei prezzi, ossia delle informazioni provenienti da coloro che devono usufruire dei beni, appare a Leoni come un caso particolare di una teoria generale: non si può arrivare a un vero ordine, giuridico e sociale, che soddisfi tutti gli appartenenti alla comunità, senza partire dagli individui, dalle loro esigenze e dai loro bisogni, come avviene, nel caso dell'economia, nel sistema di libero mercato. Questa teoria generale viene dunque applicata da Leoni al caso del diritto: in *Freedom and the Law* si concentra l'attenzione sulla critica della legislazione e sulla possibilità di produzione del diritto per via giurisprudenziale¹⁰⁴, negli scritti sul diritto come pretesa si costruisce una nuova teoria del diritto fondata sulle pretese individuali.

Leoni osserva come, nell'epoca contemporanea, la legislazione sia stata considerata il mezzo più veloce, efficace e sicuro per risolvere qualunque problema¹⁰⁵. Tuttavia cominciano ora a emergere i grossi limiti di una tale concezione: "l'inflazione legislativa" (l'eccessivo numero di leggi di cui diventa impossibile conoscere il contenuto) e la totale incertezza di lungo periodo (la consapevolezza che qualunque regola può essere cambiata in ogni momento con una nuova legge) hanno fatto perdere agli individui quella omogeneità di sentimenti e convincimenti giuridici che in altre epoche era esistita, e che aveva consentito di *rendere prevedibili le azioni umane*. Questo processo conduce la gente a non fidarsi più delle convenzioni esistenti, una volta volontariamente accettate da tutti; la legislazione, da processo di razionalizzazione e chiarificazione del diritto che si proponeva di essere, si è trasformata nel suo opposto: un processo autodistruttivo che conduce gli individui a non rispettare più le convenzioni e i patti stabiliti.

La legislazione trova la sua giustificazione in quella che Leoni considera la grande "mitologia politica" del nostro secolo: la *rappresentanza*, la quale, non potendo prescindere dalla libera interpretazione che i rappresentanti devono fare della volontà dei rappresentati e dei compiti a loro attribuiti, si trasforma inevitabilmente in un'illusione. Questo conduce al paradosso che, riferendosi alla classica distinzione aristotelica, vi sia il governo degli uomini proprio perché si governa con le leggi. La situazione appare a Leoni tanto critica da fargli dire, parafrasando Hobbes: «In effetti, oggi ci troviamo di fronte a una potenziale *guerra giuridica di tutti contro tutti*, condotta per mezzo della legislazione e della rappresentanza»¹⁰⁶. Solo riducendo drasticamente il peso e la funzione di questi due elementi tale guerra potrà essere scongiurata.

Una tale situazione è caratteristica del mondo moderno, in cui l'opinione pubblica ha dimenticato che il diritto può formarsi con un processo diverso da quello legislativo e più simile al modo in cui avviene lo sviluppo scientifico e al modo in cui si formano, per esempio, il linguaggio, le mode e l'arte. Alla legislazione, ossia alla creazione e all'imposizione del diritto in modo coercitivo da parte

di maggioranze variabili e contingenti, si contrappone un processo che privilegi, come nelle scoperte scientifiche, la libertà individuale nella scoperta e «la convergenza di azioni e decisioni spontanee da parte di un grande numero di individui»¹⁰⁷ per adottare quelle che si ritengono le soluzioni migliori. Era questa una concezione che caratterizzò la storia romana e, per un periodo, quella inglese: il diritto era qualcosa che non andava creato (decretato), ma qualcosa di preesistente che andava scoperto tramite l'opera dei giureconsulti o dei giudici¹⁰⁸. Il processo davanti a un giudice, a differenza del procedimento legislativo, è molto più assimilabile al procedimento dell'economia di mercato. Esso, infatti, si fonda su una sorta di *collaborazione* tra tutte le parti in causa per cercare di scoprire quale sia la volontà delle persone in una serie di casi simili e così risolvere il caso concreto sollevato dalle parti¹⁰⁹.

Al contrario la produzione legislativa non ha niente di simile alla cooperazione che caratterizza l'economia di mercato e il processo di scoperta del diritto tramite l'opera dei giureconsulti. Essa è piuttosto simile alla pianificazione economica, con la quale ha quindi in comune tutti quei difetti (a partire dall'impossibilità del calcolo economico) che la rendono, di fatto, disastrosa. Leoni non critica ogni utilizzo della legislazione (egli ricorda anche che la legislazione nacque originariamente con l'intento di mettere per iscritto, e rendere così più certo il diritto "scoperto"), e anzi in alcuni casi ne riconosce apertamente l'utilità; ciò che egli vuole sostenere è che *la legislazione non è né l'unico né il migliore metodo di produzione del diritto*, ma è invece molto spesso il più pericoloso e dannoso¹¹⁰. Nel mondo contemporaneo la legislazione appare sempre più come un *Diktat* di maggioranze vincenti su minoranze perdenti, e Leoni richiama, anche in questa sede, la contrapposizione tra le decisioni individuali nel mercato, nelle quali è sempre possibile, almeno in parte, avere qualcosa in cambio di ciò che si dà, e le decisioni di gruppo in politica, nelle quali vi sono sempre dei vincitori e dei perdenti in ogni caso vincolati *in toto* dalla decisione altrui¹¹¹. Questo alto costo insito nella politica intesa come decisioni di gruppo, dovrebbe bastare per indurre a usare la via legislativa solo quando essa si dimostri

indispensabile; bisognerebbe cioè invertire la tendenza moderna e produrre leggi tramite la politica solo dopo aver dimostrato che non esistono soluzioni alternative migliori.

Nella legislazione è dunque contenuto un elemento coercitivo non presente nel mercato¹¹². In particolare, le decisioni di gruppo nella società contemporanea portano troppo spesso, imponendo la decisione alle minoranze perdenti anche quando questo non appare come assolutamente necessario, alla violazione di quella che Leoni considera la regola aurea del diritto, contenuta nel pensiero di Confucio prima ancora che nel Vangelo: *non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te*. È questo un principio prettamente negativo e adatto più di ogni altro a connotare la libertà. Il compito del diritto dovrebbe consistere proprio nel proteggere da ciò che non si vuole sia fatto, e in ogni società esiste pressoché omogeneità di giudizio su alcune cose che non si dovrebbero fare, ossia che nessuno vorrebbe fossero fatte a lui¹¹³.

Il primo compito da assolvere, se si vuole trovare un ordine giuridico capace di difendere la libertà, è dare una definizione del termine “libertà”, intorno al quale, nota Leoni, regna una gran confusione. Nell’indagine su cosa sia la libertà, si ritrovano molti dei temi caratterizzanti la sua riflessione, in particolare gli studi sull’analisi del linguaggio e la ricerca del minimo significato comune delle parole¹¹⁴. Secondo Leoni la principale difficoltà sorge per il fatto che la libertà non esiste come una cosa esterna e indipendente da coloro che ne parlano, non è un oggetto che può essere indicato, ma è invece un “oggetto di esperienza psicologica”. Tuttavia una definizione soltanto stipulativa non può essere esaustiva, poiché le stipulazioni «sono mezzi per comunicare informazioni, ma il contenuto informativo in se stesso non può essere stipulato», e quindi «una stipulazione può essere utile nella misura in cui c’è un *fattore comune* che determina la riuscita della comunicazione»; per questo «una definizione veramente efficace di libertà deve essere lessicale»¹¹⁵.

Nella sua analisi, che riprende alcuni dei commenti sviluppati nella recensione al libro di Cranston¹¹⁶, egli giunge alla conclusione che per definire la libertà bisogna far riferimento alla costrizione, o

meglio, data l’implicazione di un non fare nel termine libertà, all’*assenza di costrizione*. Non si è liberi se qualcuno è in grado, in qualche modo, di costringerci. In questo senso la libertà comporta necessariamente la capacità di “costringere” gli altri ad astenersi dal costringerci, ossia comporta una costrizione in negativo: «una costrizione imposta solo per far rinunciare gli altri a costringere a loro volta»¹¹⁷. In questo modo si “costringe” il ladro a non rapinarci, ma si “costringe” anche, nel mercato, a non impedire libere transazioni, ossia si restringe il potere di chiunque a interferire col libero scambio¹¹⁸. In questa prospettiva, il compito dello stato sarà proprio di consentire la costrizione negativa, e quindi di impedire le interferenze degli altri allo svolgimento delle nostre libere azioni. Per un liberale lo stato è dunque un potere che va imbrigliato, ma può anche essere inteso come “qualcosa di cui facciamo uso per imbrigliare l’azione di altre persone”, a esempio di coloro che vorrebbero usare il potere per interferire con il libero mercato.

Bisogna però chiarire esattamente in cosa consista la coercizione negativa (ed è interessante notare come Leoni svolga ancora una volta queste considerazioni facendo continuamente riferimento al significato che le parole hanno nel linguaggio comune); essa non può essere confusa con la mancanza di qualche cosa che altri hanno e di cui noi abbiamo bisogno, ossia non va confusa con quella che è stata chiamata, da ultimo a opera dei socialisti, “libertà dal bisogno”. In tal senso non può essere considerata costrizione (e dunque non può essere considerata libertà l’impedimento di una tale costrizione) l’astensione da un comportamento non pattuito; anche in questo caso si tratta di una confusione semantica favorita dalla propaganda politica, non solo socialista, secondo la quale chi non compie una determinata azione, pur non concordata, nei confronti di un’altra persona, “costringe” questa a stare in una determinata situazione. Dire che gli operai erano “costretti” dagli imprenditori a vivere in case insalubri perché questi ultimi non costruivano case nuove a sufficienza, sarebbe come dire che un medico è “costretto” a morire di fame perché nessun malato va da lui¹¹⁹. Dunque la costrizione negativa che dà luogo alla libertà non può mai avere per oggetto il

costringere gli altri a compiere una data azione, ma può essere solo l'imporre agli altri di astenersi a costringere¹²⁰.

Conclusa quest'analisi, Leoni approfondisce le considerazioni svolte nella premessa sulla relazione tra la libertà e i due diversi ideali politico-giuridici della *Rule of Law* e della legislazione. In pagine ormai classiche per il pensiero liberale, egli rivisita la storia della *Rule of Law*, ricordando anche come essa sia stata spesso confusa con lo *stato di diritto* di tipo continentale. Leoni ripercorre le analisi di Albert Ven Dicey¹²¹ e di Hayek¹²² su problemi della generalità e dell'uguaglianza davanti alla legge, riservando particolare attenzione alla critica di Dicey (qui distante da Hayek) nei confronti di diritto e tribunali amministrativi; ciò che a Leoni preme porre in evidenza è che una volta che si accetta l'esistenza di diversi ordini giudiziari, e quindi la presenza di diversi tribunali, di fatto non esiste più un diritto unico per tutti i cittadini e viene dunque meno il principio di uguaglianza davanti alla legge. A questo si aggiunge il fatto che con tali tribunali si tende a subordinare gli interessi dei singoli individui a quelli dei funzionari statali, mentre invece un giudice ordinario considererebbe allo stesso livello le diverse parti in causa. Oggi, rileva Leoni, il principio di uguaglianza davanti alla legge è stato talmente alterato che non solo esistono tribunali amministrativi, ma si è anche finito per raggruppare le persone in diverse categorie (per esempio padroni di casa e affittuari), vedendo così applicati diversi tipi di diritto secondo la categoria nella quale si è stati collocati¹²³.

Altro problema estremamente interessante è quello della certezza del diritto, rispetto al quale Leoni (è questa una delle sue riflessioni più note) osserva come leggi scritte, generali e astratte non siano necessariamente in grado di garantire la certezza del diritto nel lungo periodo (una legge si può sempre sostituire con facilità a un'altra precedente e "certa" sino al giorno prima), e non siano in grado di assicurare la libertà individuale dalle interferenze delle autorità, capaci di creare leggi tanto certe in senso formale (ossia scritte e formulate in modo preciso) quanto tiranniche e negatrici della libertà individuale¹²⁴. Quello che già i greci avevano capito, e

che nel mondo contemporaneo si sembra sottovalutare, è che per essere veramente liberi dall'interferenza del potere politico bisogna essere in grado di poter prevedere le conseguenze delle proprie azioni in vista delle leggi future; la certezza di lungo periodo conta quanto e più di quella a breve termine. Anzi, aggiunge Leoni, la certezza del diritto di breve termine e quella di lungo termine sono qualcosa di diverso e in ultima analisi incompatibile, e solo la seconda, legata al *Rule of Law*, è connessa alla libertà individuale, intesa come "libertà dall'interferenza di chiunque, incluse le autorità".

Lo *jus civile* romano era solo in minima parte scritto, tuttavia esso era più certo di quello prodotto per via legislativa; i Romani, pur non conoscendo la certezza di breve termine garantita dalla legge scritta, erano perfettamente in grado di prevedere le conseguenze giuridiche delle proprie azioni, anche nel lungo periodo, e quindi si sentivano sicuri nel progettare il proprio comportamento futuro. Per loro, la certezza del diritto consisteva soprattutto nell'impossibilità che un'assemblea legislativa o un qualunque altro potere fosse in grado di cambiare arbitrariamente e improvvisamente le regole vigenti (sostituendole magari con regole scritte e "certe" nel breve periodo), rendendoli incapaci di prevedere le conseguenze delle loro azioni. Sotto questo profilo le relazioni giuridiche erano simili alle relazioni economiche proprie del libero mercato: in entrambe manca la costrizione e l'intervento arbitrario e imprevedibile di un'autorità.

Il sistema di *Common Law* britannico è molto simile al diritto romano: non c'è un potere in grado di imporre, seppure con procedure prestabilite, nuove regole da un giorno all'altro; il diritto viene invece *scoperto* con un'indagine passionata delle corti di giustizia (o, nel caso di Roma, dai giureconsulti), le quali *accertano* il "diritto vivente", trascurando i principi astratti e badando invece ai casi particolari; il diritto che si cerca è quello creato nello stesso modo in cui si forma il linguaggio e in cui avvengono le transazioni economiche nel libero mercato – tramite le libere azioni dei cittadini, ossia tramite il comportamento quotidiano della gente comune; è insomma quel diritto a cui Leoni pensa quando elabora la teoria del diritto come pretesa.

Nell'individuare questo processo Leoni traccia una linea comune, che va dalle affermazioni di Catone il Censore sulla creazione del diritto come processo collettivo, che nessun uomo da solo sarebbe in grado di realizzare, passa per Burke e giunge sino alle critiche della pianificazione fatte da Mises (ma anche da Hayek, che però qui non è citato), che ricordano proprio le parole di Catone sull'impossibilità per un unico uomo di creare ciò che solo generazioni di uomini in molti secoli sono in grado di fare. In particolare egli nota come Catone usi un'argomentazione sulla conoscenza analoga a quella di cui si serve Mises per criticare l'economia pianificata, e a questo proposito scrive: «il fatto che le autorità centrali di un'economia totalitaria non conoscano i prezzi di mercato quando fanno i loro piani economici è solo un corollario del fatto che le autorità centrali non abbiano mai una conoscenza sufficiente dell'infinità di elementi e di fattori che contribuiscono alle relazioni sociali fra gli individui in ogni momento e a ogni livello»¹²⁵. Non solo la difesa che gli economisti come Mises hanno fatto del libero mercato può essere considerata valida anche per la formazione spontanea del diritto, ma un processo di legislazione centralizzato, soprattutto se le leggi riguardano anche questioni di vita privata, è incompatibile con il libero mercato stesso, che si fonda su quel principio di libertà individuale che la legislazione tende a negare.

Senza la certezza a lungo termine è impossibile realizzare un sistema di *Rule of Law*, incompatibile con un sistema di legislazione come lo conosciamo nel mondo contemporaneo. La libertà individuale si va sempre più riducendo in quei paesi in cui lo sviluppo della legislazione ha fortemente incrementato il "processo amministrativo", dando ai funzionari un potere incontrollabile che ha origine proprio dalla legislazione.

Leoni torna poi sulla critica dell'idea che il popolo possa essere veramente considerato l'origine del processo legislativo e che, in ultima analisi, sia veramente la volontà popolare a determinare le decisioni dei governanti. Una tale idea è già stata sottoposta a una radicale critica da parte di Mosca e Pareto con la teoria delle *élites*, ma al di là di quelle conclusioni «il "popolo" o l'"elettorato"

non sono concetti facilmente riducibili o compatibili con quello dell'individuo come cittadino particolare che agisce secondo la propria volontà e perciò libero dalla costrizione nel senso qui accolto»¹²⁶. Tocqueville, Acton, Lowell e Rousseau hanno dimostrato come la democrazia sia incompatibile con la libertà individuale nel caso ci siano "maggioranze intolleranti" o "minoranze ribelli". Quando Rousseau parlava di unanimità e volontà comune si riferiva in realtà, per Leoni, alla necessità che tutta la comunità deve essere d'accordo almeno su alcuni principi fondamentali, a esempio accettando il principio di maggioranza, e che

qualora una decisione della maggioranza non sia accettata liberamente ma solo subita da una minoranza, nel modo in cui si possono subire coercizioni per evitare il peggio da parte di rapinatori o ricattatori, la libertà individuale – nel senso di assenza di coercizione esercitata da altri – è incompatibile con la democrazia, intesa nel senso di potere egemonico del numero [...]. Se si considera che in una società democratica nessun processo legislativo ha luogo senza dipendere dal potere del numero, si deve concludere che probabilmente questo processo è in molti casi incompatibile con la libertà individuale¹²⁷.

A questo proposito, Leoni nota come il tentare di introdurre la "libertà dal bisogno" in un ordinamento politico e giuridico porti inevitabilmente alla negazione della vera libertà, intesa come assenza di costrizione. Il tentativo di inserire la "libertà dal bisogno" è attuato con la legislazione e con la regola di maggioranza e sembra esservi un nesso inscindibile tra legislazione e socialismo. Al contrario il sistema di libero mercato si basa su un processo di adeguamento spontaneo tra domanda e offerta sulla base delle scale di preferenza individuali, processo che però viene meno ogni qual volta vi sia un'interferenza da parte delle autorità. Dunque, viste le caratteristiche assunte oggi dalla legislazione, il libero scambio economico appare incompatibile con un sistema politico basato sul processo legislativo.

La coercizione appare connessa alla legislazione «non solo come risultato del processo legislativo, ma anche entro il processo legislati-

vo in sé stesso»¹²⁸: coloro che partecipano al processo legislativo sono infatti già vincolati alle regole procedurali. A proposito dell'elemento coercitivo presente nelle decisioni di gruppo, in contrapposizione all'adattamento spontaneo fra diverse scale di preferenza, come avviene in economia, Leoni riprende le considerazioni, svolte sia da lui sia da Buchanan, a proposito della teoria di Black, ricordando come nelle scelte collettive vi sia una potenzialità di coercizione che non c'è nel mercato¹²⁹, e così conclude:

la legislazione, essendo sempre, almeno negli ordinamenti contemporanei, un prodotto di decisioni collettive, deve inevitabilmente comportare un certo grado di coercizione non solo su coloro che devono obbedire alle norme legislative, ma anche su coloro che partecipano direttamente al processo di creazione delle norme stesse. Questo inconveniente non può essere evitato da nessun sistema politico in cui hanno luogo decisioni collettive, compresa la democrazia¹³⁰.

Da ciò consegue che:

L'accettazione cieca del punto di vista giuridico contemporaneo condurrà alla distruzione graduale della libertà individuale di scelta nella politica come nel mercato e nella vita privata, perché il punto di vista giuridico contemporaneo comporta una sempre maggiore sostituzione delle decisioni collettive alle scelte individuali e l'eliminazione progressiva degli aggiustamenti spontanei, non solo fra domanda e offerta, ma anche fra ogni tipo di comportamento, attraverso procedure rigide e coercitive come quella della regola di maggioranza¹³¹.

Conclusa la requisitoria contro la legislazione, Leoni passa alla critica dell'altro "mito" della democrazia: la *rappresentanza*. Dopo aver ripercorso le posizioni di Schumpeter, Burke, J.S. Mill e Dicey e aver delineato una breve storia dell'evoluzione della rappresentanza, con particolare attenzione al mondo inglese, e ai problemi ancora irrisolti per quanto riguarda il funzionamento della rappresentanza in epoca moderna, egli giunge al cuore del problema:

se è vero che la rappresentanza collegata al diritto di voto a tutti i cittadini può apparire coerente con una visione individualistica, è anche evidente che da questo punto vista «nessuno è più competente di sé stesso a sapere cosa vuole»¹³². Mentre nella vita privata è possibile scegliere una persona di fiducia per un incarico specifico, ed essere così realmente rappresentati (ossia "resi presenti"), nel caso della vita politica ciò non è possibile, a causa anche dello stesso estendersi della rappresentanza a un numero sempre maggiore di persone. «È ovvio che le questioni in gioco nella vita politica sono troppe e troppo complicate e che molte di esse sono sconosciute sia ai rappresentanti sia ai rappresentati. In queste condizioni, nella gran parte dei casi non si potrebbero dare istruzioni»¹³³. Queste difficoltà si manifestano a prescindere dal metodo con cui si scelgono i rappresentanti, anche se gli elementi coercitivi presenti nella votazione accentuano il fenomeno.

In realtà, nessun sistema rappresentativo basato su elezioni può funzionare bene, ove le elezioni siano tenute allo scopo di raggiungere decisioni collettive tramite la regola di maggioranza o qualunque altra regola il cui effetto è coercire la parte perdente dell'elettorato. Perciò, i "sistemi rappresentativi" come di solito concepiti, in cui elezione e rappresentanza sono connesse, risultano incompatibili con la libertà individuale, nel senso di libertà di scegliere, autorizzare e istruire un rappresentante¹³⁴.

Alla critica della legislazione e della rappresentanza vanno ricondotti¹³⁵ anche altri due saggi di Leoni: *A "Neo-Jeffersonian" Theory of the Province of the Judiciary in a Democratic Society*¹³⁶ e *Rappresentanza politica e rappresentatività dei partiti*¹³⁷. Può essere interessante presentare questi due saggi comparativamente poiché in essi vengono espresse valutazioni diverse riguardo alla "necessità" della rappresentanza¹³⁸. Il primo saggio prende in esame un libro di Sidney Hook¹³⁹ che, riformulando la filosofia politica di Thomas Jefferson a difesa della democrazia, della rappresentanza e del principio di maggioranza, attacca il potere di controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi attribuito alla Corte Suprema degli Stati

Uniti, prendendo posizione contro ogni forma di produzione del diritto che non sia quella realizzata per via legislativa, ossia tramite la rappresentanza. Leoni, in stretta continuità con quanto già sostenuto in *Freedom and the Law*, ribalta la posizione di Hook proponendo un'appassionata difesa del ruolo dei giudici, i quali, per il loro modo di operare e per i limiti entro i quali sono confinati, si prestano a essere considerati i veri rappresentanti del popolo¹⁴⁰, molto più rispettosi della libertà individuale di quanto non lo siano le assemblee legislative che procedono con votazioni di maggioranza e nelle quali la rappresentanza si palesa come "falso mito", poiché «il "popolo" non ha alcun mezzo per giudicare la maggior parte delle leggi fatte dai propri rappresentanti»¹⁴¹, e «sarebbe tempo di ammettere in tutta franchezza che i "rappresentanti" del popolo nelle moderne democrazie non [...] rappresentano] la volontà di persone reali, quantomeno al di là del modo estremamente vago e incerto in cui può darsi che essi riflettano le effettive opinioni di un certo numero di individui su argomenti non meno vaghi e incerti»¹⁴². Hook inoltre non sembra rendersi conto di come libertà individuale e democrazia possano essere in "fondamentale conflitto", tanto che Leoni giunge a domandarsi «se l'individuo sia obbligato ad accettare *tutte* le limitazioni che "la democrazia" può imporre alla libertà individuale [...] semplicemente perché l'individuo è una minoranza, cioè viene a trovarsi di fronte a quel "popolo" che è validamente "rappresentato" dal legislatore»¹⁴³.

Leoni conclude dunque suggerendo che «una riformulazione dei concetti di "democrazia" e "popolo" e di "rappresentanza del popolo" è realmente necessaria non solo per sottoporre a giudizio le relazioni fra "libertà" e "democrazia", ma anche per decidere qual è la funzione reale del giudiziario, nei confronti di quella del legislativo, in una *libera* società moderna»¹⁴⁴, e chiedendosi se le teorie "neo-jeffersoniane" della democrazia non debbano essere in realtà considerate come la versione moderna e aggiornata dei vecchi dispotismi.

Il secondo saggio è invece frutto di un intervento tenuto a un convegno di Dottrina dello Stato svoltosi in Italia¹⁴⁵. In esso Leo-

ni propone un confronto tra come i concetti di rappresentanza e mandato trovino una differente applicazione nel diritto civile e in politica, e ripercorre, con riferimenti a Rousseau, Lowell, Burke, Pareto, Michels e Carl J. Friedrich, la "storia" e la fortuna del concetto di rappresentanza e infine propone alcune considerazioni sul sistema elettorale e sulla rappresentatività dei partiti politici, anche in riferimento alla situazione italiana. Il saggio si conclude indicando la rappresentanza, al pari dei partiti, come "non eliminabile", almeno finché non si troveranno "tecniche" alternative. Essa va certamente circoscritta entro "limiti invalicabili", nel rispetto della regola che consente a una società politica di mantenersi omogenea: «nessuna volontà-opinione può essere, in una tale società, in sistematico contrasto con la opinione volontà-comune»¹⁴⁶. Dunque la "volontà dei rapinatori" (come definiti da Lowell) "non è generalizzabile", ossia non dà luogo al sistema rappresentativo ma «ad un potenziale *bellum omnium contra omnes*, sia pure ammantato di forme e procedure legali»¹⁴⁷. Anche in questo saggio si riprendono molte delle considerazioni svolte in *Freedom and the Law*, tuttavia contro i mali della rappresentanza non viene prospettata una sua sostituzione tramite il rafforzamento della produzione giurisprudenziale del diritto, bensì una sua limitazione secondo i canoni del "garantismo liberale".

La differenza tra le posizioni espresse nei due saggi potrebbe apparire rilevante, tuttavia, se si esamina attentamente il saggio "italiano", si osserverà come anch'esso sia nettamente orientato verso una dura critica della rappresentanza, che viene chiaramente messa in scacco sul piano teorico e salvata sul piano pratico solo perché non si sono trovate ancora migliori soluzioni alternative. Si potrebbe forse ritenere che Leoni fosse in un certo senso "moderato" dalle circostanze in cui pronunciò quel discorso, o più in generale che egli fosse propenso a "smorzare i toni" quando parlava al pubblico italiano anziché a quello americano¹⁴⁸. Qualunque sia la spiegazione delle differenze tra le due posizioni, non sembra che si possa in verità parlare di un suo cambiamento nel modo di considerare la rappresentanza.

4. Il “modello Leoni”

Tornando all'analisi di *Freedom and the Law*, conclusa la critica della legislazione e della rappresentanza, Leoni passa alla parte “prescrittiva” del suo lavoro, che consiste nell'indicare la strada per ridurre il più possibile la sfera delle decisioni collettive e della legislazione e arrivare così a un sistema che, guardando al prezioso insegnamento del diritto romano e della *Common Law*, sia veramente in grado di tutelare la libertà individuale.

[Sono] convinto che più riusciamo a ridurre la vasta area attualmente occupata dalle decisioni collettive nella politica e nel diritto, con tutti i parafarnali delle elezioni, della legislazione e così via, più riusciremo a stabilire uno stato di cose simile a quello che prevale nell'ambito del linguaggio, della *common law*, del libero mercato, della moda, del costume, etc., ove tutte le scelte individuali si adattano reciprocamente e nessuna è mai messa in minoranza. Nel nostro tempo, l'estensione dell'area in cui sono ritenute necessarie, o anche convenienti, le decisioni collettive è stata grossolanamente sovrastimata, e l'area in cui gli adattamenti individuali spontanei sono stati ritenuti necessari o convenienti è stata circoscritta ben più severamente di quanto non sia consigliabile se vogliamo conservare il significato tradizionale dei grandi ideali dell'Occidente¹⁴⁹.

Per attuare questo cambiamento, si devono sottrarre alla sfera delle decisioni collettive tutte quelle decisioni che non sono tra loro incompatibili e che quindi devono rimanere tra le scelte individuali. Questo comporta non dimenticare mai che ogni volta che si sostituisce, senza una vera necessità, la regola di maggioranza alla scelta individuale, la democrazia si pone in contrasto con la libertà individuale, intesa come “libertà dagli uomini” e non come “libertà dal bisogno”.

Ciò che Leoni prospetta è in realtà una sorta di grande rivoluzione con la quale molte delle norme che ora sono leggi scritte passino nell'area delle leggi non scritte. Questo passaggio dovrebbe anche essere finalizzato a introdurre quella certezza di lungo termine che manca negli attuali ordinamenti, e che è condizione indi-

spensabile per consentire agli individui di compiere scelte libere in relazione al futuro: «il processo di formazione del diritto dovrebbe essere riformato in modo da diventare un processo principalmente, se non esclusivamente spontaneo, come il commerciare il parlare o il trattenere relazioni complementari da parte di individui con altri individui»¹⁵⁰. Lo strumento di questa “rivoluzione” consiste dunque nel separare nettamente il potere giudiziario dagli altri poteri, restituendogli quel compito, perduto negli ultimi secoli, di “scoperta” del diritto che si forma spontaneamente (e che è stato compiutamente teorizzato nella teoria del diritto come pretesa), e le soluzioni giurisprudenziali sono molto più idonee a svelare il diritto di quanto non lo sia la legislazione, perché

il processo può essere descritto come una specie di collaborazione ampia, continua e per lo più spontanea fra giudici e giudicati allo scopo di scoprire qual è la volontà della gente in una serie di esempi definiti – una collaborazione che può essere paragonata per molti aspetti, a quella che esiste fra tutti i partecipanti a un mercato libero¹⁵¹.

Contrariamente alla legislazione, queste decisioni vengono prese solo su richiesta degli interessati, sono valide principalmente nei confronti delle parti in causa e solo occasionalmente nei confronti di terzi e infine fanno costantemente riferimento a decisioni simili precedenti e anch'esse rivolte a scoprire la volontà comune delle parti.

Nelle società contemporanee le decisioni coercitive, quelle in cui c'è una minoranza soccombente, sono aumentate a dismisura: la maggior parte di queste decisioni viola la regola confuciano-evangelica del “non fare all'altro quello che non vorresti fosse fatto a te”, e negano il principio di libertà inteso come impedimento dalla costrizione di altri uomini. Leoni osserva allora come scoprire la volontà comune sia anzitutto scoprire che cosa la gente non vorrebbe che le venisse fatto, scoperta assai più semplice del determinare cosa la gente vorrebbe fare. In ogni società infatti le convinzioni riguardo le cose da non fare sono molto più omogenee di quelle sulle cose da fare, e su tali questioni si può dire che non esistano minoranze.

In alternativa alle decisioni collettive Leoni propone dunque la rivalutazione della *volontà comune*, ossia di quella «*volontà che emergere dalla collaborazione di tutte le persone interessate, senza ricorso alle decisioni di gruppo e ai gruppi di decisione*»¹⁵², dunque senza che nessuno sia costretto coercitivamente ad accettare una certa decisione. È lo stesso processo che si verifica nell'economia, nelle scoperte scientifiche, nella moda, nell'arte e nel linguaggio. In questi ambiti nessuno viene costretto a comprare una determinata merce, ad adottare una determinata innovazione tecnologica o a usare una certa parola. Tuttavia da questi processi emergono spontaneamente le merci che più soddisfano i bisogni, le invenzioni più efficaci e le parole che più delle altre rispondono a certi scopi (che risultano più intelligibili eccetera), e vengono adottate *spontaneamente* dalla collettività, che le trova migliori e più soddisfacenti delle altre.

La domanda sul come si possa manifestare la volontà comune nelle decisioni collettive è una costante nella riflessione di Leoni: mentre in un primo momento¹⁵³ egli ritiene che i due termini siano inconciliabili e che l'elemento coercitivo sia ineliminabile nella politica, negli ultimi scritti¹⁵⁴ egli tenta sempre più, attribuendo maggiore importanza al concetto di scambio, e quindi alle azioni complementari, di trovare una possibile corrispondenza tra decisioni collettive e volontà comune, giungendo a porre la pretesa individuale a fondamento della teoria del diritto e definendo la politica come scambio di poteri. Leoni tenta dunque di superare l'elemento coercitivo presente nella politica e nel diritto sostituendo alle decisioni di gruppo delle decisioni frutto di una volontà comune intesa come libera adesione da parte degli individui.

In *Freedom and the Law* si ha un importante passaggio a questa seconda concezione: riprendendo alcune considerazioni di Rousseau, Leoni osserva come in ogni società vi siano delle decisioni che si possono considerare frutto di una volontà comune perché tutti le ammetterebbero in circostanze simili, e perché sono il frutto di una libera adesione da parte dei partecipanti, senza che vi sia una volontà imposta da una maggioranza. A queste decisioni in cui esiste una volontà comune si contrappongono quelle decisio-

ni collettive prese a maggioranza, studiate da Lowell, cui anche i membri della maggioranza sarebbero contrari se, in circostanze simili, facessero parte della minoranza. Questo secondo tipo di decisioni viola la regola evangelico-confuciana; solo eliminandole e ponendo a fondamento del diritto e della politica le decisioni del primo tipo sarà possibile porre fine a quella guerra giuridica di tutti contro tutti «che mette i gruppi uno contro l'altro a causa del continuo tentativo dei rispettivi membri di costringere, a proprio vantaggio, altri membri della comunità ad accettare azioni a questi ultimi dannose»¹⁵⁵, e in tal senso «la storia prova che la legislazione non costituisce un'appropriata alternativa all'arbitrio, ma che spesso concentra gli ordini vessatori dei tiranni o di maggioranze arroganti contro tutti i processi spontanei di formazione di una volontà comune nel senso che ho descritto»¹⁵⁶. Per evitare la «guerra giuridica bisogna allora ridurre potentemente le norme emanate dal potere legislativo e concepite come esito di decisioni collettive anziché di scelta individuale»¹⁵⁷ e rivalutare il diritto che nasce spontaneamente nel popolo e viene scoperto per via giurisprudenziale con un processo che ricorda da vicino quello del mercato, in cui sono i consumatori a dettare la produzione di ciò di cui hanno bisogno; quel diritto che Leoni descriverà con la sua teoria della pretesa individuale.

Leoni pare dunque prospettare un diritto che sia meramente *descrittivo* della capacità umana di autoregolarsi tramite il principio confuciano-evangelico¹⁵⁸, che a ben riflettere sembra poi essere la base per trovare quella che egli chiama, con Rousseau, la volontà comune. Il diritto consisterà nella scoperta di come gli uomini si comportano abitualmente in circostanze simili e nel rispetto della regola confuciana, dunque nella scoperta di *regole di condotta*. Tali regole, una volta scoperte, diventano vincolanti, possono essere fatte applicare coercitivamente, possono anche, al limite, assumere la forma della legge scritta. Quello che però in un tale sistema viene radicalmente escluso è la possibilità di un qualunque contenuto *prescrittivo* del diritto: il diritto per Leoni (che qui pare anticipare la distinzione tra regimi *nomocratici* e *teleocratici* sviluppata pochi

anni dopo da Hayek e Oakeshott)¹⁵⁹, non può mai prescrivere i fini delle azioni umane, le norme sono sempre di condotta e mai di organizzazione.

È questa la grande preoccupazione di Leoni, il quale arriva a mettere in discussione le scelte collettive poiché queste violano la “regola aurea” giungendo, tramite la rappresentanza e la legislazione, a dare vita a norme di organizzazione, subordinando alle scelte di maggioranza il libero agire degli individui e dunque decidendo con la forza del numero come è giusto che gli uomini vivano. Se questa pare essere l'essenza del liberalismo di Leoni, allora la sua critica del binomio legislazione-pianificazione sembra investire, più che il socialismo, lo stato interventista democratico, il quale, dal punto di vista teorico, si presenta ai suoi occhi più come una gradazione del totalitarismo che una vera alternativa a esso.

Appendice: alcune lettere inedite

Le lettere che qui si riportano si trovano presso lo Hayek Archive della Hoover Institution a Stanford, ove è stato possibile consultarle nell'ambito di una ricerca svolta assieme ad Alberto Mingardi. Colgo l'occasione per ringraziare la Hoover Institution e il suo personale per la disponibilità dimostrata.

April 4, 1962

Dear Leoni,

I have at last finished reading *Freedom and the Law* and though I remembered most of it with Claremont, I not only greatly enjoyed it but it gave me new ideas. The importance of common law seems to me that from the judicial process only laws in the true sense of general rules can observe while of course any kind of command can become a statute law. Thus “law” kept its true meaning so long as it was mainly based on precedent, but lost it as soon as legislation became predominant. If I can find the time I hope before long to do a little pamphlet on Law, Legislation and Liberty in which I want to deal with these problems and my idea of an “ideal constitution”.

[...]

With best regards,

Cordially yours

F. A. Hayek

Turin, April 7, 1962

Dear Hayek,

thank you so much for your kind letter of April 4. I am so glad

that you enjoyed my book and that, as you say, it gave you new ideas. This is a great honour for me. I think that my book is in a sense complementary to yours, and I guess from your letter that your theory of general rules can coincide with my theory of law as of rules found out by some *honoratiores* (to use this obsolete word used by Max Weber), and *not* imposed upon other people by a handful of legislators. I think that the underlying idea of such a theory is that there is a market of the law as well as there is a market of goods. The rules correspond to the prices: they are the expression of the conditions requested for the exchange of actions and behaviours, just as the prices are the expression of certain conditions requested for the exchange of the goods. And the rules, as well as the prices are not imposed, but found out. I said before that the rules are found out by some special kind of people. But even this is true only partially. Everybody can find out a rule under given circumstances: this happens whenever people exchange their actions, their behaviours etc. at certain conditions without being compelled to consult anybody for that 90% of the “living law” is based on rules more or less spontaneously found out by the people. The *honoratiores* (*jurisconsults*, jurists as discoverers of the *Juristenrecht*, English judges at common law, etc.) are concerned with the marginal fringe of the cases in which the conditions for the exchange of the actions are not clear, or not settled, or not agreed upon *ex post facto*, etc. In dealing with these cases the *honoratiores* have to compare them with the rest of the cases, that is with the usual and almost automatic development of the living law. It is from that comparison that they are able to derive ultimately the *ratio decidendi*, regardless of the fact that they seem to discover it only in the precedents.

Well, I stop this argument now, otherwise I become a bore, or... I write another book.

[...]

Yours, cordially.

Bruno Leoni

Turin, 23rd January 1963

Dear Hayek,

I thank you very much for your speech at the University of Friburg. I hoped to find some developments of your ideas relating to our common subject, that is Freedom and the Law. I think that you are going to write something about that; I will be extremely interested to read it. As you know I consider yourself as my closest master and I always take advantage of your thoughts when I happen to study them.

[...]

Yours, very devotedly,

Bruno Leoni

Porto Conte – Alghero August 24th, 1964

Dear Mr Hurt,

thank you so much for your letter of August 18 and for the copy of your review of my American book, which I read with interest and pleasure. I hope we shall have time and leisure enough to chat about all that when we met at the Semmering. True enough: the common law, as it developed through the centuries, just as well as the Roman *jus privatum*, is not completely classifiable as a “voluntary” institution. But it is much more voluntary, at least by its very nature, than any other system based on legislation. On the other hand we should not lose sight of the fact that free market is not completely “voluntary” either: it may work out only if any party in a contract has at least a minimum power to “coerce” the other party to comply with the contract’s clauses voluntarily agreed by both. But this coercion is really a negative one: so let’s say a coercion against coercion, which should not be confused with coercion against action in general. I think we may reduce to this kind of coercion, in the last analysis, the coercion inherent in a judge decision under a *pure* common law system. When I say “pure” common law system, I use this expression just as well as economists would speak of a “pure” or *perfect* competition system:

i.e. a thing very important for theorists, although it never existed, probably, in any historical society.

[...]

Yours, sincerely

Bruno Leoni

Turin, 15th April 1966

Dear Hayek,

You asked me whether I had read your “Japanese” essay. I could read it only now and I take the liberty of writing down a few remarks on it hoping that you will find time and leisure to read them.

1° – I found specially interesting your proposal to name “Catalaxy” the “spontaneous” result of the combination of all the single economies. I think it is very important to emphasise the difference between the single “economies” and the situation resulting from them in a given society (we could even say: in the whole world). This not only is useful against the socialists, but also in the case of many free traders who speak of the market *as a whole* as if it were an autonomous entity or the same kind of the single economies.

2° – I am not sure however that “spontaneous” is the best word to qualify the resulting situation. The fact that the results are frequently and to a large extent beyond the previsions and the intentions of the people concerned should not allow us to call them “spontaneous”, say, the behaviour of a swimmer who swims without “knowing” (i.e. without being able to formulate) the rules of his behaviour as a swimmer. As a matter of fact the use of the word “spontaneous” reminds me someway of the anthromorphistic approach which you so rightly condemn: “spontaneous” being actually only what a definite individual does, and not what results impersonally from the intermingling actions of several individuals.

Maybe this is only a pedantic *quaestio verbarum*. But misleading words are always so dangerous in such a difficult field.

3° You seem to appeal to the results of the combination of several “free” decisions on the market to justify liberalism. Is it this

an *empiricist* point of view, or you imply also or mainly that we can reconstruct a priori (as Mises would maintain) the reasons why the resulting situation on a free market is more consistent than any other with the intentions of all the people involved? (Personally I am inclined to share the Misesian view, although I recognise that we need several empirical data in this field for our reasoning to reach satisfactory conclusions).

You suggest to deprive of any legal enforcement the so called “restrictive” practises and agreements which are now condemned (with several exceptions to be established by the tribunals or other agencies) in many countries.

Your suggestion involves the general question of the suitability of the rule “*pactis standum*” and of the corresponding usefulness of a legal enforcement of duties emerging from free agreements.

If we admit that no legal enforcement should be put into operation for any agreement involving personal action or behaviour, as Murray Rothbard maintains in his *Man Economy and State*, then also “restrictive” agreements should be logically deprived of legal enforcement (Rothbard himself suggests this solution with reference to the famous Mogul case). But if we admit that legal enforcement should be necessary, or useful, in all cases in which agreements are not voluntary honoured, then it seems doubtful whether we can exclude from said enforcement the so called “restrictive” practises. I wonder whether this solution would be actually consistent with your and Rothbard’s assumption which I share that “perfect” competition is neither a realistic nor a desirable end. If we recognise accordingly that “restrictive” agreements may well be profitable for the buyers whenever they render it possible to improve the production of goods, why should we prevent the parties concerned from enforcing their own agreements in a society where enforcement of agreements is generally admitted?

Of course I am not happy at all with the present system in USA., England, France, Germany, and CEE Commission and Court of Justice, etc. Personally I would be inclined to grant enforcement to all private “restrictive” agreements, while strictly

forbidding the governments to establish or to help to establish “restrictions” and “monopolies” in any (direct or indirect) way enforceable towards third parties(e.g. through import or production licenses, protective, tariffs, legal monopolies etc.): this latter point I share of course with you. It is really funny to see how many people invoke the intervention of the governments against “monopolies”, while governments are precisely the agencies through which real monopolies are established! (In the same way, people invoke intervention of governments and/or central banks, in order to combat...inflation!)

Yours, cordially.

Bruno Leoni

Bibliografia

Per i libri e gli articoli di Leoni, questa bibliografia riprende, integrandola, quella a cura di R. Cubeddu e di M. Quirico, in Leoni (1997a), che a sua volta rappresenta un'integrazione di quella di M. Stoppino in AA.VV. (1969).

Opere di Bruno Leoni

- (1938) *Aspetti e problemi della "Philosophie des Als Ob" di Hans Vaihinger*, in "Rivista di Filosofia", n. 2, pp. 127-159.
- (1940a) *Il problema della scienza giuridica*, Giappichelli, Torino, pp. 195 ("Memorie dell'Istituto giuridico dell'Università di Torino", memoria XLV).
- (1940b) *Il valore della giurisprudenza e il pensiero di Julius Hermann von Kirchmann*, in "Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto", fasc. VI, pp. 343-359; 1941, fasc. I-II, pp. 64-95.
- (1941) *Julius Binder*, in "Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto", fasc. IV-V, pp. 280-283.
- (1942) *Per una teoria dell'irrazionale nel diritto*, Giappichelli, Torino, p. 210 ("Memorie dell'Istituto giuridico dell'Università di Torino", memoria LI). Una versione ridotta del primo capitolo di questo volume *Giusnaturalismo, filosofia del diritto e scienza giuridica*, fu pubblicato in "Bollettino dell'Istituto di Filosofia del Diritto dell'Università di Roma", n. 2, pp. 47-55.
- (1943) *Norma, previsione e speranza nel mondo storico*, in "Temi Emiliana", n. 4, pp. 145-163 (fascicolo speciale di studi giuridici dedicati dai discepoli alla memoria di Gino Segrè); ripubblicato in "Il Politico", 1957, n. 4, pp. 636-658; ora in (1980).
- (1946) *Il concetto di "pubblica opinione"*, in "Rivista di Filosofia", n. 3-4, pp. 124-152; ora in (1980).
- (1947) *Probabilità e diritto nel pensiero di Leibniz*, in "Rivista di Filosofia", n. 1-2, pp. 65-95; ora in (1980).

- (1949a) *Il Cristianesimo e l'idea del diritto*, in "Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche", n. 1-4, pp. 427-444; ora in (1980); parte del contenuto di questo articolo fu pubblicato nella seconda edizione di (1949b).
- (1949b) *Lezioni di filosofia del diritto*: vol. I, *Il pensiero antico*, Viscontea, Pavia, p. 203 (litografia). Di queste lezioni esiste una seconda edizione, dal medesimo numero di pagine e contenuto, e integrata dall'appendice (1956b).
- (1949c) *Scienza politica e azione politica*, in "Annuario dell'Università di Pavia per l'Anno Accademico 1949-1950", pp. 19-37; e in "L'Industria", n. 4, pp. 489-504; ora in (1980).
- (1950a) *I due individualismi*, in "Il Mondo", 18 marzo, ora in "Liberal", dicembre-gennaio 2002.
- (1950b) *A proposito dei "mezzi dell'attività economica e mezzi dell'attività finanziaria" di Benvenuto Griziotti*, in "Rivista di Diritto Finanziario e di Scienza delle Finanze", n. 3, pp. 219-239.
- (1950c) Recensione di HAYEK, F.A., *Individualism and Economic Order*, in "L'Industria", n. 1, pp. 145-157; ora in (1997b).
- (1950d) *A proposito di scienze nuove*, in "L'Industria", n. 2, pp. 271-278.
- (1950e) *Il nostro compito*, in "Il Politico", n. 1, pp. 5-9.
- (1950f) Recensione di MISES, L. *Human Action*, in "L'Industria", n. 3, pp. 469-475; ora in (1997b).
- (1950g) Recensione di VERDROSS-DROSSBERG, A., *Grundlinien der Antiken Rechts-und Staatsphilosophie*, in "Studia et Documenta Historiae et Juris", pp. 371-376.
- (1951) *Un recente tentativo di "moralizzazione delle scienze sociali"*, in "L'Industria", n. 1, pp. 59-66.
- (1952a) *Gioele Solari (1872-1952)*, in "Il Politico", n. 2, p. 200.
- (1952b) *Il problema metodologico nelle scienze sociali*, in "Il Politico", n. 3, pp. 350-358; ora in (1997a).
- (1953a) *Il pensiero politico e sociale nell'Ottocento e Novecento*, in *Questioni di storia contemporanea*, a cura di E. ROTA, vol. II, Marzorati, Milano, pp. 1121-1338. Il primo capitolo di questo saggio, *Individualismo, socialismo e altri concetti politici*, fu pubblicato in "Il Politico", 1952, n. 2, pp. 145-165, e ripubblicato in (1997b).

- (1953b) *Spunti teorico-storici sul liberalismo* (Conferenza al Corso per la preparazione dei giovani liberali, Sorrento, novembre 1952), Torino, pp. 4.
- (1954a) *Discorso inaugurale*, in "Atti del Congresso di Studi metodologici, promosso dal Centro di Studi metodologici", Torino, 17-20 dicembre 1952, Edizioni Ramella, Torino, pp. 9-18.
- (1954b) *Il valore scientifico della conoscenza degli scopi per la previsione delle azioni umane*, in "Atti del Congresso di Studi metodologici, promosso dal Centro di Studi metodologici", Torino, 17-20 dicembre 1952, Edizioni Ramella, Torino, pp. 329-331.
- (1954c) *Verso una nuova teoria "pura" del diritto*, in "Il Politico", n. 1, pp. 80-84.
- (1954d) *Democrazia, socialismo e norma giuridica*, in "Il Politico", n. 3, pp. 544-549.
- (1954e) *Benedetto Croce, pensatore politico*, in "Studi in memoria di Gioele Solari", Edizioni Ramella, Torino, pp. 449-462; ripubblicato in "Biblioteca della Libertà", 1966, n. 1, pp. 17-28; ora in (1980).
- (1955a) *Sul fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati privati (A proposito del disegno di legge Vigorelli)*, in "Il Diritto dell'Economia", n. 4, pp. 414-429.
- (1955b) *Possibilità di applicazione delle matematiche alle discipline economiche* (in collaborazione con E. FROLA), in "Il Politico", n. 2, pp. 190-210; ripubblicato anche in E. FROLA, *Scritti metodologici*, Introduzione di L. GEYMONAT, Giappichelli, Torino, 1964, pp. 85-109; trad. inglese *On Mathematical Thinking in Economics*, "Journal of Libertarian Studies", vol. 1, n. 2 pp. 101-109, Pergamon Press, 1977; ora in (1997a).
- (1956a) *La polémica "liberista" contemporánea en los Estados Unidos de America*, in "Revista de Estudios Políticos", n. 88, pp. 3-29.
- (1956b) *Il pensiero cristiano* (Appendice a *Lezioni di Filosofia del diritto: Il pensiero antico*, II ed.), Viscontea, Pavia, pp. 28.
- (1956c) *La legge 23-3-1956, n. 296: Finanziamenti e agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche*, in "Il Diritto dell'Economia", n. 8, pp. 941-953.

- (1956d) *A proposito di una recente analisi della "libertà"*, in "Il Politico", n. 1, pp. 96-101.
- (1956e) *Conversazione sulle Facoltà di Scienze Politiche*, in "Il Politico", n. 2, pp. 422-429.
- (1956f) *Intervento sul tema "Certezza del diritto e autonomia dei privati"* (Convegno degli amici de "Il Diritto dell'Economia", Torino, 20-21 ottobre), in "Il Diritto dell'Economia", n. 10, pp. 1291-1294; e in "Il Politico", n. 3, pp. 616-619; ora in (1997b).
- (1957a) *Lezioni di dottrina dello Stato*, raccolte da BOSCHIS, F. e SPAGNA, G., Viscontea (litografia), Pavia.
- (1957b) *Terrore, diritto, costituzione*, in "Studi Politici", n. 2, pp. 295-300.
- (1957c) *The Meaning of "Political" in Political Decisions*, in "Political Studies", n. 3, pp. 225-239, ripubblicato in appendice alla terza ed. inglese (1961e); trad. it. *Natura e significato delle "decisioni politiche"*, in "Il Politico", n. 1, 1957, pp. 3-26; ora in (1980).
- (1957d) *Giudizi di valore e scienza politica (risposta al prof. Strauss)*, in "Il Politico", n. 1, pp. 86-94; ora in (1997a).
- (1957e) *Un esercito "privato"*, in "Il Politico", n. 2, pp. 407-413; ora in (1997b).
- (1957f) *L'insegnamento del diritto dell'economia*, in "Il Diritto dell'Economia", n. 6, pp. 736-738.
- (1957g) *Intervento sul tema "Concetto di intervento e limiti della discrezionalità nella coercizione amministrativa"*, (X Congresso della Mont Pélerin Society, Saint Moritz, 2-8 settembre), in "Il Politico", n. 3, pp. 707-709.
- (1958a) *L'odierno indirizzo nominalistico nella teoria della politica e del diritto*, in "L'integrazione delle scienze sociali – Città e campagna. Atti del I Congresso nazionale di scienze sociali", il Mulino, Bologna, pp. 359-376; e in "Il Politico", 1959, n. 2, pp. 282-302; trad. ingl., *ibidem*, pp. 267-281; ora in (1997a).
- (1958b) *Attualità del federalismo*, in "Il Politico", n. 1, pp. 98-115; trad. ingl., *ibidem*, pp. 117-129; ora in (1980).
- (1958c) *Economic Laws and Land Reform in Italy*, in "Il Politico", n. 4, pp. 718-725.

- (1958d) *Attività economiche, partecipazioni statali, costituzione e trattati internazionali*, in "Il Diritto dell'Economia", n. 7, pp. 1018-1024; ora in (1997b).
- (1959) *Lezioni di filosofia del diritto*, raccolte da BAGNI, M., Viscontea (litografia), Pavia.
- (1960a) *A Critique of Nationalization*, in "U.S.A", (New York, 9 ottobre 1959, vol. VI, n. 20), e in "Il Politico", n. 2, pp. 344-355; trad. it., *ibidem*, pp. 331-334; ora in (1997b).
- (1960b) *Un bilancio lamentevole: il sottosviluppo della scienza politica in Italia*, in "Il Politico", n. 1, pp. 31-41.
- (1960c) *Political Decisions and Majority Rule*, in "Il Politico", n. 4, pp. 724-733; trad. it., *Decisioni politiche e regola di maggioranza*, in "Il Politico", n. 4, pp. 711-722; ripubblicato in appendice alla terza ed. inglese (1961e) e ora in (1980).
- (1960d) *Discorso di benvenuto* (al IV congresso nazionale di Filosofia del diritto), in "Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto", fasc. I-II, pp. 1-2; e in *La norma giuridica – diritto pubblico e diritto privato*. Atti del IV Congresso nazionale di Filosofia del diritto, Pavia, 10-13 ottobre 1959, Giuffrè, Milano, pp. 1-2.
- (1960e) *Oscurità e incongruenze nella dottrina kelseniana del diritto*, in "Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto", fasc. I-II, pp. 165-179; e in *La norma giuridica – diritto pubblico e diritto privato*. Atti del IV Congresso nazionale di Filosofia del diritto, Pavia, 10-13 ottobre 1959, Giuffrè, Milano, pp. 165-179; ora in (1980).
- (1960f) *Considerazioni sullo schema di legge per la tutela della libertà della concorrenza*, in "Il Diritto dell'Economia", n. 2, pp. 191-202.
- (1960g) *Considerazioni sul 'piano Verde'*, in "Il Diritto dell'Economia", n. 4, pp. 524-531.
- (1961a) *Some Reflections on the "Relativistic" Meaning of Wertfreiheit in the Study of Man*, in *Relativism and the Study of Man*, ed. by SCHOECK, H., WIGGINS, J.W., Van Nostrand Company Inc., Princeton, pp. 158-174; trad. it. *Riflessioni sul significato "relativistico" della Wertfreiheit nello studio dell'uomo*, in "Il Politico", 1977, n. 4, pp. 625-638; ora in (1997a).

- (1961b) *The Economic Approach to the Politics*, in “Il Politico”, n. 3 pp. 491-502, ripubblicato in appendice alla terza ed. inglese (1961e); trad. it. *L'approccio economicistico nello studio delle scelte politiche*, in “Il Politico”, n. 3, pp. 477-489; ora in (1997a).
- (1961c) *Diritto e politica*, in “Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto”, fasc. I, pp. 89-107; e in *Il problema della giustizia – Diritto ed economia – Diritto e politica – Diritto e logica*. Atti del V Congresso nazionale di Filosofia del diritto, Roma, 31 maggio - 4 giugno, vol. I: *Relazioni generali*, Giuffrè, Milano, pp. 89-107; ora in (1980).
- (1961d) *Il concetto di Stato nella teoria kelseniana*, in *Scritti vari di filosofia del diritto raccolti per l'inaugurazione della biblioteca Giorgio Del Vecchio*, Giuffrè, Milano, pp. 205-216; ora in (1997a).
- (1961e) *Freedom and the Law*, Van Nostrand Company Inc., Princeton; trad. it. *La libertà e la legge*, Introduzione di CUBEDDU, R., Liberilibri, Macerata, 1995. Si indicano qui di seguito anche le edizioni successive: *La libertad y la ley*, Centro de Estudios sobre la libertad, Buenos Aires, 1961; *Freedom and the Law*, Nash Publishing, Los Angeles, 1972; *La libertad y la ley*, Unión Editorial, Madrid, 1974; *Freedom and the Law*, Expanded Third Edition, Foreword by KEMP, A., Liberty Fund, Indianapolis, 1991 che comprende un'appendice, dal titolo *The Law and Politics*, in cui, con alcune modifiche, sono pubblicati (1964c), (1957c), (1960c), (1961b) e un saggio dal titolo *Law and Economy in the Making*, frutto di una *Lecture* alla Freedom School Phrontistery in Colorado Springs nel dicembre 1963; quella stessa appendice è presente anche in *Libertade e a Lei*, Editora Ortiz, Porto Alegre, 1993 e in *La libertad y la Ley*, Segunda Edición Ampliada, Prólogo de HUERTA DE SOTO, J., Unión Editorial, Madrid, 1995.
- (1962a) *La fabbrica del diritto*, in “Le Stagioni”, inverno 1961-62, pp. 22-27, trad. inglese “*Consumer Sovereignty*” and the Law, in “New Individualist Review”, Summer 1963, n. 1, pp. 18-19; trad. it. in (1997b).

- (1962b) *Oggetto e limiti della scienza politica*, in “Il Politico”, n. 4, pp. 741-756; ora in (1997a).
- (1962c) *Obbligo e pretesa nella dogmatica, nella teoria generale e nella filosofia del diritto*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, vol. I, Giuffrè, Milano, pp. 541-567, ora (1980).
- (1962d) *L'idea federale e il significato effettivo della C.E.E. per una Europa unificata*, in “Il Politico”, n. 3, pp. 481-494.
- (1963a) *A “Neo-Jeffersonian” Theory of the Province of the Judiciary in a Democratic Society*, in “UCLA Law Review”, n. 4, pp. 965-984; trad. it., *Una teoria “neo-jeffersoniana” della funzione del potere giudiziario in una società democratica*, in “Il Politico”, 1964, n. 2, pp. 357-375; ora in (1997a).
- (1963b) *La ricomparsa delle teorie della pianificazione economica in Occidente*, in “Il Politico”, n. 3, pp. 451-452; trad. ingl., *ibidem*, pp. 453-455.
- (1963c) *Relazione*, in *Le collettività locali e la costruzione dell'unità europea*, Neri Ponzà Editore, Milano, pp. 479-494.
- (1964a) *Luigi Einaudi e la scienza del governo*, in “Il Politico”, n. 1, pp. 698-701, e in “Biblioteca della Libertà”, 1996, 136, pp. 97-113; ora in (1997a).
- (1964b) *Are Rational Economic Policies Feasible in Western Democratic Countries?*, in “Il Politico”, n. 3, pp. 698-701; trad. it., *ibidem*, pp. 702-706.
- (1964c) *The Law as Claim of the Individual*, in “Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie”, pp. 45-58 e ripubblicato in appendice alla terza ed. inglese (1961e); trad. it. in (1997a).
- (1964d) *Il ritorno dei moicani*, in “Biblioteca della Libertà”, n. 2, pp. 3-6.
- (1964e) *Il “fenomeno” Goldwater*, in “Biblioteca della Libertà”, n. 3, pp. 713, ora “Enclave. Rivista libertaria”, n. 12, 2001.
- (1965a) *Il mito del piano*, in “Nuovi studi sulla pianificazione”, Quaderno n. 2 della Rivista “Il Politico”, Giuffrè, Milano, pp. 5-8; trad. ingl., *ibidem*, pp. 9-12; ora in (1997b).
- (1965b) *Il problema del calcolo economico in una economia di piano*, in “Il Politico”, n. 3, pp. 415-460; e in “Problemi della pianifica-

- zione sovietica”, Quaderno n. 3 della Rivista “Il Politico”, Giuffrè, Milano, 1966, pp. 7-52.
- (1965c) *Mito e realtà dei monopoli*, in “Il Politico”, n. 4, pp. 705-723; ora in (1997b).
- (1965d) *Les hommes libres et le futur de l'économie de marché*, in “Il Politico”, n. 4, pp. 852-856; ora in (1997b).
- (1965e) (ed.) *Mont Pélerin Society. 23 Papers presented at the Fourteenth General Meeting: Semmering, Austria, September 7-12, 1964*, Tipografia Multa Paucis, Varese.
- (1966a) *A proposito della teoria del diritto e del positivismo giuridico*, in “Il Politico”, n. 2, pp. 222-236; e in “Tavola rotonda sul positivismo giuridico”, Quaderno n. 4 della Rivista “Il Politico”, Giuffrè, Milano, 1967, pp. 7-21; ora in (1997a).
- (1966b) *On a Recent Theory of Legal Obligation*, in “Il Politico”, n. 3, pp. 535-538.
- (1966c) *Two Views of Liberty, Occidental and Oriental?*, in “Il Politico”, n. 4, pp. 638-651.
- (1966e) *Appunti dal corso di Lezioni di “filosofia del diritto”*, (ciclostilato), a cura di LENGHI, S.
- (1967a) *Sciopero e serrata oggi in Italia*, in “Il Politico”, n. 1, pp. 49-51. Di questo saggio esiste un'altra versione, identica nel contenuto e con qualche lieve differenza nella forma, dal titolo *Realtà e mito del diritto di sciopero*, in “Atti della Scuola di perfezionamento in discipline del lavoro” (Università di Padova), Cedam, Padova, 1968, pp. 33-53. Esiste anche un estratto, intitolato *A proposito di sciopero e serrata*, in “Biblioteca della Libertà”, 1966, n. 2, pp. 46-61.
- (1967b) *Aspetti dello stato assistenziale nell'Italia contemporanea*, in “Il Politico”, n. 2, pp. 308-316; ora in (1997b).
- (1967c) *Le problème du calcul économique en économie planifiée*, in “Il Politico”, n. 3, pp. 624-627; ora in (1997b).
- (1967d) *A proposito di sciopero e serrata (replica a una lettera)*, in “Biblioteca della Libertà”, n. 6, pp. 64-73.
- (1967e) *Rappresentanza politica e rappresentatività dei partiti*, in *La funzionalità dei partiti nello stato democratico*. Atti del I Con-

- gresso nazionale di Dottrina dello Stato, Trieste, 26-28 maggio 1966, La Nuova Europa, Milano, pp. 55-91; e in “Il Politico”, n. 3, pp. 489-508, ora in (1980).
- (1967f) *Il “Capitale” di Carlo Marx, cent'anni dopo*, in FROSINI, V., HARMEL, C., LEONI, B., PAPAIOANNOU, K., VOEGELIN, E., *1867-1967: un secolo di marxismo*, Vallecchi, Firenze, pp. 7-33 (Conferenza tenuta per l'Unione italiana per il Progresso della Cultura, al Teatro dell'Arte di Milano, il 27 aprile).
- (1967g) (ed.) *Mont Pélerin Society. 31 Papers Presented at the Special Meeting: Tokio, Japan, September 5-10, 1966*, Tipografia Multa Paucis, Varese. (1967h) *Lezioni di dottrina dello Stato*, (ciclostilato), a cura di STOPPINO, M.
- (1968) *Pubblicità e consumi sul banco degli imputati*, in AA.VV., *Pubblicità e televisione. Saggi e documenti*, ERI, Roma, pp. 59-83; e in “Il Politico”, 1969, n. 1, pp. 5-27.
- (1980) *Scritti di scienza politica e teoria del diritto*, Introduzione di STOPPINO, M., Giuffrè, Milano; comprende: (1943), (1946), (1947), (1949a), (1949c), (1954d), (1957c), (1958b), (1960c), (1960e), (1961c), (1962c) e (1967e).
- (1987) *Conversazione su Einaudi e Croce* (presentazione di uno scritto inedito del 1967 a cura di MONTI-BRAGADIN, S.), in “Biblioteca della Libertà”, 98, pp. 55-81.
- (1990) *La libertà*. Una scelta degli articoli pubblicati su “24 Ore”, Introduzione di ZANONE, V., Editrice Il sole 24 Ore, Milano.
- (1996) *Hayek e Bruno Leoni: due lettere inedite su diritto e libertà*, a cura di QUIRICO, M., in “Il Politico”, n. 2, pp. 183-196.
- (1997a) *Le pretese e i poteri: le radici individuali del diritto e della politica*, Introduzione di STOPPINO, M., Società Aperta, Milano; comprende: il primo capitolo di (1953a), (1961d), (1961b), (1962b), (1963a), (1964a), (1964c), (1966b), (1952b), (1955b), (1957d), (1958a) e (1961a).
- (1997b) *La sovranità del consumatore*, Introduzione di RICOSSA, S., Ideazione, Roma; comprende: (1950b), (1950f), (1956f), (1957e), (1958d), (1960a), (1962a), (1965a), (1965c), (1965d), (1967b) e (1967b).

Articoli di Bruno Leoni su “24 Ore”

- Fino in fondo Ministro Segni?*, 11 giugno 1949.
Fiducia nel fisco?, 10 agosto 1949.
La nominatività è il nuovo pericolo per l'Italia, 10 settembre 1949.
La grande finzione, 15 novembre 1949, ora in LEONI (1990).
La confisca della terra?, 19 gennaio 1950, ora in LEONI (1990).
Il metodo del “compromesso”, 24 gennaio 1950.
I veri miliardari, 25 febbraio 1950, ora in LEONI (1990).
Una visita a Roma, 20 maggio 1950, ora in LEONI (1990).
Demografia a demagogia, 6 giugno 1950.
Una lezione non ancora imparata, 4 luglio 1950.
Postilla a un discorso, 17 novembre 1959.
Importanza di un uomo. Funzione dell'imprenditore nel sistema economico, 22 febbraio 1951, ora in LEONI (1990).
Libertà economica e libertà politica. Corte Costituzionale e riforme di struttura, 29 marzo 1951, ora in LEONI (1990).
Persecuzione fiscale? A proposito di un recente articolo sulla “riforma” Vanoni, 16 gennaio 1952.
Lezioni di economia. A proposito di un'opera recente di Ferdinando di Fenizio, 9 febbraio 1952.
Un primo passo. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato sugli espropri agrari, 26 marzo 1952.
Se “Ike” vincerà. Le prospettive economiche per l'Europa, 29 aprile 1952.
La crisi del collettivismo. Illusioni ed errori di una politica economica, 14 maggio 1952.
La riforma agraria e il tornio di Kravcenko. A proposito di un discorso dell'on. De Gasperi, 27 maggio 1952.
Quale Europa vogliamo? Gli equivoci dell'europesismo, 6 luglio 1952, ora in LEONI (1990).
Troppe leggi. A proposito di un progetto di riforma della Costituzione, 7 settembre 1952.
Le leggi e la legge, 3 ottobre 1952, ora in LEONI (1990).
Occupazione a ogni costo. A proposito di un recente rapporto alle Nazioni Unite, 22 novembre 1952.

- Le scoperte di Stalin. A proposito del problema dei prezzi e dei costi nella economia ‘pianificata’*, 10 dicembre 1952.
Alt ai dirigisti? Il programma liberale di politica economica, 20 gennaio 1953.
Don Abbondio o Fra' Cristoforo? Ancora a proposito del programma liberale, 4 febbraio 1953.
Alla prova il nuovo liberismo americano, 24 febbraio 1953.
La “scuola” di guerra. A proposito del cosiddetto sciopero politico, 19 marzo 1953.
Verso la fine di un dilemma? La “situazione” russa, i produttori italiani e le prossime elezioni, 15 aprile 1953.
Abolire la nominatività, 15 maggio 1953.
Idee “un po' equestri”. Ancora sulla nominatività e sui monopoli, 3 giugno 1953, ora in LEONI (1990).
Governare ma non troppo. Il nuovo governo e gli uomini d'affari, 26 giugno 1953.
Lezione di immodestia, 1 agosto 1953.
Gli italiani pagano le imposte? A proposito di demagogia fiscale, 10 marzo 1954.
Questi poveri liberali, 4 marzo 1955.
Primum non nocere. Gli operatori economici e la crisi governativa, 26 giugno 1955.
Dialogo fra sordi. A proposito della nominatività, 31 luglio 1955.
Il problema dei liberali, 15 dicembre 1955, ora in LEONI (1990).
Il “messaggio” di Poujade, 26 gennaio 1956.
Una casa per tutti. I particolari di un progetto, 22 marzo 1956.
L'assistenza e i suoi tabù, 30 maggio 1956.
Lo stato i privati e i nuovi indirizzi sociali, 21 giugno 1956.
La “sinistra” è stanca, 1 novembre 1959, ora in LEONI (1990).
I “facili” guadagni, 27 gennaio 1960, ora in LEONI (1990).
Pianificazione coercitiva?, 20 luglio 1963.
Gli “speculatori” delle aree, 12 ottobre 1963.
Si ripeterà l'esperienza rovinosa dei fitti bloccati?, 5 luglio 1964.
Le insidie della “legge urbanistica”. Tre domande con risposta, 23 giugno 1964.

“Urbanisti” sotto accusa. *Esperienze di un congresso*, 28 ottobre 1964.
Edilizia: la crisi la diagnosi e la cura, 23 febbraio 1965.
I “funzionari” di Pareto, 3 marzo 1965, ora in LEONI (1990).
La crisi edilizia: cause ed effetti, 31 marzo 1965.
Il diritto di sciopero, 5 dicembre 1965.
Quale pulpito, 28 dicembre 1965.
Si può tassare senza distruggere, gennaio 1967.

Altre opere citate

AA. VV. (1969) *Omaggio a Bruno Leoni*, a cura di SCARAMOZZINO, P. Quaderni della Rivista “Il Politico”, n. 7, Giuffrè, Milano.
 AA. VV. (1982) *Il pensiero politico e giuridico di Bruno Leoni*, in “Il Politico”, XLVII, n.1 (interventi di BOBBIO, N., FEBBRAJO, A., GAVAZZI, G., ROBILANT, E., SCARPELLI, U., URBANI G. e STOPPINO M.).
 AA. VV. (1995) *Un evento della cultura giuridica e politica italiana: la traduzione di “Freedom and the Law” di Bruno Leoni*, in “Il Politico”, LX, n. 2 (interventi di CUBEDDU, R., FEBBRAJO, A., MARTINO, A., ZANONE V. e STOPPINO M.).
 AA.VV. (1996) *Sull’eredità di Bruno Leoni*, in “Il Politico”, LXI, n. 4 (interventi di CUBEDDU, R., BARBERIS, M., ZANONE, V., PETRONI A.M. e NICOSIA F.M.).
 AA.VV. (1998) *Bruno Leoni nel XXX della scomparsa*, in “Il Politico”, LXIII, n. 4 (interventi di BAGOLINI, L., BARBERIS, M., CALLIERI, C., CUBEDDU, R., DA EMPOLI D. e STOPPINO M.).
 AA. VV. (2001) *Il cinquantenario della rivista “Il Politico”*, in “Il Politico”, LXVII, n. 1.
 ALBERTINI, M. (1969) *Scienza politica e scienza economica nel pensiero di Bruno Leoni*, in AA.VV.
 ANTISERI, D. (1995) *Liberi perché fallibili*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
 (1996) *Trattato di metodologia delle scienze sociali*, UTET, Torino.

ARANSON, P.H. (1988) *Bruno Leoni in Retrospect*, in “Harvard Journal of Law & Public Policy”, XI, n. 3.
 BARBERIS, M. (1993) *Introduzione allo studio della filosofia del diritto*, il Mulino, Bologna.
 (1996) *Diritto e legislazione. Rileggendo Leoni*, in “Rivista internazionale di Filosofia del Diritto”, LXXIII, n. 2.
 (1998a) *L’evoluzione nel diritto*, Giappichelli, Torino.
 (1998b) *Leoni, o i difetti della legislazione*, in “Ragion Pratica”, VI, n. 10.
 (1999) *Libertà*, il Mulino, Bologna.
 BARNET, R.E. (1998) *The Structure of Liberty. Justice and the Rule of Law*, Oxford University Press, Cambridge.
 BARONE, E. (1908) *Il Ministro della produzione nello Stato collettivista*, memorie pubblicate in “Giornale degli economisti”, settembre, pp. 267-294; ottobre, pp. 391-414.
 BARRY, N. (1986) *On Classical Liberalism and Libertarianism*, Macmillan, London; trad. it. *Del liberalismo classico e del libertarismo*, EliDiR, Roma 1993.
 BASSANI, L.M. (1996) *L’anarco-capitalismo di Murray Newton Rothbard*, Introduzione alla tradizione italiana di ROTHBARD, M.N. (1982).
 BASTIAT, F. (1848) *L’Etat*, ora in *Œuvres complètes de Frédéric Bastiat*, Guillaumin, Paris, 1862-64, vol. VI, trad. it. *La legge*, Leonardo Facco Editore, Treviglio.
 BENSON, B.L. (1990) *The Enterprise of Law. Justice without the State*, Pacific Research Institute for Public Policy, San Francisco.
 BERLIN, I. (1969) *Four Essay on Liberty*, Oxford University Press, London; trad. it., *Quattro saggi sulla libertà*, Feltrinelli, Milano 1989.
 BLACK, D. (1950) *The Unity of Political and Economic Science*, in “The Economic Journal”, September.
 (1952) *An Introduction to Politics*, II ed., Macmillan, London.
 (1958) *The Theory of Committees and Elections*, Cambridge University Press, Cambridge.

- BOBBIO, N. (1965) *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Comunità, Milano.
- (1977) *Dalla struttura alla funzione, nuovi studi di teoria del diritto*, Comunità, Milano.
- (1982) *Bruno Leoni di fronte a Weber e a Kelsen*, in "Il Politico", in AA.VV. (1982).
- BOBBIO, N. e ZOLO, D. (1997) *Kelsen e il diritto cosmopolitico. Dialogo tra Danilo Zolo e Norberto Bobbio*, in "Reset", n. 43, pp. 19-33; testo ripubblicato in ZOLO, D., (1998).
- BRYCE, J. (1921) *Modern Democracies*, New York; trad. it. *Democrazie moderne*, vol. II, Hoepli, Milano 1930-1931.
- BUCHANAN, J.M. (1954) *Individual Choices in Voting and in the Market*, in "Journal of Political Economics".
- (1977) *Freedom in Constitutional Contract*, A & M University Press, Texas, College Station and London; trad. it. *Libertà nel contratto costituzionale*, Il Saggiatore, Milano 1990.
- BUCHANAN, J. e TULLOCK, G. (1962) *The Calculus of Consent*, University of Michigan Press, Ann Arbor; trad. it. *Il calcolo del consenso*, il Mulino, Bologna 1998.
- CESARINI-SFORZA, W. (1947) *Corso di Filosofia del Diritto*, Edizioni Italiane, Roma.
- COLOMBATO, E. e MINGARDI, A. (a cura di) (2002) *Il coraggio della libertà. Saggi in onore di Sergio Ricossa*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- COSTA, P. e ZOLO, D. (a cura di) (2002) *Lo Stato di diritto. Storia, teoria critica*, Feltrinelli, Milano.
- CRANSTON, M. (1956) *Freedom. A New Analysis*, Longmans, Green & Co., London.
- CROCE, B. e EINAUDI, L. (1988) *Liberismo e liberalismo*, Ricciardi, Milano-Napoli.
- CUBEDDU, R. (1983) *Leo Strauss e la filosofia politica moderna*, Morano, Napoli.
- (1992) *Friedrich A. von Hayek e Bruno Leoni*, in "Il Politico", LVII, n. 3.

- (1995) *Il liberalismo di Bruno Leoni*, Introduzione alla traduzione italiana di LEONI (1961e).
- (1996) *Tra Scuola austriaca e Popper*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
- (1997) *Atlante del liberalismo*, Ideazione, Roma.
- (1998) *Sul concetto di stato nella Scuola Austriaca*, in "Diritto e Cultura", n. 1, ora in CUBEDDU, R. (2000).
- (1999) *Friedrich A. von Hayek and Bruno Leoni*, in "Journal des Economistes et des Etudes Humaines", vol. IX, n. 2-3; trad. it. in CUBEDDU (2003).
- (2000) *Politica e certezza*, Alfredo Guida Editore, Napoli.
- (2002a) *L'austro-liberale*, in "Liberal", dicembre-gennaio.
- (2002b) *Liberalismo e liberismo. Carlo Antoni tra Croce e gli "amici della Mont Pèlerin Society"*, in COLOMBATO, E. e MINGARDI, A. (a cura di) (2002), pp. 163-198.
- (2003) *Margini del liberalismo*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- CUBEDDU, R. e MASALA, A. (2001) *Natural Rights, Providence and Order: Frédéric Bastiat's Laissez-Faire*, in "Journal des Economistes et des Etudes Humaines", vol. XI, n. 2-3.
- DE SOTO, H. (2000) *The Mystery of Capital. Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*, Basic Books, New York; trad. it. *Il mistero del capitale*, Garzanti, Milano 2001.
- DICEY, V.A. (1905) *Lectures on the Relations Between Law and Public Opinion in England*, McMillan, London; trad. it. *Diritto e opinione pubblica nell'Inghilterra dell'Ottocento*, il Mulino, Bologna 1997.
- (1915) *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Mc Millan, London.
- DI ROBILANT, E. (1968) *Modelli nella filosofia del diritto*, il Mulino, Bologna.
- (1982) *Diritto e società tecnologica nel pensiero di Leoni*, in AA.VV. (1982).
- DOWNS, A. (1957) *An Economic Theory of Democracy*, Harper & Row, New York.

- (1960) *In Defense of Majority Voting*, University of Chicago, Chicago, February (saggio ciclostilato per uso privato).
- EHRlich, E. (1918) *Juristische Logik*, Mohr, Tübingen.
- EINAUDI, L. (1941) *Liberismo e Comunismo*, in "Argomenti", X, n. 9.
- FASSÒ, G. (1982) *Scritti di filosofia del diritto*, (a cura di) PATTA-RO, E., FARALLI, C., ZUCCHINI, G.P., Giuffrè, Milano.
- FEBBRAJO, A. (1969) *Il problema della scienza giuridica nelle opere giovanili di Bruno Leoni*, in AA.VV. (1969).
- (1982) *L'influenza di Max Weber sulla concezione leoniana del diritto come 'pretesa'*, in AA.VV. (1982).
- (1990) *Diritto ed economia nel pensiero di Bruno Leoni*, in "Sociologia del diritto" n. 1-2, pp. 133-152.
- FORTE, F. (2002) *Un "ponte" tra economia e politica*. Intervista a Francesco Forte, a cura di BALESTRINO, A. e CUBEDDU, R., in "Il pensiero economico italiano", X, n. 2.
- FRIEDMAN, M. (1962) *Capitalism and Freedom*, The University of Chicago Press, Chicago; trad. it. *Efficienza economica e libertà*, Vallecchi, Firenze 1967.
- (1972) *An Economist's Protest: Columns on Political Economy*, N.J., GLEN RIDGE; trad. it. a cura di MARTINO, A., *Contestazione liberale*, Sansoni, Firenze 1975.
- GALBRAITH, K. (1958) *The Affluent Society*, Boston.
- GAVAZZI, G. (1982) *Conclusioni*, in AA.VV. (1982).
- GRAY, J. (1984) *Hayek on Liberty*, Basil Blackwell, Oxford.
- HAMOWY, R. (1971) *Freedom and the Rule of Law in F.A. Hayek*, in "Il Politico", XXXVI, n. 2.
- HART, H.L.A. (1961) *The Concept of Law*, Oxford University Press, London; trad. it. *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino 1965.
- HARTWELL, R.M. (1995) *A History of the Mont Pèlerin Society*, Liberty Fund, Indianapolis.
- HAYEK, F.A. (1935) *Collectivist Economic Planning: Critical Studies*

- on the Possibilities of Socialism*, a cura e con introduzione e conclusione di HAYEK, F.A., Routledge and Sons, London; trad. it. *Economia collettivistica pianificata*, Einaudi, Torino 1946.
- (1944) *The Road to Serfdom*, The University of Chicago Press, Chicago; trad. it. *La via della schiavitù*, Rusconi, Milano 1995.
- (1948) *Individualism and Economic Order*, Routledge & Kegan Paul Ltd, London; trad. it. parziale in *Conoscenza, mercato pianificazione*, il Mulino, Bologna 1988. Il saggio introduttivo di quella raccolta, *Individualism: True and false* ha invece la seguente traduzione: *Individualismo: quello vero e quello falso*, Rubbettino, Sovera Mannelli 1997.
- (1952) *The Counter-Revolution of Science: Studies on the Abuse of Reason*, Illinois, Glencoe; trad. it. *L'abuso della ragione*, Vallecchi, Firenze 1967.
- (1955) *The Political Ideal of the Rule of Law*, Fiftieth Anniversary Commemoration Lectures, National Bank of Egypt, Cairo, il cui contenuto confluirà poi nel terzo capitolo della seconda parte di HAYEK, F.A. (1960).
- (1960) *The Constitution of Liberty*, Routledge and Kegan Paul, London; trad. it., *La società libera*, Vallecchi, Firenze 1969.
- (1969) *Bruno Leoni the Scholar*, in AA.VV. (1969); ora anche in *The Fortunes of Liberalism - The Collected Works of F.A. Hayek*, IV, Routledge, The University of Chicago Press, London, Chicago, pp. 253-258, 1992 e in "Liberal", dicembre-gennaio 2002.
- (1973-79) *Law, Legislation and Liberty*, Routledge, London-New York; trad. it. *Legge, legislazione e libertà*, Saggiatore, Milano 1994.
- HIRSCHMAN, A.O. (1970) *Exit Voice and Loyalty*, Harvard University Press.
- HOOKE, S. (1962) *The Paradoxes of Freedom*, University of California Press, Berkeley.
- HOPPE, H.H. (2000) *Abbasso la democrazia. L'etica libertaria e la crisi dello stato*, Leonardo Facco Editore, Treviglio.
- (2001) *Democracy-the God that Failed: the Economics and Politics of Monarchy, Democracy and Natural Order*, Transaction Publishers, New Brunswick.

- HUERTA DE SOTO, J. (1993) *Socialismo, cálculo económico y función empresarial*, Unión Editorial, Madrid.
- (1995) *Prólogo* alla traduzione spagnola di LEONI (1991), Unión Editorial, Madrid.
- (2000) *La Escuela Austriaca. Mercado y creatividad empresarial*, Editorial Sintesis SA, Madrid.
- IANNELLO, N. (1996) *Liberisti, liberali, liberal, libertari...* in “Biblioteca della libertà”, XXXI, n. 133.
- INFANTINO, L. (1995) *L'ordine senza piano. Le ragioni dell'individualismo metodologico*. Nis, Roma.
- KELSEN, H. (1949) *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Harvard, III ed.; trad. it. *Teoria generale del diritto e dello stato*, Comunità, Milano 1952.
- KEMP, A. (1969) *Testimonianze e ricordi*, in AA.VV. (1991) *Foreword*, Introduzione alla terza edizione inglese di LEONI (1961e).
- KIRCHMANN, J.H. (1847-48) *Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft*, Springer, Berlin.
- KNIGHT, F.H. (1921) *Risk, Uncertainty, and Profit*, Boston; trad. it. *Rischio, incertezza e profitto*, La Nuova Italia, Firenze 1960.
- LETWIN, S.R. (1965) *The Pursuit of Certainty*, Liberty Found, Indianapolis, 1998.
- LIGGIO, L.P. e PALMER, T.G. (1988) “Freedom and the Law”: *A Comment on Professor Aranson's Article*, in “Harvard Journal of Law & Public Policy”, XI, n. 3.
- LOTTIERI, C. (2001) *Il pensiero libertario contemporaneo*, Liberialibri, Macerata.
- (2002) *Prasseologia del giuridico e pretesa individuale. La lezione di Bruno Leoni*, in COLOMBATO, E. e MINGARDI, A. (a cura di) (2002), pp. 313-350.
- LOWELL, L. (1913) *Public Opinion and Popular Government*, New York.

- LUHMANN, N. (1970) *Evolution des Rechts*; trad. it. *L'evoluzione del diritto*, il Mulino, Bologna 1972.
- MARANINI, G. (1967) *Storia del potere in Italia, 1848-1967*, Vallecchi, Firenze.
- MARINI, G. (1978) *Friedrich Carl von Savigny*, Guida Editori, Napoli.
- (1996) *Recensione a “La libertà e la legge”*, in “Il pensiero politico”, XXIX, n. 2.
- MASALA, A. (2001) *Bruno Leoni filosofo della politica*, in “Il Politico”, LXVI, n. 2, pp. 271-307.
- MAZZONE, S. (2001) *Dallo scambio delle pretese alla sovranità del consumatore*, “Materiali per una storia del pensiero giuridico”, XXXI, n. 2, pp. 423-439.
- MELIS, R. (1969) *Bruno Leoni nella crisi del nostro tempo*, in A.A. VV.
- MENGER, C. (1883) *Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften und der politische Oekonomie insbesondere*, Leipzig; trad. it. *Sul metodo delle scienze sociali*, Liberialibri, Macerata 1996.
- MERRIAM, C.E. (1950), *Political Power*, Glencoe, Illinois.
- MEYNAUD, J. (1960) *Le calcul rationnel dans la décision politique*, in “Il Politico”, n. 1.
- MILL, J.S. (1859) *On Liberty*; trad. it. *Della libertà*, Pietro Gobetti, Torino 1925.
- MINGARDI, A. (1999) *Estremisti della libertà*, Leonardo Facco Editore, Treviglio.
- (2002) *I grandi fratelli*, in “Liberal”, dicembre-gennaio.
- MISES, L. (1920) *Die Wirtschaftsrechnung im Sozialistischen Gemeinwesen*, in “Archiv f. Sozialwissenschaft – und Sozialpol.”, vol. LVII.
- (1933) *Grundprobleme der Nationalökonomie*, Jena; trad. it. *Problemi epistemologici dell'economia*, Roma 1988.
- (1949) *Human Action*, William Hodge, London; trad. it. *L'azione umana*, UTET, Torino 1959.
- MONCERI F. (1999) *Marginalismo come edonismo: su alcuni aspetti teorici della prima ricezione italiana di Menger*, in “Il pensiero economico italiano”, VII, n. 1.

- NICOSIA, F.M. (1997) *Il diritto di essere liberi*, Leonardo Facco Editore, Treviglio.
- (2000) *L'anarchismo giuridico di Bruno Leoni*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XXX, n. 1.
- NOZICK, R. (1974) *Anarchy, State and Utopia*, Basic Books, New York; trad. it. *Anarchia, Stato, Utopia*, Il Saggiatore, Milano 2000.
- OAKESHOTT, M. (1962) *Rationalism in politics and other essays*, London, Methuen & Co., London.
- (1975) *On Human Conduct*, Clarendon Press, Oxford.
- PANEBIANCO, A. (1989) *L'analisi della politica*, il Mulino, Bologna.
- PAOLINI MERLO, S. (1998) *Consuntivo storico e filosofico sul "Centro di Studi Metodologici" di Torino (1940-1979)*, Pantograf, Genova.
- PARETO, V. (1896-7) *Cours d'économie politique*, vol. II, F. Rouge, Lousanne.
- PASSERIN D'ENTRÈVES, A. (1954) *La dottrina del diritto naturale*, Comunità, Milano.
- PEJOVICH, S. (ed.) (1997) *The Economic Foundations of Property Rights*, Edward Elgar, Cheltenham-Lyme.
- PETRONI, A.M. (1986) *On Arthur Kemp's 'The Legacy of Bruno Leoni'*, relazione al General Meeting of Mont Pèlerin Society, St. Vincent.
- (1989) *L'individualismo metodologico*, in PANEBIANCO, A. (1989).
- PIEVATOLO, M.C. (1998) *Poteri informali: la libertà individuale tra spontaneità e artificio*, in "Ragion pratica", VI, n. 10.
- (2002) *Rule of Law e ordine spontaneo. La critica dello stato di diritto eurocontinentale in Bruno Leoni e Frederick von Hayek*, in COSTA, P., ZOLO, D. (2002), pp. 460-482.
- POLANY, M. (1951) *The Logic of Liberty, Reflections and Rejoinders*, Routledge and K. Paul, London; trad. it. *La logica della libertà*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002.
- (1958) *Personal Knowledge*, University of Chicago Press, Chicago; trad. it. *La conoscenza personale*, Rusconi, Milano 1990.

- POSNER, R. (1972) *Economic Analysis of Law*, Brown and Co, Boston, Little.
- QUIRICO, M. (1996) *Hayek e Bruno Leoni: due lettere inedite su diritto e libertà*, in "Il Politico", LXI, n. 2.
- (1997) *Una lettera inedita di Luigi Einaudi a Bruno Leoni sulla fisiocrazia*, in "Il Politico", LXII, n. 4.
- RAWLS, J. (1971) *A Theory of Justice*, Cambridge; trad. it. *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano 1982.
- RICOSSA, S. (1997) *Prefazione a LEONI (1997b)*.
- ROBBINS, L. (1932) *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*, Mc Millan, London; trad. it. *Saggio sulla natura e l'importanza della scienza economica*, UTET, Torino.
- ROTHBARD, M.N. (1962) *On Freedom and the Law*, recensione a LEONI (1961), in "New Individualist Review", I, n. 4; trad. it. *Su Freedom and the Law*, in "Élites", III, n. 2, aprile giugno 1999, pp. 33-38.
- (1962) *Man, Economy and State*, William Volker Fund, Princeton.
- (1973) *For a new Liberty. A Libertarian Manifesto*, MacMillan, New York; trad. it. *Per una nuova libertà. Il manifesto libertario*, Liberilibri, Macerata, 1996.
- (1976) *The Foundations of Modern Austrian Economics*; ora in *The Logic of Action One*, 1997.
- (1982) *The Ethics of Liberty*, Humanities Press Inc., Atlantic Highlands, N.J.; trad. it. *Letica della libertà*, Liberilibri, Macerata.
- ROUSSEAU, J.-J. (1762) *Du contrat social ou principes du droit politique*; trad. it. *Il contratto sociale o principi di diritto pubblico*, Rizzoli, Milano 1962.
- RUSSELL, B. (1949) *Authority and the Individualism*; trad. it. *Autorità e individualismo*, Longanesi, Milano.
- SARTORI, G. (1962) *Democratic Theory*, Frederick A. Praeger, New York.
- SCARPELLI, U. (1965) *Cosa è il positivismo giuridico*, Comunità,

- Milano. (1982) *Bruno Leoni e l'analisi del linguaggio*, in AA.VV. (1982).
- SCHOEFFLER, S. (1953) *Toward a General Definition of Rational Action*, in "Kyklos: Intern. Rev. for. Soc. Sciences".
- SHEARMUR, J. (1996) *Hayek and After. Hayekian Liberalism as a Research Programme*, Routledge, London - New York.
- SOLTAU, R.U. (1952) *An Introduction to Politics*, London, II ed.
- STOPPINO, M. (1961) *Libertà e "Rule of Law"*, in "Il Politico", XXVI, n. 3.
- (1969) *Potere e potere politico nel pensiero di Bruno Leoni*, in "Il Politico", n. 1, ora ampliato e ripubblicato STOPPINO, M. (2000).
- (1980) *L'individualismo integrale di Bruno Leoni*, saggio introduttivo a LEONI.
- (1982) *La grande dicotomia diritto privato-diritto pubblico e il pensiero di Bruno Leoni*, in AA.VV. (1982).
- (1995) *Potere e teoria politica*, Giuffrè, Milano.
- (1997) *Introduzione a LEONI (1997a)*.
- (2000) *Potere ed élites politiche*, Giuffrè, Milano.
- STRAUSS, L. (1956) *Che cosa è la filosofia politica*, in "Il Politico", n. 2.
- TOCQUEVILLE, A. (1835-40) *La démocratie en Amérique*; trad. it. *La democrazia in America*, Rizzoli, Milano 1982.
- TREVES, R. (1969) *L'opera scientifica di Bruno Leoni*, in AA.VV.
- TULLOCK, G. (1979) *Courts as Legislatures*, in CUNNINGHAM, R.L. (ed.) *Liberty and the Rule of Law*, Texas A&M University Press.
- TUMIATI, P. (1980) *Un ricordo su Bruno Leoni nella guerra di liberazione*, in "Il Politico", XLV, n. 1.
- URBANI, G. *Come ricordo Bruno Leoni*, in AA.VV. (1982).
- VANNUCCI, A. (1996), *Scambio economico ed economia soggettivista. Il contrattualismo procedurale di James Buchanan*, in "Il Politico", LXI, n. 3.

- WEBER, M. (1922a) *Wirtschaft und Gesellschaft*, Mohr, Tübingen; trad. it. *Economia e società*, Comunità, Milano 1961.
- (1922b) *Die 'Objektivität' sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis*, in *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, Mohr, Tübingen; trad. it. parziale *Il metodo delle scienze storico-sociali*, Einaudi, Torino 1958.
- ZOLO, D. (1995) *Recensione a "La libertà e la legge"*, in "Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", XXIV.
- (1998) *I signori della guerra. Una critica del globalismo giuridico*, Carocci, Roma. CAPITOLO IV I governi, le leggi e la libertà economica p. 121

Note

Cenni biografici

- 1 Per le notizie sulla vita di Leoni si fa riferimento alla biografia curata da SCARAZZO in AA.VV. (1969).
- 2 Sulla partecipazione di Leoni alla resistenza si vedano TUMIATI (1980) e LEONI (1957c)
- 3 Sulla personalità di Leoni si sono spesso soffermati molti suoi amici e allievi. Per Mario Stoppino egli «Prima di tutto era energia, una sorta di energia pura: energia continua, continua attività. Non lasciava un argomento senza cominciarne un altro; non smetteva un'attività senza iniziarne un'altra: un'eruzione continua di energia», STOPPINO (1998), p. 665. FRIEDRICH A. VON HAYEK ricorda l'amico italiano come una di quelle «figure che noi altrove associamo con il Rinascimento. Fra tutti i cittadini del mondo fra i quali va annoverato e tra i quali, in particolare, io lo incontrai, egli era unico», e poi aggiunge: «Bruno Leoni era uno di quegli uomini, sempre più rari, che avevano il coraggio di trascendere i limiti di una specialità e di cercare di vedere i problemi della società come un tutto. Con la sua enorme energia e prontezza di percezione egli riuscì a evitare i pericoli del dilettantismo che spesso accompagna chi si dedica a molti campi di studio», HAYEK (1969), p. 29. Arthur Kemp dice di lui: «He was a remarkably talented, intelligent, able, persuasive, multifaceted individual who might well have deserved the description of Renaissance man», KEMP (1991), p. vi.
- 4 Sull'attività di Leoni nella Mont Pèlerin Society veda HARTWELL (1995) e HAYEK (1969).

Capitolo I - Razionalità del diritto e pubblica opinione

- 1 LEONI (1938), (1940a), (1940b), (1941) e (1942). Non rientrando queste tematiche nei limiti della ricerca si procederà trattandole solo comparativamente rispetto agli sviluppi successivi dell'opera di Leoni. L'unica trattazione specifica su questi scritti è quella di FEBBRAJO (1969), nella quale l'autore sostiene che essi «contengono, sia pure implicitamente, i successivi sviluppi del pensiero di Leoni» p. 621, e pone in risalto come molte delle domande (a cominciare da quelle sull'oggetto e sul metodo della

scienza giuridica) cui Leoni darà risposta negli anni successivi siano pre-senti in questi primi scritti. Questi stessi temi sono ripresi e approfonditi in FEBBRAJO (1990). Nello stesso senso si esprime anche GAVAZZI (1982), il quale sostiene che il concetto di pretesa del Leoni maturo occupa quella che nei primi scritti era denominata la sfera “prerazionale” del diritto. Queste analisi hanno il pregio di individuare la continuità, che certamente esiste, tra quei primi interrogativi e gli sviluppi successivi dell’opera di Leoni, la quale tuttavia sarà anche fortemente influenzata dalla “scoperta” del metodo della scienza economica e dei concetti chiave (ordine spontaneo, individualismo metodologico ecc.) della Scuola Austriaca. Cenni alle prime opere di Leoni si possono trovare anche in TREVES (1969) e in MELIS (1969).

- 2 LEONI (1940a) e (1940b).
- 3 KIRCHMANN (1847-48).
- 4 LEONI (1940b), p. 358.
- 5 Cfr. LEONI (1940b), p. 67. Sull’importante considerazione del limite di Kirchmann di concepire come scienze solo quelle naturali, e per una panoramica su questi argomenti, si veda FASSÒ (1970).
- 6 LEONI (1940b), pp. 73-74.
- 7 LEONI (1940b), p. 77.
- 8 LEONI (1940b), p. 86.
- 9 LEONI (1940b), p. 23.
- 10 Sulla rilevanza di questi temi nella Scuola Storica si veda MARINI (1978).
- 11 LEONI (1940a).
- 12 LEONI (1940a), p. 7.
- 13 LEONI (1942).
- 14 EHRLICH (1918). Questo autore sarà l’unico, insieme al Savigny, a esercitare un’influenza duratura su Leoni, cfr. LEONI (1959) e (1960e).
- 15 LEONI (1942), pp. 18-19, nota 42. Il riferimento è soprattutto a CESARINI SFORZA (1938)
- 16 Cfr. LEONI (1961e) e (1962a).
- 17 LEONI (1943).
- 18 LEONI (1947). In una recente intervista, FORTE (2002), Francesco Forte, che nel 1947 si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza di Pavia, e che seguì le lezioni di Dottrina dello Stato tenute da Leoni, ricorda come allora egli tenesse dei corsi sulla metodologia delle scienze sociali con riferimento alla teoria della probabilità. Si tratta dunque degli stessi argomenti trattati in questi saggi. È poi particolarmente interessante la conferma data da Forte del fatto che Leoni in quegli anni non parlasse mai degli esponenti della Scuola Austriaca, la cui conoscenza è dunque probabilmente databile agli anni 1949 e 1950, quando egli scrisse due recensioni di cui ci occuperemo in seguito.
- 19 Dimostrazione ne è anche il fatto che Leoni fece ripubblicare il primo di questi due saggi su “Il Politico” nel 1957, ossia proprio nel periodo in cui elaborava la sua

- concezione del diritto come pretesa. Della relazione tra questi scritti e i successivi sviluppi dell’opera di Leoni si veda STOPPINO (1980), il quale, tra le altre cose, scrive: «La teoria leoniana del diritto come pretesa si forma nella seconda metà degli anni cinquanta, nei corsi universitari di Filosofia del diritto a Pavia, e giunge a compiutezza sul principio del decennio successivo. Già molto prima tuttavia, intorno alla metà degli anni quaranta, in *Norma previsione e “speranza” nel mondo storico* e in *Probabilità e diritto nel pensiero di Leibniz*, il Leoni – come ebbe a dire più tardi egli stesso – aveva “affacciato”, per quanto “ancora allo stato nebuloso, alcune delle idee” che saranno alla base della teoria della pretesa», p. XXIII. Sulla relazione tra questi scritti e la teoria del diritto come pretesa si sofferma anche FEBBRAJO (1990), il quale scrive: «questi studi sui concetti di “speranza” e di “probabilità” svolti negli anni quaranta, forniscono elementi indispensabili a preparare quella più elaborata connessione tra mondo giuridico e mondo economico che verrà delineandosi agli inizi degli anni sessanta», p. 141.
- 20 LEONI (1943), p. 133. Dunque, Leoni si propone di indagare se, intesa come valore economico dell’aspettativa, la speranza sia in qualche modo determinabile. Lo fa analizzando quei pensatori che, teorizzando un “mercato delle speranze”, possono essere considerati economisti *ante litteram*.
 - 21 LEONI (1943), p. 136. Su questa definizione di norma si è soffermato FEBBRAJO (1982), osservando che in essa Leoni fa «tesoro della lezione del “tipo ideale” weberiano», p. 157. Va notato, tuttavia, che nel saggio di Leoni, Weber non è mai citato. Leoni illustra anche un esempio storico di come il calcolo delle probabilità, divenuto ramo autonomo della scienza matematica, possa portare alla creazione di norme: è il caso di quei gentiluomini francesi, giocatori d’azzardo, che si posero il problema di come si debba ripartire la posta di un gioco se si è costretti a interrompere prima della conclusione. Affidando ai matematici (il caso fu sottoposto a Pascal) le sorti di una tale ripartizione in proporzione alle singole probabilità di guadagno, di fatto conferirono a essi il ruolo di legislatori e al calcolo matematico la validità di un assioma giuridico.
 - 22 La visione della libera concorrenza (contrapposta alla pianificazione) come sistema che consente la prevedibilità delle azioni umane, è un argomento classico di molti pensatori liberali; per un quadro generale si veda CUBEDDU (2000).
 - 23 Per l’illustrazione del paradosso di Pietroburgo cfr. LEONI (1943), pp. 138-139.
 - 24 Sulla recezione di Menger in Italia, si veda MONCERI (1999). Da questa accurata analisi emerge come l’opera di Menger sia stata in Italia sostanzialmente fraintesa, e come all’incomprensione delle principali tematiche del marginalismo austriaco si debba anche la sua scarsa influenza sullo sviluppo delle scienze sociali nel nostro paese. Alla luce di un tale quadro non è forse azzardato sostenere che Leoni fu il primo italiano a cogliere l’importanza della strada aperta da Menger, nonché colui che si spinse più avanti nell’indagarne i possibili sviluppi.

- 25 LEONI (1943), p. 146.
 26 LEONI (1943), p. 147.
 27 LEONI (1943), p. 147.
 28 LEONI (1943), p. 148.
 29 LEONI (1943), p. 150.
 30 LEONI (1947).
 31 LEONI (1947), p. 159.
 32 LEONI (1947), p. 161.
 33 LEONI (1947), p. 179.
 34 LEONI (1947), p. 182.
 35 LEONI (1947), p. 183.
 36 LEONI (1947), p. 185.
 37 LEONI, (1949b).
 38 LEONI, (1949a).
 39 Si tratta naturalmente di una riformulazione, più sintetica e forse più chiara, di quello che nelle opere giovanili veniva chiamato “il problema della scienza giuridica”.
 40 LEONI (1949a). Qui e nelle altre citazioni i concetti di legge giuridica e legge naturale, in greco antico nel testo originale, vengono resi con i corrispondenti termini latini, e le parti sottolineate vengono rese in corsivo.
 41 Si tratta dell'*Eutifrone*, il *Gorgia* e la *Repubblica* di Platone, ma anche dei *Memorabili* di Senofonte.
 42 Si tratta del sofista Ippia, dei Papiri di Ossirinco, dell'*Antigone* di Sofocle e del personaggio di Callicle nel *Gorgia* platonico. Su posizioni opposte è invece Trasimaco nella *Repubblica* di Platone, che nega il diritto naturale e la possibilità di valutare il diritto secondo un principio che lo trascenda.
 43 LEONI (1949b), p. 112.
 44 LEONI (1949b), pp. 114-116. Si sono rese in corsivo le parti sottolineate nel testo originale.
 45 Quest'analisi si pone in continuità con le analisi che Leoni aveva svolto su Leibniz e sul concetto di speranza matematica applicata al diritto, cfr. (1943) e (1947).
 46 LEONI (1949b).
 47 In greco antico nel testo originale.
 48 LEONI (1949b).
 49 Tra le altre cose Hayek scrive: «È un vero peccato, in particolare, che egli non abbia trovato il tempo di preparare per la pubblicazione definitiva il suggestivo e originale primo volume delle sue *Lezioni di Filosofia del Diritto* che tratta del pensiero dell'antichità classica, e che egli preparò nel 1949 in edizione litografata per i suoi studenti. Specialmente il modo in cui egli tratta il problema della relazione tra *physis* e *nomos* nel pensiero greco antico mi pare che meriti di essere ampiamente sviluppato» in AA.VV. (1969), pp. 30-31.

- 50 HAYEK (1973-79), Libro primo.
 51 Leoni osserva anche come la *naturalis ratio*, che caratterizzò tutta l'evoluzione del diritto nel periodo classico, venne poi identificata dai giuristi giustiniani con lo stesso *jus naturae*, con la “ragione universale che governa il mondo”, e da essi codificata.
 52 LEONI (1949b).
 53 LEONI (1949b), pp. 186-187.
 54 LEONI (1949b), p. 187.
 55 LEONI (1949b), p. 188. Leoni osserva anche come un tale panorama mutò con Giustiniano, il quale rafforzando il concetto di *auctoritas* avvicinò la concezione romana del diritto a quella greca, trasformando il processo di accertamento del diritto, come concepito dai giureconsulti dell'età classica, in emanazione della volontà del detentore del potere politico, ossia in legislazione. Su questo complesso problema si veda PASSERIN D'ENTRÈVES (1954), la cui prima edizione, in inglese, risale al 1951, praticamente gli stessi anni in cui Leoni svolgeva le sue considerazioni.
 56 LEONI (1949b), pp. 196-198. Si sono rese in corsivo le parti sottolineate nel testo originale.
 57 LEONI (1949a).
 58 Cfr. TREVES (1969), p. 33.
 59 LEONI (1949a), pp. 251 e ss. Il riferimento è in particolare alla parabola degli “operai delle ore diverse”, Matteo, 20, 1-16.
 60 LEONI (1949a), pp. 262-263. Cfr. Romani, 13, 1-7.
 61 Su questo argomento si veda STOPPINO (1980), p. XXIX.
 62 LEONI (1946). In questo saggio STOPPINO (1980) ha visto presenti *in nuce* le due diverse concezioni della politica (come coercizione e come consenso di tutti) che Leoni svilupperà negli anni successivi.
 63 Cfr. LOWELL (1913). L'influsso di questo autore su Leoni sarà duraturo e costante; egli sarà uno dei punti di riferimento sia nella critica della democrazia e della rappresentanza, cfr. LEONI (1957a), (1960c), (1961e) e (1967e), sia nella sua concezione del diritto come pretesa, cfr. LEONI (1959), (1964c) e (1961c).
 64 Cfr. ROUSSEAU (1762), in particolare libro IV. Leoni riprenderà e approfondirà in molte occasioni questa sua interpretazione di Rousseau, cfr. LEONI (1957c), (1957a), (1959) e (1961e).
 65 LEONI (1946), pp. 70-71.
 66 DICEY (1905), il quale nella sua analisi riprende molti temi di TOCQUEVILLE (1835-40). A Dicey Leoni dedica molta attenzione, e in *Freedom and the Law* riprenderà molte sue considerazioni sul sistema giuridico e politico inglese.
 67 Cfr. BRYCE (1921).
 68 LEONI (1946), p. 76.
 69 HAYEK (1944), trad. it., p. 122.
 70 LEONI (1946), p. 79.

Capitolo II - Il metodo delle scienze sociali

- 1 Sul concetto di individualismo metodologico si vedano almeno ANTISERI (1996), INFANTINO (1995) e PETRONI (1989).
- 2 Mario Stoppino, STOPPINO (1980), ha messo in luce come Leoni tragga dal marginalismo austriaco uno schema teorico generale che applica sia al campo del diritto sia (con più esitazione) a quello della politica. Nonostante la varietà dei campi di studio affrontati, Leoni mantenne sempre una chiara unità d'indirizzo teorico e di ispirazione ideale, che Stoppino chiama individualismo integrale. Individualismo perché ogni interpretazione del fenomeno sociale è costruita in termini di individui, azioni individuali e loro rapporti. Integrale perché: 1) all'azione individuale deve rivolgersi l'osservazione e la teoria esplicativa della scienza sociale, e alla libertà individuale bisogna fare riferimento per la costruzione di un qualsiasi modello di società e un qualsiasi programma d'azione; 2) l'individualismo investe tutti i campi e gli aspetti della vita sociale; 3) è un individualismo intransigente poiché esclude la validità di ogni metodo che non sia l'individualismo metodologico e rifiuta ogni ideale diverso dalla libertà individuale. Dunque, secondo Stoppino, l'individualismo è per Leoni un orientamento metodologico e una teoria scientifica. Orientamento metodologico perché ogni esplicazione dei fatti sociali deve sempre far capo agli individui e alle azioni e volontà individuali. Stoppino sottolinea anche l'importanza del postulato (o canone) razionalistico, anche se esso non può rappresentare il canone esclusivo per l'interpretazione delle azioni umane e per l'esplicazione delle loro conseguenze. Infatti, proprio l'individualismo, inteso come teoria scientifica della società, mostra come molte istituzioni non siano riconducibili a un "piano" individuale ma sorgano per il concorso spontaneo degli individui, che con la loro spontanea collaborazione creano inconsapevolmente le istituzioni umane, cfr. LEONI (1953a). Stoppino poi, si sofferma a lungo su come il modello della teoria economica neoclassica abbia esercitato su Leoni un'influenza costante, ma anche graduale e diversificata nel tempo. Su questo tema, affrontato nel quinto e nel sesto capitolo di questa ricerca, si veda anche ALBERTINI (1969).
- 3 LEONI (1949c). Sulla rilevanza di questa prolusione come momento chiave nella costruzione del *metodo*, si veda STOPPINO (1980), p. XVI.
- 4 LEONI (1949c), pp. 7-8.
- 5 Cfr. WEBER (1922b).
- 6 Qui sarebbero forse state opportune da parte di Leoni alcune precisazioni ulteriori sullo schema dell'*homo oeconomicus*, concetto che, come noto, ha dato luogo nel tempo a molte controversie. Basti ricordare a questo proposito le parole di Hayek, che scrive «l'ipotesi di un mercato perfetto, [...] significa semplicemente che tutti i membri della collettività, anche se non onniscienti in senso stretto, si ritiene conoscano perlomeno automaticamente tutto quanto è rilevante per le loro decisioni. È come

- se l'«uomo economico», questa nostra vergogna di famiglia che abbiamo esorcizzato con la preghiera e il digiuno, fosse rientrato per la porta di servizio sotto la veste di un individuo quasi onnisciente», HAYEK, (1948), pp. 37-39 (trad. it., pp. 232-234).
- 7 LEONI (1949c), p. 13; il riferimento è a Weber, ma questo è anche uno dei temi centrali della Scuola Austriaca.
- 8 LEONI (1950c) e (1950f).
- 9 HAYEK (1948), MISES (1949).
- 10 LEONI (1950c), p. 23.
- 11 È la soluzione del problema di quella che Hayek chiama "*social mind*".
- 12 LEONI (1950b); il contenuto di questo saggio verrà anche ripreso in LEONI (1957a).
- 13 LEONI (1950b), P. 228.
- 14 LEONI (1950b), pp. 235-236.
- 15 Interessante è anche notare come Leoni si fosse accorto che considerazioni in parte simili a quelle di Hayek sulla personificazione dello stato, fossero state fatte anche da Bertrand Russell, cfr. RUSSELL (1949). Interessanti considerazioni vengono fatte anche su come il problema della personificazione dello stato sia stato affrontato da Platone, Aristotele, Machiavelli, Hobbes, Cassirer e Kelsen, cfr. LEONI (1950b), pp. 229-232.
- 16 Robbins, anch'egli citato nel testo, partendo dalla dottrina economica dei valori soggettivi aveva elaborato una teoria generale dell'azione umana in condizioni di scarsità, cfr. ROBBINS (1932).
- 17 LEONI (1950b), pp. 237-238.
- 18 RUSSELL (1949).
- 19 LEONI (1950b), p. 238.
- 20 LEONI (1951).
- 21 LEONI (1951), p. 61.
- 22 LEONI (1951), p. 62.
- 23 LEONI (1951), p. 63. Qui Leoni sembra anticipare quella critica della rappresentanza e della democrazia che tanta importanza avrà nei lavori futuri.
- 24 LEONI (1951), p. 64.
- 25 LEONI (1951), p. 64.
- 26 LEONI (1951), p. 66.
- 27 LEONI (1951), p. 66.
- 28 LEONI (1950e).
- 29 LEONI (1950e), pp. 5-6.
- 30 LEONI (1950e), pp. 7-8. Su come la scienza politica sia destinata, nella visione di Leoni, a ricondurre a unità le altre scienze sociali, si veda MELIS (1968), il quale tra le altre cose osserva come in questo articolo «si arriva alla scienza politica attraverso una triplice convergenza e con-presenza degli studi di economia, di diritto e di filosofia» p. 612.

- 31 Fedele agli intenti che lo avevano condotto alla fondazione de “Il Politico”, Leoni fu anche il promotore di importanti iniziative culturali. Molta attenzione egli dedicò all’andamento degli studi di scienza politica in Italia e alle finalità specifiche delle Facoltà di Scienze Politiche. A questo proposito è interessante una conversazione, tenuta a Pavia nel 1956 (LEONI, 1956e), nella quale indicò il campo specifico di ricerca per queste facoltà: ricondurre a unità i differenti studi di tipo giuridico, economico, storico, filosofico e altro ancora, tramite ciò che vi è di autonomo e specifico nello studio della scienza politica – l’indagine dei rapporti di potere nel mondo politico. Bisogna dunque approfondire lo studio del rapporto tra mezzi e fini in un ordinamento, e quel «rapporto non potrà essere sufficientemente illustrato fino a che non si generalizzerà in un modo che si può ben dire economico di considerare i problemi politici» p. 428; bisogna cioè che gli scienziati politici adottino la stessa impostazione degli economisti nello studio del rapporto fra i mezzi e gli scopi delle azioni umane. In tal senso egli attribuisce grande importanza, occupandosene in un altro saggio, all’insegnamento del diritto dell’economia, inteso come l’analisi dei mezzi giuridici occorrenti per attuare una data politica economica (LEONI, 1957f). Alcuni anni dopo fu pubblicato il saggio *Un bilancio lamentevole: il sottosviluppo della scienza politica in Italia* (LEONI, 1960b), firmato solo da Leoni ma scritto in collaborazione con Giovanni Sartori (sono debitore di questa informazione al prof. Pasquale Scaramozzino), uno dei padri della scienza politica contemporanea. I rapporti tra i due furono intensi e proficui, e Sartori cita e ringrazia Leoni nel suo ormai classico SARTORI (1962), cfr. cap. 13. Nel saggio che scrissero insieme si propone un bilancio della situazione degli studi di scienza politica, nel quale, dopo aver identificato i vari settori di questa disciplina (studio del sistema parlamentare, del sistema amministrativo, dei partiti politici, dei gruppi di pressione, dei sistemi elettorali e delle motivazioni di voto, creazione di una metodologia), si mostra comparativamente rispetto ad altri paesi, il suo sottosviluppo in Italia, indicando la necessità di una riforma delle Facoltà di Scienze Politiche che fosse incentrata sull’introduzione de «l’insegnamento della “scienza politica” come materia fondamentale a se stante», p. 39, che facesse da catalizzatore a tutta quella serie eterogenea di materie afferenti alla scienza politica.
- 32 Nel 2000 “Il Politico” ha compiuto i cinquant’anni di vita, celebrati con un convegno tenuto alla Facoltà di Scienze Politiche di Pavia il 4 dicembre, e i cui atti sono stati pubblicati nel primo numero del 2001, AA.VV. (2001). Nel bilancio sull’attività della rivista sono stati in molti a ricordare la figura e l’opera di Bruno Leoni, in particolare R. Cubeddu, P. G. Grasso, G. Urbani e due ex allievi di Leoni, che furono da giovanissimi coinvolti nella fondazione della rivista: A. Colombo e P. Scaramozzino, il quale assunse nel 1967, alla morte di Leoni, la guida della rivista.
- 33 Il “Centro di Studi Metodologici”, con sede a Torino, fu un importante istituto italiano di cultura scientifica ed epistemologica. Tra i suoi animatori vanno almeno ricordati, oltre a Leoni, N. Abbagnano, N. Bobbio, E. Frola, L. Geymonat, E. Persico, P. Rossi. A

- ricostruire le vicende del centro, ha provveduto PAOLINI MERLO (1998), che dedica ampio spazio all’attività di Leoni, mostrando come egli fosse tra i membri più attivi. Lo stesso Leoni ebbe modo di trattare dell’attività e degli obbiettivi del centro nel *Discorso inaugurale*, che tenne, in qualità di presidente, in occasione del congresso del 1952; LEONI (1954a). In quel congresso egli tenne anche una breve relazione nella quale sono riproposti i concetti di “scopo”, “valore” e “predizione” nelle azioni umane come trattati nei suoi scritti precedenti, (1954b), e in particolare si sostiene che «l’inferenza dello “scopo” è un processo perfettamente analogo a quello di ogni altra inferenza scientifica, anche se la sua “osservazione” non avviene attraverso il sistema sensorio», p. 329.
- 34 LEONI (1952b); la relazione da cui fu tratto questo scritto è anche trattata da BOBBIO (1982), il quale ricorda la grande influenza delle teorie weberiane nel pensiero di Leoni, che fu, a suo dire, «un weberiano avanti lettera», p. 131.
- 35 Alcuni di questi temi erano già stati trattati nel saggio *A proposito di scienze nuove*, LEONI (1950d), nel quale si indagava soprattutto la differenza tra il metodo delle scienze naturali e quello delle scienze sociali.
- 36 Il “fiscicismo” o “fiscalismo” è un termine coniato nell’ambito del Circolo di Vienna, ed esprime l’ambizioso intento di unificare, tramite il linguaggio “universale” della fisica, tutte le scienze, rendendole così verificabili.
- 37 LEONI (1952b), p. 158. Nello stesso anno Hayek pubblicò *The Counter-Revolution of Science*, HAYEK (1952a) e *The Sensory Order*, HAYEK (1952b).
- 38 Il riferimento è qui anche alla “giustizia commutativa”, che in precedenza (LEONI 1949b) era stata indicata come il primo tentativo di ridurre il diritto all’economia.
- 39 LEONI (1952b), p. 161.
- 40 LEONI (1952b), p. 163.
- 41 LEONI (1952b), p. 165.
- 42 LEONI (1952b), p. 167.
- 43 LEONI (1955b). Su Frola, professore al Politecnico di Torino, e sui suoi rapporti con Leoni, utili notizie si possono trovare in PAOLINI MERLO (1998).
- 44 LEONI (1955b), pp. 173-174.
- 45 LEONI (1955b), p. 178.
- 46 Questo articolo attirò anche l’attenzione di Rothbard (che ne promosse alcuni anni più tardi una traduzione in inglese) e alcune riflessioni su di esso si trovano in ROTHBARD (1976), ora in (1997), p. 62.
- 47 Cfr. LEONI (1957a), pp. 109-111. L’importanza dell’indagine lessicografica è una costante nel pensiero di Leoni, e sarà una delle basi della critica al normativismo e della teoria del diritto come pretesa.
- 48 Cfr. LEONI (1954a), pp. 330-331.
- 49 LEONI (1957a), pp. 78-113.
- 50 LEONI (1958a).
- 51 LEONI (1958a), p. 213.

- 52 LEONI (1958a), p. 214.
- 53 Sulla complementarità di queste due “direzioni critiche”, si veda STOPPINO (1997), pp. VII-IX.
- 54 A tornare di recente sull'importanza della *Wertfreiheit* nell'opera di Leoni è stato Carlo Lottieri, che opportunamente scrive: «la difesa leoniana della *Wertfreiheit* è soprattutto difesa della razionalità umana: della possibilità di relazioni e dibattiti “razionali”, indipendentemente dalle scelte etiche e dagli orientamenti confessionali», LOTTIERI (2002), p. 323
- 55 LEONI (1957d). Si tratta di una risposta a STRAUSS (1956). Sulla rilevanza di questo problema nell'opera di Strauss, e in particolare sulla critica di quella che egli chiamava la “nuova scienza politica”, si veda CUBEDDU (1983), in cui è presente anche un riferimento al saggio di Leoni (p. 148).
- 56 LEONI (1957d), p. 190.
- 57 LEONI (1957d), p. 192.
- 58 Si veda a questo proposito LEONI (1967e).
- 59 LEONI (1957d), p. 194.
- 60 LEONI (1957d), p. 195.
- 61 LEONI (1957d), p. 197.
- 62 LEONI (1961a). L'opera a cui si fa principalmente riferimento è WEBER (1922b). Sull'importanza dell'avalutatività di stampo weberiano nell'opera di Leoni, si veda STOPPINO (1980), pp. XIII-XIV. Dopo aver rilevato come l'adesione all'idea della “libertà della confusione” fosse completamente sincera, Stoppino sostiene che Leoni in realtà individuò nella sua riflessione “aspetti parziali” del diritto e della politica, e che questi aspetti furono da lui assolutizzati, con un “processo indebito”, all'intero campo del diritto e della politica stessi. Così facendo, senza avvedersene, Leoni trasformò le sue *teorie da descrittive a direttive*, non cogliendo il passaggio da fatti a valori e da descrizione a prescrizione.
- 63 Leoni stesso si richiama direttamente alle sue repliche a Strauss, in particolare alla prima e alla terza.
- 64 LEONI (1961a), p. 229.
- 65 LEONI (1961a), pp. 229-230.
- 66 LEONI (1961a), p. 232.
- 67 LEONI (1961a), pp. 232-233.
- 68 LEONI (1961a), p. 235.

Capitolo III - Lo studio delle idee politiche

- 1 LEONI (1953a).
- 2 Cfr. HAYEK (1949).

- 3 Della teoria hayekiana si occupò anche Carlo Antoni, il quale ne scrisse, il 20 dicembre del 1952, in un articolo su “Il Mondo”, ANTONI (1952). Egli fu il primo membro italiano della Mont Pèlerin Society. Hayek, in una lettera del 14 aprile 1951, gli chiese informazioni sul prof. Leoni di Pavia che lo aveva invitato a pubblicare l'articolo *Comte and Hegel* sulla sua rivista “Il Politico” (poi apparso nello stesso anno), e che era interessato anche alla Mont Pèlerin Society. Antoni, in una lettera del 7 giugno 1951, conservata presso lo Hayek Archive, alla Hoover Institution di Stanford, così risponde: «non ho mai sentito nominare il prof. Bruno Leoni di Pavia e la sua rivista, né sono riuscito, per quante ricerche facessi, ad avere qualche notizia sul suo conto. Solamente Pannunzio ricorda di aver ricevuto una sua lettera, in cui egli, pur aderendo all'indirizzo generale de “Il Mondo”, deplorava l'asprezza degli attacchi al fascismo e agli antichi fascisti. Non vorrei però dare troppo peso a un ricordo un po' vago del mio amico Pannunzio». Questa risposta appare assai curiosa, anche perché, a tacere di come avesse fatto la Resistenza, Leoni su “Il Mondo” del 18 marzo 1950, cfr. Leoni (1950a), aveva pubblicato un articolo, dal titolo *I due individualismi*, in cui, con maggior precisione e completezza di quanto avrebbe fatto due anni dopo Antoni, espone le tesi hayekiane contenute in *Individualism and Economic Order* e, più in particolare, la sua interpretazione della nascita della tradizione individualistica. Quel saggio fu anche apprezzato dall'allora Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, tant'è che in una lettera del 7 novembre del 1950, conservata negli archivi de “Il Politico”, così Leoni scrive ad Hayek: «May be is it interesting for you to know that I have reviewed the first essay of your book *Individualism and Economic Order* in the number of March 19th in the Italian review “Il Mondo” and I have received a long letter from professor Luigi Einaudi about this matter». Si tratta presumibilmente della lettera fatta pubblicare da Monica Quirico, cfr. QUIRICO (1997). Alla luce di questi elementi le parole di Antoni paiono davvero difficilmente comprensibili. Rimando a CUBEDDU (2002b) per una ricostruzione del ruolo di Antoni nella Mont Pèlerin Society e una valutazione del suo liberalismo.
- 4 LEONI (1953a), p. 1128.
- 5 LEONI (1953a), p. 1133.
- 6 LEONI (1953a), p. 1133.
- 7 Si confronti con quanto detto a proposito di LEONI (1946).
- 8 LEONI (1953a), p. 1136.
- 9 LEONI (1953a), p. 1136.
- 10 LEONI (1953a), p. 1137.
- 11 LEONI (1953a), p. 1141.
- 12 Leoni, sempre usando gli strumenti metodologici della Scuola Austriaca, propone anche alcune considerazioni sull'*internazionalismo*.
- 13 Questo idea è ripresa e sviluppata anche da RAWLS (1971). Per un esauriente panoramica sulle diverse tradizioni di pensiero che oggi sostengono di richiamarsi al liberalismo, si veda IANNELLO (1996).

- 14 Si tratta, come si è visto nel primo capitolo di questo lavoro, di un tema lungamente trattato da Leoni, a partire sin dagli anni giovanili.
- 15 Leoni indica tra gli studiosi che hanno elaborato queste critiche Mises, Robbins e Weber.
- 16 LEONI (1953a), p. 1158.
- 17 LEONI (1953a), p. 1165.
- 18 LEONI (1953a), p. 1174.
- 19 LEONI (1953a), p. 1181.
- 20 LEONI (1953a), p. 1183.
- 21 LEONI (1953a), p. 1184.
- 22 A questo proposito Leoni riporta degli esempi di Huxley che consentono bene di capire il suo pensiero. «Se il mio vicino – egli diceva – per mancanza di precauzioni igieniche determina il rischio che io contragga il tifo o la difterite, restringe la mia libertà; se egli manda in giro i suoi bambini senza farli vaccinare, se li mantiene nell'ignoranza e nell'incapacità di guadagnarsi la vita, egli restringe la mia libertà e quella dei miei figli, perché rischia di propagare a me e ai miei figli il vaiolo, oppure aumenta l'onere delle tasse che io devo pagare per le pigioni e per le case di lavoro», LEONI (1953a), p. 1189.
- 23 LEONI (1953a), p. 1190.
- 24 LEONI (1953a), p. 1190.
- 25 LEONI (1953a), p. 1192.
- 26 LEONI (1953a), p. 1193.
- 27 LEONI (1953a), pp. 1203 e ss. 28 LEONI (1953a), p. 1205.
- 29 LEONI (1953a), p. 1234.
- 30 LEONI (1967f), saggio trattato anche nel quarto capitolo di questo lavoro.
- 31 Per argomentare questo fatto, Leoni riporta anche l'esempio della sospensione della pubblicazione dell'*Antiduring*, la nota opera di Friedrich Engels, da parte del giornale socialista tedesco "Vorwärts!", causata proprio dal totale disinteresse dei lettori.
- 32 LEONI (1953a), p. 1263.
- 33 LEONI (1954d). Il congresso si tenne a Venezia nel settembre del 1954. Il fatto che Leoni sia stato invitato a tenere una relazione su quel tema, può essere indice dell'interesse che la sua elaborazione teorica aveva suscitato anche fuori dell'Italia.
- 34 LEONI (1954d), p. 544.
- 35 Il riferimento è a WEBER (1922a).
- 36 LEONI (1954d), pp. 546-547.
- 37 LEONI (1954d), p. 548.
- 38 Essa può essere considerata, come meglio si vedrà in seguito, per alcuni aspetti un antecedente logico della teoria del diritto come pretesa, che di lì a pochi anni Leoni elaborerà nei suoi corsi all'Università di Pavia
- 39 LEONI (1954d), pp. 548-549.
- 40 LEONI (1954d), p. 549.

- 41 LEONI (1956d).
- 42 CRANSTON (1956).
- 43 Cfr. LEONI (1961e), cap. II.
- 44 Questo tema sarà anche affrontato, in parte con una prospettiva diversa, anche da BERLIN (1969).
- 45 LEONI (1956d), p. 100.
- 46 LEONI (1956d), p. 101.
- 47 Sull'importanza dell'incertezza e della fallibilità nella teoria liberale si veda ANTISERI (1995). Sul problema generale dell'incertezza nella filosofia politica moderna si vedano LETWIN (1965) e VECA (1997).
- 48 LEONI (1966c).
- 49 Cfr. MILL (1859).
- 50 Cfr. LEONI (1966c), p. 640.
- 51 Leoni riprende in questa occasione la definizione del giurista tedesco R. von Jehring, studiato a lungo in gioventù, il quale distingueva tra coercizione "propellent" e coercizione "impedient". Si veda LEONI (1966c), p. 642.
- 52 LEONI (1966c), p. 643.
- 53 LEONI (1966c), p. 643.
- 54 LEONI (1966c), p. 644.
- 55 LEONI (1966c), pp. 644-645.
- 56 Cfr. LEONI (1987).
- 57 LEONI (1966c), pp. 650-651.
- 58 Cfr. LEONI (1965a), (1965b), (1965d) e (1967c).
- 59 LEONI (1966c).
- 60 Sulla diversa rilevanza di Croce ed Einaudi nel pensiero di Leoni, si veda STOPPINO (1982), p. XVII, e gli interventi di MARTINO e ZANONE in AA.VV. (1995).
- 61 LEONI (1942).
- 62 LEONI (1954e).
- 63 LEONI (1954d), p. 121.
- 64 LEONI (1954d), pp. 123-124.
- 65 LEONI (1954d), p. 128.
- 66 LEONI (1954d), pp. 128-129.
- 67 LEONI (1964a). Leoni fu allievo di Einaudi a Torino, e tra i due vi fu un legame importante e duraturo, come testimoniato da una lettera dell'allora Presidente della Repubblica, ora pubblicata in QUIRICO (1997).
- 68 LEONI (1964a), p. 98.
- 69 È lo stesso Leoni a ricordare la coincidenza che portò Einaudi e lui a usare, nel 1949, la stessa immagine dello "schiavo consigliere" a due giorni di distanza uno dall'altro: Einaudi, Presidente della Repubblica, la usò nell'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università di Torino, Leoni per l'inaugurazione a Pavia.

- 70 Quanto Leoni concepisse in tal modo la sua funzione di studioso, è ben mostrato da Giuliano Urbani, che racconta come Leoni gli avesse confessato di aver scritto il saggio *Il problema del calcolo economico in un'economia di piano*, LEONI (1965b), proprio per poterlo inviare ad Aldo Moro, Presidente del Consiglio, che sperava così di influenzare, cfr. URBANI (1982), p. 173.
- 71 Cfr. anche LEONI (1987).
- 72 Questa concezione di Einaudi ricorda molto da vicino le critiche alla pianificazione sviluppate dalla Scuola Austriaca. In esse si palesa anche l'importanza dell'eredità di de Viti de Marco e della Scuola italiana di scienza delle finanze. Cfr. URBANI (1982).
- 73 LEONI (1964a), p. 111.
- 74 LEONI (1964a), pp. 112-113.
- 75 LEONI (1964a), pp. 116-117.
- 76 Cfr. LEONI (1940a) e (1941).
- 77 Cfr. LEONI (1961e).
- 78 Cfr. LEONI (1946), (1960c) e (1967e).
- 79 Cfr. LEONI (1957a), (1957c), (1960c) e (1961b). Interessante a questo proposito è ricordare come Buchanan attribuisse grande importanza agli studi italiani sulla scienza delle finanze e tenesse in grande considerazione la figura di Luigi Einaudi. Cfr. l'introduzione scritta nel 1990 per l'edizione italiana di BUCHANAN (1977).
- 80 LEONI (1987).
- 81 Si veda in particolare ROTHBARD (1962).
- 82 Cfr. EINAUDI (1941).
- 83 Questi stessi argomenti erano già stati usati da Leoni in un intervento alla Mont Pèlerin Society per criticare la relazione che in quello stesso incontro tenne J. Reuff, cfr. LEONI (1957g).
- 84 Per esempio dazi doganali, blocco di affitti e prezzi ecc. Cfr. LEONI (1964a).
- 85 Cfr. LEONI (1965c). Il riferimento è ancora a ROTHBARD (1962).
- 86 Cfr. EINAUDI (1941).
- 87 Cfr. LEONI (1953a).
- 88 Cfr. LEONI (1987), pp. 62 e ss.
- 89 Cfr. CUBEDDU (1995).
- 90 Cfr. LEONI (1966c). 91 LEONI (1987), p. 80.

Capitolo IV - I governi, le leggi e la libertà economica

- 1 Con il quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", che allora si chiamava "24 Ore", Leoni collaborò dal 1949 sino alla sua prematura scomparsa. Una selezione di sedici dei suoi articoli, con introduzione di Valerio Zanone, è stata pubblicata del 1990, LEONI (1990). Gli argomenti trattati sono di varia natura: vanno dalla critica, spesso propo-

- sitiva, di specifici provvedimenti del governo e di posizioni assunte dai partiti politici, all'analisi di alcuni problemi economici, con particolare riguardo alle questioni fiscali, passando anche per la critica dell'eccessivo sviluppo della legislazione. Tutti gli articoli citati qui di seguito sono comparsi in questo quotidiano.
- 2 LEONI, *Fino in fondo ministro Segni?*, 11 giugno 1949, *La confisca della terra*, 19 gennaio 1950, e *La riforma agraria e il tornio di Kravcenko*, 27 maggio 1952.
- 3 LEONI (1958c).
- 4 LEONI, *Il metodo del "compromesso"*, 24 gennaio 1950.
- 5 LEONI, *Postilla a un discorso*, 17 novembre 1950.
- 6 LEONI, *Lezione di immodestia*, 4 luglio 1950.
- 7 LEONI, *Alt ai dirigisti?*, 20 gennaio 1953, *Don Abbondio o Fra' Cristoforo? Ancora a proposito del programma liberale*, 4 febbraio 1953, e *Il problema dei liberali*, 15 dicembre 1955, ora in LEONI (1990).
- 8 LEONI, *Alt ai dirigisti?*, 20 gennaio 1953.
- 9 LEONI, *Alla prova il nuovo liberismo americano*, 24 febbraio 1953.
- 10 Pierre Poujade fu il fondatore, nel 1953, dell'*Union de defense des commerçants et artisans* (U.D.C.A.), e diede vita al cosiddetto *poujadsime*, un movimento politico antiparlamentare, antieuropeista e nazionalista che, dopo un inaspettato successo elettorale e molte polemiche, sparì in pochi anni dalla scena politica.
- 11 LEONI, *Il "messaggio" di Poujade*, 26 gennaio 1956.
- 12 Il riferimento sembra qui al concetto, tanto caro a Leoni, di *pubblica opinione* come intesa dal Bryce, cfr. LEONI (1946).
- 13 LEONI (1964e). Su come la difesa di Goldwater fatta da Leoni fosse controcorrente, soprattutto in Italia, si veda URBANI (1982).
- 14 LEONI, *Quale Europa vogliamo? Gli equivoci dell'europeismo*, 6 luglio 1952, ora in LEONI (1990).
- 15 Cfr. HAYEK (1944).
- 16 LEONI (1958b).
- 17 Leoni ripercorre, citando vari studiosi americani, le tappe di questo processo, identificando nel *New Deal* uno dei momenti di trapasso più importanti e nei *grants in aid* (il diritto per il congresso di decidere la destinazione che gli stati devono riservare a gran parte dei loro fondi) uno degli strumenti che più hanno consentito di rafforzare il potere centrale. Altre considerazioni vengono svolte su come quel processo abbia una sua ragione nella necessità di meglio organizzare i trasporti, le comunicazioni, lo sfruttamento di energia e altro ancora, e come sia stato voluto dei cittadini che si vanno anche sempre più convincendo di una sorta di capacità taumaturgica del governo per prevenire le crisi economiche.
- 18 Un'interessante considerazione, purtroppo solo accennata in questa sede, viene fatta su come la formula federale (e ancor più quella confederale) rompa il dogma tutto europeo dell'unicità e illimitatezza della sovranità. Si confronti anche LEONI (1953a), in particolare cap. IV e V.

- 19 Di questo Leoni trova la conferma anche in tanti studi d'importanti economisti, quale per esempio. L. Robbins.
- 20 LEONI (1962d).
- 21 LEONI (1962d), p. 493.
- 22 LEONI (1962d), p. 494.
- 23 LEONI (1963c).
- 24 LEONI (1963c), p. 493.
- 25 LEONI (1963c), p. 493. Il problema della relazione tra potere centrale, diritto di secessione e libertà individuale viene in anni recenti dibattuto dagli anarco-capitalisti, che prospettano la possibilità di una società senza stato, formata da comunità volontarie e indipendenti; si veda a esempio HOPPE (2000).
- 26 LEONI (1963c), p. 494.
- 27 LEONI, *Una lezione non ancora imparata*, 4 luglio 1950.
- 28 LEONI, *Libertà economica e libertà politica. Corte Costituzionale e riforme di struttura*, 29 marzo 1951, ora in LEONI (1990).
- 29 Cfr. LEONI, *Un primo passo. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato sugli espropri agrari*, 26 marzo 1952.
- 30 Cfr. LEONI, *Troppe leggi. A proposito di un progetto di riforma della Costituzione*, 7 settembre 1952, *Occupazione a ogni costo. A proposito di un recente rapporto alle Nazioni Unite*, 22 novembre 1952.
- 31 LEONI (1955a), (1956d), (1960f) e (1960g).
- 32 LEONI, *La "scuola" di guerra. A proposito del cosiddetto sciopero politico*, 19 marzo 1953, *Il diritto di sciopero*, 5 dicembre 1965.
- 33 LEONI (1967a) e (1967d).
- 34 Egli è, infatti, propenso a considerarlo almeno come un illecito, perché violazione di un obbligo contrattuale.
- 35 Leoni guardava agli altri paesi occidentali e soprattutto agli Stati Uniti, nei quali lo sciopero è «possibile (quando è possibile) soltanto dopo che sia stata esperita una procedura lunga e complessa di conciliazione, e si sia verificata una serie di condizioni che limitano fortemente, anche se non impediscono del tutto, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni da parte dei contendenti nel rapporto di lavoro», LEONI, *Il diritto di sciopero*, 5 dicembre 1965.
- 36 A questo proposito, STOPPINO (1998) ricorda: «Quando andai a concordare la tesi con lui, ebbi un primo colloquio in cui il mio futuro relatore disse all'improvviso e seccamente: "Ma lei conosce l'economia? non si può fare filosofia del diritto senza conoscerla"».
- 37 Vanno però almeno ricordati due interessanti articoli. Nel primo, LEONI (1965c), che riguarda il problema del *monopolio*, si sostiene anche, a seguito di un'articolata analisi teorica e di un'interessante ricostruzione storica, che solo nel caso in cui vi sia un'imposizione da parte dell'autorità si può parlare di vero monopolio. Sullo stesso

- problema, con riferimento all'opera di Einaudi si confronti anche LEONI (1987). Negli altri casi infatti, poiché non è possibile distinguere il prezzo di equilibrio in regime di monopolio da quello in regime di concorrenza, non è neanche possibile una distinzione tra monopolio e concorrenza. Severe critiche vengono poi rivolte alle moderne leggi antimonopolistiche, che secondo Leoni ledono la libertà dei produttori costringendoli a produrre anche quando non vogliono. Gli autori a cui Leoni fa riferimento in questo saggio sono soprattutto E.H. Chamberlin, J.A. Schumpeter e soprattutto ROTHBARD (1962a). Nel secondo articolo, LEONI (1968), invece, difendendo la pubblicità e i così detti "consumi superflui", Leoni risponde alle critiche di coloro che, attaccando quegli aspetti della nostra società hanno come vero bersaglio l'economia di mercato. Le critiche di Leoni s'indirizzano soprattutto al celebre libro di GALBRAITH (1958). Tra gli autori cui invece si richiama per sostenere le sue tesi vi è, oltre a Mises e Hayek, ancora una volta, soprattutto Rothbard.
- 38 LEONI (1965a).
- 39 PARETO (1896-97) e BARONE (1908).
- 40 Leoni indica «Brutzkus in Russia, Pierson in Olanda, von Mises a Vienna, Max Weber in Germania», p. 124. Questo saggio pare rappresentare, per molti aspetti, una ripresa delle tesi hayekiane espresse in *Collectivist Economic Planning* del 1935, HAYEK (1935).
- 41 LEONI (1965a), p. 126.
- 42 LEONI (1965a), pp. 127-128.
- 43 LEONI (1965b).
- 44 LEONI (1965b), p. 415.
- 45 Cfr. soprattutto MISES (1920), vol. LVII, e (1949). Attenzione viene anche dedicata alla critica di Weber a otto Neurath, cfr. WEBER (1922a).
- 46 LEONI (1965b), p. 442.
- 47 A queste conclusioni segue un'interessante appendice su *Il contributo del Pareto allo studio del problema del calcolo economico in una società di piano*, in cui Leoni considera i cinque più importanti contributi paretiani: 1) distinzione tra scelte tecniche e scelte economiche; 2) mancanza di un metodo per sostituire il processo di mercato; 3) impossibilità del calcolo dei costi di produzione senza l'ausilio dei prezzi monetari di mercato; 4) incapacità della teoria economica di fare previsioni e conseguente inutilità della pianificazione; 5) problema della determinazione del valore dei singoli fattori di produzione muovendo dal valore del prodotto finito.
- 48 LEONI (1967f).
- 49 LEONI (1967f), pp. 31-32.
- 50 Sul giudizio che in questo scritto Leoni esprime su Marx come ripropositore di vecchi miti in nuova veste pseudo-scientifica, si confronti quanto detto in precedenza anche in relazione a LEONI (1953a).
- 51 Si è già ricordato quanto vasta sia stata l'attività di Leoni presso quell'importante asso-

- ciazione. A proposito della discussione sulle teorie della pianificazione economica, bisogna almeno ricordare che egli fece pubblicare nel terzo numero del 1963 della rivista "Il Politico" undici saggi d'importanti studiosi, ricavati da altrettante relazioni discusse nel settembre del 1962 al congresso della Mont Pèlerin Society in Belgio. Questi saggi, presenti sia in lingua inglese che italiana, sono anticipati da una presentazione dello stesso Leoni, LEONI (1963b). Sempre a sua cura furono poi pubblicati, a uso privato, i *papers* presentati al convegno in Austria del 1964, LEONI (ed.) (1965f) e quelli presentati al convegno di Tokio del 1966, LEONI (ed.) (1967g).
- 52 Innumerevoli sono i discorsi che Leoni tenne all'estero, tra quelli conosciuti, perché pubblicati su "Il Politico", sono particolarmente interessanti due discorsi pronunciati in Francia nel 1965 e nel 1967, nei quali si ripropongono con notevole chiarezza molte delle considerazioni già svolte nei saggi testé trattati.
- 53 LEONI, *Le scoperte di Stalin. A proposito del problema dei prezzi e dei costi nella economia 'pianificata'*, 10 dicembre 1952.
- 54 LEONI, *La crisi del collettivismo. Illusioni ed errori di una politica economica*, 14 maggio 1952.
- 55 LEONI, *Pianificazione coercitiva?*, 20 luglio 1963.
- 56 LEONI, *I "funzionari" di Pareto*, 3 marzo 1965, ora in LEONI (1990).
- 57 LEONI, *Demografia o demagogia*, 6 giugno 1950, *L'assistenza e i suoi tabù*, 30 maggio 1956.
- 58 LEONI, *I veri miliardari*, 25 febbraio 1950, *Importanza di un uomo. Funzione dell'imprenditore nel sistema economico*, 22 febbraio 1951, *I "facili" guadagni*, 27 gennaio 1960, tutti in LEONI (1990).
- 59 LEONI, *Primum non nocere. Gli operatori economici e la crisi governativa*, 26 giugno 1955.
- 60 LEONI, *Lo stato i privati e i nuovi indirizzi sociali*, 21 giugno 1956.
- 61 LEONI, *Fiducia nel fisco?*, 10 agosto 1949, *Gli italiani pagano le imposte? A proposito di demagogia fiscale*, 10 marzo 1954.
- 62 LEONI, *Persecuzione fiscale? A proposito di un recente articolo sulla "riforma" Vanoni*, 16 gennaio 1952, *Si può tassare senza distruggere*, gennaio 1967.
- 63 LEONI, *La nominatività è il nuovo pericolo per l'Italia*, 10 settembre 1949, *Abolire la nominatività*, 15 maggio 1953, *Idee "un po' equestri". Ancora sulla nominatività e sui monopoli*, 3 giugno 1953, ora in LEONI (1990), *Dialogo fra sordi. A proposito della nominatività*, 31 luglio 1955, *Una casa per tutti. I particolari di un progetto*, 22 marzo 1956, *Gli "speculatori" delle aree*, 12 ottobre 1963, *Si ripeterà l'esperienza rovinosa dei fitti bloccati?*, 5 luglio 1964, *Le insidie della "legge urbanistica". Tre domande con risposta*, 23 giugno 1964, *Edilizia: la crisi la diagnosi e la cura*, 23 febbraio 1965, *La crisi edilizia: cause ed effetti*, 31 marzo 1965.
- 64 LEONI (1960a). Una parte di esso fu poi rivista e pubblicata in "24 Ore", cfr. LEONI, *La "sinistra" è stanca*, 1 novembre 1959.
- 65 LEONI (1967b).

Capitolo V - Stato e potere, scienza politica e scienza economica

- 1 Cfr. LEONI (1949c). A ripercorrere l'evoluzione dell'applicazione della metodologia economica alle scienze sociali nell'opera di Leoni, hanno provveduto ALBERTINI (1969) e DA EMPOLI, in AA.VV. (1998).
- 2 LEONI (1957a), (1957c), (1960c), (1961b), (1962b) e (1964b).
- 3 LEONI (1957a), queste *Lezioni*, pubblicate nel 1957, furono tenute nell'Anno Accademico 1956-57, ma sono probabilmente l'ultima versione di argomenti trattati anche nei corsi degli anni precedenti.
- 4 LEONI (1957a), pp. 5 e ss. Si riportano, in questa e nelle prossime citazioni, in corsivo le parole che nell'originale sono sottolineate.
- 5 LEONI (1957a), pp. 23-90. Vengono qui riproposte anche alcune delle critiche alle teorie, trattate in precedenza, di B. Griziotti, cfr. LEONI (1950b) e alcune considerazioni, oggetto di un saggio anch'esso già trattato in questo lavoro, sull'analisi dello stato dal punto di vista dell'analisi del linguaggio come svolta da Weldon, LEONI (1958a), pp. 91-112.
- 6 LEONI (1957a), pp. 114-116.
- 7 Stoppino si è occupato a lungo del tema del potere nel pensiero di Bruno Leoni, di cui fu allievo. In un primo saggio, STOPPINO (1969), viene analizzato l'utilizzo
- 8 LEONI (1957a), p. 119.
- 9 LEONI (1957a), pp. 124-125.
- 10 LEONI (1957a), pp. 142-143.
- 11 LEONI (1957a), pp. 144-145. Cfr. SOLTAU (1952).
- 12 LEONI (1957a), pp. 147-148.
- 13 LEONI (1957a), p. 151. Se Leoni condivide la trattazione di Soltau sul potere, trova invece "banale" la sua trattazione dello stato, inteso come un'agenzia destinata a controllare l'uso del potere nella collettività. Più in generale Leoni critica l'intera impostazione contrattualistica, che riconduce lo stato a un accordo tra gli individui che lo compongono senza però poter dimostrare come questo accordo possa essere deliberato e consapevole. La «teoria contrattualistica è sempre un modo di forzare il concetto di società. Infatti non esiste la prova della deliberata e consapevole partecipazione di tutti gli individui a una certa organizzazione del potere», LEONI (1957a), p. 156.
- 14 LEONI (1957a), p. 151.
- 15 LEONI (1957a), pp. 159-160.
- 16 A pagina 185 Leoni scrive: «Il fenomeno dello scambio sul mercato può essere spiegato solo se si prende in considerazione il fatto che questo scambio avviene perché ci sono regole dello scambio che non sono studiate normalmente dagli economisti, ma dai giuristi. Queste regole sono però indispensabili per lo scambio; perciò l'aspetto giuridico non è scindibile realmente da quello economico. L'uso di questi schemi [di comportamento] non è scindibile dallo scambio di queste azioni compatibili e complementari».

Qui appare, *in nuce*, il successivo sviluppo della riflessioni di Leoni, che lo porterà a vedere il diritto come scambio di pretese soggettive e la politica come scambio di poteri, al fine di tutelare beni fondamentali per ogni individuo.

- 17 LEONI (1957a), p. 186.
- 18 Importante è anche (come si vedrà meglio quando si affronterà la teoria leoniana del “diritto come pretesa individuale”), la relazione tra il concetto di *decisione* e quello di *pretesa*. A questo proposito egli scrive: «Le pretese indicano le decisioni di far valere queste pretese. D'altra parte la soddisfazione delle pretese si attua attraverso una decisione di soddisfarle[...]. Il concetto di decisione mette in evidenza un aspetto di *consapevolezza* della pretesa [...], queste pretese [...] sono anche consapevoli e razionali (razionalità intesa secondo il linguaggio ordinario come intervento del ragionamento)», LEONI (1957a), pp. 192-193.
- 19 LEONI (1957a), pp. 192-193.
- 20 Cfr. LEONI (1943), (1947), (1949c), (1950e) e (1952b).
- 21 Cfr. BLACK (1950) e (1952). Nella versione finale del suo lavoro, BLACK (1958), sono presenti modifiche di vario tipo, probabilmente frutto anche delle critiche mosse da Buchanan e Leoni. Una puntuale analisi delle teorie di Black e delle critiche di Leoni si trova in ALBERTINI (1969). In questo saggio vengono analizzati i tre differenti tipi di rapporto tra scienza economica e scienza politica con cui Leoni si confrontò durante i suoi studi. Il primo rapporto è quello che tende a identificare, appunto tramite la “teoria del comitato” di Black le due discipline; Leoni, lo respinge, ponendo in luce alcune importanti differenze tra politica ed economia. Il secondo tipo di rapporto è quello descritto da Buchanan e Tullock, in cui si individuano importanti somiglianze tra il “mercato dei voti” e il mercato di beni e servizi; anche in questo caso Leoni esprime varie riserve, ricordando l'importanza dell'elemento coercitivo nelle decisioni collettive. Albertini esamina infine l'approccio incentrato sulla razionalità della condotta umana, sulla scorta di Mises, come elemento comune nell'indagine economica e in quella politica; è la posizione che Leoni fa sua, con un'analisi che Albertini giudica come uno dei punti fermi nello studio della scienza politica.
- 22 LEONI (1957a), p. 198.
- 23 LEONI (1957a), p. 202.
- 24 LEONI (1957a), pp. 214-215.
- 25 LEONI (1957a), p. 217.
- 26 Questo panorama però cambia quando si tratta di fare previsioni rispetto alle “decisioni interrelate”, in questo caso è possibile «escogitare metodi che ci forniscano dei tipi, dei modelli, in base ai quali le nostre decisioni si correlano con quelle degli altri nel modo previsto dalla regola stessa, permettendoci di contare sul fatto che a una nostra decisione farà seguito un'altra decisione da parte di altri. Le regole giuridiche possono essere concepite precisamente come rispondenti al fine di fornire questi tipi di correlazione fra decisioni: le regole giuridiche possono surrogare – entro certi

- limiti – quelle matematiche e scientifiche che dovrebbero consentirci di prevedere le decisioni», LEONI (1957a), p. 234.
- 27 LEONI (1957a), pp. 240-241.
- 28 LEONI (1957a), p. 242.
- 29 LEONI (1957a), p. 242.
- 30 Leoni si riferisce a BUCHANAN (1954), pp. 334-343.
- 31 Cfr. KNIGHT (1921).
- 32 LEONI (1957a), p. 259.
- 33 LEONI (1957a), pp. 277-278.
- 34 LEONI (1957a), pp. 278-279.
- 35 LEONI (1957a), p. 282.
- 36 LEONI (1957a), p. 283.
- 37 LEONI (1957a), p. 285. Interessante è anche il richiamo di Leoni alle considerazioni di Platone nel dialogo “Il Politico”.
- 38 LEONI (1957a), pp. 292-293.
- 39 LEONI (1957a), p. 294.
- 40 Su questi temi può essere interessante un confronto con ciò che circa un decennio più tardi scriverà HIRSCHMAN (1970), laddove estende la possibilità di “uscita” anche alle relazioni che si formano all'interno delle organizzazioni e delle istituzioni politiche, come a esempio lo stato.
- 41 LEONI (1957a), pp. 302-303. Leoni non nasconde che tali obiezioni possono valere in parte anche in ambito economico, e scrive: «non va taciuto il fatto che anche in economia, quando si parla di “equilibrio” si annuncia un concetto che può non corrispondere alla realtà dei fatti. Infatti possiamo immaginare che gli individui non riescano a trovare un certo equilibrio fra le loro esigenze e i beni che si trovano sul mercato per soddisfarle, così come possiamo immaginare che non esista equilibrio tra le esigenze primordiali del gruppo e i mezzi per soddisfarle», p. 303.
- 42 LEONI (1957a), pp. 308-309.
- 43 Sull'importanza che Leoni attribuiva, al pari di Buchanan, alla Scuola italiana di scienza delle finanze, si veda URBANI (1982).
- 44 LEONI (1957a), pp. 310-313. Su questo tema cfr. LEONI (1967b).
- 45 LEONI (1957a), pp. 314-318.
- 46 LEONI (1957c), parte di questo saggio verrà poi ripreso in LEONI (1961b).
- 47 Su questo argomento si veda SCHOEFFLER (1953), citato più volte da Leoni. Altri riferimenti importanti nel seguito di questa analisi sono ad autori anch'essi trattati nelle *Lezioni*, come Knight, Soltau e Hayek, oltre naturalmente al solito Mises.
- 48 LEONI (1957c), p. 25.
- 49 Tale diversità non è tuttavia un argomento contrario allo studio congiunto di economia e politica, studio che Leoni, come si è visto, conduceva sin dai primi anni Quaranta. A questo proposito a conclusione del saggio egli riporterà questa affermazione da

- MERRIAM (1950): «si creerà solo della confusione tentando di tracciare una linea di separazione tra l'organizzazione politica e altre forme di organizzazione... Al contrario, si otterrà una più chiara visione d'insieme ammettendo francamente la fondamentale somiglianza tra loro, nonché il parallelismo e perfino la frequente intercambiabilità delle funzioni», LEONI (1957c), pp. 38-39.
- 50 A questo proposito Leoni scrive: «Ho trattato personalmente le teorie del prof. Black nelle mie lezioni di Dottrina dello Stato a Pavia nell'inverno 1953-54. Ho avuto in seguito il piacere e la sorpresa di scoprire che parecchie mie obiezioni alla teoria del prof. Black erano state formulate del tutto indipendentemente dal prof. Buchanan», LEONI (1957c), p. 32. Leoni si riferisce, come si è già avuto modo di vedere trattando le «*Lezioni di dottrina dello Stato*», a BUCHANAN (1954), pp. 334-343. Lo scambio culturale tra questi due pensatori fu molto intenso e prolungato nel tempo. Leoni si richiama spesso alla teoria dell'amico, e altrettanto fa Buchanan, riconoscendogli una grande influenza per lo sviluppo delle sue idee; si veda per esempio BUCHANAN e TULLOCK (1962), pp. ix e 8 e BUCHANAN (1977) pp. 41, 50 e 51 trad. it., in cui l'autore tratta anche l'influenza di Leoni su POSNER (1972). Del rapporto tra Buchanan e Leoni si sono occupati ALBERTINI in AA.VV. (1969), ARANSON (1988), DA EMPOLI e STOPPINO, in AA.VV. (1998). Alcuni riferimenti si trovano anche in NICOSIA (1997) e CUBEDDU (1999). Sull'importanza della riflessione di Buchanan, e sul suo rapporto con la Scuola Austriaca, si veda VANNUCCI (1996).
- 51 A questo proposito Leoni mostra interesse per la proposta di Buchanan di sostituire il concetto di equilibrio in politica con quello, meno ambizioso, di *scelta sperimentale*. Secondo Buchanan, dato che in alcuni casi si ritiene preferibile fare una cattiva scelta anziché non farne alcuna, si potrebbero considerare le decisioni del gruppo prese a maggioranza come *sperimentali*, ossia come tentativi di individuare una buona soluzione. Cfr. LEONI (1957c), pp. 35-36.
- 52 LEONI (1957c), p. 36. Alcune delle analisi su Black e Buchanan verranno poi riprese in *Freedom and the Law*.
- 53 LEONI (1957c), pp. 36-37.
- 54 LEONI (1957c), p. 37.
- 55 LEONI (1960c).
- 56 Cfr. DOWNS (1960).
- 57 Cfr. LOWELL (1922). Leoni si era già occupato di Lowell in relazione alle sue riflessioni sulla pubblica opinione, e l'influenza di questo pensatore è ben individuabile anche nella teoria del diritto come pretesa; cfr. LEONI (1946) e (1961c), ma anche (1961e).
- 58 LEONI (1960c), p. 46.
- 59 Leoni si riferisce a una prima edizione ciclostilata di quello che poi sarà BUCHANAN e TULLOCK (1962).
- 60 Cfr. BASTIAT (1848). Per quanto riguarda la collocazione di Bastiat all'interno della

- tradizione liberale, e in particolare nella sua variante "Austriaca" e libertaria, si veda CUBEDDU e MASALA (2001).
- 61 LEONI (1961b).
- 62 BUCHANAN e TULLOCK (1962).
- 63 LEONI (1961b), pp. 43-44.
- 64 LEONI (1961b), p. 44.
- 65 LEONI (1961b), p. 45.
- 66 LEONI (1961b), pp. 45-46.
- 67 LEONI (1961b), p. 47.
- 68 Su quest'ultimo tema si confronti anche LEONI (1960c).
- 69 LEONI (1961b), p. 52.
- 70 LEONI (1962b). Il convegno fu promosso dal "Centro di Studi Metodologici", durante la presidenza di Norberto Bobbio.
- 71 Cfr. LEONI (1960b), trattato nel terzo capitolo di questo lavoro.
- 72 LEONI (1962b), p. 55.
- 73 Questa critica riprende quella sulla "concezione ingegneristica" della scienza politica, accennata nella premessa di *Freedom and the Law*.
- 74 LEONI (1962b), pp. 57-58.
- 75 LEONI (1962b), pp. 58-59.
- 76 Leoni fa un richiamo a MEYNAUD (1960), pp. 14-29.
- 77 LEONI (1962b), p. 66.
- 78 Non poteva mancare, a conclusione di questo saggio, un riferimento al carattere avalutativo della scienza politica, che non per questo, come si è visto in relazione alla *Wertfreiheit* weberiana, è priva di un carattere normativo. «Se nel ricostruire la scelta politica, ossia quella scelta che tende a modificare continuamente la situazione dei poteri, noi ci accorgiamo che la scelta avrebbe potuto essere – dal punto di vista del soggetto agente – più razionale, ossia avrebbe potuto coordinare in modo più conforme al fine i mezzi disponibili, questa constatazione può assumere anche l'aspetto di un consiglio o del parere dell'esperto. In questo stesso senso si presenta come normativa [anche] la scienza economica», p. 71. Va anche ricordato un breve saggio, dal titolo *Are Rational Economic Policies Feasible in Western Democratic Countries?*, LEONI (1964b), frutto di un intervento alla Mont Pélerin Society, in cui si utilizzano gli strumenti metodologici weberiani e l'approccio economicistico allo studio delle scelte politiche, per criticare la pianificazione. Chiedendosi se siano possibili politiche economiche razionali, intendendo il termine razionale nel senso avalutativo weberiano, e cioè di efficienza dei mezzi rispetto ai fini, Leoni rileva come ci si debba prima di tutto chiedere in relazione a chi si debba intendere efficiente una certa politica economica. Essa deve essere intesa efficiente rispetto «a quelle persone che *si assume abbiano a che fare* con quella politica in quanto operatori», p. 702. Infatti ogni pianificazione, come ogni tirannide, si è in realtà sempre dimostrata efficiente solo per chi la fa, e mai per chi la subisce, nonostante si sia cercato sempre

di presentarla efficiente per l'intera collettività. A ben guardare però, anche nei paesi democratici l'efficienza sembra essere solo per chi compie le scelte, ossia i governanti e l'apparato statale, e non per chi la subisce, ossia i governati e si tenta di eliminare questa contraddizione con quelli che però, secondo Leoni, sono solo due miti: la *rappresentanza politica* e il *principio maggioritario*. Il principale problema rimane dunque sempre l'impossibilità di paragonare la maggior parte delle scelte collettive alle scelte individuali, poiché le prime potranno essere efficienti solo per la parte vincente (maggioranza), mentre nelle scelte individuali (quelle di mercato) ognuno può massimizzare la sua utilità. In tal senso nessuna politica economica, in quanto frutto di una decisione di gruppo destinata a una intera collettività, può essere giudicata razionale (efficiente) per tutti i membri della collettività stessa. Tuttavia, conclude Leoni: «se con l'espressione "politica economica" vogliamo anche denotare una politica che miri a eliminare nel contempo le scelte collettive e la rappresentanza sul terreno economico e, viceversa, rispetti le scelte individuali, operate da ciascun individuo in nome proprio o anche tramite rappresentanti legalmente responsabili e liberamente scelti dallo stesso, allora il problema se sia possibile una politica economica razionale nelle democrazie occidentali può trovare, in linea di principio, risposta affermativa», p. 706.

79 Sulle definizioni di potere e potere politico in Leoni si veda ancora STOPPINO (1969), (1980), (1995) e (1997). Un altro saggio, STOPPINO (1982) è invece dedicato in modo specifico alla seconda definizione della politica data da Leoni, intesa come tentativo "riduzionistico" (con un'operazione analoga a quella compiuta nel diritto come pretesa), volto a «ricondere anche la politica entro la prospettiva del diritto privato», p. 123. Anche le regole politiche nella seconda concezione leoniana diventano regole di condotta e non di organizzazione: «la teoria leoniana della politica appare così un prolungamento e un completamento della sua teoria del diritto. Un prolungamento, perché in essa la politica viene attratta dal diritto, per così dire, entro una prospettiva privatistica. Un completamento perché essa fornisce la fondazione "politica" della situazione di coesistenza pacifica, sopra la quale si erige il campo delle pretese "giuridiche"», p. 126. Anche per questo, ribadisce Stoppino, quello di Leoni è un individualismo integrale, sia "metodologico" sia "teorico", che lo conduce a prospettare un "modello ideale" di società, «costruito in funzione del valore della libertà individuale intesa in senso liberale, cioè non coercizione, e soprattutto come non coercizione da parte del potere centrale di governo, fino ad accarezzare l'idea di uno stato o società politica *senza governo*», p. 130. Stoppino nota anche come infine «Leoni si allontana alquanto da Weber, il quale è individualista in senso metodologico ma non in senso teorico», p. 130, nota 17.

80 LEONI (1962b), p. 67.

81 LEONI (1962b), p. 70. Queste affermazioni appaiono speculari a quelle espresse nell'articolo *Il nostro compito*, sul primo numero de "Il Politico", LEONI (1950e) in cui l'"economica" e la "giuridica" vengono presentate come "i due rami" della scienza politica.

82 Cfr. LEONI (1961c). A occuparsi della concezione dello stato in Leoni, ponendola nel più ampio contesto della Scuola Austriaca e in particolare mettendo in luce l'eredità di Carl Menger, è stato CUBEDDU (1998). In questo saggio viene anche mostrato come all'interno della tradizione austriaca, la concezione leoniana segni il passaggio da una teoria generale a una "teoria esplicativa" del modo di generarsi del potere politico nella "associazione civile", «e non ci sembra azzardato sostenere che neanche negli ultimi scritti di Hayek sia possibile trovare una fondazione dello "stato liberale" così innovativa come quella che si ha con Leoni», p. 74. Cubeddu osserva poi come il pensiero di Leoni si configuri «come crinale tra la concezione dello stato del liberalismo classico, anche nella revisione hayekiana, e la soluzione *Libertarian* anarco-capitalista alla Murray N. Rothbard [...] lo stato così come lo concepisce Leoni non è molto diverso dal denaro o dal mercato, entrambi sono degli strumenti per scambiare nel futuro "pretese" atte a soddisfare bisogni che al momento non si conoscono con individui che ancora non si possono individuare», pp. 74-75. Inoltre Leoni «fu tra i primi liberali classici a rendersi conto che uno "stato liberale" non poteva convivere con un sistema decisionale fondato su scelte collettive», p. 76, egli esercitò dunque una "innegabile influenza" nello sviluppo del pensiero libertario. A insistere invece sulle differenze tra la concezione evoluzionistica di Leoni e la concezione legata al diritto naturale degli anarco-capitalisti, e in particolare di Rothbard, è stata Stefania Mazzone. L'autrice pone bene in luce, MAZZONE (2001), come per i *Libertarians* lo stato discenda sempre da un atto di forza, mentre in una concezione evoluzionistica del diritto legata al *Rule of Law*, come quella di Hayek e Leoni, anche lo stato può venire giustificato in termini di evoluzione spontanea. Su come tuttavia quello della coercizione fosse un problema che Leoni tenne sempre presente, pur senza trovare una risposta univoca, rinvio a quanto detto sulle *Lezioni di dottrina dello Stato* e sulle "due concezioni" del potere politico, al terzo paragrafo del prossimo capitolo e a MASALA (2001).

83 LEONI (1961c).

84 Cfr. LEONI (1957a).

85 LEONI (1961c), p. 214.

86 LEONI (1961c), p. 215.

87 LEONI (1961c), p. 215.

88 LEONI (1961c), p. 215.

89 LEONI (1961c), pp. 215-216.

90 LEONI (1961c), p. 216.

91 LEONI (1961c), p. 216.

92 LEONI (1961c), pp. 216-218.

93 LEONI (1961c), p. 218. 94 LEONI (1961c), pp. 218-219.

95 Cfr. STOPPINO (1969), (1980), pp. XII e ss, pp. XLVI e ss e (1995), pp. 202 e ss e pp. 260 e ss.

96 Cfr. STOPPINO (1982).

Capitolo VI - Diritto e libertà, il “modello Leoni”

- 1 Si è anche avuto modo di osservare come, nonostante quegli studi non vengano quasi più richiamati, molte delle elaborazioni successive possano essere considerate una risposta a quegli interrogativi giovanili. Anche gran parte degli autori trattati in precedenza non vengono più citati, con le importanti eccezioni di Ehrlich e di Savigny, citati più volte in *Freedom and the Law* e non citati, ma presenti, negli altri scritti giuridici, e di Cesarini Sforza, richiamato negli scritti sul diritto come pretesa. A questo proposito, è lo stesso Leoni a ricordare come Cesarini Sforza utilizzasse «il termine “pretesa” per designare il diritto nel suo farsi», cfr. LEONI (1962c), p. 232.
- 2 LEONI (1966e).
- 3 LEONI (1959), p. 1.
- 4 LEONI (1959), p. 1.
- 5 LEONI (1966e), p. 1.
- 6 LEONI (1966e), p. 4.
- 7 LEONI (1966e), p. 5, corsivo mio.
- 8 LEONI (1960e). Un'analisi delle critiche di Leoni e, comparativamente, di Hayek alla teoria kelseniana, con particolare riguardo per le implicazioni filosofiche e politiche, si trova in CUBEDDU (1999), pp. 352-355. L'autore rileva anche come la sostituzione del concetto di pretesa a quello kelseniano di obbligo conduca infine a mettere in discussione uno dei presupposti dei regimi democratico-rappresentativi: la correlazione tra *l'ordinamento* giuridico e politico e *l'obbligazione* giuridica e politica: «Leoni thus shows how legal orders may be founded not necessarily on the obligatoriness of the behaviour of individuals in the face of power or norms produced by legislation, but also on the exchange of subjective individual claims. In this way, he questions one of the cornerstones of the western statist tradition: the thesis of the necessary correlation between the political-legal tradition and *legal and political obligation* is in fact the premiss for democratic-representative systems», p. 355.
- 9 LEONI (1959), in particolare pp. 187-279. Cfr. anche LEONI (1966e), in particolare pp. 14-31.
- 10 Ad essere presa in considerazione è KELSEN (1949).
- 11 Cfr. LEONI (1959), pp. 187-204.
- 12 In occasione di una commemorazione Norberto Bobbio, BOBBIO (1982), torna sull'analisi che Leoni fece di Kelsen, mostrando di non condividere le critiche rivolte alle dottrine kelseniane. A suo giudizio infatti, Kelsen fu uno studioso delle strutture formali, non un formalista, e nella sua dottrina è possibile distinguere chiaramente le norme giuridiche da quelle non giuridiche. Per Bobbio sarebbe invece la teoria leoniana della pretesa a non riuscire a dare una spiegazione esauriente delle “convenzioni sociali”. In anni più recenti Bobbio, e con lui Danilo Zolo, hanno però mostrato un rinnovato interesse per l'evoluzionismo giuridico di Leoni, che Bobbio, per sua stessa

- ammissione, aveva «un po' sbrigativamente criticato», cfr. BOBBIO e ZOLO (1997).
- 13 LEONI (1960e), p. 189.
- 14 Sull'importanza del pensiero di Kant e del neo-kantismo per la formazione di questi due concetti, si veda LEONI (1959), pp. 207-214.
- 15 LEONI (1960e), p. 190; cfr. anche LEONI (1959), pp. 214-219.
- 16 LEONI (1960e), p. 191.
- 17 LEONI (1960e), pp. 192-195, LEONI (1959), pp. 227-245.
- 18 LEONI (1960e), pp. 195-197; LEONI (1959), pp. 245-254.
- 19 Alla critica del normativismo vanno ricondotti anche altri due saggi. Ne *Il concetto di stato nella teoria kelseniana* LEONI (1961d), Leoni riprende le critiche alla teoria del diritto di Kelsen, mostrando come agli “errori e incongruenze” di quella teoria se ne sommino altri ancora in riferimento alla sua concezione dello stato. La teoria di Kelsen per la quale lo stato si risolve integralmente nell'ordinamento giuridico, viene criticata in ordine a tre motivi: 1) non riesce a confutare efficacemente il “concetto di stato come interazione fra individui appartenenti allo stesso contesto sociale”, pp. 29-30; 2) la confutazione dell'esistenza di concetti quali “volontà comune” e “interesse comune” è strumentale e poco convincente, pp. 30-33; 3) l'idea kelseniana secondo cui non è possibile distinguere il potere politico dagli altri tipi di potere, senza qualificare il primo tramite un insieme di norme giuridiche, ossia senza introdurre il concetto di ordinamento, conduce sì a considerare la teoria dello stato-ordinamento come l'unica possibile, ma soltanto se si accettano presupposti che Kelsen non dimostra essere gli unici possibili e ai quali la teoria sociologica ha fornito valide alternative. In tal senso lo stesso Kelsen è costretto ad accettare l'idea weberiana secondo cui le norme sono «fatti psicologici, ossia eventi riferiti a individui concreti», pp. 32-35. Un altro saggio, dal titolo *A proposito della teoria del diritto e del positivismo giuridico* LEONI (1966a), è frutto di una relazione presentata a una tavola rotonda sul “Positivismo giuridico” e rappresenta un confronto diretto con i normativisti italiani che si richiamavano a Kelsen e a Hart. Le critiche sono rivolte a SCARPELLI (1965) e BOBBIO (1965): del primo non convince l'idea «che si possano – mettendo a frutto il concetto di “validità” – “volere” realmente [...] tutte le norme non ancora prodotte in un sistema, senza sacrificare, *eo ipso*, il principio della libertà individuale», pp. 135-137; la critica a Bobbio è invece incentrata sulle implicazioni che si possono trarre da un approccio basato sul concetto della “natura delle cose” (*Natur des sache*): Bobbio nega che da un tale concetto si possano ricavare regole giuridiche aventi una sorta di oggettività; egli nega che da una certa “regola tecnica” possa derivare con la forza della necessità un certo provvedimento, idea invece, come si è visto, fortemente sostenuta da Leoni, che passa poi ad analizzare quelle che a suo giudizio sono le quattro radici del male di cui soffre la moderna scienza giuridica: la prima è proprio rappresentata dalla scarsa attenzione dedicata allo studio della scienza economica, e del suo concetto cardine, quello di scarsità, pp. 142-148. La seconda è rappresentata dal problema già individuato da

Ehrlich: l'eccessiva attenzione dedicata ai procedimenti logico-formali di formazione del diritto a discapito dell'analisi di come «si possano ponderare e conciliare gli opposti interessi degli individui in ogni situazione data, e soprattutto, e spesso, in situazioni effettivamente ancora non «previste» nel «sistema», pp. 148-150. La terza e quarta radice del male della scienza giuridica sono, in ultima analisi, riconducibili ancora alla scarsa importanza attribuita al rapporto mezzi-fini, e al conseguente rifiuto da parte dei teorici del diritto a voler esprimere giudizi sulla praticabilità di certi mezzi e la raggiungibilità di certi fini, pp. 150-153.

- 20 LEONI (1962c); di contenuto in parte identico è LEONI (1964c).
 21 LEONI (1962c), p. 226.
 22 LEONI (1960e), pp. 201-202.
 23 LEONI (1959), pp. 14-15.
 24 LEONI (1966e), p. 45.
 25 LEONI (1966e), p. 45.
 26 LEONI (1966e), p. 48.
 27 LEONI (1966e), p. 48.
 28 LEONI (1966e), pp. 32-38 e LEONI (1966b).
 29 HART (1961).
 30 LEONI (1962c), p. 229.
 31 Cfr. LEONI (1964c), pp. 121 e ss.
 32 LEONI (1964c), p. 222.
 33 Cfr. WEBER (1922a) e (1922b). Su questo argomento si veda FEBBRAJO (1982), il quale analizza l'influenza di Weber sul concetto leoniano di pretesa sotto tre aspetti: «metodologico», «concettuale» e «teorico».
 34 Cfr. EHRLICH (1918).
 35 LEONI (1959), pp. 160-187 e 270-325.
 36 LEONI (1959), p. 162.
 37 LEONI (1959), p. 165. In questa, e in tutte le altre citazioni dalle *Lezioni*, le parole sottolineate nel testo originale sono rese in corsivo.
 38 Queste riflessioni paiono per molti aspetti la continuazione di quanto detto nelle *Lezioni di filosofia del diritto* sul mondo classico, cfr. LEONI (1949b).
 39 LEONI (1959), p. 168.
 40 LEONI (1957b), pp. 299-300.
 41 LEONI (1960e) p. 202.
 42 LEONI (1959), p. 170.
 43 LEONI (1959), p. 176.
 44 LEONI (1959), p. 177.
 45 LEONI (1959), pp. 280-304.
 46 LEONI (1959), pp. 304-305.
 47 LEONI (1959), p. 310.

- 48 LEONI (1959). Tuttavia una collocazione così netta di Weber tra i teorici dell'individualismo metodologico, nonostante egli sia uno dei primi, WEBER (1922a), vol. I, p. 16, trad. it., a usare questo termine, desta alcune perplessità quando si voglia tener presente la stretta relazione tra questo concetto e la teoria della nascita spontanea delle istituzioni. Infatti, a giudizio di Hayek, la trattazione weberiana del rapporto tra ordine legale ed economico ingenera soltanto confusione, poiché per Weber «l'ordine esiste soltanto come organizzazione e l'esistenza di un ordine spontaneo non si presenta mai come problema», HAYEK (1973-79), p. 244, nota 50. Ugualmente dura fu la critica di Mises, secondo cui Weber ragionava ancora in termini di economia classica e senza capire le implicazioni che la teoria dei valori soggettivi ebbe per l'azione umana, cfr. MISES (1933). Su questo e altri aspetti si veda CUBEDDU (1996), che mostra come «l'influenza della problematica di Weber sulla Scuola Austriaca – per quanto conosciuta e studiata – è stata pressoché nulla», p. 86, e osserva anche come «secondo Hayek, concependo antropomorficamente l'ordine come organizzazione, non attribuendo importanza alcuna a un ordine spontaneo, e infine concependo il diritto come *taxis* e non come *cosmos*, Weber si sarebbe precluso «l'accesso ai veri problemi teorici della scienza di una società», p. 89. Tale giudizio hayekiano (contenuto nel secondo libro di *Law, Legislation and Liberty*) inoltre, «appare come una parafrasi e un adattamento di quanto Menger, in (1883), trad. it., p. 185, scrive a proposito di Smith: «anche Adam Smith e la sua scuola aspirano di preferenza alla comprensione pragmatica dell'economia, proprio dove essa non è adeguata alla situazione obiettiva, e così rimane a loro preclusa la comprensione teorica del vasto ambito delle formazioni sociali sorte in modo irriflesso», *ivi*, nota 11. Stoppino ha poi rilevato, dissentendo da FEBBRAJO (1982), come Weber fosse «individualista in senso metodologico, ma non in senso teorico», STOPPINO (1982), p. 130, nota 17. A ricordare poi come vi fossero punti di contatto tra Weber e Kelsen è stato BOBBIO (1982). Apparirà tuttavia chiaro dal prosieguo della nostra analisi come Leoni avesse presenti molti dei problemi della concezione weberiana del diritto e si proponesse di superarli.
- 49 LEONI (1959), p. 317. Su questo argomento si veda anche la lettera ad Hayek datata 7 aprile 1962 e riportata in appendice.
- 50 A ricostruire esaurientemente la teoria del diritto come pretesa, dedicando attenzione anche alla critica del normativismo è stato STOPPINO (1980) e (1997). Egli ha inoltre osservato (1982), servendosi della «grande dicotomia» tra diritto pubblico e diritto privato, proposta da BOBBIO (1977), come la concezione leoniana del diritto sia un tentativo riduzionistico di identificare tutto il diritto con il diritto privato. a occuparsi della teoria del diritto come pretesa è stato anche BARBERIS (1998a), che in una vasta ricerca finalizzata a prospettare un'integrazione tra approccio analitico e approccio evolucionistico allo studio del diritto, dedica ampio spazio a Leoni, sviluppando alcune considerazioni già presenti in BARBE-

RIS (1996). L'autore ripercorre le tesi più importanti della teoria del diritto come pretesa e delle critiche della legislazione, ponendo in evidenza l'influenza esercitata su Hayek e il dirigersi di Leoni verso posizioni *Libertarians*. Barberis poi, anch'egli facendo riferimento a Bobbio, arriva alla medesima conclusione di Stoppino: la teoria leoniana del diritto come pretesa si rifà a una concezione eminentemente privatistica del diritto. Viene infine mostrata, come fatto anche da BOBBIO (1982), che Barberis richiama, l'influenza esercitata da Leoni sul pensiero di LUHMANN (1977). Vanno infine tenute presenti le analisi volte a collocare la teoria del diritto come pretesa nel più ampio quadro della filosofia politica di Leoni, proposte da CUBEDDU (1995), (1998) e (1999), sulle quali si tornerà nel proseguo di questa ricerca. Sempre sul diritto come pretesa si vedano anche MAZZONE (2001) e LOTTIERI (2002). Quest'ultimo, richiamando l'influenza di Mises, pone in evidenza il carattere prasseologico e la presenza di *apriori* (appunto come definiti da Mises) nella concezione giuridica leoniana.

51 LEONI (1961c).

52 LEONI (1962c).

53 LEONI (1964c), scritto che in parte riproduce i precedenti.

54 LEONI (1966e).

55 LEONI (1961c) p. 206, si cfr. anche LEONI (1962c), p. 235.

56 LEONI (1959), p. 19.

57 LEONI (1961c), p. 212.

58 LEONI (1966e), p. 50.

59 LEONI (1966e), p. 52.

60 LEONI (1966e), p. 58.

61 LEONI (1966e), p. 60.

62 LEONI (1966e), p. 61.

63 LEONI (1966e), p. 65, corsivo mio.

64 LEONI (1966e), p. 65.

65 LEONI (1966e), p. 66, corsivo mio.

66 Cfr. LEONI (1966e), p. 79.

67 LEONI (1966e), pp. 80-81.

68 Si tratta, scrive Leoni, di un processo graduale ben evidente nel diritto «a tipo consuetudinario, a tipo giudiziario (come nel *Case Law* inglese), o del tipo elaborato dai giuristi (diritto privato romano e, almeno in parte, *Juristen Recht* anteriore alle codificazioni sul continente europeo)» LEONI (1966e), p. 38. Il diritto legislativo al contrario, quando non è la fase terminale di quel processo, ossia la semplice codificazione delle pretese createsi storicamente, stravolge il sistema di affermarsi delle pretese, poiché sostituisce alla loro formazione graduale una loro affermazione improvvisa, incidendo negativamente sulla capacità di previsione degli uomini. È questo un tema che verrà ampiamente sviluppato in *Freedom and the Law*.

69 LEONI (1959), p. 39.

70 LEONI (1961c), p. 206. Molte di queste considerazioni si trovano già in LEONI (1959), pp. 37-40.

71 Negli *Appunti* Leoni inserisce tra le pretese giuridiche (che hanno forte probabilità di essere avanzate e soddisfatte) e le pretese antiggiuridiche (che hanno poca possibilità di essere avanzate e soddisfatte) una terza categoria, quella delle *pretese agiuridiche*, ossia le pretese che hanno *qualche* probabilità di essere soddisfatte. Esse possono essere state, o potranno divenire in futuro, pretese giuridiche oppure pretese antiggiuridiche, e «uno studio “dinamico” del diritto deve, pertanto, tener conto di questa zona intermedia», LEONI (1966e), p. 69.

72 LEONI (1959), p. 42.

73 LEONI (1959), pp. 48-49.

74 Cfr. LEONI (1962c), p. 236.

75 LEONI (1961c), pp. 207-208. Si veda anche LEONI (1959), pp. 41-55.

76 LEONI (1959), p. 157.

77 LEONI (1959), p. 157.

78 LEONI (1961c), p. 210. Da notare è anche che la pretesa non è riducibile agli obblighi morali, che pure spesso la sorreggono. L'espressione “tu devi”, quando non è usata per indicare un obbligo morale, significa, infatti, “io pretendo da te”, che richiama la priorità logica della pretesa sull'obbligo. Importante appare poi il rapporto tra dovere e probabilità; Leoni scrive: «È interessante notare come, almeno nelle lingue europee (in quelle latine, in quelle germaniche e in quelle slave) il verbo dovere viene usato anche per esprimere la *forte probabilità*: come quando diciamo “quel libro *deve* essere sul mio tavolo”. Già quest'uso linguistico sembra rivelarci il rapporto tra la pretesa (espressa nel verbo volere alla terza persona) e la *probabilità* del comportamento oggetto di pretesa», LEONI (1960e), p. 211n. Questo stesso rilievo era già stato proposto in LEONI (1959), pp. 29-30, e verrà poi ripreso in (1966e), pp. 39-47.

79 LEONI (1961c), pp. 212-213.

80 È lo stesso Leoni a richiamare le sue *Lezioni* sul pensiero antico, esempi di *tesmoi* sono il matrimonio e alcuni rapporti in agricoltura.

81 LEONI (1959), p.79.

82 LEONI (1959), p. 81.

83 LEONI (1959), p. 53. In un tale quadro il concetto di norma è del tutto secondario ed è naturalmente possibile immaginare delle pretese soddisfatte senza che vi sia una norma, la quale può essere considerata come qualcosa di utile «a creare il quadro generale entro il quale si esercitano le pretese», p. 54.

84 Leoni è convinto che in ogni occasione sia la domanda a precedere l'offerta; ogni nuovo prodotto proposto ai consumatori nasce comunque da bisogni reali, preesistenti all'offerta stessa, cfr. LEONI (1968).

85 LEONI (1962c), p. 236.

- 86 LEONI (1964c), p. 122.
- 87 LEONI (1966e), pp. 72-73. Nel primo capitolo di questo lavoro si è visto come sin dalla fine degli anni Quaranta, pur non avendo ancora elaborato il concetto di pretesa, Leoni avesse individuato una precisa corrispondenza tra prezzo di mercato e norma giuridica, entrambi determinabili in relazione alla previsione della probabilità (data dall'esperienza storica), dei comportamenti altrui. Cfr. LEONI (1943) e (1947).
- 88 LEONI (1966e), p. 74.
- 89 LEONI (1966e), p. 86. Anche se non citato il riferimento è naturalmente ad HAYEK (1952).
- 90 LEONI (1966e), p. 86.
- 91 LEONI (1959), p. 87.
- 92 LEONI (1959), pp. 87-88. 93 LEONI (1959), p. 89. 94 In LEONI (1964c) egli scrive: «Se l'obbedienza alle norme giuridiche dipendesse in effetti dalla coercizione, o anche dalla mera paura di essa, l'intero processo risulterebbe così pieno di attriti e così difficoltoso da incepparsi. [...] Le sanzioni e la coercizione non creano il diritto; esse si limitano ad assisterlo in un limitato numero di casi, e inoltre [...] esse possono applicarsi soltanto ad alcuni tipi di norme che potremmo considerare come *subordinate* ad altre», pp. 123-124. Poco più avanti aggiunge: «Anche quando il creditore fa ricorso alla cosiddetta coercizione (o alla sua minaccia), questo processo non è così rilevante all'interno dell'intero processo, come potrebbe sembrare a prima vista, poiché la coercizione imposta al debitore richiede la *cooperazione* delle persone che devono applicarla», p.128.
- 95 Cfr. KEMP (1991), pp. IX-XI.
- 96 Frutto di quel seminario sono anche FRIEDMAN (1962), e in parte HAYEK (1960). Sull'importanza di queste tre opere come momento di svolta del liberalismo contemporaneo si veda CUBEDDU (1995), pp. XXII-XIV. In quello come in altri seminari Leoni si distinse sempre per la radicalità delle sue posizioni liberali, tanto che si narra che, dopo aver ascoltato le relazioni di Hayek e Friedman, Leoni li avesse scherzosamente criticati indicandoli come fautori non di un "minimum state", ma di un "minimum welfare-state".
- 97 LEONI (1957g). Prima di commentare l'intervento di Hayek, Leoni muove una critica alla relazione di J. Reuff, il quale sosteneva la possibilità di un intervento "liberale" in economia, consistente nell'*allettare* gli individui a compiere una certa scelta. A giudizio di Leoni «ogni allettamento ha una contropartita coercitiva», ed è quindi impossibile distinguere «l'intervento "liberale" dall'intervento autoritario», p. 707. Questi argomenti sono per certi versi analoghi a quelli usati da Einaudi, come Leoni stesso ricorda, cfr. LEONI (1987).
- 98 LEONI (1957g), pp. 708-709. Leoni chiuse il suo intervento esprimendo la speranza che i suoi rilievi venissero presi in considerazione da Hayek e valorizzati per la comune ricerca di un fondamento sempre più stabile per la tutela della libertà individuale.

Quegli stessi rilievi furono poi sviluppati in *Freedom and the Law*, ed esercitarono una profonda influenza sulla concezione giuridica di Hayek, più di quanto l'austriaco non abbia in realtà riconosciuto. A questo proposito molto interessanti appaiono le lettere che riportiamo in appendice, da cui emerge quanto intensa fosse la collaborazione tra i due, cosa anche confermata dal fatto che nell'archivio di Hayek, conservato alla Hoover Institution, le cartelle in cui è classificata la corrispondenza con Leoni sono dense e numerose. Come si è avuto modo di vedere in precedenza, nella commemorazione a Pavia per la morte dell'amico italiano, HAYEK (1969) ricorda come egli lo avesse persuaso che la legislazione e la codificazione possano produrre certezza solo a breve termine, ma la facciano diminuire nel lungo periodo. *Law, Legislation and Liberty* (1973-79) segna un cambiamento nella produzione hayekiana, poiché egli si mostra convinto, assai più che in *The Constitution of Liberty* (1961), di come l'evoluzione culturale spontanea sia la vera essenza del *Classical Liberalism*, tesi centrale in *Freedom and the Law*. Tuttavia Hayek non riconosce adeguatamente l'importanza delle tesi di Leoni, relegate in una breve nota, p. 114, nota 35 della trad. it. Dopo un primo penetrante saggio, STOPPINO (1961), in cui si pongono a confronto le diverse concezioni giuridiche di Hayek e Leoni, negli ultimi anni la critica si è soffermata a lungo sul rapporto tra questi due pensatori. Richiami si trovano in GRAY (1984), p. 69 e (1989), p. 94, e in BARRY (1986), p. 95 trad. it., ma è nel saggio LIGGIO e PALMER (1988), commento ad ARANSON (1988) che tale influenza viene per la prima volta analizzata più in dettaglio. Tale influenza è stata più volte ricordata anche da Jesus Huerta de Soto, cui si deve la rivalutazione del pensiero di Leoni e la sua diffusione nel mondo di lingua spagnola e non solo, cfr. HUERTA DE SOTO (2000) e (1995), in cui si definisce *Freedom and the Law* come «uno de los libros más importante sobre la teoría y la política de la libertad y la filosofía del derecho que se han escrito en este siglo», p.9. Anche SHEARMUR (1996), che tra le altre cose si sofferma sull'eredità di Savigny, ricorda quanto grande e poco studiata sia stata l'importanza delle idee di Leoni nell'evoluzione del pensiero di Hayek. Egli cita anche, pp. 88-92, un passo della lettera datata 4 aprile 1962, che qui pubblichiamo in appendice, in cui questa influenza è apertamente riconosciuta. Uno scambio epistolare tra i due, dal quale emerge la diversa visione del potere giudiziario è stato pubblicato e commentato da QUIRICO (1996), e importanti differenze sono anche state rilevate in MINGARDI (2002), il quale aveva già avuto modo di porre bene in luce l'influenza di Leoni nel pensiero libertario contemporaneo in MINGARDI (1999). In BARBERIS (1998a) si osserva poi come Leoni sia il diretto ispiratore della svolta evolutivista di Hayek negli anni '60, pp. 44 e ss., ma si ricorda anche come nel pensiero dell'austriaco rivesta sempre grande importanza, come garanzia per la libertà, il diritto costituzionale, che invece Leoni tiene in scarsa considerazione. Chi si è occupato organicamente del rapporto e dell'influenza reciproca, è CUBEDDU (1999), che in un ampio saggio ha trattato comparativamente i principali punti di contatto (dall'eredità di Menger alla critica a Kelsen) e le principali differenze tra i due pensatori. Cubeddu ha

anche osservato come Leoni, a differenza di Hayek, sia giunto alle estreme conseguenze della comune riflessione sul ruolo della politica e sul rapporto tra libertà individuale e scelte collettive, domandandosi se sia possibile fare a meno delle scelte pubbliche e dunque della politica, questione affrontata poi dal pensiero *Libertarian*, del quale Leoni appare un precursore. A questo saggio, e a quello di Aranson, si rimanda anche per ulteriori indicazioni bibliografiche sul rapporto tra Hayek e Leoni, e più in generale per una trattazione della notevole influenza del pensiero di Leoni sul liberalismo contemporaneo, in particolare sugli studi della *public choice* e di *law and economics*. Vanno in particolare almeno ricordate BENSON (1990), BARNET (1998) e HOPPE (2001), in cui tale influenza, anche quando non direttamente riconosciuta, appare evidente. Importante è anche l'influenza sulla teoria dei *property rights*, ed è interessante ricordare come nella raccolta PEJOVICH (1997) siano presenti alcune pagine di *Freedom and the Law*. Infine va almeno menzionata l'importanza attribuita alle riflessioni di Leoni nel recente DE SOTO (2000), in cui si pone in luce la relazione tra la certezza (mal garantita dalla legislazione) dei titoli di proprietà e lo sviluppo dell'economia nei paesi del terzo mondo.

- 99 LEONI (1962a).
- 100 Oltre a *La fabbrica del diritto* vi sono altri saggi che trattano alcuni argomenti presenti in *Freedom and the Law*. Si è già fatto riferimento in questo capitolo a LEONI (1956f). Si può anche notare che la critica dell'identificazione dello stato di diritto nello stato "legale", in cui i legislatori possono fare tutto alla sola condizione di rispettare un certo cerimoniale, e in cui si sacrifica l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge anche raggruppandoli in categorie per cui valgono leggi diverse, è ben presente anche in LEONI (1958d). Va infine rilevato come molte delle critiche al processo di nazionalizzazione delle imprese, in LEONI (1960a) (cfr. cap. III di questo lavoro) vengano riprese in modo del tutto simile in *Freedom and the Law* (cap. VIII e conclusione).
- 101 LEONI (1962a), pp. 23-27.
- 102 Il più ampio saggio su *Freedom and the Law* è ARANSON (1988), in cui vengono trattati tutti i principali aspetti del libro di Leoni, dal concetto di libertà negativa, irconciliabile con la libertà positiva, al problema dell'ordine spontaneo e della certezza del diritto, al paragone con l'economia ecc. La figura di Leoni viene anche collocata nell'ampio quadro del liberalismo del Novecento, analizzando gli sviluppi più recenti delle sue idee nell'opera di molti pensatori contemporanei. Si veda anche il commento a quel saggio, LIGGIO e PALMER (1988). Uno dei primi ad analizzare la relazione tra *Freedom and the Law* e la teoria del diritto come pretesa è stato Angelo M. Petroni, cfr. PETRONI (1986). Questo autore ha anche opportunamente messo in luce, in AA.VV. (1995), interessanti aspetti metodologici dell'opera di Leoni, e in particolare l'influenza di POLANY (1951) e (1958).
- 103 Su come Leoni riprenda con originalità le argomentazioni austriache sull'impossibilità del calcolo economico e del socialismo si veda HUERTA DE SOTO (1993), pp. 156-157.

- 104 L'influenza degli studi pionieristici di Leoni sul diritto giurisprudenziale, sull'evoluzionismo giuridico in generale e sugli studi di *law and economics*, è già stata trattata in precedenza. Qui si noti soltanto che in BUCHANAN (1977), pp. 50-51 trad. it. e in TULLOCK (1979), p. 142, si mettono a confronto affinità e differenze tra l'opera di Leoni ed *Economic Analysis of Law* di Richard A. Posner, POSNER (1972), autore che non cita Leoni ma che pare da egli influenzato. Per una critica in generale all'approccio individualistico ed evoluzionistico del diritto in Leoni e Hayek si veda PIEVATOLO (2002). La stessa autrice aveva anche in precedenza, PIEVATOLO (1998) mosso delle critiche alla concezione leoniana del diritto e della politica. A tale proposito si veda anche il commento di Barberis a quel saggio, BARBERIS (1998b).
- 105 A rilevare come Leoni abbia posto in luce l'inadeguatezza della legislazione soprattutto in una società complessa e "tecnologica" come quella attuale è stato DI ROBILANT (1982).
- 106 LEONI (1961e), p. 23.
- 107 LEONI (1961e), p. 10.
- 108 A occuparsi del libro di Leoni, con una densa recensione, fu anche il caposcuola del pensiero *Libertarian*, ROTHBARD (1962a). Egli apprezza molto *Freedom and the Law*, e giudica Leoni "a political scientist with strong libertarian inclinations", p. 163. Ciò che più piace a Rothbard è la critica della legislazione, il paragone tra ordine giuridico e ordine economico e la proposta di rivalutare l'importanza del diritto giurisprudenziale. Egli tuttavia muove una serie di critiche a Leoni, in particolare contestando l'idea che il costume possa spesso essere una garanzia per la libertà e giudicando la "venerazione" di Leoni per il diritto romano come l'aspetto più debole del libro. Rothbard era infatti convinto, e la sua opera successiva va appunto in questa direzione, che fosse necessario trovare, tramite una riproposizione del diritto naturale filtrato dalla ragione umana, dei criteri capaci di dare al diritto un contenuto in grado di tutelare la libertà individuale. A queste critiche Leoni risponderà brevemente in una *Lecture* del 1963, pubblicata in appendice alla terza edizione inglese di *Freedom and the Law*, pp. 204-218. Rivisitando e approfondendo quanto scritto sulla produzione legislativa del diritto, dal tempo dei giuristi romani sino agli scritti di Savigny e Ehrlich, in riferimento alla critica di Rothbard egli scrive: «I was accused of being too enthusiastic about the Roman system. I feel I was not. [...] Still, I think that there is much to say in favor of the legal system of the Romans, even under of the Emperors, when we compare that system with many others prevailing today», p. 210. Tale conclusione è estesa da Leoni anche al sistema fiscale, sempre in risposta a Rothbard, che aveva definito la tassazione come un fondamentale esempio di coercizione. Rothbard muove anche diversi rilievi all'efficacia della "regola aurea" e alla necessità, infine accettata da Leoni, che lo stato possa essere il produttore di alcuni beni pubblici, per esempio i fari, che i privati non potrebbero produrre e gestire da soli ma che sarebbero felici di pagare se fossero offerti sul mercato. Per questo e altri aspetti egli ritiene che Leoni lasci delle "scappatoie per la

tirannia” (*loopholes for tyranny*). Sviluppa poi, partendo dalla definizione leoniana della libertà come assenza di coercizione, delle riflessioni sull’opportunità che lo stato possa esercitare la violenza, arrivando alla conclusione che la forza pubblica dovrebbe farne uso esclusivamente al fine di impedire che qualcuno eserciti violenza su altri uomini. Da alcuni scritti economici in precedenza analizzati, in cui si esprime sempre grande attenzione per le opere di Rothbard, ma anche dalla lettera ad Hayek del 15 aprile 1966, che riportiamo in appendice, nonché ricordando come lo stesso Leoni si proponesse un “recupero empirico” del diritto naturale (proposito in realtà mai pienamente sviluppato, probabilmente a causa della prematura scomparsa), non pare azzardato ritenere che Leoni fosse sempre più sensibile alle idee del nascente movimento libertario e anarcocapitalista americano. Rimane dunque il rammarico di non sapere come il suo pensiero si sarebbe potuto evolvere se fosse venuto a conoscenza di tutte quelle idee che il mondo libertario, da NOZICK (1974) a ROTHBARD (1973) (in cui Leoni è peraltro più volte citato a sostegno di come si potrebbe realizzare l’amministrazione della giustizia in una società libertaria) e (1982), avrebbe di lì a poco elaborato. L’idea che comunque Leoni fosse per molti aspetti un precursore del pensiero *Libertarian* sembra ormai accettata dalla maggior parte degli studiosi: BARBERIS (1998a e b), NICOSIA (1997), STOPPINO (1997) e CUBEDDU (1997), (1998) e (1999), mentre alcune differenze, come si è visto in precedenza, sono poste in luce in MAZZONE (2001). Per una panoramica completa del pensiero libertario, con interessanti riferimenti a Leoni, si veda LOTTIERI (2001), autore che, in un recente saggio, LOTTIERI (2002), ha anche lucidamente enucleato quelli che, da posizione rothbardiana, appaiono i limiti di una concezione dell’ordine spontaneo legato alla *Common Law* e alla “pubblica opinione” quale era quella di Leoni. Critiche che in ogni modo non impediscono a Lottieri «di cogliere l’importanza della prospettiva “storica” individuata da Leoni, che grazie alla scoperta degli *altri modi* di elaborare il diritto – contro il monismo della legislazione – ha aperto la strada a originali proposte teoriche di segno libertario», p. 342. Sul pensiero di Rothbard, e su come esso si innesti nella tradizione anarchica americana, diversa da quella europea, si veda BASSANI (1996).

109 Un elemento importante secondo Leoni è che il risultato del processo ha valore tra le parti ma non *ultra partes*. A questo proposito può essere interessante il confronto con una sua replica (1956f) a un intervento di Francesco Carnelutti in difesa del valore *ultra partes* del contratto collettivo. Secondo Leoni non è possibile considerare il contratto collettivo alla stregua del contratto classico poiché in esso manca l’autonomia di coloro che, pur non avendo partecipato al contratto, vi devono ugualmente sottostare. A questo proposito Leoni scrive: «non vorrei che la proposta Carnelutti di togliere l’autonomia agli individui (in una interpretazione sedicente individualistica del diritto) per darla ai “gruppi” possa portare a questo risultato: che alla tirannide dello Stato succedano le molte tirannidi dei gruppi; queste tirannidi si radicherebbero nei famosi accordi che valgono *ultra partes*, ossia anche per coloro che non vi hanno partecipato.

[...] Rinunciamo pure alle molte leggi. Ma di quanti nuovi mali sarà madre la cosiddetta “autonomia dei gruppi”?, p. 69.

- 110 È importante ancora una volta ribadire come Leoni considerasse *comparativamente* migliore rispetto alla legislazione la Common Law e il diritto romano, di cui pure vedeva i limiti. A questo proposito si veda la lettera pubblicata in appendice e datata 24 agosto 1964, in cui egli scrive anche: «When I say “pure” common law system, I use this expression just as well as economists would speak of a “pure” or *perfect* competition system».
- 111 Cfr. LEONI (1957a).
- 112 Su come quella presente nel mercato sia una “coercizione” esclusivamente negativa si vedano anche le lettere del 24 agosto 1964 e del 15 aprile 1966 (al terzo punto) riportate in appendice.
- 113 Questa concezione è anche alla base del diritto come pretesa: il fatto che lo stesso ladro non voglia essere rapinato, mostra l’omogeneità dei sentimenti di alcune *pretese* che Leoni chiama comuni, e che, come si è visto, costituiscono il fondamento della sua teoria giuridica. Cfr. LEONI (1959), (1961c) e (1962c).
- 114 Sull’importanza dell’analisi del linguaggio nel pensiero di Leoni si veda SCARPELLI (1982), che si sofferma in particolare sul concetto di pretesa come atteggiamento mentale. Che l’analisi del linguaggio sia il punto di partenza di molte delle riflessioni di Leoni, è possibile capirlo con chiarezza dalla lettura delle dispense dei suoi corsi universitari. Su questo argomento rimando a MASALA (2001).
- 115 LEONI (1961e), pp. 53-54.
- 116 CRANSTON (1956); cfr. LEONI (1956d).
- 117 LEONI (1961e), p. 56.
- 118 Qui è lo stesso Leoni a richiamare con grandi elogi MISES (1949). Si è già detto della profonda influenza di questo autore su Leoni, ed essa è stata di recente richiamata da Giuliano Urbani, in AA.VV. (2001) e approfondita da Lottieri, LOTTIERI (2002), secondo il quale si può «affermare senza timore di smentite che quello di Leoni è, sino a oggi, il tentativo più interessante e meditato di sviluppare anche all’interno del diritto quell’approccio prasseologico elaborato da Mises», p. 317. L’importanza di Mises nell’evoluzione del pensiero di Leoni è dunque ormai cosa riconosciuta (si può anche ricordare come Leoni avesse nella sua biblioteca ben tre copie di *Human Action*, tutte sottolineate e annotate), e a tale proposito si veda quanto egli scrive nella lettera ad Hayek (che pure egli in un’altra lettera, anch’essa riportata in appendice, aveva definito “my closest master”) del 15 aprile 1966.
- 119 Con questa analisi, Leoni sembra soprattutto portare alle estreme, e più teoricamente coerenti, conseguenze quella concezione della libertà propria dell’individualismo “irrazionalistico” di tipo anglosassone, del quale si era a lungo occupato in LEONI (1953a).
- 120 A questo proposito si veda anche la lettera del 24 agosto 1964 riportata in appendice.

- 121 DICEY (1915).
- 122 HAYEK (1955). Il contenuto di quella conferenza verrà ripubblicato in HAYEK (1960). Ad analizzare organicamente (richiami a Leoni si trovano anche in HAMOWY (1971), pp. 363 e ss. il rapporto tra libertà e *Rule of Law* come impostato da Leoni in *Freedom and the law* e da Hayek in *The Constitution of Liberty* ha provveduto STOPPINO (1961). In questo saggio vengono prima individuati i punti di contatto tra i due (in particolare entrambi perseguono il “valore-fine” della libertà individuale intesa come assenza di coercizione, che ha tra gli elementi centrali la “presenza di processi sociali spontanei”), per poi rilevare un’importante differenza: «Mentre Hayek [...] considera caratteristiche del “rule of law”, la generalità, la prevedibilità e l’imparzialità delle regole giuridiche; Leoni, pur accettando tali caratteristiche, vi aggiunge – come imprescindibile – quella della formazione del diritto mediante processo sociale spontaneo. Così facendo Leoni assimila il dominio del diritto a quello dell’economia di mercato, del linguaggio, del costume ecc.[...] Si potrebbe forse dire che Hayek, non tenendo presente l’incompatibilità tra la legislazione (o, per lo meno, l’eccesso di legislazione) e il “rule of Law”, sopravvaluta la sua idea di regole giuridiche generali, prevedibili e imparziali», p. 784. Le due visioni secondo Stoppino non sono incompatibili, ma Hayek «non ha pensato a considerare il “rule of law” come un caso della spontaneità sociale», p. 786. Ad analoghe considerazioni HAYEK arriverà in (1973-79), non riconoscendo però debitamente, come si è visto, l’influenza di Leoni.
- 123 Interessante a questo proposito è anche quanto scritto riguardo i contratti validi *ultra partes*, cfr. LEONI (1956f).
- 124 Cfr. LEONI (1949b) e (1957g).
- 125 LEONI (1961e), p. 101.
- 126 LEONI (1961e), p. 113.
- 127 LEONI (1961e), p. 114.
- 128 LEONI (1961e), p. 118. 129 Cfr. LEONI (1959a). 130 LEONI (1961e), p. 124. 131 LEONI (1961e), p. 144.
- 132 LEONI (1961e), p. 135.
- 133 LEONI (1961e), p. 136.
- 134 LEONI (1961e), pp. 138-139. In CUBEDDU (1999) vengono individuate, pp. 360-361, nove affermazioni di Leoni sull’impossibilità per la democrazia rappresentativa di far coesistere scelte collettive e libertà individuale, alle quali si rimanda per la loro chiarezza.
- 135 Va anche ricordato un articolo su “24 Ore” (LEONI, *Il “messaggio” di Poujade*, 26 gennaio 1956), trattato nel terzo capitolo di questo lavoro.
- 136 LEONI (1963a).
- 137 LEONI (1967e).
- 138 A questo proposito si veda STOPPINO (1982), pp. XXIV-XXV.
- 139 HOOK (1962).

- 140 Leoni si sofferma più volte, sia in questo saggio sia in *Freedom and the Law* (Introduzione e Conclusione) sul rischio che anche l’operare delle corti supreme si trasformi in un processo simile a quello della legislazione. A questo proposito vengono guardati con sospetto due poteri delle attuali corti supreme: dire “l’ultima parola” per quanto riguarda la decisione su casi nei quali si sono già espresse le corti inferiori e rendere le proprie decisioni “precedenti vincolanti” (da non confondere però con il *president* dei giuristi medievali inglesi) per gli altri giudici che prenderanno in esame in futuro casi simili. Ecco cosa Leoni scrive nell’Introduzione di *Freedom and the Law*: «non si può negare che il diritto dei giuristi o quello giudiziario può tendere ad acquistare le caratteristiche della legislazione – comprese quelle indesiderabili – qualora i giuristi e i giudici abbiano facoltà di decidere una vertenza in modo definitivo. Qualcosa del genere sembra essere accaduto nel periodo postclassico del diritto romano, quando gli imperatori conferirono a certi giureconsulti il potere di emettere opinioni giuridiche (*jus respondendi*) che diventassero definitivamente vincolanti per i giudici in determinate circostanze. Oggi, il meccanismo del potere giudiziario, in paesi ove esiste l’istituto delle corti supreme, ha come esito l’imposizione dei pareri personali dei membri di quelle corti, o della maggioranza di essi, su tutti gli altri qualora ci sia un ampio disaccordo fra le opinioni dei primi e quelle dei secondi», LEONI (1961e), p. 28; cfr. pp. 202-206. Questa è una “deviazione” rischiosa e innaturale del potere giudiziario, che lo porta a trasformarsi, di fatto, in un potere legislativo. Un altro problema che Leoni affronta è quello di chi debba scegliere i giudici, o *honorationes*: essi, secondo Leoni, dovrebbero emergere non tanto in virtù di nomine ufficiali ma con un processo spontaneo analogo a quello con cui nella società emergono i buoni professionisti, che vengono riconosciuti come tali «da parte di un consenso diffuso di clienti, colleghi e del pubblico in generale», LEONI (1961e), p. 202. Su quest’ultimo aspetto si veda anche ROTHBARD (1962), p. 164.
- 141 LEONI (1963a), p. 79.
- 142 LEONI (1963a), p. 86.
- 143 LEONI (1963a), pp. 83-84.
- 144 LEONI (1963a), p. 90.
- 145 Un riferimento a questo saggio si trova anche in MARANINI (1967), pp. 53-54.
- 146 LEONI (1967e).
- 147 LEONI (1967e), p. 102.
- 148 Questo argomento potrebbe forse fornire una spiegazione del perché egli non avesse mai fatto tradurre *Freedom and the Law* in italiano. La traduzione di quello che è considerato il capolavoro di Leoni, è avvenuta, dopo vari tentativi falliti, solo nel 1995, a cura di CUBEDDU, che nella sua *Introduzione*, e poi nell’*Intervento* alla tavola rotonda che ne seguì, in AA.VV. (1995), si pose anche il problema del perché di un simile ritardo, individuandone la causa nell’atipicità del liberalismo italiano, troppo a lungo restio a confrontarsi con la tradizione del *Classical Liberalism*, di cui Leoni era importante

esponente. A questi rilievi di Cubeddu ha risposto BARBERIS (1996), soffermandosi a lungo sul perché un liberalismo come quello di Leoni fosse difficilmente apprezzabile nel contesto culturale italiano. Barberis si pose anche la domanda sull'opportunità di rendere il termine *law* con "legge" anziché con "diritto". Da quei primi interventi è poi scaturito un ampio dibattito che ha riportato l'attenzione di molti commentatori italiani sulla figura di Leoni, conducendo anche alla pubblicazione, sempre su iniziativa di Cubeddu, di due volumi di saggi di LEONI (1997a) e (1997b), in occasione del trentennale della scomparsa. Può essere interessante ricordare come STOPPINO, in AA.VV. (1998), pose fine alle discussioni sul problema della traduzione del termine *law* ricordando come lo stesso Leoni, davanti a un analogo problema per la traduzione spagnola del 1961, si fosse prima rammaricato e poi rallegrato dell'uso del termine *ley*, che gli parve infine più adatto a trasmettere la carica polemica presente nel libro.

149 LEONI (1961e), p. 145.

150 LEONI (1961e), p. 147.

151 LEONI (1961e), p. 25.

152 LEONI (1961e), p. 151.

153 Cfr. LEONI (1957a) e (1957c). 154 Cfr. LEONI (1959), (1961c), (1962b) e (1962c).

155 LEONI (1961e), p. 154.

156 LEONI (1961e), p. 171.

157 Interessante è anche l'analisi di come dal diritto spontaneo dei romani si sia passati prima, con Giustiniano e con la codificazione napoleonica, a un diritto che aveva forma legislativa ma contenuto non legislativo, e infine, attraverso la "finzione" della rappresentanza, a un diritto integralmente creato ed emanato dal potere politico (cap. VII).

158 Nelle pagine conclusive del suo libro Leoni risponde a cinque domande riguardanti il modello da lui delineato, e in particolare sulla regola aurea osserva come essa «non può essere trasformata in una regola a lume di naso in se stessa sufficiente a metterci in grado di dire quando ricorrere alla legislazione invece che alla *common law*. [Essa] ha solo un significato negativo, perché la sua funzione non è organizzare la società, ma evitare per quanto possibile la soppressione della volontà individuale nelle società organizzate. Essa ci mette in grado, tuttavia, di schizzare alcuni confini in questo ambito», pp. 200-2001. Riguardo poi alla "applicabilità" del suo modello, sempre in *Freedom and the Law* egli osserva come, proprio a causa dell'inaffidabilità della legislazione, si faccia sempre più ricorso ad arbitri privati e al negoziato, e più in generale a varie forme di "evasione dal diritto decretato", pp. 198-199, fenomeno che oggi, con la globalizzazione, sembra diventare sempre più consistente.

159 Cfr. OAKESHOTT (1962) e (1975) e HAYEK (1973-79).

Indice

Introduzione	9		
Cenni biografici	19		
Capitolo I - Razionalità del diritto e pubblica opinione			
1. Il problema della scientificità del diritto nelle prime opere di Bruno Leoni	23		
2. Una nuova visione del diritto: i concetti di previsione, speranza e probabilità	28		
3. L'idea di diritto nel mondo classico e nel cristianesimo	38		
4. Il concetto di "pubblica opinione" e il problema delle scelte collettive	51		
Capitolo II - Il metodo delle scienze sociali			
1. Tra Weber e Scuola Austriaca	55		
2. Le prime applicazioni del nuovo metodo e la fondazione de "Il Politico"	59		
3. Critica del fisicismo e del nominalismo	67		
4. Difesa della " <i>Wertfreiheit</i> "	75		
Capitolo III - Lo studio delle idee politiche			
1. Pensiero politico e individualismo metodologico	83		
2. Definizione del termine libertà	101		
3. Croce ed Einaudi	107		
		Capitolo IV - I governi, le leggi e la libertà economica	
		1. Critica del mondo politico e problemi del federalismo	121
		2. Le leggi e la legge	129
		3. Difesa della libertà economica	132
		Capitolo V - Stato e potere, scienza politica e scienza economica	
		1. Le prime definizioni di potere politico e di stato: la politica come coercizione	145
		2. L'approccio "economistico" e le scelte collettive	159
		3. Lo scambio come fondamento della politica	166
		4. Bruno Leoni filosofo della politica	174
		Capitolo VI - Diritto e libertà, il "modello Leoni"	
		1. Normativismo e teorie sociologiche del diritto	179
		2. Probabilità, intervento, interesse e potere: il diritto come pretesa individuale	191
		3. Critica della legislazione e della rappresentanza	205
		4. Il "modello Leoni"	222
		Appendice: alcune lettere inedite	227
		Bibliografia	235
		Note	259

Finito di stampare nel mese di ottobre 2013 presso
Grafica Veneta S.p.A. – via Malcanton, 2 – 35010 Trebaseleghe (PD)